REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

OSSIA

SPOGLIO ALFABETICO E LETTERALE

DELLE PIÙ INTERESSANTI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

VEGLIANTI

NEL GRANDUCATO

IN MATERIE TANTO CIVILI CHE AMMINISTRATIVE

CON LA SOMMARIA INDICAZIONE

DELLA STATISTICA DELLE DIVERSE COMUNITÀ

DELLA TOSCANA

EDIZIONE SECONDA

RIVEDUTA, CORRETTA ED ACCRESCIUTA DAL COMPILATORE

TOMO OTTAVO



FIRENZE

PER AURELIANO GIULIANI

1838.

La presente Opera con benigno Sovrano Rescritto del 4. Aprile 1822. è stata onorata del privilegio della privativa della stampa.

CO' TIPI DELLA STAMPERIA GRANDUCALE

REPERTORIO

DEL

DRITTO PATRIO TOSCANO

VIGENTE

S

SPARI, o ESPLOSIONI mediante la polvere nitrata.

1. — Il Serenissimo Gran Duca di Toscana proibisce col presente Bando a qualunque persona, di qualsivoglia grado o condizione si sia, sotto pena di Scudi 25. e di tre tratti di fune, ogni sparo di mortaletti, masti, codette, o altri simili strumenti di qualunque sorta, o con qualunque nome si domandino: tanto in occasione di feste sacre, processioni, o altre funzioni ecclesiastiche, quanto in congiuntura di nozze, o altre somiglianti allegrezze: e precisamente per qualsivoglia occasione proibisce sparar masti, mortaletti, codette, e simili strumenti come sopra, senza espressa licenza in iscritto da darsi senza spesa alcuna dai Giusdicenti delle respettive giurisdizioni, nelle quali dovessero farsi tali spari: quali licenze dovranno essere appresso di quei che sparassero, e i medd.

Giusdicenti dovranno avvertire, nel concederle, che tali spari siano fatti con le necessarie cautele per prevenire i disordini che potessero nascere d'offesa di persone e impedire altri pregiudizi che prudentemente potessero temersi. (*L.* 13. *Gennajo* 1734.)

2. — Coloro che non avessero la licenza delle armi, e sparassero archibusi e pistole, le quali portassero ed usassero senza la debita licenza, oltre la pena *decretata dalla Legge de'* 13. *Gennajo* 1734. incorrino ancora nella pena di Sc. 50. e perdita dell'arme, stata decretata per la Legge generale del 1737. contro chi ardisse di usare e portare archibusi o altra arme da fuoco senza le debite licenze, dichiarando che in caso di trasgressione si procederà alle suddette pene senz'accettare scusa alcuna, ancorchè di uso e consuetndine inveterata, e non derogando, quanto alle licenze di sparare mastj, mortaletti, codette, ed altri simili istrumenti come sopra, alla Legge del 1734., che dà facoltà ai Giusdicenti di concedere le dd. licenze. (*L.* 8. *Maggio* 1764.) V. Armi bianche ec.

3. — Per evitare gli sconcerti che non di rado seguono dallo sparo di mortaletti, mastj, codette, e armi da fuoco, in occasione di matrimonj, feste, o fiere, non ne sarà più accordata la permissione da qualunque Giusdicente, Ministro, o Trib. Chiunque trasgredirà, rimarrà sottoposto alle pene prescritte dai Bandi de' 13. Gennajo 1734. 8. Maggio 1764., e 24. Aprile 1768. contro coloro che facessero simili spari senza le dovute licenze. (*Notif.* 2. *Agosto* 1780.) (a)

SPECCHIETTO. *Registro che si conserva nei Trib. crimin. e di polizia, nel quale s'iscrivono i nomi di coloro che hanno riportato processure e condanne per delitti, trasgressioni ec.*

— Emol. di tarif. crim. — Per la fede di non aver pregiudizj con la giustizia, compresa la rimazione agli Specchietti,

(a) *Sebbene le Leggi sopra citate siano tuttora vigenti, siamo persuasi, che, in caso di trasgressione, non sarebbe sostituita alcun'altra pena afflittiva a quella della* corda, *e che i trasgressori verrebbero condannati in una multa più tenue di quella prefissa dalle Leggi medesime.* V. Luoghi di gioja ec.

sono dovute L. 1. 6. 8.; e per cancellatura dallo Specchietto di qualunque pena eseguita, o sivvero graziata, e cancellata nella Cancelleria del Fisco, compresa l'esibita della licenza del medesimo Fisco, sono dovute L. 14. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

SPEDALI del Gran-Ducato.

Sommario

1. — Gli Spedali degl'infermi in Toscana si distinguono in due classi; *Regj*, e *Comunitativi*. Sono Regj gli Spedali di Fi-

renze, Siena, Pisa, Pistoja, e Livorno, e sono distinti da tutti gli altri perchè il Commissario o Rettore di essi viene direttamente nominato da S. A. I. e R.; perchè nei primi quattro di essi, a comodo dello studio pratico dell'arte Medica e Chirurgica, vi sono ricevuti certi casi rari di malattie, e di grandi operazioni, qualunque sia la provenienza del malato: e perchè vi sono ammessi i giovani a far le pratiche precedenti alla loro matricola. Altra ragione di questa distinta qualità si trova nella tutela amministrativa che negli Spedali comunit. è stata esercitata immediatamente dal Magistrato locale, e nei Regj dall'I. e R. Segreteria di Stato. (*II.* 28. *Febbrajo* 1818. *Art.* 1.)

2. — Veruna conseguenza, e verun diritto speciale, oltre i sopra espressi, deriva dalla predetta qualificazione: e tutti gli Spedali indistintamente sono obbligati a ricevere i miserabili infermi di malattia curabile; a curarli, ed assisterli gratuitamente, dentro i limiti della loro finanza. (dd. *Art.* 2.)

3. — In tutti gli Spedali vi saranno dei letti *paganti*, dei letti *a mezza paga*, *o semipaganti*, e dei letti *gratuiti*. (dd. *Art.* 3.)

4. — Sono letti *paganti* quelli per i quali vien retribuita allo Spedale dal malato, o da altri per esso, una tassa corrispondente alla spesa giornaliera di un letto occupato; ben'inteso che questa tassa, a differenza dei letti gratuiti, deva comprendere ancora il contributo per le spese generali di Professori, ed altri impiegati necessarj alla montatura economica e sanitaria del pio Stabilimento, e deva esser precisamente indicata nel bilancio di ciascheduno Spedale. A *mezza paga* sono quelli per i quali vien retribuita dal malato, o da altri per esso, la metà dell'importare della spesa predetta. I *gratuiti* sono definiti dal nome. Ogni altra tassazione arbitraria, che dipender potrebbe da parzialità e favore, è vietata. (dd. *Art.* 4.)

5. — I letti paganti potranno essere nella quantità permessa dallo stato materiale della fabbrica di ciascheduno Spedale; bene inteso che mediante quelli non resti in alcuna forma circoscritto o limitato il numero dei letti gratuiti, che possono tenersi dallo Spedale a benefizio degli infermi miserabili. I letti semipaganti potranno essere in quel numero che verrà permesso dalla non

occupazione dei letti gratuiti, giacchè con questi posti a mezza paga non deve essere oltrepassato il limite della spedalità gratuita che può accordarsi in ciascheduno Spedale; e per conseguenza il numero dei letti semipaganti sarà sempre computato come se fossero per metà letti gratuiti, ed in diminuzione di quelli. I letti o posti gratuiti sono in quel numero che vien permesso dallo stato economico dello Spedale, e che è determinato nel bilancio di previsione. (dd. *Art.* 5.)

6. — Per essere ammesso nei letti paganti è necessario che concorrano i requisiti di malattia curabile, di causa giusta ed urgente, per cui debba accordarsi asilo nel pubblico Spedale a preferenza della casa particolare del malato, e di *solvibilità*, ossia potenza a pagare; nei semipaganti, la malattia curabile, e la povertà; nei gratuiti la malattia curabile, e miserabilità. Senza il corredo dei documenti giustificanti respettivamente i precitati requisiti, non può permettersi l'ammissione negli Spedali, fuori dei casi di estrema urgenza, e provvisoriamente. Chiunque ordinasse altrimenti sarà garante allo Spedale dell'indennità, e dovrà rimborsare esattamente tutte le spese di spedalità come se il malato fosse pagante. (dd. *Art.* 6.)

7. — Vi è una prelazione per le ammissioni ai diversi posti semipaganti, e gratuiti, e sarà regolata come appresso. I malati miserabili della Comunità ove esiste lo Spedale sono preferiti al godimento de'letti gratuiti, fino al compimento del numero assegnato nel bilancio Se il numero non è completo, vi hanno luogo quelli a mezza paga della Comunità med. In difetto degli uni e degli altri, si apre il diritto ai miserabili delle altre Comunità del Gran-Ducato indistintamente, fino al compimento del numero di letti assegnato alla spedalità gratuita. (dd. *Art.* 7.)

8. — Occupati tutti i posti gratuiti dai malati miserabili della Comunità ove è stabilito lo Spedale, tutti i malati, sebben miserabili, che sopravvengono di questa Comunità istessa, restano a carico della medesima, che dovrà reintegrare il pio Stabilimento della spesa di spedalità. L'istessa regola procede per tutte le altre Comunità, quando i posti gratuiti sono esauriti da chi aveva diritto di prelazione. (dd. *Art.* 8.)

9. — In tutti i casi, nei quali il malato è pagante a carico della Comunità, o dei particolari (come si dirà in appresso) il Rettore, o Commissario dello Spedale è obbligato a trasmetterne immediatamente l'avviso al Gonfaloniere della respettiva Comun., affinchè esso provveda alla indennità di quella, ed al regresso, se vi ha luogo, e sappia l'epoca dalla quale incomincia il suo aggravio. (dd. *Art.* 9.)

10. — Tutti gli Spedali della Toscana hanno un numero determinato di letti occupabili gratuitamente, in proporzione delle loro rendite, e secondo i bilanci di previsione che annualmente vengono fatti. Questo numero di letti gratuitamente occupabili è stato determinato dietro i resultati dell'esperienza di un decennio immediatamente precedente all'anno 1817., e per conseguenza somministra tutta la probabilità di essere sufficiente ai bisogni ordinarj dei respettivi Spedali, e di garantire la Comun. da ulteriori aggravj per il titolo della spedalità dei miserabili malati di malattia curabile. Non è permesso di oltrepassare il numero di questi letti gratuiti, che viene stabilito ogn'anno nel bilancio di previsione. (dd. *Art.* 10.)

11. — Nei RR. Spedali di Firenze, Siena, Pisa, e Pistoja, ove si ammettono i giovani praticanti nella Medicina e nella Chirurgia, vi saranno alcuni letti riservati per certe malattie straordinarie, e per i casi di grandi operazioni, per i quali sarà accordata l'ammissione in grazia dello studio pratico delle arti pred., qualunque sia la provenienza, ed avuto però sempre riguardo allo stato di fortuna del malato per portarlo tra i paganti, semipaganti, o gratuiti. (d. *Art.* 11.)

12. — Non sarà ammesso alcun'individuo negli Spedali (eccettuato i casi di estrema urgenza) meno che si presenti corredato con le giustificazioni dei requisiti necessarj. In questi casi di urgenza peraltro il malato ammesso sarà provvisoriamente portato nel ruolo dei paganti a carico della Comun. cui appartiene, e ne sarà prevenuto il Gonfaloniere respettivo per avere i convenienti schiarimenti. Se il malato sarà veramente miserabile, sarà regolata l'ammissione a seconda delle circostanze che offrirà lo stato dei letti gratuitamente occupabili; se non sarà tale, il Gon-

faloniere, non solamente provvederà al modo di ottenere il rimborso a favore della sua Comunità, ma se vi sarà intervenuto arbitrio, o alcun altro mezzo indiscreto, ne procurerà la repressione dal respettivo Superiore incaricato della Polizia. (d. *Art.* 22.)

13. — Il requisito della malattia per l'ammissione negli Spedali ove sono Medici-astanti, o Revisori, vien definitivamente riconosciuto da essi, secondo il regolam. speciale; ove non esistono, vien deciso dal Medico di servizio dello Spedale. (dd. *Art.* 13.)

14. — Il requisito, pei paganti, di una causa giusta ed urgente per essere accolti nello Spedale in luogo della loro casa particolare, sarà riconosciuto dal Commissario dello Spedale medesimo. (dd. *Art.* 14.)

15. — Il requisito della povertà, pei semi-paganti, vien giustificato col certificato del Parroco, visto dal Gonfaloniere e dal Giusdicente. (dd. *Art.* 15.)

16. — Il requisito della miserabilità vien giustificato con un documento eguale a questo detto di sopra. (d. *Art.* 16.)

17. — Il requisito della *solvibilità*, o sia potenza a pagare, vien posto in essere dall'anticipazione o deposito della retribuzione d'indennità di un mese, o dalla dazione di un idoneo mallevadore, o dal certificato del Gonfaloniere respettivo, che l'afferma sotto la sua personal garanzia; e ciò tanto pei paganti, che pei semi-paganti. (dd. *Art.* 17.)

18. — Per ottenere il certificato di povertà per il posto semipagante, dovranno, non solamente l'infermo, quanto i suoi congiunti obbligati dalla Legge alla prestazione degli alimenti, esser privi di ogni sorta di beni, e non aver lucri personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità. Queste circostanze speciali dovranno essere espresse nel certificato, della verità del quale sarà sempre responsabile e garante quello che lo rilascia, non meno che quelli i quali lo confermano con l'apposizione del *visto*. (dd. *Art.* 18.)

19. — Per ottenere il certificato di miserabilità è d'uopo che tanto il malato, quanto i congiunti obbligati verso di quello alla prestazione degli alimenti, siano costituiti in stato tale di miseria da non potere in modo alcuno supplir neppure al parziale rim-

borso delle spese di spedalità. Queste circostanze debbono essere espressamente enunciate nel certificato, e chi lo rilascia ne sarà sempre responsabile e garante unitamente a quelli che lo approvano apponendo il *visto*. (dd. *Art.* 19.)

21. — All'effetto di evitare, per quanto è possibile, il caso che le Comunità, mediante la tassa di rimborso delle spese di spedalità che eccedono gli ordinarj mezzi degli Spedali, vengano sottoposte ad una spesa che aumenti gli aggravj dei proprietarj contribuenti, dovranno tanto i Gonfalonieri, quanto i Parrochi, allorchè viene il caso di dirigere o di avere un malato della loro Comunità o Parrocchia allo Spedale viciniore che abbia già occupati tutti i letti occupabili in qualità gratuita, darsi ogni premura per ottenere da una o più persone caritatevoli e pie una dichiarazione o biglietto d'indennità a favore dello Spedale medesimo per quel tempo che il malato sarà nel numero dei paganti. Di queste premure dovranno più specialm. incaricarsi i parenti, congiunti, ed amici del malato, ed il padrone verso i suoi coloni, domestici, o sottoposti, che d'altronde fossero nella categoria dei miserabili. (dd. *Art.* 20.)

21. — Dovrà tenersi separato il ruolo dei malati paganti e semipaganti, ed alla fine di ciascun mese ne sarà spogliata la nota dagli infermieri, e passata al Commissario, e da esso verificata, e rimessa alla Computisteria, o per esser passata nei ruoli delle somme da riscuotersi, o per esser collazionata e combinata colle somme pagate per anticipazione. Se i malati saranno a carico delle Comunità, il rimborso delle spese dovrà domandarsi per acconto ogni tre mesi, ma il saldo non dovrà reclamarsi che dopo l'anno, e dopo aver conosciuto se veramente siano stati esauriti tutti i fondi assegnati per la spedalità gratuita, poichè i risparmj che avessero luogo per la non occupazione totale dei letti in qualchè mese dell'anno, dovranno andare a vantaggio delle Comunità in proporzione del loro debito. (dd. *Art.* 21.)

22. — I Commissarj e Rettori, sotto la personale responsabilità a favore degli Spedali, sono in dovere di far sorvegliare non solamente le ammissioni, quanto le permanenze dei malati in questi Stabilimenti. (dd. *Art.* 22.)

23. — Per esercitare questa sorveglianza, tanto nelle ammissioni che nelle permanenze, ove non sono Medici revisori, avranno la facoltà i Commissarj e Rettori, in quelle circostanze che loro sembrerà opportuno, di servirsi di un altro Professore qualunque a loro piacere, e daranno parte al R. Governo direttamente delle prevaricazioni che con questo metodo perverranno a scuoprire. (dd. *Art.* 23.)

24. — Viene espressamente proibita ogni somministrazione di medicinali gratuiti a tutti gl'impiegati di Spedali, ministri, o altre persone, che fino qui ne avessero abusivamente goduto senza avere i requisiti enunciati all'Art. 19. (dd. *Art.* 24.)

25. — Tutti gli Spedali del Gran-Ducato per la fornitura delle biancherie, coperte, e vestiarj di nuovo, dovranno dirigere i campioni respettivi con il relativo prezzo all'Uffizio di Direzione centrale, affinchè da questo sia riconosciuto, se ad eguali, o a migliori condizioni ottener si potessero gli oggetti richiesti con vantaggio degli Spedali della Pia Casa di lavoro stabilita in Firenze. Queste forniture dovranno sempre farsi dentro i limiti dei fondi resultanti dai loro bilancj per le respettive spese. (dd. *Art.* 25.)

26. — Per tutte le forniture di commestibili, e di altri oggetti di consumazione interessanti, saranno fatti in ciascheduno Spedale dei contratti d'impresa con la maggiore economia e dettaglio per prevenire le frodi, e per sorvegliare il servizio, e provocando con affissi la concorrenza; le copie saranno trasmesse all'Uffizio di Direzione centrale, affinchè mediante una comparazione di simili contratti si venga a riconoscere ove s'impiega maggiore zelo per l'economia degli Spedali. Se circostanze locali, o altre speciali considerazioni esigessero, che per qualche articolo si prescindesse dal metodo di fornitura, i Commissarj o Rettori dovranno renderne conto, e domandarne una particolare autorizzazione. (dd. *Art.* 26.)

27. — In luogo della provvisione di cui godono attualmente i Cassieri sarà stabilita ai medesimi una ritenzione proporzionale sulla totalità delle rendite dello Spedale, in modo che ne resulti per i medesimi un'emolumento eguale all'attuale provvisione. Si faranno dei ruoli trimestrali dei debitori con le respettive loro

scadenze; alla fine del trimestre i ruoli dovranno essere esibiti a Commissario o Rettore per dimostrare che i debitori abbiano pagato, o che siano molestati giudicialmente, altrimenti i Cassieri saranno tenuti del proprio a pagare la corrispondente somma allo Spedale, e saranno sottoposti a quelle ulteriori misure, che dal R. Governo si adotteranno per reprimere una negligenza che tanto danno ha cagionato a questi pii Stabilimenti. (dd. *Art* 27.)

28. — Non sarà fatta buona al Cassiere la sua ritenzione proporzionale fintanto che non abbia spurgato il ruolo trimestrale, o mediante l'effettivo incasso totale delle somme esigibili, e portate nel ruolo, o mediante la giustificazione di aver consumati inutilmente contro i debitori tutti gli atti esecutivi della Legge permessi. (dd. *Art*. 28.)

29. — Ogni anno dentro il mese di Luglio saranno fatti i bilanci di previsione di tutti gli Spedali del Gran-Ducato, e saranno rimessi a quell'Uffizio che ne ha la immediata soprintendenza dentro gli ultimi dieci giorni del mese medesimo. (dd. *Art*. 29)

30. — Questi, dopo aver ricevuta la suprema approvazione del R. Governo, saranno respinti ai Commissari respettivi, i quali saranno obbligati a conformarvisi esattamente nella loro amministrazione. (dd. *Art*. 30.)

31. — Ogn'anno dentro il mese di Marzo i Commissarj e Rettori dovranno render conto della loro amministrazione coerentemente al bilancio di previsione, e rimetteranno le carte all'Uffizio destinato alla soprintendenza e direzione della loro amministrazione. Il conto economico dovrà esser sempre accompagnato da un conto morale, in cui si dovrà fare un rapporto sopra il personale degli Impiegati: sopra ciò che concerne l'oggetto del pio Stabilimento: sopra i miglioramenti de' quali in ogni sua parte economica, sanitaria, e di polizia potesse esser suscettibile: sopra gli abusi che converrebbe di eliminare: e sopra tutto quello che concerne la perfettibilità della pia Istituzione. (dd. *Art*. 31.)

32. — Ogn'anno sarà reso conto a S. A. I. e R. con un rapporto, cui sarà data tutta la solennità, dell'amministrazione speciale e generale degli Spedali del Gran-Ducato, degli inconvenienti ed abusi che vi si lasciassero sussistere, e viceversa dello

zelo e buon merito che in ogni parte del servizio si troverà essere stato spiegato da chi ne sorveglia l'Amministrazione. Il giudizio dell'I. e R. Governo formerà il premio o la punizione di chi dell'una o dell'altro si renderà meritevole. (dd. *Art.* 32.)

33. — S. A. I. e R. in risoluzione dei quesiti proposti dalla Deputazione centrale sopra gli Spedali, e relativi a determinare quale indennità, e a carico di chi, possa essere dovuta agli Spedali per la spedalità dei detenuti nelle carceri, ha ordinato quanto appresso. (*Circ.* 15. *Aprile* 1818.)

34. — I detenuti per semplice custodia, o pendente processo, che cadendo infermi passano allo Spedale, siccome non cessano di appartenere alla Comunità di loro origine o domicilio, se sono della Città ove esiste uno Spedale R., debbono considerarsi come gli altri malati miserabili, e prender posto nei letti gratuiti fino a che questi non siano riempiti, e, quando lo siano, rimanere a carico delle respettive Comunità; e per l'istessa ragione, se i detenuti appartengono ad altra Comunità, venendo essi inviati allo Spedale, debbono equipararsi ai malati miserabili delle stesse Comunità, che sono ricevuti infermi in *detti Spedali*, e deve restare nei congrui casi a carico delle Comunità respettive la fissata spedalità. (*Ivi*)

35. — Pei detenuti nei Bagni di Forzati, o nelle Case di Reclusione in istato di pena, nei casi di loro infermità, e del loro invio ai respettivi Spedali locali, deve dall'Uffizio del R. Fisco corrispondersi la consueta retta ai respettivi Spedali locali, come surrogati alle infermerie interne, le quali sarebbero a intiero carico del Fisco predetto. (*Ivi*)

36. — Pei condannati alla detenzione temporaria nelle carceri hanno luogo le massime stabilite per quelli che si ritengono in istato di semplice custodia, e nella pendenza dei processi. (*Ivi*)

37. — Queste sovrane disposizioni appellando alle massime generali stabilite in proposito della spedalità gratuita o pagante, dovranno servire di norma non solo pel R. Arcispedale di S. Maria Nuova, e per tutti gli altri Spedali del Gran-Ducato, ma anche pei Tribunali e per le Comunità che nei relativi rapporti amministrativi corrispondono coll'Azienda fiscale. (*Ivi*)

38. — S. A. I. e R. volendo determinare colla dovuta precisione le attribuzioni della Deputazione centrale sopra gli Spedali, e le facoltà da rilasciarsi alle Comunità e loro Magistrati intorno agli Spedali comunit., ha ordinato che in avvenire l'interna disciplina e l'ordinaria amministrazione economica di tali Spedali venga esclusivamente diretta dalla prefata Deputazione centrale a forma delle Istruzioni gen. approvate con altro Motup. de' 17. Febbrajo 1818.; e che nei Magistrati comunit. continui soltanto a risedere la facoltà, da esercitarsi sotto la dipendenza dei respettivi Uffizj di Soprintend. comunit. di deliberare sopra tutti i contratti di compra, alienazioni, permute, allivellazioni, cessioni di ragioni livellarie, affrancazioni, come pure imprestiti, costituzioni di censi, o altri contratti che interessino la conservazione e tutela dei patrimonj di tali Luoghi pii, non meno che la prerogativa onorifica di presentare la solita terna per la nomina degl'Impiegati dei detti Spedali comunit., a forma degli speciali regolamenti dei medesimi. (*Circ.* 22. *Febbrajo* 1819.)

39. — E a tale effetto l'I. e R. Sovrano si è compiaciuto di comandare che pel bene del servizio abbiano il loro esatto adempimento le Istruzioni approvate col sullodato Motup. de' 27. Gennajo 1819. riguardanti il sistema da praticarsi per l'annuo rendimento di conti dell'Amministrazione di questi Spedali, e la distinzione delle surriferite attribuzioni; e vuole che sia derogato, in quanto occorra, a qualunque Legge, tanto generale che particolare, che disponesse in contrario alle dette Istruzioni. (*Ivi*)

40. — E desiderando la prefata I. e R. A. S. di sempre più promuovere la prosperità di questi pii Stabilimenti, ha ordinato che d'ora in poi sia stabilito in massima; che i Medici e Chirurghi condotti, per dovere del loro impiego, siano tenuti ad assistere i malati degli Spedali comunit., nei quali non sia maggiore di 10. il numero dei letti destinati alla spedalità gratuita, e che questa massima resti egualmente applicata rispetto al Becchino, ed altri inservienti delle Comunità. (*Ivi*)

41. — E finalmente che sia cura della Deputazione centrale di far sì, che, verificandosi la vacanza dell'impiego di Rettore stipendiato dei piccoli Spedali, non venga rimpiazzato un tal posto,

ma sia piuttosto sostituita una commissione gratuita per maggiore economia del Luogo pio. (*Ivi*)

42. — S. A. I. e R. ravvisando quanto sia interessante pel bene della umanità, che non resti trascurato nei suoi felicissimi Stati l'uso della vaccinazione, riconosciuta ormai e adottata quasi che generalmente come mezzo efficace a preservare i fanciulli dagli effetti non di rado funesti del vajolo arabo, è venuta nella determinazione di prendere quelle utili disposizioni per cui, procurata la conservazione del *Virus* vaccino, e divenuto facile il modo di ottenerlo a chiunque ami di profittarne, venga a conseguirsi l'intento di rendere più comune ed estesa la pratica della vaccinazione a tutela della pubblica salute. (*Not.* 5. *Giugno* 1822.)

43. — Ha ordinato pertanto l'I. e R. A. S., che in ciascheduno degli Spedali qui sotto notati si procuri di ottenere il *Virus* vaccino di buona qualità, e di conservarlo per mezzo di successive inoculazioni, affidandone l'incarico specialmente ad alcuno dei Medici o Chirurghi addetti al respettivo Spedale. (*Ivi*)

44. — Chiunque desideri il *Virus* vaccino, potrà ottenerlo *gratis*, dirigendosi al Rettore dello Spedale, ovvero al Professore destinato alla conservazione del vaccino. (*Ivi*)

45. — Qualunque persona si presenti allo Spedale in certi giorni, da determinarsi con avviso al pubblico, per essere vaccinato, gli sarà fatta gratuitamente l'inoculazione secondo le regole dell'arte, ed i Professori dello Spedale saranno tenuti di prestarsi a tale operazione. (*Ivi*)

46. — I Medici ed i Chirurghi condotti avranno l'obbligo di prestarsi essi pure alla inoculazione del vaccino in tutta l'estensione della respettiva Comunità, ed avranno cura di assicurarsi degli effetti della vaccinazione, onde provvedere al caso possibile di vaccinazione spuria. (*Ivi*)

47. — I Gonfalonieri avranno cura di tenersi in giorno dei progressi della vaccinazione in ciascheduna Comun., richiedendone contezza al Medico e Chirurgo condotto, per far poi special menzione nel rapporto annuale, o anche straordinariamente, di quei Professori che si distingueranno in questa interessante parte di loro ufficio. (*Ivi*)

48. — Sarà stampato e trasmesso alle respettive Magistrature comunit. un regolamento ossia istruzione sul modo di inoculare il vaccino, di estrarlo dalle pustole, e di conoscerne gli effetti, onde chiunque possa apprendere come sia facile l'uso di questo rimedio, e quanto salutari le conseguenze della sua applicaz. (*Ivi*)

49. — Non sarà ricevuto nei Collegj, o in altro pubblico stabilimento, ove sia convitto di giovani dell'uno e dell'altro sesso, alcun giovane o altra persona, se non giustifichi di avere avuto il vajolo, o se, non avendolo avuto, non si determini preventivamente a farsene l'inoculazione. (*Ivi*)

50. — L'inoculazione col vaccino si praticherà esclusivamente rispetto ai gettatelli, agli orfani, ed ai ragazzi ricevuti in Ospizj di pubblica pietà, secondo gli Ordini e le Istruzioni che ne verranno date ai Soprintendenti, Commissarj, o Rettori dei respettivi Stabilimenti, i quali saranno solleciti di assicurarsi che rimanga da essi allontanato, quanto è possibile, il pericolo del vajolo arabo, promovendo la vaccinazione; ed i Professori dell'arte salutare dovranno concorrere ad estenderne e farne apprezzare al pubblico il benefizio. (*Ivi*)

51. — Spedali *destinati a conservare il deposito del vajolo vaccino, a somministrarlo gratuitam., e ad eseguire le inoculaz.*

Firenze. — Spedale di S. Maria Nuova. — Spedale di S. Maria degl'Innocenti.

Siena — Spedale di S. Maria della Scala.

Pisa — Spedali riuniti di S. Chiara.

Livorno — Spedali riuniti di S. Antonio ec.

Pel resto del Gran-Ducato gli Spedali locali di Arezzo — Borgo S. Sepolcro — Castiglion Fiorentino — Colle — Cortona — Fivizzano — S. Gimignano — Grosseto — Massa Marittima — S. Miniato — Modigliana — Montalcino — Montepulciano — Orbetello — Pescia — Piombino — Pistoja — Pontremoli — Poppi — Portoferrajo — Prato — Volterra.

52. — S. A. I. e R. ha potuto osservare con dispiacere che in diversi Spedali del Gran-Ducato va progressivamente aumentando l'arretrato di esazione dei respettivi loro crediti, lo che

porterebbe ad immergere di nuovo simili Amministrazioni nella istessa passata confusione e sbilancio. Per evitare qualunque maggiore progressivo sconcerto, ha ordinato la I. e R. A. S. che siano eccitati tutti i Giusdicenti a porre la più grande attività e rigore nella esazione delle poste spettanti agli Spedali e portate al Trib., e nell'invigilare sul regolare e sollecito sfogo delle medd., e che sia ingiunto ai prefati Giusdicenti di rimettere alla fine di ogni anno alla I. e R. Consulta un certificato dei Commissarj o Rettori degli Spedali, le di cui poste di credito saranno loro state consegnate per procedere agli atti esecutivi, onde far costare della loro diligenza in questa parte di servizio. (*Circ.* 29. *Marzo* 1824.)

53. — Il Motup. de' 27. Gennajo 1819. ha segnata chiaram. la linea di demarcazione tra la Deputazione centrale e gli Uffizj di Soprintendenza comunit. per le competenze respettive sopra gli Spedali comunit.; ai Magistrati e alle Camere viene attribuita la tutela della sostanza del Patrimonio di questi pii Stabilimenti, e preservata la nomina degl'Impiegati in conformità dei particolari Regolam. locali, ed alla Deputazione centrale la diligenza e vigilanza sull'amministrazione delle annue rendite, e le discipline interne di quelli (V. § 96.) (*II.* 6. *Apr.* 1827. *Art.* 1.) (a)

54. — In conseguenza di ciò i Rettori di questi Spedali, per tutti i contratti attivi e passivi interessanti i loro Patrimonj, devono intendersi e render conto ai Magistrati, e questi ai Provveditori della respettiva Camera, i quali per il canale della Deputazione centrale ne rendono conto all' I. e R. Governo, per la conveniente risoluzione, che per il canale istesso viene partecipata. L'istesso corso debbono fare le proposizioni di nomina di nuovi Impiegati, o le loro conferme, in coerenza di ciò che viene prescritto dai respettivi Regolamenti locali. (d. *Art.* 2.)

55. — Per il principio istesso è nelle competenze dei Provveditori e dei Magistrati respettivi il prender cognizione della tenuta dei Campioni di Livelli, e della esattezza dei Registri o *Dazzajoli* delle rendite degli Spedali, e di tutto ciò che può in-

(a) *La Deputazione centrale sugli Spedali del Gran-Ducato è ora soppressa.* V. § 60. segg.

teressare la conservazione dei loro Patrimoni, non meno chè il prender parte negli affari litigiosi relativi al Patrimonio, per l'effetto o di un'amicabile conciliazione, o di autorizzare la contestazione di un giudizio. (dd. *Art.* 3.)

56. — E poichè la Deputaz. centrale, sedente in Firenze, nei rapporti di amministrazione e di disciplina, che sono di sua esclusiva competenza, non può da lontano esercitare quell'attiva sorveglianza opportuna a conservarvi l'ordine ed i buoni metodi, i Provveditori delle Camere nelle occasioni delle loro gite nel Compart., e straordinariamente, quando le circostanze lo esigessero, o essi lo reputassero necessario, potranno prendere in esame l'andamento dell'amministrazione, e il sistema delle interne discipline degli Spedali compresi nella loro giurisd.; con fare revisioni di cassa e di scritture, come di ogni altra parte del servizio, ben inteso però che debbano renderne conto alla Deputazione centrale, provocando quei provvedimenti che potessero reputare opportuni al bisogno. (dd. *Art.* 4.)

57. — Indipendentemente dai resultati di queste visite locali, quando avranno luogo, dovranno ancora dar riscontro alla Deputazione centrale di tutti quegl'inconvenienti che fossero loro denunziati, rispetto a questi Luoghi pii, e dei reclami che loro pervenissero, tanto relativi alle cose, che alle persone, accompagnati dalle verificazioni, notizie, riscontri, informazioni, e proposizioni che credessero convenienti, e delle quali potesse abbisognare la Deputazione per regolare di concerto il migliore andamento di questa parte di pubblico servizio. (dd. *Art.* 5.)

58. — Le Comunità non potranno essere chiamate a contributo per rimborsare l'eccesso dell'ospitalità accordata ai loro ammalati miserabili, se non che nel caso in cui lo Spedale, esaurite le proprie rendite, ed anche i sussidj ricevuti per quest'oggetto, sia espressamente autorizzato a ripetere tale rimborso dalla Deputazione centrale che presiede a questi pii Stabilimenti. (*Not.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 18.)

59. — S. A. I. e R. informata dell'aggravio che risentono gli Spedali del Gran-Ducato dall'indistinta ammissione e lunga permanenza dei malati cronici in detti Stabilimenti, mentre ha prov-

veduto secondo le diverse circostanze dei casi al rinvio alla patria o al meno dispendioso soggiorno negli Spedali suddetti di quelli i quali già vi si trovano ammessi, ha altresì ordinato che all'oggetto di prevenire o provvedere al caso possibile che un malato ammesso allo Spedale come curabile divenga in progresso incurabile o cronico, sia fatto sentire ai Commissarj e Rettori che il mezzo più efficace consiste nella vigilanza e fermezza loro, tanto nel rigettare gl' incurabili che fossero presentati, quanto per rimandarli dopo un congruo esperimento di cura medica e chirurgica, e primache giungessero ad un tal grado di malattia da non potersi rimuovere senza pericolo dallo Spedale medesimo. Nei casi analoghi i Rettori dovranno dirigersi ai Giusdicenti e Gonfalonieri perchè quei cronici che non siano più da rinviarsi vengano portati a carico in tutto o in parte delle loro famiglie o parenti di ragione tenuti a soccorrerli quando la loro condizione il comporti; e quanto ai cronici affatto miserabili si ricorra al compenso d'invitare le Magistrature per mezzo delle respettive Camere di Soprintendenza comunit. all'oggetto di determinarle a far contribuire al loro mantenimento quei Luoghi pii laicali esistenti nelle Comunità alle quali i cronici appartengono, e che per fondazione devono distribuire l'elemosine agl' indigenti, giacchè questi poveri infermi, che dovrebbero essere preferiti se abitassero nelle Comunità, vi hanno egual dritto quando sono nello Spedale. Le Comunità non possono per altro disporre degli assegnamenti di detti Luoghi pii destinati alla distribuzione dell' elemosine prima di averne ricevuta la congrua autorizzazione della respettiva Cam. (*Circ.* 5. *Febbrajo* 1832.)

60. — S. A. I., e R. considerando che la Deputaz. centrale sopra gli Spedali, creata nell'anno 1816. all'oggetto di riordinare l'amministrazione di questi Stabilimenti, di fissare ed applicare delle massime uniformi per il loro regime, e di distribuire secondo i respettivi bisogni i fondi per questo effetto assegnati, ha corrisposto al suo incarico, e lo ha pienamente compito; di modo che possono ora i mentovati Stabilimenti precedere con regolare andamento senza la dipendenza da questo superior Dicastero reso non più necessario, ritornando sotto quel sistema direttivo più

semplice precedentemente stabilito, con le modificazioni che possono anche migliorarlo; e volendo procedere agli ulteriori definitivi provvedimenti che assicurino permanentemente agli Spedali, ed a quelli in ispecie degli Esposti, che trovansi in maggior bisogno, i mezzi per il loro mantenimento, ha ordinato quanto appresso. (*Mot.* 6. *Luglio* 1833. *pubbl. con la Not.* 18. d.)

61. — La Deputazione centrale sopra gli Spedali e Luoghi pii del Gran-Ducato è soppressa, e cesserà dall'esercizio delle sue funzioni il 1. Settembre prossimo venicnte. (d. *Art.* 1.)

62. — Tutte le incombenze che la Deputazione esercitava sull'amministrazione degli Spedali s'intenderanno fino dal suddetto giorno trasferite nei Dicasteri che verranno qui appresso indicati. (d. *Art.* 2.)

63. — Tutti gli Spedali del Gran Ducato proseguiranno come adesso ad essere distinti in due classi, l'una degli Spedali Regj, l'altra degli Spedali comunit. Sono Regj i seguenti Spedali, cioè; l'Arcispedale di S. Maria Nuova di Firenze, con tutte le sue dipendenze; lo Spedale di S. Maria degli Innocenti della stessa Città; gli Spedali di Siena, Pisa, Pistoja, ed Arezzo, tanto per il servizio degl'infermi, quanto per il servizio degli Esposti; dovendo, come fu prescritto dai Regol. del Gran-Duca Leopoldo I., formare una sola Amministrazione sotto nome di *Spedali-Riuniti*, ed i loro respettivi beni e rendite considerarsi come un solo Patrimonio; gli Spedali riuniti di Livorno; lo Spedale di Grosseto; e lo Spedale di Piombino. Tutti gli altri Spedali dello Stato, tranne i 9. soprannominati, sono e devono a tutti gli effetti considerarsi per Spedali comunit. (d. *Art.* 3.)

64. — I Commissarj o Rettori degli Spedali Regj sono eletti direttamente da S. A. I. e R. sulla proposizione che le verrà rassegnata dal Consiglio. Lo Spedale di Grosseto continuerà ad essere diretto, in qualità di Rettore, dal Provveditore *pro tempore* della Camera comunit. della Provincia Inferiore Senese, che renderà conto, e parteciperà i relativi affari all'I. e R. Dipart. di Stato. Rispetto alla nomina di tutti gli altri Impiegati di detti Spedali Regj, si osserveranno i Regolamenti e sistemi veglianti. (§§ 91. e segg.) (d. *Art.* 4.)

65. — I Rettori degli Spedali comunit. saranno egualmente nominati da S. A. I. e R., ma sopra una terna di Candidati presentata dalle Magistrat. locali, come adesso si pratica, per l'organo dei Provveditori delle Camere comunit. La durata del loro impiego sarà quella fissata dai Regol. particolari di ciascuno di detti Spedali. Nell'istessa forma saranno proposti ed eletti i Camarlinghi di detti Spedali. Tutti gli altri Impiegati che non appartengono alla classe dei Serventi, saranno, a proposizione dei Rettori, scelti dai Provveditori delle respettive Camere comunit: non saranno muniti di Regia approv.; e saranno removibili dalle istesse Autorità che hanno concorso alla loro elezione. I serventi poi, portinaj, ed altri impiegati di basso servizio, da riguardarsi come semplici giornalieri, saranno a nomina dei Rettori, che potranno ancora licenziarli. (d. *Art.* 5.)

66. — Tutti gli affari riguardanti l'amministrazione economica, l'interno regolamento, e la disciplina degli Spedali Regj di Provincia saranno rimessi a norma delle istruzioni che verranno in appresso circolate, o direttamente col parere del respettivo Commiss. o Rettore, o per mezzo dei Provved. delle Camere comunit., e col loro voto, alla Segreteria di Stato, per essere risoluti da S. A. I. e R. nelle solite forme. (d. *Art.* 6.)

67. — I bilancj di previsione, non meno che i bilancj e rendimenti di conti annuali degli Spedali Regj di Provincia saranno esibiti al respettivo Provveditore della Camera comun., nel di cui compart. sono situati, e questi li rimetterà colle sue osservazioni all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati nell'epoche fissate dai Regolam., per esserne quindi reso conto dal detto Uffizio a S. A. I. e R. per mezzo del Dipartim di Stato. Il bilancio di previsione, ed il rendimento di conti annuale del R. Spedale di Grosseto verrà rimesso direttamente all'Uffizio delle Revisioni e Sind. (d. *Art.* 7.)

68. — I bilancj di previsione parimente, ed i bilancj o rendimenti di conti dello Spedale S. Maria Nuova, e dello Spedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze; saranno direttamente rimessi dai loro Commissarj all'Uffizio delle Revisioni e Sind. per l'uso sopra indicato. (d. *Art.* 8.)

69. — Tutti gli affari riguardanti gli Spedali comunit., su i quali occorra pei veglianti Ordini una sovrana risoluzione, saranno

col parere dei Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunit. sottoposti a S. A. I. e R. per il canale dello stesso Depart. di Stato. In tutti gli affari concernenti l'economia, l'interno regime, e la disciplina di detti Spedali, i Provved. avranno tutte le facoltà, ed eserciteranno le med. attribuzioni finora esercitate dalla Deputaz. centrale sugli Spedali per la direz. e sorveglianza dei prefati Luoghi pii. (V. § 96.) (d. *Art.* 9.)

70. — I bilancj di previsione, come pure i rendimenti di conti annuali degli Spedali comun. saranno rimessi dai Rettori ai Provveditori delle respettive Camere, i quali invieranno al Dipartim. di Stato colle loro osservaz. i detti bilancj di previsione per sottoporsi a S. A. I. e R. e faranno procedere dai loro Ragionieri alla consueta revisione dei rendimenti di conti, sulla quale emergendo cose che meritino di essere rese note all'Autorità superiore, i Provved. stessi ne indirizzeranno un circostanziato rapporto al suddetto Dipartimento di Stato. (d. *Art.* 10.)

71. — I bilancj di previsione, tanto degli Spedali Regj, che degli Spedali comunit., saranno rimessi ai suddetti Dicasteri avanti la fine di Settembre di ogni anno. I bilancj o rendimenti di conti lo saranno a tutto il 31. Marzo per gli Spedali comunitativi, ed a tutto Aprile por gli Spedali Regj, che devono inviargli, come fanno adesso, all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati. (d. *Art.* 11.)

72. — Il *deficit* che dopo le opportune verificazioni ed esami risulterà dai bilancj di previsione degli Spedali Regj in quanto sono destinati al servizio degl'infermi, sarà ripianato con corrispondenti sussidj, da prendersi sopra i così detti *fondi generali*, stati finora amministrati dalla Deputaz. centrale, e dei quali sarà parlato in appresso. (d. *Art.* 12.)

73. — Negli Spedali Regj incaricati del duplice servizio, tanto degl'infermi, quanto degli esposti, gli avanzi sulle spese degl'infermi saranno erogati in sussidio della spesa di mantenim. degli esposti, e per supplire al disavanzo che si verificasse fra le rendite e le spese di quest'ultimo servizio. (d. *Art.* 13.)

74. — Gli Spedali degl'infermi, siano Regj, siano comunit., coerentemente a quanto vien prescritto nelle Istruz. de' 18. Febbrajo 1818., s'intendono istituiti indistintamente a benefizio di tutti i sudditi Toscani di qualsiasi luogo o Provincia; e perciò qualun-

que individuo affetto da malattie curabili dovrà essere ammesso, quando avrà i requisiti prescritti dagli Ordini e Istruz. veglianti, nei modi, e con le condizioni volute dall'Art. 2. e segg. delle II. sopraceltate. Pei malati incurabili o cronici debbono tenersi in rigorosa osservanza gli Ordini attuali, ed in specie quelli contenuti nella Circ. de' 5. Febb. 1832., (§ 59.) e successivi, che proibiscono di riceverli in tutti gli Spedali nei quali non esistano particolari fondazioni di letti per simili malati, o che dai regolam. speciali siano destinati ai medesimi. (d. *Art.* 14.)

75. — L'istessa massima dell'indistinta ammissione di ogni individuo dovrà tenersi ferma in rapporto ai gettatelli, quando vi siano introdotti per via delle consuete Ruote. (d. *Art.* 15.)

76. — Bensì tutti i malati che fossero depositati negli Spedali degl' infermi, tanto Regj, che comunit. oltre il numero dei letti gratuiti assegnati nei bilancj di previsione, dovranno notarsi in un registro come mantenuti a carico delle Comunità cui appartengono; ma non vi sarà luogo a ripetere il rimborso della spedalità a carico della Comune stessa, se non quando dal conti finali resulterà essere stati nell'anno esauriti i fondi assegnati in ciascuno Spedale pel mantenimento dei letti gratuiti occupabili in tutti i giorni dell'anno, e qualora sia stato anche consunto, quanto agli Spedali Regj, il sussidio stanziato a loro favore sui fondi gener. pel servizio degl'infermi. Non vi sarà luogo peraltro a gravare della spesa di spedalità la Comunità ove è domiciliato il malato, qualora esista uno Spedale nel Circond. della Comun. stessa, e questo, invece di avere un *deficit*, abbia un'avanzo nelle sue rendite annuali di fronte alle spese; ed apparterrà ad esso di supplire ad un'onere che legittimamente avrebbe sofferto, quando l'individuo fosse caduto infermo nel luogo di sua abitazione. (d. *Art.* 16.)

77. — Tutte le rendite livellarie, censuarie, frutto di prezzo di beni, e qualunque altra entrata che sia stata finora consegnata ad alcuni Spedali per la semplice amministrazione, e con obbligo di renderne conto ogni anno alla Deputaz. centrale, saranno per l'avvenire trasferite in pieno dominio a quelli fra gli Spedali Regj, che saranno reputati più adattati all'amministraz. di tali rendite;

con dichiarazione peraltro che questo aumento di loro patrimonio dovrà considerarsi in diminuzione dell'annuo sussidio pagabile su i fondi gen. per ripianare il loro annuale *deficit.* (d. *Art.* 17.)

78. — Il *deficit* che dai bilancj di previsione venisse a resultare negli Spedali comunit. degl'infermi sarà ripianato nei modi, e con i mezzi che sono indicati nel seguente Art. 22., ed in seguito delle proposizioni dei Provveditori delle respettive Camere comunit. (d. *Art.* 18.)

79. — Al mantenimento degli esposti tanto degli Spedali Regj, quanto degli Spedali comunitativi verrà provvisto con i seguenti mezzi: 1. con le rendite proprie dello Spedale degli Esposti, destinate esclusivamente a tal servizio: 2. con gli avanzi delle rendite affette al mantenimento degl'infermi in quelli Spedali soltanto che suppliscono al duplice servizio degl'infermi, e degli esposti: 3. con un'assegnazione da farsi ogni anno sopra gli avanzi restati disponibili nella massa dei fondi generali, dopo ripianati i disavanzi degli Spedali Regj degl'infermi: 4. con altra assegnaz. da prendersi sull'annua sovvenzione fissa di L. 160000. accordata dalla sovrana munificenza sull'I. e R. Deposit. esclusivamente a benefizio degli Spedali degli Esposti: 5. con una tassa supplementaria generale simile a quella che già si paga da alcune Comunità agli Spedali degli Esposti, e da repartirsi sulle Comunità di ogni Compartim. di Soprintendenza comunit. in ragione della respettiva loro popolazione, quale tassa si verserà nelle casse delle Camere per erogarsi nel ripiano del *deficit* degli Spedali degli esposti del Compart. stesso, dopo esauriti i fondi provenienti dalle sopraindicate rendite, o assegnazioni. (d. *Art.* 19.)

80. — In conseguenza restano abolite tutte le Tasse, che per antiche e moderne disposizioni venivano pagate da alcune Comun. dello Stato agli Spedali viciniori pel mantenimento dei Gettatelli. (d. *Art.* 20.)

81. — Sono esenti dal pagamento di ogni tassa per gli Esposti quelle Comunità nel di cui Circond. esista uno Spedale, le rendite del quale siano sufficienti a supplire in ogni anno alla spesa tanto degl'Infermi, quanto degli Esposti di qualunque provenienza, senza ricevere sussidii a carico dei fondi generali. (d. *Art.* 21.)

82. — I Provveditori delle Camere di Soprint. comunitativa potranno nelle loro proposizioni contemplare nei congrui casi una parte degli avanzi dei Monti pii, ed una parte delle rendite di fondazioni destinate alle Opere di beneficenza o di pietà pubblica nelle respettive Comunità per il ripiano dei disavanzi tanto degli Spedali comunit. degl'Infermi, quanto di quelli dei Gettatelli, onde sgravare al possibile le Comunità del loro Compart. dalla Tassa supplem., di cui si è parlato all'Art. 19. n. 5. (d. *Art.* 22.)

83. — I fondi generali affetti al soccorso degli Spedali si comporranno dei resti di beni e rendite che non fossero ceduti agli Spedali a forma dell'Art. 17.; dei frutti dei crediti che per diversi titoli ha la Deputazione centrale con l'I. e R. Depositeria; delle Tasse di beneficenza provenienti dalle Dogane, e dalla Regalìa del Sale nelle Città gabellabili; del prodotto della Tassa di denari quattro per ogni pagherò di Lotto. (d. *Art.* 23.)

84. — L'amministraz. ed esazione di questi fondi generali sarà trasferita nell'I. e R. Depositeria, che ne terrà un separato conto, per erogarli a benefizio degli Spedali, a norma del bilancio gen. di previsione, che sarà in ogni anno approvato da S. A. I. e R. Alla fine dell'anno sarà dal Direttore dei conti della Depositeria compilata una dimostrazione da cui resulti la consistenza e l'importare dei detti fondi, tanto pei capitali, quanto per la corrispondente annua rendita, e la fattane erogazione. Questa dimostrazione sarà sottoposta al predetto Uffizio delle Revisioni e Sindache dopo la consueta revisione, la rassegnerà colle sue osservazioni a S. A. I. e R. per mezzo del Dipartimento di Stato. (d. *Art.* 24.)

85. — Tutte le rendite provenienti dai suddetti fondi generali saranno versate dalle respettive Amministraz., e dai Debitori nella cassa della R. Depositeria, dal di cui Direttore verranno emessi i mandati, tanto ad entrata che ad uscita, ed ordinati i pagamenti da farsi a favore sì degli Spedali Regj che degli Spedali comunit., a norma del bilancio di previsione approvato in ogni anno. (d. *Art.* 25.)

86. — Non potranno nei bilanci di previsione degli Spedali RR. figurare fra le spese variabili tutti gli aumenti o miglioramenti dei loro fabbricati, onde non aumentare per questo titolo le ri-

chieste di sussidio; ma dovranno simili spese proporsi con distinto rapporto, indicando quali mezzi il Patrimonio dello Spedale somministri per supplire a tali spese straordinarie. (d. *Art.* 26.)

87. — Parimente negli Spedali comunit. qualunque volta occorra d'intraprendere lavori di fabbrica che portino aumento, o miglioramento, dovranno i relativi affari sottoporsi alla deliberaz. del Magistrato comunit., a cui spetterà di esaminare, se sia conveniente d'intraprendere tali spese, se il Patrimonio dello Spedale ne offra i mezzi, senza sconcertare la sua economia ed il suo ordinario servizio, e se, in mancanza di questi mezzi la Comunità consenta a somministrarli in tutto, o in parte, su i fondi comunitativi. I relativi progetti insieme con la deliberazione del Magistrato saranno per l'organo dei Provveditori rassegnati a S. A. I. e R. per la definitiva sanzione da impetrarsi. (d. *Art.* 27.)

88. — Sono mantenute in piena osservanza le massime e istruzioni, tanto per gli Spedali degl'infermi, che per quelli dei gettatelli, approvate con Sovrano Dispaccio de' 17. Febbrajo 1818., e pubblicate per mezzo di Circ. stampata, non meno che tutti gli altri Ordini in diversi tempi emanati dalla Deputazione centrale, quando non siano contrarj a quanto viene prescritto nel presente Motup. (d. *Art.* 28.)

89. — Tutti gli arretrati dei crediti degli Spedali Regj fino a tutto l'anno 1817., come pure gli arretrati dipendenti dei beni demaniali ceduti alla Deputaz. nel 1818., saranno realizzati a cura e diligenza del Direttore dei Conti della R. Depositeria, previa la liquidazione da farsene dall'Uffizio dei Sindaci, ed il prodotto di questa esazione sarà versato nella Cassa della R. Depositeria stessa per formar parte della massa di rispetto a benefizio degli Spedali. (d. *Art.* 29.)

90. — Il nuovo sistema stabilito dal presente Mot. in quello che concerne il modo di supplire al *deficit* degli Spedali tanto RR. che comunit. degli Esposti, s'intenderà avere avuto effetto fino dal 1. Gennajo dell'anno corrente; ed in conseguenza le Comunità dello Stato sottoposte a contribuire al ripiano del *deficit* di detti Spedali, sono autorizzate a prelevare in quest'anno dalla Massa di Rispetto riservata nei loro Bilancj la somma occorrente

per soddisfare alla quota di contributo, che verrà a ciascuna di loro attribuita secondo il reparto che ne sarà fatto in ogni Compartimento di Soprint. comunit. (d. *Art.* 30.)

91. — Gli Art. 4. e 5. (V. §§64. e 65.) del Mot. de'6. Luglio 1833. distinguendo i modi di elezione, e nomina degl'impiegati o inservienti, che respettivamente appartengono agli Spedali Regj o Comunitativi, pongono una parte di quelli addetti a questi ultimi nella categoria dei provvisionati removibili dalle autorità stesse, che hanno concorso alla loro elezione. Ritenuto che l'applicazione di questi ordini debba esattamente farsi agl'impiegati eligendi in futuro, quelli, alla di cui precedente elezione fosse concorso il sovrano beneplacito, non potranno in ossequio al medesimo essere remossi dai respettivi posti senza preventiva partecipazione al trono. (*II. de'9. Settembre* 1833. *Art.* 1.)

92. — Gli affari che dai Commissarj, o Rettori degli Spedali Regj dovranno dirigersi a forma dell'Art. 6. del Mot. suddetto ai Provveditori delle respettive Camere sono: tutti quelli riguardanti l'Amministrazione economica del luogo pio, sia in rapporto alla conservazione del patrimonio di esso, che all'aumento delle rendite, o spese del medes., e gestione degli assegnamenti tanto proprj che conseguiti sui fondi generali: tutti quelli riguardanti l'intiero regolamento e disciplina degli Spedali in quanto possono aver rapporto all'economia dei medesimi: tutti quelli relativi all'alterazione dei Ruoli prestabiliti dei provvisionati di ogni genere, e quelli finalmente interessanti il personale degl'impiegati dell'ordine Amministrativo economico. (d. *Art.* 2.)

93. — Fra gli affari summentovati, i Provveditori renderanno conto al Trono per il canale della R. Segreteria di Stato di tutti quelli interessanti la sostanza del patrimonio degli Spedali, Bilancj di previsione, o rendiconto dei medesimi, personale degl'impiegati, alterazione di ruoli, o disposizioni normali inducenti variazione agli ordini in vigore. Risolveranno poi con le loro facoltà, in corrispondenza degli ordini medesimi tutti gli altri di piccola importanza amministrativa, e riguardanti la gestione dell'annata, quando in complesso non si eccedano i limiti del bilancio di previsione; allorchè circostanze imprevedute porteranno ad eccedere

i limiti delle assegnazioni, i Commissarj o Rettori dovranno precedentemente renderne conto alla Camera di Soprint. comunit., e proporne il riparo con le risorse che eccedessero il bisogno di qualche altro articolo, o impetrare i necessarj provvedimenti. I Commissarj degli Spedali Regj di Firenze si dirigeranno in simili casi alla R. Segreteria di Stato per le debite autorizzazioni, al momento della revisione il sindacato verrà fatto articolo per articolo, e l'eccedenze non autorizzate resteranno a carico di chi le ha commesse. (d. *Art.* 3.)

94. — In tutte le questioni interne di disciplina, servizio medico, scolari, inservienti, osservanza di regolamenti medici, e disciplinari, ed in quant'altro non referiscasi direttamente all'economia, i Provveditori delle Camere sono estranei ad ogni intervento negli affari dei Regj Spedali, e sono conservate ai Commiss. o Rettori di quelli le attribuzioni che loro competono secondo i Regolamenti. (d. *Art.* 4.)

95. — Conseguentemente i Commissarj, e Rettori prelodati provvederanno nei congrui casi con le loro facoltà, o daranno conto direttamente alla R. Segreteria di Stato di quanto si referisce al personale dei Professori, Medici, Chirurghi, Giovani, Oblate, Religiosi, Serventi, ec. e che può avere rapporto al servizio, e disciplina dei medesimi, avuto riguardo al disposto degli Ordini, e Regolamenti generali, o particolari veglianti in materia. (d. *Art.* 5.)

96. — Ritenuto il disp. dell'Art. 9. del Mot. del 6. Luglio, (V. § 69.) i Provveditori delle respettive Camere avvertiranno che gli affari da sottomettersi alla sovrana sanzione sono tutti quelli interessanti la sostanza del patrimonio degli Spedali comunit., in coerenza di ciò che si pratica secondo gli ordini in vigore, sì per le Amministrazioni comunali, che per gli altri luoghi pii che ne dipendono. Tali affari dovranno sempre essere iniziati con un rapporto del Rettore dello Spedale, e corredati della deliberazione della Magistratura comunitativa. Per ogni rimanente i Provveditori stessi eserciteranno le facoltà che rispetto agli Spedali comunitat. erano state attribuite alla Deputazione centrale sugli Spedali dal Motup. dei 27. Gennajo 1819., e successive Istruzioni del 6. Aprile 1827. (V. § 53. e segg.) (d. *Art.* 6.)

97. — Conservato l'attuale sistema d'impresa per concorrenza onde stabilire le forniture tutte di commestibili, ed altri oggetti di consumazione interessanti, sì negli Spedali Regj che comunit., i relativi contratti saranno quanto a questi ultimi sottomessi alla approvazione delle Camere respettive, sentito il Gonfaloniere locale, non potendo però eccedere mai la durata triennale: e quanto agli Spedali Regj i contratti stessi saranno sottoposti all'approvazione dei Provveditori, ove la durata loro sia annuale ed a quella dell'I. e R. Governo, ove abbraccino un più lungo periodo. Una copia di tutti i contratti di fornitura interessanti gli Spedali R. sarà sempre rimessa all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati. (d. *Art.* 7.)

98. — Quanto alle provviste di generi che si facessero a carico dell'Amministrazione, escluse sempre quelle giornaliere e manuali, i Commissarj degli Spedali Regj, quando in genere la spesa sia prevista in bilancio, potranno procedere alle provviste medesime dentro la concorrente somma di lire 300.; ma eccedendo questo limite, dovranno domandarne la speciale approvazione. Lo stesso sistema si terrà dai Rettori degli Spedali comunit., per i quali il limite che sopra s'intende circoscritto alle lire 150. (d. *Art.* 8.)

99. — Tenuto fermo come d'assoluto rigore il termine stabilito dall'Art. 11. del Motup. dei 6. Luglio 1833. alla trasmissione dei bilancj di previsione degli Spedali, sì Regj che comunitativi, i Provveditori delle Camere rimetteranno anche i bilancj degli Spedali comunitativi, nel termine stesso, direttamente all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati, incaricato di presentarli tutti riuniti a S. A. I. e R. per la dovuta sanzione. (V. § 60.) (d. *Art.* 9.)

100. — Quando sia fatto constare il consenso di giuste e congrue cause, potranno, il Soprintendente all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati per gli Spedali Regj, e respettivamente i Provveditori delle Camere per quelli comunitativi, accordare una discreta proroga, non eccedente però il periodo di un mese, al termine stabilito dall'Art. XI. del Motuprop. ridetto per la trasmissione dei bilancj, o rendimento di conti degli Spedali medesimi. Passato questo termine saranno ai Computisti degli Spedali Regj applicate misure di rigore indotte dagli ordini normali del Settembre 1816.,

e quanto agli Spedali comunit., sarà in facoltà dei Provveditori l'inviare un Ministro sul luogo a farne la compilazione, a tutte spese del contumace. (d. *Art.* 10.)

101. — I Commissarj, o Rettori degli Spedali Regj, quelli della capitale eccettuati, rimetteranno al Provveditore della Camera del respettivo Compartim. dentro il mese di Aprile di ogni anno copia del bilancio o rendiconto della loro gestione, come praticavano con la soppressa Deputazione centrale. I Provvedit. stessi vi porteranno il loro esame, e quando abbiano motivo di fare sulle resultanze del med. qualche osservazione, la comunicheranno all'Uffizio dei Sindaci dentro il mese di Luglio dell'anno predetto: ed anche nel caso che niente loro occorresse osservare in proposito, ne daranno in quel termine analogo avviso all'Uffizio stesso, perchè siagli di regola. Correspettivamente l'Uffizio dei Sindaci passerà per il canale dei Provveditori ai Commissarj o Rettori predetti le osservazioni, cui la revisione dei bilancj potesse dar luogo, e ne riceverà per il canale med. nel termine stabilito dagli ordini le debite repliche. Infine i Provvedit. avranno sempre partecipazione di tutte le misure, che venissero prescritte contemporaneamente alla concessione del bene stare sui bilancj predetti. (d. *Art.* 11.)

102. — Dopochè i rendiconto degli Spedali comunit. saranno stati rivisti dalle Ragionerie delle respettive Camere, i Provved. dello med. trasmetteranno all'Uffizio delle Revisioni e Sindacati uno Stato per ciascuno Spedale dell'entrate, e spese del med. nell'anno caduto in esame, poste a confronto con l'assegnazione del corrispondente bilancio di previsione. Simile trasmissione dovrà al più tardi esser fatta all'epoca di rimettere all'Uffizio stesso i nuovi bilancj di previsione degli Spedali predetti. (d. *Art.* 12.)

103. — La R. Segreteria di Stato ha l'incarico di spedire improvvisamente Visitatori, o Revisori a prendere cognizione dell'andamento dell'uno, o dell'altro Spedale R., o Comunit., ogni qual volta fosse creduto conveniente. Oltre di ciò i Provveditori delle Camere Comunit. sono autorizzati a visitare, specialmente all'occasione del giro che far debbono alle Cancellerie del Comp., gli Spedali sì Regj che Comunitativi, od esaminarne localmente

la manutenzione, tanto nei rapporti economici che sanitarj, con dar quindi conto al R. Governo del resultato di loro verificazioni, con ciò non intendendosi derogato alle facoltà ed obblighi in proposito competenti alle autorità governative locali, secondo gli ordini, ed istruzioni in vigore. (d. *Art.* 13.)

104. — L'Uffizio delle Revisioni, e Sindacati avendo avuto l'incarico di tenere il registro di movimento del personale degli infermi, e dei gettatelli, i Commissarj dei Regj Spedali della Capitale trasmetteranno direttamente mensualmente al medesimo, e dentro i primi 10. giorni di ciascun mese, per il mese anteced., i soliti prospetti di quelli stabilimenti, come praticavano con la Deputazione centrale. I Commissarj degli Spedali Regj Foranei, ed i Rettori degli Spedali Comunitativi faranno una simile trasmissione ai Provveditori delle Camere del respettivo Compartimento incaricati d'invigilare all'osservanza di simil prescrizione, e di rimettere poi tutti i prospetti degli Ospizj del Compartim. med. all'Uffizio suddivisato. Negli Spedali, ove esistono dementi, anche in linea di deposito, non dovranno questi comprendersi nella massa degl'infermi, ma presentarsi un prospetto parziale e distinto del movimento dei medesimi. (d. *Art.* 14.)

105. — L'organizzazione degli Spedali degl'infermi venendo in sostanza mantenuta con le discipline determinate dalle Istruz. de' 18. Febbrajo 1818., (V. § 1. segg.) i Provveditori delle Camere di Soprintend. Comunitat. vigileranno alla più rigorosa ed esatta loro osservanza, in tutte quelle parti in cui non siavi stato derogato dagli ordini dei 6. Luglio 1833. (d. *Art.* 15.) (V. § 60.)

106. — La regolare ammissione dei malati, e tutto ciò che può prevenire l'abuso dell'ospitalità in vantaggio d'individui, che non ne hanno assolutamente bisogno, essendo il cardine di una savia economia in simili stabilimenti, dovrà essere in particolar modo sorvegliata la manutenzione dei Registri del personale, e l'osservanza delle formalità volute dalle Istruzioni medesime. (d. *Art.* 16.)

107. — I Registri di ricevimento degl'infermi, distinti nelle respettive classi, saranno rinnovate d'anno in anno, e con il corredo di tutti i certificati prescritti dalle Istruzioni precitate do-

vranno essere trasmessi, come giustificazioni alla contabilità dell'annata, all'Uffizio respettivamente incaricato della revisione del bilancio degli Spedali sì Regj che Comunitativi: o specialmente quanto agli Spedali Regj saranno detti registri annualmente confrontati con gli stati mensuali di movimento, che si conservano nell'Uffizio dei Sindaci. (d. *Art.* 17.)

108. — Tanto per i bilancj di previsione, che per quelli di rendiconto saranno fino a nuove disposizioni ritenuti i modelli, e le forme finquì praticate, avuto, respettivamente alla qualità degli Spedali, congruo riguardo alle Istruzioni dell'Agosto 1817. e 27. Gennajo 1819. con tutte le formalità da esse prescritte. Quindi i Provveditori si faranno carico di completare al bisogno le deputazioni locali, che debbono prendere parte alle operazioni suddivisate a forma delle Istruzioni predette. (d. *Art.* 18.)

109. — L'Art. 18. del Motup. dei 6. Luglio 1833. (V. § 78. segg.) determinando i metodi per ripianare il disavanzo che si verificasse negli Spedali Comun. degl'infermi autorizza i Provveditori a contemplare nelle loro proposizioni, come mezzo di farvi fronte, gli avanzi dei Monti Pii ed una parte delle rendite di fondazioni destinate ad opere di beneficenza, e di pietà pubblica. Valutando però la giustizia di declinare, quanto meno è possibile, dalla volontà dei testatori, e dall'oggetto di simili istituzioni, i Provveditori delle Camere comprenderanno, e faranno comprendere alla Magistratura locale la necessità di ritenere le spese di simili Stabilimenti nei limiti della più severa economia, nè perderanno di vista quanto providamente fu insinuato con biglietto della R. Segreteria di Stato de' 14. Marzo 1826., che cioè può talvolta essere più utile la distribuzione di soccorsi al domicilio ai malati miserabili, anzichè disperdere le rendite di queste pie fondazinni nelle spese occorrenti per i molti oggetti che necessitano alla manutenzione degli Spedali. (d. *Art.* 19.)

110. — Gli Spedali R. d'infermi devono essere sussidiati a carico dei fondi generali affetti al servizio degli Ospizj, e ne assorbiscono una parte considerabile. Quindi dovranno essere cauti i Provveditori, che nei relativi stati di previsione non siano portate spese non giustificate dal più evidente bisogno, rammentan-

dosi che questi sussidj diminuendo la massa dei fondi generali, con i quali soccorrere dovrebbesi agli Spedali dei trovatelli, portano indirettamente un aggravio a tutte le Comunità dello Stato richiamate al pagamento di una tassa sussidiaria per mantenerli. (d. *Art.* 20.)

111. — L'ammissione dei dementi nei Regj Spedali di Bonifazio in Firenze ed in quello di S. Niccolò di Siena dovrà esser sempre giustificata: da una lettera del Giusdicente locale che nella sua qualità di Ministro di Polizia dichiari, che l'individuo da riceversi è reputato demente; dalla relazione di un Medico matricolato ove si descrivano i sintomi della malattia, e qualifichi all'appoggio delle più particolari circostanze la demenza, o l'imbecillità dell'individuo, al punto di non poterlo lasciare in libertà senza grave offesa dell'ordine pubblico, della decenza e del costume: e da una lettera del Cancelliere Comunitativo ove s'indichi il Nome, Cognome, Patria, e Comunità, a cui si appartenga e dove si faccia menzione dell'obbligo assunto dalla Comunità o dai Parenti di mantenerlo a loro carico, secondo la retta attribuita alle diverse classi dei paganti. In mancanza di tali recapiti il Capo dello Stabilimento è responsabile a tutti gli effetti della detenzione dell'individuo che fosse senza queste giustificazioni stato ricevuto. (d. *Art.* 21.)

112. — L'analogo Registro con il corredo delle accennate giustificazioni dovrà come ogni altro libro di scrittura essere sottoposto all'annuale revisione. (d. *Art.* 22.)

113. — Alla fine di ogni quadrimestre l'Infermiere, o Medico addetto alla cura dei dementi presenterà al Capo dello Spedale un rapporto nominativo delle cure da esso fatte, e dei resultati ottenutine. Con questo rapporto alla mano il detto Superiore o suo delegato con l'assistenza di due Medici ed un Chirurgo, scelti fra quelli attenenti allo Spedale, procederà a verificare lo stato personale dei reclusi. Darà quindi conto alla Segreteria di Stato del resultato di tal verificazione con un rapporto sottoscritto da tutti gl'intervenienti alla visita, e ne farà sommaria menzione nello Stato di movimento dell'Ospizio che deve rimettere all'Uffizio dei Sindaci. (d. *Art.* 23.)

114. — Ciò nonostante, se anche nell'intervallo fra l'una, e l'altra visita quadrimestrale il Gonfaloniere di qualchè Comunità

domandasse una straordinaria verificazione dello Stato di qualche individuo mantenuto nell'Ospizio a carico della sua Comunità, il Provveditore della respettiva Camera concerterà con il Capo dello Stabilimento il modo più congruo di procurargli questa sodisfazione. (d. *Art.* 24.)

115. — Anche quanto agli Spedali dei trovatelli, il Motup. del 6. Luglio 1833. avendo sanzionate nuovamente le relative Istruzioni de' 17. Febbrajo 1818. dovrà essere vigilato alla più accurata e rigorosa loro osservanza. (d. *Art.* 25.)

116. — All'oggetto di stabilire un sistema uniforme, e che insieme si presti a quelle verificazioni amministrative che esige l'importante articolo del pagamento dei Baliatici, e Salarj o sussidj, a contare dal 1. Gennajo 1834. dovrà in tutti gli Spedali essere adottato per il Registro, o Campioni dei trovatelli il modello che verrà loro circolato. (d. *Art.* 26.) (V. §§ 1. e 60.)

117. — Il pagamento dei Baliatici sarà fatto dalla Cassa dei respettivi Spedali, non tanto sull'esibizione dei soliti libretti, che si consegnano ai Tenutarj, quanto su quella di un certificato di vita, e buona manutenzione del trovatello, rilasciato dal Parroco, e vidimato dai Gonfaloniere. Questi certificati per i quali saranno circolati ai Parrochi, a diligenza dei respettivi Spedali, le necessarie stampiglie, dovranno rimanere annessi ai mandati di pagamento dei baliatici, e responsioni, e cadere sotto l'ispezione dei revisori. (d. *Art.* 27.)

118. — Dovrà tenersi un registro distinto dei figli legittimi, ai quali nel concorso degli estremi stabiliti dall'Art. 2. delle Istruz. de' 18. Febbrajo 1818. può essere accordato un qualche precario sussidio di latte. Formeranno corredo al medesimo i certificati prescritti dall'Art. suddivisato, e la conseguente concessione, fatta sempre per scritto dal Commissario, o Rettore dello Spedale, di quel sussidio che gli sarà sembrato conveniente secondo le circostanze dei casi, e dentro le forze del luogo pio. (d. *Art.* 28.)

119. — Mentre l'Art. 15. del Motup. de' 6. Luglio 1833. (V. § 75.) conferma anche rapporto ai gettatelli la massima dell'indistinta ammissione d'ogni individuo, quando siano introdotti per mezzo delle consuete Ruote, è indispensabile che i Commissarj, o Rettori degli Spedali, che hanno fuori dello Stabilimento altre Ruote, o

Luoghi di recezione dipendenti da essi per ovviare agl' inconvenienti che nascer potrebbero dal trasporto d'infanti da troppo grandi distanze, esercitino un'energica sorveglianza ed un grande scrupolo nella scelta dei relativi custodi, onde prevenire il caso che vengano per parte loro ammessi, e poi dati a balia alle stesse madri i figli legittimi con indebito aggravio per il Luogo Pio. (d. *Art.* 29.)

120. — Dovrà agli oneri dei Tenutarj aggiungersi quello di giustificare la vaccinazione dei trovatelli nel primo semestre del latte, quando cause particolari non l'abbiano impedito (d. *Art.* 30.)

121. — Saranno fino a nuove disposizioni ritenute, quanto ai bilancj di previsione e rendimenti di conti, le forme finquì praticate, avuto congruo riguardo alle Istruz. dell'Agosto 1817. e 27. Gennajo 1819. in quanto siano conciliabili con gli ordini del 6. Luglio 1833. (d. *Art.* 31.)

122. — Avranno i Provved. delle Camere presente il disposto dell'Art. 19. del Motup. precitato, (V. § 79.) nel quale si determinano i fonti d'onde attingere si debbono i sussidj per mettere in bilancia le spese con le risorse degli Spedali degli esposti, tanto Regj, che Comunit., e per repartire l'occorrente tassa supplementaria a carico delle Comun. del respettivo Comp. in proporzione di popolazione, si procureranno i dati i più sicuri dall'Uffizio dello Stato Civile, prendendo sempre quelli dell'anno antecedente, cioè la popolazione dell'anno corrente 1833. per il reparto delle tasse del 1834., e così di seguito. E poichè al momento in cui si formano dalla Magistratura i bilancj di previsione delle Comunità, non essendo approvati quegli degli Spedali, non può conoscersi il relativo aggravio che alle Comunità stesse può appartenere per tale dependenza, così le Magistrature predette potranno ritenere come dato di previsione le quote di contributo alle Comun. attribuite nell'anno corrente, portando così nel bilancio del 1834. le stesse somme, per cui ciascuna Comunità è stata tassata nel 1833. e così di seguito, potendo le piccole differenze che si verificassero facilmente ripianarsi con la Massa di rispetto. (d. *Art.* 32.)

SPEDIZIONI di mercanzie condizionate. V. Gabelle doganali spedizioni condizionate.

SPERGIURO. *Giuramento per sostenere il falso: Bugia con giuramento.*

1. — DRITTO PEN. — Se ad onta della forza ed efficacia che la Religione, per mezzo del giuramento, aggiunge alla naturale obbligazione di dire la verità, i testimoni fiscali, o indotti a difesa del reo, l'avranno taciuta, negata, o alterata con malizia con dolo, tanto rapporto al delitto quanto alle circostanze interessanti il med., col fine di favorire l'accusato, e diventeranno rei di falsità e di spergiuro con danno della giustizia, e della pubblica vendetta; vogliamo che siano puniti con l'esilio per un anno da Vicar., e cinque miglia attorno: E se la falsità del loro malizioso procedere fosse diretta alla condanná del reo, ed avesse la qualità di una vera e schietta calunnia, in questo caso avrà luogo la pena prescritta contro i calunniatori nell'Art. 66. della Legge dei 30. Nov. 1786. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 2.) V. CALUNNIA.

2. — Chiunque si rendesse spergiuro in affari civili, è punito con un anno di esilio, oltre la refezione dei danni; e in detta pena è condannato chiunque subornasse altri a spergiurare, tanto in cause civ. che crim., coll'aggiunta della condanna solidale pei danni; colla facoltà per altro al Giudice di diminuire il tempo dell'esilio, se l'attentato con l'atto prossimo del subornante non avrà prodotto l'effetto dello spergiuro. (*Ivi*) (a)

SPESE GIUDICIALI IN CAUSE CIV.: Condanna, e liquidaz.
1. — PROC. — *Regol. Art.* 603. *segg.* (b)

(a) *Dalla L.* 11. *Gennajo* 1680. *era stabilita pei testimonj che deponevano falsamente in giudizio criminale la pena detta del* Taglione, *quella pena cioè nella quale doveva essere condannato colui contro il quale fosse stato falsamente deposto, in conseguenza del deposto medesimo, col rifacimento dei danni.*

(b) *L' Art.* 615. *del Regol. citato vuole che il giudizio di liquidazione e tassazione di spese sia di competenza sommaria del Cancelliere del Tribunale dal quale fu proferita la sentenza di condanna; onde mal si avvisa chi crede che questo Cancelliere possa intrudersi andantemente nella tassazione di spese relative a cause ventilate avanti altri Trib., sebbene il debitore di esse abiti nella giurisd. ove risiede detto Cancelliere.*

2. — Onor. Proc. — Per la domanda nel giudizio di liquidazione, e condanna di spese, compresa la sommazione della notula in più colonne, e la indicazione degli acconti ricevuti da prodursi, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 10. — —
2. . . . . « 6. 13. 4
3. . . . . « 5. — —
4. . . . . « 3. 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 8.)

3. — — Per la scrittura di eccezioni speciali a detta domanda; compresa la contronotula da prodursi, ha luogo la medes. tassa. (d. *Art.* 9.)

SPESE DEI TRIBUNALI: Rapp. di Tariffa: V. Tribunali ec.

SPESE di servizio per gli Uffizj Regj. (a)

1. — Tutti i Dipartimenti del Gran-Ducato hanno delle partite di spese, delle quali il Gov. non conosce l'importare se non che a fine d'anno, nell'occasione che vengono rimessi alla R. Segreteria di Finanze i Bilanci dai quali si desumono l'entrate ed uscite dei Dipart. med. Fra queste partite non ha l'ultimo luogo il capo delle spese occorrenti per la provvista e manutensione di mobili, masserizie ed attrazzi, come pure per la compra di libri, carta, penne, cera di Spagna, legna, e per somiglianti oggetti riguardanti il servizio corrente dei respettivi Uffizj. Questo sistema non essendo per se stesso regolare in buona amministrazione, e volendosi ovviare a qualunque abuso ed inconveniente che in questa parte erasi introdotto in qualche Dipart. il R. Governo è venuto nella determinazione di prescrivere il seguente Regolam., per l'osservanza del quale i respettivi Capi di Dipart. daranno le opportune disposizioni. (*Circ.* 12. *Decembre* 1814.)

(a) *S' intende di quegli Uffizj, nei quali la provvista dei mobili, e loro manutenzione, non menochè le spese mensuali di servizio sono a carico del R. Erario; poichè, quanto ai Trib. ai quali è accordata una partecipazione sugli emolumenti, le spese sono a loro carico, e per queste:* V. Giusdicenti provinc. emolum. *ec.*

2. — In primo luogo dovranno far procedere immediatamente ad un'esatto inventario di tutti i mobili, masserizie, attrazzi, ed utensili esistenti nel loro Uffizio, o in altri luoghi che ne dipendono, per rimetterlo sollecitamente alla Segreteria di Finanze munito della loro firma, ritenendone presso di loro un duplicato. (*Ivi*)

3. — Secondariamente sarà loro cura di far pervenire al Direttore dei conti della R. Depositeria alla fine di ciascun mese una nota di tutte le spese mensuali occorse, tanto per la manutensione di mobilia, attrazzi, ed altro, quanto ancora per qualunque altra provvista, le quali spese dovranno esser saldate di mese in mese, cosicchè quelle appartenenti ad un mese non passino nelle note de' mesi susseguenti. (*Ivi*)

4. — Finalmente da quì in avanti non potranno spendere, trattandosi di nuove provviste o risarcimenti, una somma maggiore di L. 70., e per tutte quelle che eccedessero tal somma, si dovrà domandare preventivamente al Governo, pel canale di detta Segreteria, l'approvazione necessaria; avendo presente che senza questa approvazione non potranno essere abbuonate nel bilancio del loro Uffizio, se non che per la prescritta somma di L. 70. (*Ivi*) (a)

5. — In risoluzione dei dubbj promossi da qualche Capo di Uffizio sul contenuto della Circ. della R. Segreteria di Finanze de' 12. Dec. 1814., si dichiara che con la Circ. pred. non fu inteso di fare innovazione alcuna sopra le spese ordinarie di servizio; che soltanto volendo conoscere la qualità e quantità della spesa dei Dipart. della Toscana, ogni Capo di Dipart. dovrà esser sollecito di rimettere alla fine di ogni mese alla R. Depositeria la nota delle spese medd., le quali dovranno esser saldate di mese in mese dalle Casse delle relative Amminist.; e finalmente che la somma delle L. 70., per le quali il Superiore locale ha facoltà di disporre, appella alle spese di provviste nuove di mobili per i Dipart., a cui non provvede per questa parte la R. Guardaroba:

(a) *Essendo stato col Mot. de' 20. Luglio 1818. istituito il Ministro del mobiliare in servizio degli Uffizj regj, tutto ciò che riguarda quest' ultimo Art. è oggi regolato dalla Circ. de' 9. Ottobre successivo.* V. Mobiliare degli Uffizj regj.

le quali spese per altro dovranno, come tutte le altre, essere inserite nella Nota mensuale da rimettersi alla Depositeria generale, corredandola delle opportune avvertenze, onde possa esserne riconosciuta la loro necessità. (*Circ.* 3. *Febbrajo* 1815. V. MOBILIARE degli Uffizj regj.

SPESE ORDINARIE DI SERVIZIO per le Cancellerie comunit. V. COMUNITA': Rendite e spese 37.

SPESE DI UFFIZIO pel Gonfaloniere. V. COMUNITA': Rendite e spese 39.

SPESE FISCALI. V. FISCO: Spese.

SPETTACOLI PUBBLICI: Polizia. V. BALLI — CORSE di cavalli — CORSI di carrozze — PALCHI — TEATRI.

SPEZIERIE.

1. — POL. SANIT. — Le spezierie dovranno essere una volta l'anno visitate all'improvviso dal Giusdicente con un Medico non condotto, se è possibile; i medicamenti guasti, o di cattiva qualità, si dovranno sigillare in presenza dello speziale, e si dovranno mandare al Collegio medico, al quale si dovrà pur rimettere la relazione della visita. (*Not.* 23. *Aprile* 1782.)

2. — Tenuto fermo in massima il sistema delle visite annuali alle spezierie, prescritte dagli Ordini veglianti in proposito, le Comunità non dovranno risentire in avvenire alcun onere neppure per tal dipendenza, ed il rimborso delle spese e diarie ai Ministri che le eseguiranno sarà a carico delle Taberne visitate, a forma di quella discreta tariffa che verrà dal Presidente del Buon Gov. proposta alla sovrana sanzione con le istruzioni più opportune a rendere le visite stesse veramente utili all'oggetto cui tendono, col minore aggravio possibile di chi deve sopportare le spese. (*L.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 16.)

3. — Le visite alle spezierie, che si estenderanno anche ai venditori di droghe medicinali, verranno effettuate una volta l'anno

almeno, e saranno anche ripetute tutte le volte che sia ciò creduto opportuno dalla Potestà economica superiore. (*II.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 1.)

4. — Quanto al tempo in cui dovranno essere eseguite, spetterà all'Autorità locale a determinarlo, previo il permesso del Presid. del Buon Gov., e bene inteso che le dette visite si facciano all'improvviso, onde corrispondano all'importante scopo cui sono preordinate, a garantire cioè l'umanità dai mali e dai danni che potrebbe risentire per lo smercio di medicinali alterati, inattivi, o d'imperfetta manipolazione. (d. *Art.* 2.)

5. — In Firenze ed in Livorno queste ispezioni di pubblico sanitario servizio si effettueranno dai Commissarj di quartiere, o loro Coadiutori, per le Taberne situate nel Circondario da essi respettivamente dipendente; nelle altre Città ove esiste un Gov. o un Commissariato R. si eseguiranno da un Ministro addetto al respettivo Trib. crim., e a ciò espressamente delegato dall'Auditor del Governo, o dal Commissario R.; ed in tutti gli altri luoghi di Provincia dai respettivi Giusdicenti, e così ancora dai Potestà per le officine poste nelle loro giurisdizioni civili. (d. *Art.* 3.)

6 — Dovrà mantenersi ai Collegj medici di Firenze e di Siena, ed al Consiglio di Sanità di Livorno l'attribuzione delle visite delle spezierie, da farsi in unione dei sopraespressi respettivi Ministri, saltuariamente, e nei giorni che dall'Autorità governativa locale verranno destinati, con l'indicazione inoltre delle spezierie da visitarsi. Saranno nominati dai detti Collegj e Consiglio di Sanità volta per volta i Medici e Speziali visitatori. D'ora in avanti peraltro il Collegio medico di Firenze limiterà le sue visite alle spezierie soltanto della Città. In tutti gli altri luoghi la scelta del Medico da destinarsi dipenderà dal Governatore o Commiss. R. delle respettive Prov., secondo le informazioni che questi avranno della capacità e retto procedere dei diversi Professori, o venturieri o condotti. (d. *Art.* 4.)

7. — Effettuata la visita, verrà redatto, taberna per taberna, dal Ministro del Trib. un'atto o processo verbale constatante i resultati della medesima, e contenente quelle osservazioni che stimerà conveniente di fare, e molto più quelle relative ai disor-

dini riscontrativi, ed al modo di ripararvi. Un tale atto, che avrà luogo anche nel caso che la taberna visitata sia stata riconosciuta in perfetta regola, verrà trasmesso al Dipart. del Buon Governo, contrassegnato della firma del Medico visitatore. I Professori sanitarj saranno inoltre nel dovere di trasmettere al respettivo Collegio medico, o Consiglio di Sanità in Livorno, una relazione della eseguita ispezione, con le osservazioni che crederanno opportuno di fare per interesse della pubblica salute. (d. *Art.* 5.)

8. — In queste visite dovrà esser praticato tutto il rigore, perchè resti verificato con sicurezza se le Taberne siano ben tenute e sufficientemente provviste, e se i medicinali e specifici in esse trovati siano di perfetta qualità, come pure se i proposti alla direzione delle medesime abbiano tutti i requisiti che si richiedono per l'esercizio di un'arte tanto gelosa ed interessante. (d. *Art.* 6.)

9 — Nel caso che in alcuna di queste ispezioni siano trovati dei medicinali alterati, inattivi, e di qualità imperfetta, dovranno questi essere assicurati per mezzo di sigillo, e ne sarà fatta special menzione nell'atto di visita. La Presid. del Buon Governo in Firenze, ed i Governatori di Siena e Livorno per queste due Città, dovranno decidere delle misure punitive e disciplinarie da adottarsi, dietro il parere dei visitatori e dei Collegj medici, o del Cons. di Sanità in Livorno, contro i proprietarj delle Taberne. Negli altri luoghi, tanto dipendenti negli affari di polizia dalla Presid. del Buon Gov. e dai predetti Governatori, quanto dai Governatori di Pisa e Portoferrajo, e dai RR. Commissarj, i Vicarj e Potestà dovranno deferire alle risoluzioni che saranno adottate da questi Ministri superiori di Polizia dei diversi Compart.; salvo in tutti i casi il ricorso al Presid. del Buon Gov., e salve le facoltà accordategli dall'Art. 8. delle Istruz. approvate da S. A. I. e R. nel dì 6. Aprile 1816. (d. *Art.* 7.)

10. — È proibito espressamente ai Giusdicenti ed altri Ministri del Gov. di farsi accompagnare in queste visite dai respettivi Cursori. (d. *Art.* 8.)

11. — Qualora resultasse al Presid. del Buon Governo ed ai Governatori di Siena e Livorno, che i visitatori destinati avessero

rapporti d'interesse o prevenzione qualunque, favorevole o sfavorevole, verso i proprietarj delle Taberne da visitarsi, dovranno i prefati Ministri richiedere ai Collegj medici respettivi, ed al Cons. di Sanità di Livorno, la nomina di altri soggetti per eseguire le dette visite. (d. *Art.* 9.)

12. — I Collegj medici di Firenze e di Siena perciperanno L. 4. l'anno da pagarsi da ogni Spezieria, e da dividersi fra i Prof. che li compongono, nel modo che reputeranno conveniente. In Livorno ed in tutti gli altri luoghi sarà dovuto ai Prof. sanitarj l'onorario di L. 2. per ogni visita di Spezieria, compresa la relazione e certificato. (*Tarif.* 20. *Settembre* 1828. *Art.* 1.)

13. — I Giusdicenti e i Ministri delegati non perciperanno per tali visite alcun'emolumento. (d. *Art.* 2.)

14. — I medesimi e i Professori non avranno diritto ad alcuna indennità di gita per tutte quelle visite di Spezierie effettuate nei luoghi di respettiva loro residenza, e dentro il raggio di un miglio da detti luoghi. (d. *Art.* 3.)

15. — Per ogni gita alla distanza di oltre un miglio, e non eccedente quella di miglia 3. dal luogo di loro residenza, perciperanno i divisati Giusdicenti e Professori una indennità di L. 4. e la perciperanno di L. 7. se non eccederà le miglia 6. (d. *Art.* 4.)

16. — Per ogni gita dal luogo della respettiva residenza, e ogni giornata ragguagliata alla distanza di miglia 10., e così di miglia 20. tra accesso e recesso, sarà loro corrisposta una indennità di L. 14., potendo essere aumentata, se maggiore sia la distanza, a ragione di una lira per miglio. (d. *Art.* 5.)

17. — Per ogni gita minore delle miglia 10. dal luogo della residenza, ed eccedente le miglia 6., saranno loro abbuonate L. 10. (d. *Art.* 6.)

18. — Nel caso che per straordinarissimi e speciali motivi occorra agli stessi Professori e Giusdicenti di pernottare nel luogo dell'effettuata visita, saranno corrisposte loro a titolo d'indennità di permanenza L. 7. (d. *Art.* 7.)

19. — I Capi o conduttori delle Taberne visitate dovranno corrispondere direttamente ai Professori sanitarj l'onorario come sopra determinato, e l'indennità di viaggio nei casi superiormente contemplati agli stessi Professori, ed ai Giusdicenti. (d. *Art.* 8.)

20. — Tutte le note relative agli onorarj e rimborsi di spese e diarie per le visite delle quali si tratta, dovranno essere trasmesse all'Archivista e tassatore fiscale, cui apparterrà di farne la tassazione ed il reparto a seconda delle distanze, nei casi nei quali venga effettuata nella medesima gita la visita di più Spezierie. (d. *Art.* 9.)

21. — Per render più facile e più pronta ai Medici e Ministri l'esazione dei respettivi onorarj e rimborsi di spese, appena sia eseguita la predetta tassazione vien loro accordato il privilegio del Braccio R., come per l'esazione delle pubbliche imposte. (d. *Art.* 10.)

SPIAGGIE MARITTIME. V. Scali doganali — Littorale toscano.

SPOGLI, vacanti, quindennj: Abolizione della tassa. V. Vescovi di Stato estero.

SPOGLIO dei Carcerati o Arrestati. V. Catture. ec.

SPOGLIO di Processi. Onorarj di Procuratori ec.

— Per l'esame e spoglio dei processi che interessano la causa è dovuto per ciaschedun processo ai Procuratori inscritti nel

1. Ruolo L. 10. — —
2. . . . . « 6. 13. 4.
3. . . . . « 5. — —
4. . . . . « 3. 6. 8.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 123.)

E se tali processi fossero assai voluminosi, sarà nell'arbitrio del Trib. di aumentare l'onorario in proporzione fino alle somme che appresso

1. Ruolo L. 40. — —
2. . . . . « 26. 13. 4.
3. . . . . « 20. — —
4. . . . . « 3. 6. 8. (*Ivi*)

SPOGLIO DI POSSESSO: rapporti civili giudic.

— Le cause di spoglio di possesso sono sommarie di merito incerto, sottoposte alla tariffa del 1815., e da portarsi alla cognizione e decisione di un sol Giudice. (*Regol. proc. civ. Art.* 516. *n.* 7. *Tarif.* 1815. *in princ.*, e *Not.* 20. *Ott.* 1817. *Art.* 13.)

SPONSALI E MATRIMONIO.

1. — S. A. R. volendo riparare agl'inconvenienti che producono ordinariamente i Matrimonj segreti, in aumento degli Ordini contenuti nella Circ. de' 22. Giugno 1786. li proibisce espressamente per l'avvenire, e ordina a tutti i Vescovi di non permetterli in veruna maniera, sotto pena della sovrana indignazione. E qualora in qualche caso rarissimo i Vescovi giudicassero che a scanso di maggiori inconvenienti le circostanze rendessero necessario un matrimonio segreto, potranno renderne conto al Trono direttam., manifestando le circostanze speciali, e le ragioni per impetrarne la Grazia Sovrana. Con tal riscontro desidera la R. A. S. che i Vescovi, per qnanto è possibile, procurino di non facilitare la dispensa dalle denunzie. (*Circ.* 5. *Settembre* 1788.)

2. — S. M. I. e R. Apostolica, volendo prevenire i gravissimi disordini che derivano dai Matrimonj coatti, e le frequenti controversie che sopra tal materia, con grave dispendio delle parti e con pregiudizio del loro decoro, si agitano nei Trib.; è venuta nella determinazione di comandare, che le promesse di Sponsali non somministrino azione alcuna nel foro all'effetto di obbligare i promittenti ad effettuare il matrimonio, e solo resti intatta l'azione civile contro il dissenziente pei danni e spese. Potrà pretendere quella delle parti che insiste nella promessa, che l'altro o l'altra promittente sia convenientemente esaminata dai respettivi Trib. civili laicali, per assicurarsi se effettivamente e con piena libertà voglia recedere dalla promessa già fatta. (*L.* 9. *Nov.* 1790.)

3. — Saranno di privativa competenza dei Vescovi e delle loro Curie tutte le cause di Matrimonio rato, come pure quelle che insorgessero sopra la validità delle professioni dei Regolari dell'uno e dell'altro sesso, coerentemente all'Editto de' 30. Ott.

1784., e col metodo stabilito nella Legge de' 20. Settembre 1788. (*Mot.* 30. *Gennajo* 1793. *Art.* 1.)

4. — Rispetto agli sponsali, considerando la R. A. S. che quanto è giusto d'impedire in alcuni casi le seduzioni, le frodi, e le circonvenzioni, che non di rado si usano per sovvertire principalmente i figliuoli di famiglia ed i pupilli, strappando loro delle promesse imprudenti e indeliberate, altrettanto conviene che siano ferme le promesse ed i patti di quelli che dalle Leggi sono posti nella piena libertà di potersi validamente obbligare, e perciò, revocando la Legge del 9. Novembre 1790. nelle parti contrarie alla presente disposiz.: vuole che in avvenire siano nulli ed invalidi fino dal suo principio a tutti gli effetti di ragione gli sponsali dei pupilli e dei figli di famiglia, qualora non siano celebrati in iscritto, e alla presenza di tre testimonj, e non v'intervenga il consenso espresso del padre o dei respettivi Tutori; salvo però sempre il ricorso al Trib. competente nel caso d'irragionevole dissenso: e riguardo agli sponsali di quelle persone che sono fuori della patria potestà, e dell'età pupillare, la quale per l'effetto presente, derogata ogni Legge, statuto, e consuetudine in contrario, estende fino al ventesimo anno compito, rimette ai termini di ragione tali contratti, ed al disposto dalle Leggi veglianti avanti quella indicata del 9. Novembre 1790. (d. *Art.* 2.) V. MILITARI rapporti di poliz. 5. seg.

SPORTI SULLE VIE PUBBLICHE. V. SUOLO PUBBL.: poliz. 4.

SPURIO. *Si dicono spurii coloro i quali o non conoscono il padre, o conoscendolo, non possono chiamarlo tale, perchè non ha i requisiti necessarj in faccia alla Legge.*

— DRITTO CIV. — V. SUCCESSIONE ereditaria intestata 13. 21.

SQUARCIABOCCONI. Dog. di front. di 2. Clas. nel dipart. dog. di Pistoja.

STABILIMENTI PUBBLICI.

— PROCED. CIV. — Regol. *Art.* 17. 47.

STABULARJ PUBBLICI. *Agenti nominati dai Magistrati comunitativi, incaricati della custodia di quei bestiami, che vengono loro consegnati nei modi e forme di ragione.*

1. — Attribuz. speciali. — (*Regol. Proc. civ. Art.* 559. 560. *pel danno dato, e Art.* 660. 808. 815. *per i sequestri e gravamenti.* V. Danno dato 14. — Ritrovamento di mobili o semoventi.

2. — Tariffa dei salarj — Al pubblico Stabulario sarà dovuto per i *muli, cavalli,* e *bestie vaccine,* che dovesse ritenere, per ciascuna giornata tra giorno e notte, e per ciascun capo, in *Città* L. 2.; in *Campagna* L. 1. 6. 8. Per le *Pecore* e *Capre;* in *Città* Sol. 6. 8., in *Campagna* Sol. 5. *Per i Porci;* in *Città* Sol. 10. in *Campagna.* Sol. 6. 8. Sarà inoltre assegnata dal Trib. una discreta somma il giorno per chi condurrà a pascere le dette bestie, dichiarando che se le med. non stassero allo stabulario un giorno intiero, sarà non ostante dovuta la mercede tassata come sopra per qualunque giorno, benchè principiato e non finito, senza potere altro pretendere per qualsivoglia titolo. (*Tar.* 1814. *Art.* 67., e 1815. *Art.* 60.) V. Depositarj pubblici 4.

STALLAGGIO DOGANALE. *Dazio, che si pagava per le mercanzie che s' introducevano nel porto-franco di Livorno, abolito con la Notif.* 23. *Luglio* 1834. V. Livorno § 12.

STALLE.

— Poliz. sanit. — V. Animali immondi. — Bestiami, e conci.

STAMPA. Provvedimenti generali.

1. — Volendo noi provvedere che la libertà della stampa nei nostri Stati, e dell'introduzione de' libri forestieri, che ci piace in ogni tempo favorire e proteggere come un mezzo efficace per moltiplicare le cognizioni, spargere il sapere, e far sussistere una parte di popolo, non degeneri in una licenza, che offenda ciò che si deve a Dio ed alla civil società: si proibisce ad ogni persona, di qualunque grado e condizione, d'introdurre, vendere, o pub-

blicare libri contrarj alla Religione ed al buon costume, e di stampare o imprimere per sè, o per mezzo d'altri, sotto qualsivoglia pretesto o titolo, nè a torchio, nè a mano, verun foglio, o contenga questo stampa di caratteri, o d'intaglio, senza la previa permissione in scritto del nostro Consiglio di Reggenza in Firenze; o di quello, che perciò sarà espressamente deputato negli altri luoghi de' nostri Stati ove siano stamperie. (*Motup.* 28. *Marzo* 1743. *Art.* 1.) (a)

2. — E perchè pel bene di questa manifattura, e respettivo commercio, è necessario di fissare un metodo spedito, che tolga tutti gl'inutili esami, e tutto ciò ch'è superfluo; e sicuro insieme, perchè non si deluda lo scopo che ci siamo prefissi; comandiamo quanto segue. (d. *Art.* 2.)

3. — Chiunque vorrà intraprendere l'edizione di qualunque opera o di stampa, o d'intaglio, niuna cosa eccettuata, debba presentare l'originale, se da imprimersi, firmato col proprio nome: se da stampa, scritto ancora di buon carattere, non cancellato, e senza postille, ad uno de' Segretarj del Consiglio di Reggenza in Firenze, o al Deputato negli altri luoghi. (d. *Art.* 3.)

4. — Che da questo si faccia subito esaminare da uno dei Deputati, perciò che riguarda il buon costume, o il diritto regio; e dopo dall'Ecclesiastico, da cui dovrà ritenere un certificato, che non vi sia nulla di contrario alla cattolica Religione. Ed essendo da permettersi, appongasi la firma in piè dell'istesso originale, ottenuta la quale, potrà liberamente, e senza altra formalità, pubblicarne la stampa, colla sicurezza che sotto qualsivoglia pretesto non riceverà da veruna persona nè molestia, nè impedimento. (d. *Art.* 4.)

5. — Aboliscansi tutte le stamperie private, di qualsivoglia genere si sieno, ed in qualunque luogo poste, benchè questo fosse, o si pretendesse, per qualsivoglia titolo privilegiato ed esente. Ed abbiansi per private tutte quelle che dentro il termine di otto

(a) *Riportiamo qui per intiero la presente Legge: lasciando al discernimento del lettore il valutare quei cambiamenti che vi possano essere stati indotti dalle Leggi successive.*

giorni, dal dì della pubblicazione della presente nostra volontà, non saranno approvate legittimamente da quell'arte o Trib., a cui si trovano già ora sottoposte, ed a cui si pagano le tasse. (d. *Art.* 5.)

6. — Chiunque vorrà esercitar quest'arte legittimamente, sia tenuto esibire il proprio nome; l'insegna ch'elegge; il luogo del suo negozio, che abbia la porta principale corrispondente in una strada pubblica, sempre aperta ne' giorni feriali, come quelle delle altre botteghe, e per dove possa sempre aversi libero l'ingresso; ed avendo altre stanze annesse, comunichino liberamente colla bottega pubblica, e non altrimenti. Dia in nota il numero dei torchj che vuole avere, ed una mostra in stampa, soscritta col proprio nome, di tutti i caratteri di qualunque sorta ch'egli avrà, distinti con i nomi proprj dell'arte, comprese ancora le lettere majuscole, e qualunque alfabeto, che in una difesa curiale si potesse sostenere non venire a rigore nel nome generico di carattere. (d. *Art.* 6.)

7. — E qualora per qualsivoglia causa ne alterasse in qualche forma, o ne alienasse qualcheduno de' già notati, sia tenuto ed obbligato subito a darne parte al Trib.: altrimenti in tutti i casi che potessero occorrere sarà considerato come s'egli ne fosse tuttavia il possessore. (d. *Art.* 7.)

8. — Ed acquistando de' nuovi alfabeti, o surrogandone altri a' vecchi già dati in nota, debba egualmente, conforme a principio, esibirne la mostra, prima di farne uso, e prima ancora di trasportarli o collocarli nel proprio negozio. (d. *Art.* 8.)

9. — Dichiariamo che tutti gli stampatori che presentemente vi sono, i quali vorranno esercitare questa manifattura, a tenore della nostra costituzione, non debbano soccombere a veruna nuova spesa: ed il Trib. dell'Arte e suoi Ministri facciano tutti gli atti necessarj senza verun emolumento, non eccettuando neppure la copia del decreto, o altro recapito che sarà giudicato opportuno consegnarsi agli stampatori medesimi. (d. *Art.* 9.)

10. — E quelli che in avvenire volessero di nuovo aprire simili negozj, sieno tenuti pagare le solite tasse, come se in questa parte non si fosse fatta veruna innovazione. (d. *Art.* 10.)

11. — Ne' luoghi poi dove non fossero sottoposti a verun Trib. o Arte particolare, eseguiscano la Legge avanti quello del Commissario o del Governatore. (d. *Art.* 11.)

12. — Confermiamo tutti i privilegj a' pubblici stampatori, che per Legge o Statuto fossero stati accordati loro da' nostri RR. Antecessori, e ne comandiamo un'esatta osservanza. (d. *Art.* 12.)

13. — Non s'intendano compresi nella presente proibizione, e restino sotto le Leggi veglianti, tutti gl'istrumenti e macchine, ancorchè fatte per imprimere, che servono ordinariamente per altre manifatture; come per stampar tele, drappi, carte da giuocare, cuoi, velluti, panni, e simili, benchè queste in qualche caso possano produrre effetti equivalenti a quelli del torchio. (d. *Art.* 13.)

14. — Ma se in verun tempo poi se ne provasse l'abuso (cioè, che si fossero con essi stampati o impressi fogli, o carta di qualsivoglia specie, riferibile al genere di quelle stampe che sono comprese nella presente Legge) si abbiano allora come veri torchj, e come stamperie private, ed i principali, ministri, e lavoranti, come stampatori, all'effetto d'incorrere nella pena a cui saranno sottoposte le stamperie private, e quelli che stampano *alla macchia*. (d. *Art.* 14.)

15. — Veruno di questi stampatori, benchè pubblico, potrà impunemente ritenere nella propria casa, (che non sia contigua alla bottega, e non abbia con essa una libera comunicazione, o i requisiti del pubblico negozio) nè caratteri, nè torchj, nè veruno istrumento da stampare o imprimere; e contraffacendo si abbia per stamperia privata. (d. *Art.* 15.)

16. — E per contribuire al possibile al vantaggio degli stampatori, che si trovano aggravati a favore di diverse persone di un numero troppo esorbitante di esemplari di ogni opera che danno fuori, che necessariamente accresce il dispendio della manifattura, ed in conseguenza ne difficulta il commercio; comandiamo che in avvenire si riducano a soli 4., dei quali nel termine di 3. giorni, dal dì della pubblicazione di qualunque opera o foglio di stampa o d'intaglio che sia, ne dovranno aver consegnato il *primo* alla nostra Biblioteca, il *secondo* a quella del pubblico, qualora vi sia, e non vi essendo, a quella di Firenze detta la *Magliabe-*

chiana, a forma del Motup. del fu Gran-Duca Gio. Gastone nostro predecessore, che in quanto faccia di bisogno confermiamo in tutte le sue parti; il *terzo* all' Ecclesiastico, il *quarto* a quello che sarà stato incaricato di esaminar l'originale perciò che riguarda il nostro R. Diritto. (d. *Art.* 16.)

17. — E perchè è necessario che gli originali, pei quali potrà provarsi la data permissione, si conservino in un luogo pubblico, perchè possa servire di un riscontro ne' casi che arrivassero; ordiniamo che ciascuno degli stampatori, nell' istesso termine di 3. giorni, ne faccia la consegna all' Archivio dell' Arte, ove ella sia, o in quello che per quest' effetto sarà destinato dal Commissario o Governatore, ne' luoghi ove ella non è, che ne ritiri la ricevuta da quello che lo riceverà in consegna, da farsi sotto un frontespizio stampato dell'istessa opera, che dovrà esserle fatta senza veruna spesa, perchè gli serva sempre per giustificazione e prova di averla stampata legittimamente, e di averne rimesso l' originale. (d. *Art.* 17.)

18. — Chiunque poi ardirà contravvenire alla presente nostra volontà, stampando senza la preventiva licenza, da ottenersi nella forma prescritta, se sia il principale, o il ministro del negozio, che avrà ordinato o permesso la stampa, puniscasi colla perdita dell' opera, o altri fogli stampati o impressi in qualunque numero si sieno, e colla privazione di poter tenere, nè esercitare, nè per sè, nè per mezzo di altri la stamperia a nostro beneplacito, ed in 500. scudi. Il compositore de' caratteri, che scientemente eseguirà, in 3. tratti di corda in pubblico; e s' intenda provata la scienza; per potere eseguire la pena, sempre che non concluda la prova di essere stato ingannato dal suo principale, o ministro del negozio: dovendo essere a suo peso l' accertarsi che nel fine dell' originale ch' egli compone vi sia la dovuta permissione. (d. *Art.* 18.)

19. — E se il libro o foglio stampato o impresso contro la Legge si trovasse esser contrario alla Religione, o a' buoni costumi, sia bruciato in pubblico per le mani del Carnefice; l' autore decada da tutti gli onori pubblici; e dagl' impieghi ch' esercitasse; e sia multato nella pena di 1000. scudi, e rigoroso arbitrio, da estendersi fino alla galera inclusivamente: ed il compositore dei

caratteri, oltre la pena de' tre tratti di fune, nella galera per 5. anni. (d. *Art.* 19.) (a)

20. — E Volendo noi col rigor della pena sradicare l'abuso da qualche tempo in quà introdotto di stampare e spargere sotto varj pretesti de' libelli famosi contro diverse persone; dichiariamo che tutte le composizioni riferibili a questo genere, e che conterranno ingiuria o contumelia, ancorchè fossero concepite in guisa di risposta, e sotto il nome di gazzette, note, novelle, e memorie letterarie, con data di altri Paesi, ed ancorchè fossero inserite in qualche altra Opera, con qualsivoglia altro pretesto, o che non si nominassero espressamente le persone, semprechè dalle circostanze individuate in esse, o dall'espressioni che si usassero, se ne potesse venire in cognizione, debbansi avere come libri offensivi della Religione e de' buoni costumi, per procedere alla esecuzione della pena prescritta nell'Art. preced. (d. *Art.* 20.)

21. — E in caso poi che simili libri, de' quali sopra abbiamo fatto menzione nei due Art. preced., si provasse che fossero stampati fuori, e non se ne sapesse l'autore, allora gl'introduttori, venditori, o quelli che in qualunque forma li spargeranno o pubblicheranno, si abbiano come i veri autori, per procedere contro di loro con tutto il rigore della Legge, fino a che non nomineranno la persona repcribile e certa da cui li hanno ricevuti, o non concludano rigorosamente la prova di una giusta ignoranza, nel qual caso solo possasi dal Giudice recedere dalla pena ordinaria. (d. *Art.* 21.)

22. — E premendo che i delinquenti non restino impuniti, privilegiamo le prove nella più ampla forma praticata, ed ammessa dalle Leggi ne' delitti occulti, e di difficil prova. (d. *Art.* 22.) (b)

23. — Tutte le Stamperie che non avranno i requisiti delle pubbliche, o nelle quali si trovino torchj o caratteri non dati in

(a) *Queste pene sono state notabilmente alleviate con la Notif. de'* 30. *Maggio* 1814. V. § 33.

(b) *Queste prove privilegiate vennero abolite dal Codice penale Leopoldino del* 1786. V. Criminale Diritto: Riforme 8.

nota, a forma di quello che abbiamo disposto nell'Art. 5. 6. 7. 8., cadano in Fisco con tutto ciò che si troverà in esse, siano libri stampati o impressi, manoscritti, carta, o qualunque altro instrumento in qualsivoglia forma appartenente all'arte della stampa e suo commercio, ed in 500. scudi. (d. *Art.* 23.)

24. — Vogliamo in oltre che rispetto alla pena pecuniaria tutti i complici sieno tenuti ed obbligati solidalmente, e come principali, al pagamento, il solvente pel non solvente. (d. *Art.* 24.)

25. — E che questa, in tutti i casi compresi nella presente Legge, dividasi sempre tra il Fisco e l'accusatore, palese o segreto. Ammettansi ad accusare anco i complici, e si accordi loro l'impunità, e la partecipazione ancora, purchè sia il primo a darne la notizia al Trib. e non l'autore di opere o composizioni comprese negli Art. 19. 20. 21., nè il principale, o il ministro della Stamperia, bottega, o negozio, dove siansi stampate, vendute, o sparse. (d. *Art.* 25.) V. Impunita'.

26. — In tutti i casi che non fossero compresi in questa Legge, e ne'quali secondo il Gius comune vi sia imposta una maggior pena, facciasi eseguire, come se fosse espressa in questa nostra Costituzione. (d. *Art.* 26.)

27. — Deroghiamo colla pienezza della nostra sovrana potestà a qualunque Legge, Statuto, o Consuetudine, benchè legittimamente introdotta, e ancorchè riguardasse il favore di qualunque persona, quanto si voglia privilegiata, che fosse contraria a ciò che ci è piaciuto di comandare nella presente Legge. (d. *Art.* 27.)

28. — Il Trib. degli Otto nella Città di Firenze, i Governatori e Commissarj fuori della Città, che hanno la giurisd. crim., colla solita partecipazione, privativamente ad ogni altro, conoscono di tutte le trasgressioni che siano comprese o dependenti da questa Legge; ed invigilino all'esatta ed inviolabile osservanza, per quanto stimano il nostro favore, e temono la nostra disgrazia. (d. *Art.* 28.)

29. — Volendo S. A. R. che in materia di revisioni di Stampe sia proceduto con uniformità di sistema, e con certe determinate massime, capaci di prevenire ogn'inconveniente; dopo avere or-

dinato che la soprintendenza generale alle med., non escluse quelle concernenti materie ecclesiastiche e giurisdizionali, venga riunita alla carica di Secondo Direttore della Segret. di Stato, e dopo avere eletti diversi Revisori nelle respettive materie sotto la di lui direz. per le Opere che vorranno da quì innanzi stamparsi in Firenze, ha comandato altresì che per quelle da imprimersi nel rimanente del Gran-Ducato, eccettuate le Città di Siena, Grosseto, Livorno, e Pisa, i Revisori delle med. debbano essere i Giusdicenti locali, con facoltà ai med. di valersi dell'ajuto di una o più persone, purchè essi soli siano responsabili dell'esatta esecuzione delle Leggi ed Ordini veglianti su questo proposito. (*L.* 7. *Giugno* 1791.)

30. — Non sarà permesso d'ora in avanti pubblicar colle stampe del Gran-Ducato opere, ed altri fogli o manoscritti o stampati, senza la previa licenza del respettivo Vescovo, o dei suoi delegati, sotto la pena della perdita della stampa, e di 50. scudi, contro il padrone della stamperia, o suo ministro, da applicarsi per metà all'accusatore palese o segreto, e per l'altra metà alla Cassa delle Multe. (*L.* 30. *Gennajo* 1793. *Art.* 6.)

31. — In aumento e spiegazione dell'Art. 6. della Notif. dei 30. Gennajo ultimo è dichiarato che la licenza da ottenersi dai Vescovi del Gran-Ducato, o loro Delegati, riguarda unicamente la pubblicazione di opere, fogli manoscritti, o stampati che si ravvolgono sopra materie di Teologia, ed interessano i dogmi della nostra santa cattolica Religione, e non gli altri di argomento diverso da questo, per i quali il R. Governo intende che non sia necessaria se non che la permissione dei suoi RR. Censori, ai quali rimane sempre esclusivamente, e senza eccezione alcuna, affidata la revisione ed approvazione di qualunque scritto o libro che si voglia mettere alla pubblica luce per mezzo delle stampe, o in altra guisa, in tutto il Gran-Ducato. (*Not.* 5. *Febbrajo* 1793.)

32. — Non è permesso ad alcuno pubblicare in stampa libro, o foglio qualunque, che non sia stato preventivamente sottoposto alla revisione, e non abbia riportata l'approvazione in Firenze del Presid. del Buon Gov., in Livorno del Governatore di quella Città, e nelle altre Provincie dei respettivi Commissarj RR., o dei Deputati, che verranno delegati dai medd. nei luoghi subalterni

delle respettive giurisdiz., previa l'approvazione del Presid. del Buon Governo ed in ordine alle Istruzioni che verranno su di ciò combinate. (*Not.* 30. *Maggio* 1814. *Art.* 1.)

33. — Le trasgressioni a questo provvisorio regolamento porteranno sempre per i trasgressori al sequestro dei libri o fogli formanti il soggetto della trasgressione, ad una pena pecuniaria non minore di Sc. 50. da applicarsi per metà agli Spedali locali, e per l'altra metà all'accusatore pubblico o palese, ed in oltre, a seconda delle varie circostanze dei casi, anche alla carcere ed arbitrio. (d. *Art.* 2.)

34. — La cognizione di dette trasgressioni è riservata in via economica ai predetti Governatori e Commissarj RR. previa la partecipazione e approvazione del Presid. del B. Gov. (d. *Art.* 3.)

35. — S. A. I. e R. non avendo trovato opportuno di appoggiare ad un Dipartim. l'incarico di esigere dagli Stampatori un esemplare delle opere ch'essi stampano, come pure le Leggi che potessero essere pubblicate, per rimetterle alla Biblioteca Magliabechiana, ha ordinato che il di lei Bibliotecario invigili perchè dagli Stampatori tutti sia osservato il disposto degli Ordini veglianti nella soggetta materia. A tale effetto il med. resta autorizzato a stampare una notificazione, richiamando all' osservanza la Legge de' 28. Marzo 1743. e la successiva del 27. Ottob. 1801. Siccome poi egli è il solo che possa essere a portata delle Opere che sortono di mano in mano dalle diverse Stamperie, così quando nel tratto successivo qualcheduno di quelli Stampatori ricusasse di portare alla Biblioteca med. un esemplare dell'opera, o delle Leggi, allora non dovrà che rimettere alla R. Segreteria di Stato la nota nominativa di quelli Stampatori che si saranno resi morosi i quali sul momento verranno astretti col mezzo di ragione ad uniformarsi al disposto delle surriferite Leggi. (*Notific.* 10. *Marzo* 1815.)

36. — All'oggetto di prevenire gl'inconvenienti ai quali può dar luogo il sistema di pubblicare con le stampe, senza preventiva revisione e licenza, le allegazioni o memorie a difesa nelle cause crim., è ordinato, che d'ora in avanti non sia permessa la stampa di tali scritture, se non previe la revisione e licenza, respettiva-

mente da eseguirsi e rilasciarsi nella giurisd. della Ruota di Firenze dal Presid. della Ruota med.; nella giurisd. della Ruota di Grosseto da quel Commissario R., Presid. di detta Ruota; e presso i Trib militari di Firenze, Livorno, e Porto Ferrajo, respettivam., dal Presid. della Ruota Criminale di Firenze, dall'Auditore del Governo di Livorno, e dall'Auditore Vicario di Porto Ferrajo; ed ai contravventori sono applicate le disposizioni penali prescritte dai Regolamenti veglianti contro i trasgressori in materia di stampe. (*Circ.* 15. *Giugno* 1818.)

STAMPA nei rapporti di proced. civ.

1. — REGOLAM. — *Art.* 933. 1094.

2. — ONORAR. PROCUR. — Per disteso degli Articoli per la Gazzetta, compresa la gita allo Stampatore, in tutti quei casi nei quali le richiede il Regolam. di Proced., è dovuto ai Procurat. di

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* *Art.* 144.)

3. — — Per la revisione della stampa della sentenza graduatoria, sono dovute ai Procuratori del

1. Ruolo L. 7. — —
2. . . . . . « 4. 13. 4.
3. . . . . . « 3. 10. —
4. . . . . . « 2. 6. 8.

(*Circ.* 30. *Maggio* 1821.)

STAMPE nei rapporti alle Leggi del bollo.

— Al contrabbollo toscano, e al diritto di Sol. 1. e den. 8. saranno sottoposte le Stampe solamente per il primo foglio di ciascun'esemplare delle Allegazioni e Consultazioni forensi, dei dubbj dei Giudici, come pure delle Sentenze e motivi di Sentenze, e di qualunque altra scrittura o documento che si facesse stampare ad opportunità delle cause veglianti, o in resoluzione o compimento delle cause medesime. (*L.* 11. *Febbrajo* 1815. *Art.* 11.)

STANGHE DELLE RUOTE: proibizione. V. RUOTE DI CARRI ec.

STANZE MORTUARIE. V. CADAVERI.

STATO CIVILE.

SOMMARIO.

Obbligo di denunziare gli Atti di arrogazione o adozione piena 33.

Trasmissione del Decreto che autorizza alcuno a prendere un nuovo cognome 34.

Rettificazione di qualche Atto erroneo 45.

1. — S. A. I. e R. fin dal momento che restituì e confidò ai Parochi il geloso deposito degli atti di nascite, di morti, e di matrimonj, conobbe quanto fosse interessante nei rapporti civili e politici, che di qnesti atti stessi si tenesse esatto registro, e si conservassero in un pnbblico Uffiaio, all'oggetto di facilitare al Governo il mezao di conoscere lo stato civile delle persone, di somministrare ai privati il comodo di riscontrare in qualunque eventó gli atti che tanto influiscono sulla loro civile esistenza, e di preservare qnesti atti med. da qualunque pericolo di deperimento, tanto più facile ad accadere per le vicende dei tempi, e pei casi fortuiti, quanto più sono sparsi, e moltiplicati i luoghi di loro deposito. E siccome è un preciso dovere di pubblica giustizia l'avere cura di un oggetto che essenzialmente influisce nei rapporti personali di ogni individuo, ed il prevenire i gravi danni che potrebbero derivare dalla inesatteaza, o dalla deperizione di tali Registri; quindi è che l'I. e R. A. S., rivolgendo a quest'oggetto le sue tutelari disposiaioni, ordina e comanda qnanto segue. (*Motup.* 18. *Giugno* 1817. *notif. il* 28. *d. in princ.*)

2. — Nella Segreteria del R. Diritto vi sarà nn Ministro dello stato civile, incaricato particolarmente della direaione generale dei Registri degli atti di nascite, morti, e matrimonj di tutto il Gran-Ducato, e d'invigilare sotto la dipendenza del Segretario del R. Diritto che siano tenuti esattamente ed in regola i Registri paraiali dei quali sarà fatta in appresso menzione. (d. *Art.* 1.)

3. — Tutti i Parochi, le di cui Chiese avranno il Fonte battesimale, terranno nn Registro dei nati che saranno stati battezzati nelle medesime. In esso dichiareranno l'ora, il giorno, il mese, l'anno, ed il lnogo della nascita, il giorno del battesimo, il nome dei nati, il nome, cognome, e condiaione dei genitori, il nome del padrino, ed avvertiranno se il padre del neonato è vivente. (d. *Art.* 2.)

4. — In quei punti del Territorio toscano limitrofi a Stato estero, ed ove il maggiore comodo di località induce i popolani a far battezzare i proprj figli in Chiese sottoposte a straniero dominio, l'obbligo del Registro che sopra è ingiunto ai Parochi, tutto che non abbiano nella loro Chiesa il Fonte battesimale. Al qual'effetto il padre, o la persona che facendone le veci presenta al Fonte battesimale di Stato estero il neonato, dovrà farne la denunzia al Paroco proprio nel giorno istesso in cui è seguito il battesimo, alla pena mancando di L. 7., da repartirsi per metà tra lo Spedale viciniore ed il Paroco summentovato. (*Ivi*)

5. — Tutti i Parochi indistintamente terranno un Registro dei morti del loro Popolo: indicheranno in esso il nome, cognome, condizione, ed età del defunto, l'ora, il giorno, il mese, e l'anno della morte; se il defunto era celibe, conjugato, o vedovo, la sua dimora, e (se è possibile) il nome e cognome dei suoi genitori: e trattandosi di femmine congiunte in matrimonio, o vedove, aggiungeranno a tali indicazioni quella del nome e cognome del marito. (d. *Art.* 3.)

6. — Gli stessi Parochi contemplati nell'Art. 3. terranno parimente un altro Registro, nel quale descriveranno i matrimonj contratti nel loro Popolo. Questo Registro dovrà contenere il nome, cognome, età, domicilio, e condizione degli sposi, il nome e cognome dei respettivi loro genitori, il giorno, mese, ed anno del contratto matrimonio, lo stato celibatario o vedovile dei conjugati all'epoca dello sposalizio, ed il nome dei testimoni intervenuti nell'atto della celebrazione del medesimo. (d. *Art.* 4.)

7. — Le disposizioni contenute nel precedente Art. saranno obbligatorie pei Parochi in ciò che riguarda soltanto gl'individui cattolici. (d. *Art.* 5.)

8. — In caso di assenza, impedimento, o morte dei Parochi, gli obblighi di sopra mentovati sono ingiunti agli Ecclesiastici che n'esercitano interinalmente le funzioni. (d. *Art.* 6.)

9. — Gli obblighi ingiunti ai Parochi dai precedenti articoli sono comuni per gli atti di nascite ai Cappellani, o altri Ecclesiastici che si trovano alla direzione spirituale degli Spedali, e dei pubblici Stabilimenti destinati a ricevere gli esposti, qualora vi

siano battezzati; e sono comuni ancora per gli atti di morte tanto agli accennati Cappellani, quanto ai Superiori dei Conventi di Religiosi, ai Cappellani, o altri Sacerdoti addetti al servizio dei Conservatorj, o dei Conventi di Monache, non che ai Cappellani degli Spedali, degli Ergastoli, delle Prigioni, e dai Bagni destinati agli individui condannati ai pubblici lavori. Lo stesso metodo verrà osservato dai Cappellani dei Corpi militari per gli atti di nascite, morti, e matrimonj delle persone che ad essi appartengono. (d. *Art.* 7.)

10. — Le disposizioni del presente Art. non potranno investire quelli tra gli Stabilimenti pubblici, o Corpi militari di sopra mentovati, che si troveranno sotto la dipendenza spirituale dei Parochi locali. (*Ivi*)

11. — Tanto i Parochi, quanto agli altri Ecclesiastici ec. rammentati negli Art. 2. 3. 4. e 7. dovranno tenere un duplicato dei Registri di sopra mentovati. Questo duplicato, da essi sottoscritto e certificato, verrà rimesso alla fine di ciascun anno, e precisamente nei primi 8. giorni dell'anno successivo, alla Segreteria del R. Diritto per il canale dei Cancellieri comunit. Resta derogato in conseguenza agli Art. contenuti nella Circ. della Segreteria sud. del 31. Marzo 1781., che prescriveva il deposito di tali duplicati nelle Curie Vescovili. (d. *Art.* 8.)

12. — I Parochi, Ecclesiastici ec. contemplati nel precedente Art. rimetteranno alla fine di ciascun mese ai respettivi Cancellieri comunit. un estratto degli atti di nascite, morti, e matrimonj, che si sono verificati nel mese med., e che si trovano trascritti nei loro Registri: questo estratto sarà da essi certificato e sottoscritto, ed i Cancellieri comunit., dopo averne riunito il numero completo, e desunte le notizie relative ai defunti, le quali dovranno da essi passarsi all'Uffizio delle Gabelle, come viene loro prescritto dalla Legge de' 30. Dicembre 1814., faranno la trasmissione di tali estratti originali al Segretario del R. Diritto. L'invio di questi estratti non avrà luogo per parte dei Parochi ec., qualora non siasi verificato nel lasso del mese verun atto di nascita, morte, o matrimonio; vi sarà supplito per altro con una fede negativa. (d. *Art.* 9.)

13. — Sono eccettuati dalle disposizioni del presente Art. i soli estratti che riguardano i battezzati nell'Oratorio di S. Giovan Batista di Firenze. La nota mensuale di questi verrà spedita direttamente al Segretario del R. Diritto dal Provvedit. dell'Opera di S. Maria del Fiore. (*Ivi*)

14. — Trascurando i Parochi, Ecclesiastici ec. già mentovati di eseguire la trasmissione mensuale di sopra avvertita, saranno dai Cancellieri comunit. sollecitamente richiamati all'adempimento dei loro doveri in questo rapporto; e non corrispondendo a tale invito, sarà a tutto carico e spesa dei renitenti spedito presso di essi un idoneo soggetto, a scelta dei Cancellieri comunit., il quale estragga dai Registri l'estratto mensuale. La spesa alla quale potrà dar luogo questa misura poserà provvisoriamente a carico delle respettive Comunità, finchè non ne abbiano eseguito il rimborso i renitenti medesimi. (d. *Art.* 10.)

15. — Sono eccettuati dalla misura indicata nel presente Art. i Superiori di Corpi Regolari, a riguardo dei quali verranno presi altri provvedimenti in caso di loro renitenza nella trasmissione dei citati estratti. (*Ivi*)

16. — In caso di deperizione contemporanea tanto dei Registri, quanto dei duplicati, i Parochi, Ecclesiastici ec., rammentati negli Art. preced., e presso i quali si è verificata la deperizione, saranno solleciti di avvertirne per mezzo dei Cancellieri comunit. il Segretario del R. Diritto, dal quale saranno fatti immediatamente trasmettere i nuovi Registri e duplicati per trascrivervi gli atti posteriori al citato avvenimento. Ed all'oggetto che venga riparato ad una tale perdita, gli stessi Parochi, Ecclesiastici ec. dovranno raccogliere dai Popolani, e dagl'individui a loro sottoposti le notizie riguardanti le nascite, morti, o matrimonj che sono seguiti dal giorno in cui termina l'ultima nota mensuale rimessa all'Uffizio dello Stato Civile, fino a tutto il giorno dell'accaduta deperizione: i sudd. Parochi, Ecclesiastici ec. faranno col mezzo di tali notizie tante dichiarazioni, quanti sono gli atti deperiti, corredandole di tutte le indicazioni prescritte dalla presente Legge; apporranno alle med. la propria firma, e vi faranno accendere inoltre la firma delle parti interessate, qualora sappiano scri-

vere, e quella di due testimoni, i quali certifichino la verità delle cose esposte nelle istesse dichiarazioni; quindi le inoltreranno per il solito canale dei Cancellieri comunit. al Segretario del R. Diritto, il quale con questi elementi, e con quelli che riguardano i mesi precedenti, e che già esistono nell'Uffizio dello Stato Civile, farà compilare dei nuovi Registri da rimettersi ai respettivi Depositarj in rimpiazzo di quelli deperiti; e qualora il caso dello smarrimento avvenga in una Cura in cui si battezzano individui di altre Parrocchie mancanti di Fonte battesimale, il Paroco della Cura predetta dovrà procurarsi le notizie delle nascite seguite nelle nominate Parrocchie, e le relative dichiarazioni di sopra accennate dai respettivi Parochi locali. (d. *Art.* 11.)

17. — Avvenendo la deperizione dei soli Registri, e non dei duplicati, fermo stante l'obbligo di renderne immediatamente avvisato il Segretario del R. Diritto, ne sarà fatta la ricompilazione dagl'Impiegati dell'Uffizio dello Stato Civile col soccorso dei duplicati che si conservano nell'Uffizio med.: e verificandosi al contrario la deperizione, non già dei Registri, ma dei soli duplicati, dovranno questi essere ricomposti dai respettivi Parochi, Ecclesiastici ec., trascrivendo tutte le partite le quali si trovano compilate nei loro Registri, su i duplicati nuovi che saranno a loro trasmessi dietro il solito immediato avviso. (*Ivi*)

18. — Se le deperizioni accennate nell'Art. preced. avranno avuto luogo per effetto di negligenza o di colpa dei Parochi, saranno i medesimi responsabili presso i terzi dei danni che ne potessero resultare, e poseranno a loro carico le spese necessarie alla rinnovazione dei Registri, o duplicati. (d. *Art.* 12.)

19. — Tanto i Registri, quanto i Duplicati saranno considerati egualmente per autografi: E tanto le fedi di nascite, morti, e matrimonj, che si rilasceranno dai Parochi, Cappellani, Depositarj ec. dei detti Registri, o dall'Opera di S. Maria del Fiore, per i battezzati di Firenze, quanto quelle che si rilasceranno dal Ministro dello Stato Civile, potranno far prova in giudizio. Nel caso che la fede estratta dai Registri sia discorde dalla fede estratta dai duplicati, spetterà ai Trib. respettivi il decidere ai termini

di ragione, e secondo le circostanze particolari, quale di esse sia attendibile in preferenza. (d. *Art.* 13.)

20. — Ferma stante la solita tassa per le fedi che verranno rilasciate dai Parochi, Ecclesiastici ec. sodd., e dall'Opera, per quelle però che verranno rilasciate dal Ministro dello Stato Civile sarà pagata la tassa di L. 1. 6. 8. per fede. (*Ivi*)

21. — Le fedi che si rilasceranno dal Ministro dello Stato Civile, e delle quali si è fatta menzione nell'Art. preced., non potranno investire che gli atti di nascite, morti, e matrimonj, i quali si verificheranno dal giorno in cui verrà attivata la presente Legge. (d. *Art.* 14.)

22. — Sono eccettuate dalle disposizioni contenute nell'Art. 9. le notizie riguardanti i matrimonj segreti, i quali non possono essere contratti senza la preventiva grazia dell'I. e R. A. S. Le Curie Vescovili ne terranno un Registro segreto sì, ma autentico e formale, con tutte le indicazioni citate nell'Art. 4. Ed ogni qual volta si verificherà alcuno di tali matrimonj, gli Ordinarj respettivi rimetteranno direttamente, e con Lettera riservata, un estratto di questo Registro al Segreterio del R. Diritto, il quale terrà presso di se un Registro particolare, ed egualmente segreto, dei matrimonj medesimi. (d. *Art.* 15.)

23. — Il Segreterio del R. Diritto, qualora potesse dubitare della inesattezza di qualche Paroco, Ecclesiastico, o altro Depositario di Registri degli atti di nascite, morti, e matrimonj, è autorizzato ad ordinare al Cancelliere comunitativo locale una visita presso il Depositario med. per verificare la regolarità di tali Registri. (d. *Art.* 16.)

24. — Gl'individui di culto non cattolico saranno obbligati di denunziare personalmente nel termine di tre giorni, ed alla presenza di due testimoni, al Cancelliere comunit. nel cui Compart. dimorano, tutti gli atti di nascite, morti, e matrimonj che li riguardano; e nel caso d'impedimento potranno supplirvi per mezzo di altra persona che li rappresenti, purchè sia munita di procura autentica e speciale. Tali denunzie abbracceranno (meno ciò che può essere incompatibile col culto professato) tutte le indicazioni prescritte nelli Art. 2. 3. e 4. del presente Regolam.

Per gli atti di nascite, esse saranno eseguite dal genitore del nato: In caso di morte o assenza del medesimo, dal capo di famiglia, e mancando ancora questo, dalla persona presso la quale dimora la madre del neonato. Per gli atti di morte, dal capo di famiglia, ed in mancanza o assenza di esso, dalla persona presso la quale abitava il defunto: E per gli atti di matrimonio dallo sposo, ed in caso di sua morte, dalla sposa, o se il matrimonio verrà eseguito per procura, la denunzia dovrà essere fatta dal procuratore. (d. *Art.* 17.)

25. — La trasgressione alle citate disposizioni verrà punita con una multa di L. 40., applicabile per la metà al Cancelliere comunit., e per l'altra metà all'accusatore pubblico o segreto. In caso d'insolvenza del trasgressore, la multa sarà purgata colla carcere. (d. *in fin.*)

26. — I Cancellieri terranno per ciascuna Comunità da essi servita tre Registri, il primo dei quali conterrà le dichiarazioni di nascite, il secondo quelle di morti, ed il terzo quelle di matrimonj; sottoscriveranno essi ciascun atto, che vi inseriranno unitamente al dichiarante, se non è illeterato. (*Ivi*)

27. — E riguardo ai duplicati, ed estratti di tali Registri, non che al metodo della loro trasmissione all'Uffizio dello Stato Civile, ed alle fedi degli atti che vi sono trascritti, sono dichiarate comuni ed applicabili ai citati Ministri le disposizioni prescritte relativamente ai Parochi dalla presente Legge. (*Ivi*)

28. — S. A. I. e R. in aumento di quanto ha disposto con la Legge de' 18. Giugno 1817. rapporto ai Registri dello Stato Civile, che debbono tenersi dai Parochi e dai Cancellieri comunitativi del Gran-Ducato, ordina e comanda quanto segue. (*Not.* 28. *Novembre* 1817. *in prin.*)

29. — Gli atti di matrimonio che il suddito Toscano celebrerà in Stato estero, dovranno essere trascritti nei registri del Paroco del luogo di domicilio del marito, se questi è cattolico, o del Cancelliere comunit. locale, se professa un culto diverso, nella forma indicata dagli Art. 4. e 17. della Legge suddetta; al qual'effetto il marito sarà tenuto di denunziare nel termine

di due mesi al Paroco, o Cancelliere respettivo, l'atto di matrimonio legalmente giustificato, con le indicazioni mentovate nei citati Art.; alla pena, mancando, di L. 7., da repartirsi per metà tra lo Spedale viciniore ed il Paroco, trattandosi d'individui cattolici, e di L. 40. repartibili egualmente tra il Cancelliere comunit. e l'accusatore pubblico o segreto: qualora si tratti di individui di culto diverso. Le dichiarazioni interessanti questi ultimi saranno accompagnate dalle formalità prescritte dal rammentato Art. 17. (d. *Art.* 1.)

30. — I sudditi toscani cattolici abitanti in quelle parti del Gran-Ducato che sono sottoposte per lo spirituale alle Chiese curate esistenti in Dominio estero, e descritte nel seguente

PROSPETTO

TITOLO DELLE CHIESE situate in estero dominio, le quali dirigono per lo spirituale alcune famiglie di sudditi toscani	PARROCCHIE IN TOSCANA nelle quali i sudditi del Gran-Ducato, sottoposti per lo spirituale agli ecclesiastici esteri, devono denunziare gli atti di nascite, morti, e matrimonj che li riguardano	COMUNITÀ alle quali appartengono le citate parrocchie
S. Simone in *Presiola*	S. Giovanni a *Misileo*	Palazzuolo
S. Martino in *Gattara*	S. Adriano a *S. Adriano*	Marradi
S. Marco in *Bucchio*	S. Biagio a *Rullato*	Sorbano
S. Apollinare di *Civorio*	S. Bartolommeo a *Vessa*	Bagno
S. Galgano di *Pagno*	S. Cassiano a *Monteriolo*	Sorbano
S. Maria in Equis di *Spinello*	S. Bartolommeo a *Vessa*	Bagno
S. Michele a *Civitella*	S. Pietro in Bosco a *Galeata*	Galeata
S. Lorenzo a *Porcentico*	S. Mamante a *Chiesole*	Galeata
S. Pietro a *Tontola*	S. Marina in *Particeto*	Galeata
SS. Matteo e Martino a *Collina*	S. Pietro in Bosco a *Galeata*	Galeata
S. Jacopo di *Meleto*	S. Lucia a *S. Sofia*	S. Sofia
S. Maria in Equis a *Bugiano*	S. Paterniano al *Raggio*	S. Sofia
S. Lorenzo a *Bibbiana in Val di Pierle*	SS. Maria e Donnino in *Val di Pierle*	Cortona
SS. Maria e Lucia a *Mercatale in Val di Pierle*	SS. Maria e Donnino in *Val di Pierle*	Cortona

saranno obbligati di denunziare nel termine di 2. giorni ai Parochi delle Cure nominate nella seconda colonna del Prospetto surriferito tutti gli atti di nascite, morti, matrimonj, che li riguardano, sotto pena, non eseguendolo; di L. 7., da repartirsi per metà tra lo Spedale viciniore ed il Paroco al quale doveva esser fatta la denunzia. Questa denunzia sarà eseguita per gli atti di nascite dal padre del nato; in caso di morte, o assenza del medesimo, dal capo di famiglia, ed in mancanza di questo, dalla persona presso cui dimora la madre del neonato. Per gli atti di morte, dal capo di famiglia, ed in mancanza o in assenza di esso, dalla persona presso la quale abitava il defunto. E per gli atti di matrimonio, dallo sposo, ed in caso di sua morte, dalla sposa, o sivvero dal procuratore del primo, se il matrimonio verrà eseguito per mezzo di procura. I Parochi ai quali saranno fatte le denunzie suddette, trascriveranno nei loro registri gli atti che loro saranno denunziati, con le dichiarazioni espresse negli Art. 2. 3. e 4. della Legge de' 18. Giugno 1817., uniformandosi, per ciò che concerne gli estratti mensuali, duplicati ec. alle disposizioni generali della medesima. (d. *Art.* 2.)

31. — Le fedi di nascite che si rilasceranno dall'Uffizio della Comunità di Siena, ove per antica consuetudine sono depositati i registri dei battezzati nella Pieve di S. Giovanni Batista di quella Città, potranno far prova in giudizio al pari di quelle che si emettono dall'Opera di S. Maria del Fiore di Firenze, secondo che dispone l'Art. 13. della mentovata Legge de' 18. Giugno 1817. (d. *Art.* 3.)

32. — S. A. I. e R. alla quale è stato reso conto della maniera con cui i Parochi si son disimpegnati nell'anno 1818. delle incombenze ad essi affidate dalla Legge de' 18. Giugno 1817. sullo Stato civile, mentre ha ravvisato con soddisfazione che la maggior parte di questi ecclesiastici si è pienamente uniformata alle sovrane sue intenzioni, ha con pari rincrescimento conosciuto che alcuni di essi sono stati o renitenti, o trascurati nel corrispondere alle utili e benefiche misure che l'hanno animata. E poichè questa oscitanza non solo nuoce alla esattezza e regolarità delle operazioni, ma anche reca danno all'Uffizio per ragione del moltiplicato carteggio e del maggior lavoro che si accresce ai Ministri del

med., così l'I. e R. A. S. ha ordinato che quindi innanzi, per qualunque mancanza di registrazione degli atti di nascite, morti e matrimonj tanto nei registri, che nei duplicati, ed estratti mensuali prescritti dagli Artic. 2. 3. 4. 8. e 9. della citata Legge, debbono i Parochi respettivi, ai quali la mancanza è imputabile, essere sottoposti al pagamento di L. 3. per ogni atto mancante o difettoso, da applicarsi per indennità di spese, metà all' Uffizio dello Stato civile, e metà alla respettiva Comunità, i di cui Cancell. avranno cura della esazione, dietro l'avviso che ne riceveranno dalla Segreteria del R. Diritto. (*Circ.* 25. *Maggio* 1819.)

33. — S. A. I. e R., cui stà sommamente a cuore l'esattezza nella compilaz. dei pubblici registri dello Stato civ., prescritti dalla Leg. de' 18. Giug. 1817., riflettendo che le variazioni e le assunzioni di nuovi cognomi rendono impossibile, senza preventiva denunzia, la trascrizione nei rammentati registri di quelle notizie, che, conciliando gli atti successivi con gli originarj, debbono influire nei sociali rapporti alla perfetta identificazione delle persone: e volendo riparare ad un tale inconveniente, ordina e comanda che ogni atto di arrogazione, o anche di adozione piena, o meno piena, quando porti variazione di cognome, debba essere denunziato al Segretario del R. Diritto dall'adottante o arrogante, ovvero dall' adottato o arrogato, per essere trascritto nei registri dello Stato civ.; e qualora l'adottato o arrogato sia minore, l'obbligo della denunzia spetterà a quello o quelli che abbiano la cura o tutela della di lui persona. La denunzia dovrà essere fatta con istanza in iscritto firmata dal denunziante, e dovrà contenere la notizia del nome e cognome dell'adottato o arrogato, del nuovo cognome ch'esso assume, del nome e cognome dell'adottante o arrogante, e dell'atto in forza del quale sarà stata fatta l' adozione o arrogazione. In difetto di tal denunzia l'adozione o arrogazione non produrrà verun effetto legale a favore dell' adottato o arrogato. (*Not.* 25. *Maggio* 1819.)

34. — Chiunque assumerà per qualunque altra causa un nuovo cognome, dovrà ottenere preventivam. il decreto del Giud. competente, il quale resta incaricato di rimettere copia dello stesso decreto, a tutte spese dell'istante, al pred. Segretario del R. Diritto, per l'effetto che ne sia fatta la trascrizione nei registri summentovati. Il Ministro dello Stato civile trasmetterà a spese dell'interessato, tanto

al Paroco del luogo di nascita, che a quello del luogo di domicilio, un certificato indicante l'avvenuta variazione dei cognomi, qualora si tratti di individui cattolici; e trattandosi di persone di culto diverso, la trasmiss. ne verrà fatta ai respettivi Cancell. comun. (*Ivi*)

35. — I sudditi toscani cattolici abitanti in quelle parti del Gran-Ducato che sono sottoposte per lo spirituale alle Chiese curate esistenti in Dominio estero, e descritte nell'annesso Prospetto (V. §39.) saranno obbligati di denunziare nel termine di 2. giorni ai Parochi delle Cure nominate nella seconda colonna del Prospetto med. tutti gli atti di nascite, morti, e matrimonj che li riguardano, sotto pena, non eseguendolo, di L. 7, da repartirsi per metà tra lo Spedale viciniore ed il Paroco al quale doveva esser fatto la denunzia. (*Not.* 2. *Settembre* 1819.)

36. — Questa denunzia sarà eseguita, per gli atti di nascite, dal padre del nato; in caso di morte o assenza del med., dal capo di famiglia, ed in mancanza di questo, dalla persona presso cui dimora la madre del neonato. Per gli atti di matrimonio sarà eseguita dallo sposo, ed in caso di sua morte, dalla sposa, o sivvero dal procurat. del primo, se il matrimonio verrà fatto per mezzo di procura; e per gli atti di morte sarà eseguita dal capo di famiglia; in mancanza o in assenza di esso, dalla persona presso la quale abitava il defunto: e nel caso che gl'individui componenti la famiglia del defunto si trovino in stato di minorità o d'interdiz. piena, l'obbligo della denunzia predetta spetterà ai loro tutori o curatori. (*Ivi*)

37. — Un tale obbligo relativamente ai tutori e curatori sarà applicabile nei congrui casi agli atti di morte contemplati tanto dalla Not. de' 28. Novembre 1817, quanto ancora dall' Art. 17. della Leg. de' 18. Giugno dello stesso anno, il quale riguarda gl'individui di culto non cattolico, per le dichiarazioni che debbono fare alle Cancellerie comunit.; ferme stanti nel rimanente tutte le altre disposizioni contenute nel detto Art. 17. (*Ivi*)

38. — I Parochi ai quali saranno fatte le denunzie sudd., trascriveranno nei loro registri gli atti corrispondenti, con le dichiarazioni espresse negli Art. 2. 3. e 4. della Legge de' 18. Giugno 1817., uniformandosi, perciò che concerne gli estratti mensuali, duplicati ec., alle disposizioni generali della medesima. (*Ivi*)

PROSPETTO

DELLE PARROCCHIE SITUATE IN STATO ESTERO, ALLE QUALI SONO AGGREGATE PER LO SPIRITUALE ALCUNE FAMIGLIE DI SUDDITI TOSCANI

TITOLO DELLE CHIESE SITUATE IN ESTERO DOMINIO, LE QUALI DIRIGONO PER LO SPIRITUALE ALCUNE FAMIGLIE DI SUDDITI TOSCANI	**PARROCCHIE IN TOSCANA** NELLE QUALI I SUDDITI DEL GRAN-DUCATO, SOTTOPOSTI PER LO SPIRITUALE AGLI ECCLESIASTICI ESTERI, DEVONO DENUNZIARE GLI ATTI DI NASCITE, MORTI, E MATRIMONJ CHE GLI RIGUARDANO	**COMUNITÀ** ALLE QUALI APPARTENGONO LE CITATE PARROCCHIE
Castagnetoli	S. Maria Assunta a *Teglia*	Pontremoli
S. Andrea in *Boesimo*	S. Reparata	Modigliana
S. Giovanni in *Ottavo*	S. Maria in *Casale*	Modigliana
S. Maria in *Valle*	S. Tommaso in *Bagnolo*	Terra del Sole
S. Maria a *Sadurano*	S. Maria in *Virano*	Terra del Sole
S. Petrignano a *Marsignano*	S. Gio. Batista a *Vulpinara* (*alias* S. Zeno)	Terra del Sole
Reschio e Leoncini	S. Andrea a *Pereto*	Cortona

40. — S. A. I. e R., nella veduta di determinare i limiti entro i quali deve circoscriversi la facoltà concessa ai Cancell. comun. dall'Art. 10. della Not. de' 18. Giugno 1817., e l'epoca in cui questa facoltà può esercitarsi contro i Parochi negligenti a trasmettere gli Stati e Certificati mensuali degli atti dello Stato civile alle Cancellerie, si è degnata di ordinare, che scorsi i primi 8. giorni del mese successivo a quello al quale si riferiscono i rammentati Stati e Certificati, debbano i Cancellieri comunit., per mezzo di lettera, richiamare i Parochi morosi ad adempire ai loro doveri nel termine di 6. giorni, spirati i quali, senza che la citata trasmissione si verifichi, siano i Cancellieri med. nell'obbligo di eseguire sollecitamente le disposizioni del mentovato Art. 10. a carico dei Parochi renitenti. (*Circ.* 10. *Giugno* 1823.)

41. — Che la spesa occorrente per l'indennità di gita e ritorno, dovuta agli espressi incaricati di consegnare ai Parochi la lettera di richiamo, debba considerarsi compresa nella categoria di quelle contemplate nell'Art. 12. delle Istruzioni annesse alla surriferita Notif., e posare, per conseguenza, sulle Casse comunitative. (*Ivi*)

42. — Ed affinchè i Parochi non si credano dispensati dall'obbligo di rimettere direttamente alle Cancell. comun. alla fine di ciascun mese gli Stati in questione, col prevalersi del comodo degli espressi med. per farli pervenire ai Cancellieri, vuole S. A. I. e R. che qualora questi Ecclesiastici si servissero di un tal mezzo, sia a loro carico l'indennità pred. per la sola rata di ritorno. (*Ivi*)

43. — Che i Cancell. comun., trovandosi con tali mezzi nel caso di riunire e completare in breve tempo gli Stati mensuali interessanti gli atti dello Stato civile, debbano, sotto la loro responsabilità, spedire immancabilmente nel dì 18. di ciascun mese alla Segreteria del R. Diritto i documenti stessi relativi al mese antecedente. (*Ivi*)

44. — Ed essendo stata informata l'I. e R. A. S. che qualche Paroco, in contravvenzione ai veglianti Regol., si faccia lecito di scritturare nei Duplicati gli atti di nascite, morti, e matrimonj, non già giornalmente, ed a misura che si verificano, ma alla fine dell'anno soltanto; volendo porre un opportuno riparo ad un tale

irregolare sistema, ha parimente ordinato che debbano questi duplicati essere rimessi annualmente alle Cancell. comun. nei primi 15. giorni di Gennajo, spirato il qual termine senza che una tale trasmissione abbia avuto luogo, debbano reputarsi non registrati dai Parochi gli atti compresi nei Duplicati stessi, e soggetti per conseguenza alla penale di L. 3. per ciascun'atto, a forma di quanto prescrive la Circ. de' 25. Maggio 1819. (*Ivi*)

45. — Per l'oggetto che possa essere rettificato un atto di Stato civile, si rende necessario che ad istanza della parte interessata il Trib. civile locale emetta un Decreto ordinante l'emenda dell'errore incorso nell'atto med. Una copia autentica di tal decreto dev'essere rimessa all'Uffizio dello Stato civile, onde eseguirsi la rettificazione della quale si tratta, e un'altra deve restare annessa al Registro autografo dell'Archivio comun. (*Risol. della Segr. del R. Diritto del* 9. *Decembre* 1826.)

STAZZEMA. (Terra) *Comunità* nella Camera di Pisa, Clas. 4. Circondario di Pietrasanta, nella giurisdizione civile del Potestà di Seravezza; ha la Cancell. e l'Uffizio di esaz. del Regis. in Pietrasanta; la Conserv. delle Ipot. è in Pisa: sua popol. 5696.

Popoli.

Alpe di Stazzema — Cardoso — *Farnocchia* — Leviglioni — Pomezzana — Pruno e Valegno — Retignano — Stazzema — Terrinca.

Dioc. — Pisa.

STEMMI: Alterazione. V. Monumento.

STELLIONATO. *Qualunque genere d'impostura e di frode adoprata per ingannare, gabbare, e mettere in mezzo alcuno.*

— Dritto pen. — Colle stesse regole fissate per la punizione del furto semplice si procederà nei delitti di stellionato. V. Furto semplice.

— Proced. crim. — V. Querela crim.

STESURA di atti. V. Scritturato, e V. i titoli degli atti respettivi.

STIA. (Terra) *Comunità* nella Camera di Arezzo, Clas. 4., Circond. di Pratovecchio, sotto la giurisd. della Potest. di quest'ultimo paese, Vicariato di Poppi; ha la Cancell. in Pratovecchio, l'Uffizio di esaz. del Regis. in Poppi, e la Conserv. delle Ipoteche in Arezzo: sua popol. 2725.

Popoli.

Castel Castagnajo — Gaviserri — Gualdo — S. Maria delle Grazie — Porciano — Stia — Vallucciole — Villa.

Dioc. — Fiesole.

STIMA DELLE MERCANZIE.

— REGOL. DOGAN. — V. GABELLA DOG. Introd. 30. segg.

STIME IN GENERE. V. PERIZIE — PERITI.

— DAZIO DI REGIS. — Sono sottoposte al diritto fisso di una lira le stime dei mobili. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 1. *n.* 24.)

STIPENDIATI REGJ. V. IMPIEGATI RR.

STIPENDIATI COMUNIT. V. COMUNITA': Stipendiati.

STIPULAZIONE. DI CONTRATTO. *Celebrazione o passaggio di contratto. Oggi si dicono* stipulanti *un contratto tutti coloro che vi prendono parte, siano o nò promittenti, o quelli che ricevono la promessa.* (a)

STRADE PUBBLICHE del Gran-Ducato. DISTINZIONE e qualificazione delle medesime.

1. — S. A. I. e R., dopo di avere con altri Motuproprj di questo giorno provveduto alla conservazione del nuovo Catasto, e alla direzione dei lavori di Acque e Strade, e affidate alle cure tutelari di una stessa Camera di Soprintendenza quelle Comun., che per analogia d'interessi e di circostanze locali sono in grado di risentire i vantaggi di questa riunione; considerando che gli

(a) Stipulante *sarebbe veramente colui verso il quale alcuno si obbliga, e così chi riceve l'obbligazione;* promittente *quegli che emette la obbligazione a favore di altri.*

attuali rapporti di società e di commercio richiamano ad una più giusta divisione delle Strade pubbliche del Gran-Ducato, e ad una distribuzione del carico pel mantenimento di esse proporzionata il più possibile alla misura del benefizio, si è determinata a disporre e comandare quanto segue. (*Motup.* 1. *Nov.* 1825. *in princ.*)

2. — Le Strade pubbliche del Gran-Ducato si distingueranno in *regie*, *provinciali*, e *comunitative;* fermi stanti gli Ordini in vigore quanto alle così dette *Strade vicinali.* (d. *Art.* 1.)

3. — Saranno riconosciute regie, e come tali a tutti gli effetti amministrate, le Strade descritte nell'annesso *Prospetto e Stato nominale delle Strade regie del Gran-Ducato.* (d. *Art.* 2.) V. Strade regie.

4. — I tronchi delle Strade regie postali, che traversano le Città e luoghi murati, non saranno altrimenti a carico esclusivo ed intiero delle Comunità ma contribuirà per due quinti al mantenimento dei medesimi l'I. e R. Depositeria. (d. *Art.* 3.)

5 — I Provveditori delle Camere di Soprintend. comunit., ciascheduno per il respettivo Compartim., sottoporranno alla sovrana approvazione la descrizione di detti tronchi delle Strade regie postali, che staranno per due quinti a carico del R. Erario. (d. *Art.* 4.)

6. — Saranno riconosciute provinciali, e come tali a tutti gli effetti amministrate, le Strade, che per ogni Compartimento vengono distintamente descritte nel prospetto intitolato « *Prospetto e Stato nominale delle Strade provinciali del Gran-Ducato.* » V. Strade provinciali. (d. *Art.* 5.)

7. — Le strade provinciali saranno per tre quinti a carico delle Comunità traversate, le quali parteciperanno di tale aggravio in proporzione della lunghezza dei tratti giacenti nel respettivo circondario comunale, e i due quinti residui verranno repartiti tra tutte le Comunità del Compartim.; osservata nel reparto tra loro la proporzione della massa estimale, e, finchè non sia generalmente attivato il nuovo Censimento, la proporzione della tassa prediale. (d. *Art.* 6.)

8. — Non ostante il disposto dell'Art. preced., quelle di dette strade provinciali, pel cui mantenimento attualmente contribuisce

l'Erario R., continueranno a far carico all'Erario stesso, nel modo, e con la proporzione fin quì praticata e stabilita; ritenuto per il rimanente il reparto che sopra. (d. *Art.* 7.)

9. — Le strade che rimangono nella classe delle comunitative, continueranno ad essere, come sono attualmente, a carico esclusivo ed intiero delle respettive Comunità. (d. *Art.* 8.)

STRADE REGIE. Loro Prospetto e Stato nominale a forma del *Motuproprio* 1. *Novembre* 1825.

1. *Strada Bolognese.* Dalla Porta S. Gallo di Firenze alle Filigare.

2. *Strada Romana.* Dalla Porta Romana di Firenze al confine colla provincia superiore di Siena.

3. *Strada Pisana.* Dalla Porta S. Frediano di Firenze fino al ponte della Cecinella.

4. *Strada traversa Romana.* Dall'Osteria-bianca fino a Poggibonsi.

5. *Strada Pistojese.* Da Firenze, per Prato, Pistoja, e Pescia, fino al confine collo Stato Lucchese.

6. *Strada Pistojese.* Da Firenze per il Poggio a Cajano fino alla Città di Pistoja.

7. *Strada traversa di Val di Nievole.* Dal Borgo a Buggiano a S. Colomba.

8. *Strada traversa dell'Alto-pascio.* Dal Porto di questo nome fino al ponte della Sibolla.

9. *Strada Modanese.* Dalla Porta al Borgo della Città di Pistoja fino a Bosco-lungo.

10. *Strada Aretina.* Dalla Porta S. Niccolò della Città di Firenze per Arezzo, fino al confine Pontificio.

11. *Strada del Pontassieve.* Dalla Porta alla Croce di Firenze fino all'Incisa.

12. *Strada del circondario esterno delle Mura di Firenze.* Incomincia dallo stradone delle Cascine, e, contornando la Città, termina alla Porta S. Frediano.

13. *Strada traversa Aretina.* Dal luogo detto il Cerro fino al ponte alla Nave.

14. *Strada dell' Adriatico.* Dalla Porta nuova d'Arezzo alla Città di S. Sepolcro.

15. *Strada fra Arezzo e Siena*, che dalla R. Aretina, e passando per la Pieve al Toppo, Monte S. Savino, e Palazzuolo, và al confine della provincia superiore Senese.

16. *Strada R. Fiorentina*, che dal ponte della Cecinella conduce alla Porta Fiorentina della Città di Pisa.

17. *Strada Livornese*, che principia dalla Porta a Marc della Città di Pisa, e termina a Livorno.

18. *Strada Lucchese.* Dalla Porta a Lucca della Città di Pisa fino a Cerosomma.

19. *Strada di Pietrasanta.* Dalla Porta Nuova di Pisa fino al confine col Ducato di Lucca, e quindi dal confine dello Stato suddetto sopra Viareggio fino a Pietrasanta.

20. *Strada Sarzanese.* Dal confine dello Stato di Lucca conduce al nuovo confine con lo Stato medesimo in luogo detto Porta.

21. *Strada Pistojese.* Dal Ponte della Serezza a Vico pisano fino a S. Colomba, ed oltre Arno fino alla R. Strada Fiorentina, e per altro tratto lungo l'Arno nel Paese di Calcinaja.

22. *Strada del Littorale*, che da Livorno conduce nella Comunità di Campiglia passando pei Fortini.

23. *Strada di Vada*, che da Rosignano conduce alla Torre di Vada.

24. *Via Emilia*, che dal Portone (subborgo della Città di Pisa) conduce a Piombino.

25. *Strada Vicarese.* Principia dalla Porta alle Piagge della Città di Pisa, e traversando il Fosso della Macinaja ed il Torrente Zambra, imbocca nella Strada R. Pistojese al Ponte della Serezza.

26. *Strada Fiorentina*, che dal confine del Compartimento Fiorentino presso l' Osteria della Querciola conduce alla Città di Siena.

27. *Strada Romana*, che dalla Porta Romana della Città di Siena conduce al confine degli Stati Pontificj.

28. *Strada Grossetana.* Principia dalla Porta S. Marco della Città di Siena, e termina a Petriolo.

29. *Strada Lauretana*, che dalla Porta detta dei Pispini della Città di Siena conduce al Castello di Valiano.

30. *Strada nuova da Siena ad Arezzo*, che si diparte dalla precedente presso il ponte delle Taverne, e conduce alle Capraje.

31. *Strada Senese*, che dalla Porta Nuova della Città di Grosseto conduce a Petriolo.

32. *Strada di S. Rocco*, che dalla Porta Vecchia di detta Città di Grosseto conduce al Forte di S. Rocco.

33. *Strada del Sostegno*, che dalla detta strada di S. Rocco và alla fabbrica del Molino del Sostegno.

34. *Strada Orbetellana*, che principia dalla precedente presso Grosseto, e conduce a Orbetello.

35. *Strada di Scansano*, che da Grosseto conduce a Scansano.

36. *Strada dei Barberi*. Si dirama dalla strada di S. Rocco, e prosegue fino al Fiume Ombrone. (*Motup.* 1. *Novembre* 1815.)

STRADE PROVINCIALI.

1. — S. A. I. e R., considerando che l'istituzione della nuova classe di Strade sotto il titolo di *Provinciali*, già determinata dal Sovrano Motup. del 1. Novembre 1825. (V. STRADE pubbliche: distinzione ec. 6. segg.) potrà viemeglio corrispondere all'oggetto cui fu diretta, non solamente comprendendovi altre strade che per la loro importanza meritano di esservi annoverate, ma togliendo altresì qualunque dubbiezza nel riconoscere come tali quelle che vi sono comprese; è venuta nella determinazione di comandare, che dovranno considerarsi a tutti gli effetti voluti dal Motup. del 1. Novembre 1825. come comprese nella categoria delle provinciali le strade seguenti. (*Mot.* 1. *Settembre* 1827. *in princ.*)

2. — La strada che partendo da Sarzana passa per Pontremoli e forma prosecuzione della strada R. Sarzanese. (d. *Art.* 1.)

3. — La strada che distaccandosi dalla R. traversa Pisana presso Certaldo pei Territorj di S. Gimignano e Colle va ad imboccare nella strada Volterrana. (d. *Art.* 2.)

4. — La strada che staccandosi dalla R. Romana presso Ricorsi pei Territorj dell'Abbadia, Pian Castagnajo, e S. Casciano dei Bagni, immette nuovamente nella suddetta strada R. presso il nuovo Ponte sul Rigo. (d. *Art.* 3.)

5. — La strada detta della Montagna e Val d'Orcia, che partendo da Radicofani passa il fiume Orcia, entra nel Territorio di Pienza, e segue nel Compartimento di Arezzo. (d. *Art.* 4.)

6. — La strada che dalla Porta Camuccia della Città di Cortona, passando per Manzano e pei Ponti di Cortona, giunge a Fojano. (d. *Art.* 5.)

7. — La strada Mulinara che dalla R. traversa Aretina passando per Mugliano va ad imboccare nell'altra strada R. da Arezzo a Siena presso la Pieve al Toppo, donde incomincia la longitudinale di Val di Chiana. (d. *Art.* 6.)

8. — La strada che da Grosseto a Montepescali e Massa giunge ad incontrare al così detto Cerro Bucato la strada provinciale Maremmana fra le Saline di Volterra e Massa. (d. *Art.* 7.)

9. — La strada riportata sotto il n. 3. del Compartimento Senese, nel Prospetto unito al Motup. del 1. Novembre 1825. dovrà avere il suo corso in modo determinato che partendo dalla R. Fiorentina presso la Porta Camullia della Città di Siena per il Ponte a Rosajo vada ad unirsi alla R. Grossetana a S. Carlo. (d. *Art.* 8.)

10. — La strada Maremmana riportata sotto il n. 8. del precitato Prospetto, lasciato fuori Scorgiano, da Poggibonsi condurrà a Colle, e quindi s'introdurrà nei Territorj di Radicondoli e Casole. (d. *Art.* 9.)

11. — La strada così detta della Sugherella nel Compartim. Senese, diramandosi da quella del Chianti presso il Bozzone, e prosegnendo per Gajole, qnando sia giunta nel Territorio di Cavriglia, dovrà secondare il corso della strada denominata di Malpasso, e passando dal Monistero presso Cavriglia, si dirigerà all'incontro della Strada R. Aretina. (d. *Art.* 10.)

12. — La strada riportata al num. 17. del Prospetto sopra espresso incomincerà dalla R. Lauretana per giungere in vicinanza del luogo detto le Vallesi sul confine fra Rapolano ed Asinalunga, passando presso S. Gimignanello e il Ponte sul Sentino. (d. *Art.* 11.)

13. — La strada Urbinese dei sette Ponti e Riofi riportata al n. 4. del Prospetto delle strade provinciali del Compartimento di Arezzo, che trovasi unito al Motup. del 1. Novembre 1825.,

dovrà percorrere in principio e fino al piede della Collina di Renaccio il corso della strada Urbinese propriamente detta, passar poi per Riofi, Poggitazzi, Loro, ed il Borro, andando a ricongiungersi alla strada vecchia Aretina nel luogo detto le Capannelle. (d. *Art.* 12.)

14. — La strada del Compartimento di Grosseto che da Sorano si dirige a Pitigliano e Manciano, giunta che sia in quest'ultimo luogo, dovrà volgersi a Scansano. (d. *Art.* 13.)

15. — In seguito di tali ampliazioni e dichiarazioni, lo stato delle strade provinciali del Gran-Ducato sarà quello resultante dal relativo Prospetto contemporaneamente approvato: in cui, inerendo alla già prescritta suddivisione di dette strade provinc. in due classi, viene indicata la classe alla quale devono respettivamente appartenere, all'effetto di applicare ad esse un modo di assistenza analogo a quello praticato per le strade regie o comunitative, in conformità del disposto all'Art. 428. del Regolam. disciplinare ed istruttivo pel Corpo degl'Ingegneri (a), fermo stante sì per l'una che per l'altra delle nominate classi il sistema di contributo fissato dai veglianti Ordini. (*Ivi*)

16. — Il Soprintendente alla Conservazione del Catasto ed al Corpo degli Ingegneri, ed i Provveditori delle Camere di Soprintendenza comunit., ognuno nella parte che gli spetta, faranno quanto occorre per la conveniente esecuzione dei sopra espressi sovrani comandi. (*Ivi*)

PROSPETTO E STATO NOMINALE

DELLE STRADE PROVINCIALI DEL GRAN-DUCATO.

Compartimento della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Firenze.

1. *Strada del Mugello*, che partendosi dalla strada R. Bolognese per i borghi di S. Piero a Sieve, S. Lorenzo, e Vicchio, termina a Dicomano. (*di* 2. *classe*)

(a) *A forma dell'* Art. 253. *del citato* Regolamento *le* strade provinciali *di* prima classe, *parificate alle regie*, *debbono avere*, *oltre alla scarpa e*

2. *Strada delle Salajole*, che dalla strada R. Bolognese al Ponte Rosso conduce al Ponte sulla Sieve. (2. *classe*)

3. *Strada Faentina*, che staccandosi dal Borgo S. Lorenzo termina al Ponte di Marignano sul fiume Lamone al confine con lo Stato Pontificio, passando per Marradi. (2. *classe*)

4. *Strada di Romagna*. Si stacca dal Ponte a Sieve, e passando per il Castello di Dicomano, S. Gaudenzo, Rocca S. Casciano, Dovadola, Castrocaro, e Terra del Sole, giunge a tre miglia di distanza da Forlì.

Dal Ponte a Sieve al Ponticino. (1. *classe*)

Il Resto. (2. *classe*)

5. *Strada Chiantigiana*. — Incomincia dalla strada R. Aretina a Ricorboli, e passando per il Ponte a Ema e Greve, termina al confine con la Comunità di Greve con la Castellina. (2. *classe*) V. *la continuazione al Num.* 1. *del Compartim. Senese.*

6. *Strada Militare o Mulattiera di Barberin di Mugello.* Si dirama dalla Strada R. Bolognese a Montecarelli, e passando per Barberino traversa il Ponte di Signa e termina alla strada R. Pisana. (2. *classe*)

7. *Strada di Val di Bisenzio*. Dalla Porta del Serraglio di Prato arriva a Vernio ed al confine con lo Stato Bolognese. (2. *classe*)

8. *Strada Montallese*. Comincia dalla Porta del Serraglio di Prato e arriva alla Porta S. Marco di Pistoja. (2. *classe*)

9. *Strada Francesca* denominata anche *Empolese* in Val di Nievole, che dalla strada R. Pistojese conduce al confine di Calcinaja passando per Monsummano, S. Croce, e Castel Franco di sotto. (2. *classe*)

10. *Strada Lucchese*, denominata *Romana*. Principia dalla R. Pisana presso Empoli; passando d'Arno alla Nave alla Motta

ai fossi laterali di scolo, una larghezza di braccia 12., *cioè*, 10. *di massicciata, e un braccio per parte di marciapiede: Le* strade provinciali di seconda classe *poi, parificate alle* comunitative, *debbono aver la massicciata larga sole* 8. *braccia, essendo nel resto conformi alle* regie. *Ma quando queste strade sono stabilite sul fianco di una montagna, il marciapiede può restringersi fino ad un mezzo braccio per parte.* (d. Art. 285. e segg.)

giunge a Fucecchio; e, proseguendo per il Ponte a Cappiano, giunge al confine dello Stato di Lucca.

Da Empoli al Galleno (2. *classe*)

Dal Galleno a Altopascio (1. *classe*)

10. *Primo ramo della Strada Volterrana per la parte di Castel Fiorentino.* Principia dalla strada R. Romana al Galluzzo, e passando per Monte Spertoli, Castel Fiorentino, e Gambassi, giunge all'incontro del 2. Ramo presso Montemiccioli.

Da Galluzzo a Castel Fiorentino. (2. *classe*)

Dopo. (1. *classe*)

12. *Secondo ramo della Strada Volterrana.* Si dirama dal precedente presso Montemiccioli, e si dirige verso Colle. (1. *classe*) V. *la continuaz. al N. 2. del Compartim. Senese.*

13. *Terzo ramo della strada Volterrana.* Comincia presso Montemiccioli al punto d'incontro dei due precedenti, e per la Città di Volterra ed il territorio di Montecatini giunge al Compartimento Pisano. (1. *classe*)

14. *Strada Maremmana*, che dallo stradone delle Moje Leopoldine conduce al Guado di Cecina. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 1. del Compartimento Pisano.*

15. *Strada Casentinese.* Incomincia dal Ponte a Sieve, e s'introduce nel Casentino per la Consuma. (1. *classe*) V. *la continuazione al N. 1. del Compartimento di Arezzo.*

16. *Strada Urbinese de' Sette Ponti* e *Riofi*, situata sulla destra dell'Arno, partendo dall'Incisa segue l'andamento della strada Urbinese propriamente detta, fino al piede della collina di Renaccio sul confine di S. Giovanni. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 2. del Compartimento di Arezzo.*

17. *Strada da Firenze a Siena*, che si dirama dalla R. Romana al Ponte Nuovo sulla Pesa e giunge al confine fra Barberino e la Castellana. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 3. del Compartimento Senese.*

18. *Strada* che staccandosi dalla R. Traversa Pisana, da Certaldo si dirige a S. Gimignano. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 4. del Compartimento Senese.*

Compartimento della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Pisa.

1. Prosecuzione della Strada riportata al N. 14. del Compartimento Fiorentino, tra le Saline di Volterra e Massa Marittima. Comincia sulla riva sinistra della Cecina, e passando il torrente Possera, giunge al Cerro Bucato sul confine con Massa Marittima. (2. *classe*) V. *la continuaz. al N. 1. del Comp. di Grosseto.*

2. *Strada delle Colmate*, che staccandosi dalla R. Livornese ai Ponti di Stagno, termina all'incontro della strada da Lari a Ponsacco e Ponte d'Era, poco dopo aver passato il Fosso Zannone. (1. *classe*)

3. *Strada* che da Lari conduce a Ponte d'Era passando per Ponsacco. (2. *classe*)

4. *Via Macerata d'Aqui o di Casciana*, che traversa dalla via R. Fiorentina per Livorno e le Colline. (1. *classe*)

5. *Strada dai Bagni d'Aqui o di Casciana* a Ponsacco. (2. *classe*)

6. *Stradone di Gello, e Strada di Peccioli.* Dalle Fornacette conduce a Peccioli, passando per Ponsacco e Capannoli. (2. *classe*)

7. *Strada* che partendo da Sarzana passa per Pontremoli, formando prosecuzione della strada R. Sarzanese. (2. *classe*)

Compartimento della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Siena.

1. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 5. del Comp. Fiorentino. Dal confine fra i territorj di Greve e della Castellina giunge al Capo-luogo di quest'ultima Comunità, incontrando l'altra strada provinciale qui appresso descritta al N. 3. (2. *classe*)

2. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 12. del Compartimento Fiorent., che venendo dal confine di S. Gimignano con Volterra presso Monte Miccioli, conduce a Colle, e va ad imboccare nella strada R. da Firenze a Siena, presso Monte Reggioni. (1. *classe*)

3. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 17. del Compartimento di Firenze. Per il territorio della Castellina e quello di Castel Nuovo Berardenga va ad unirsi alla strada R. Fiorentina a Fonte Becci. (2. *classe*)

4. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 12. del Compartimento Fiorent., che venendo da Certaldo per S. Gimignano ed il territorio di Colle, va ad imboccare nella strada Volterrana. (2. *classe*)

5. *Strada Massetana*, che si dirama dalla strada Grossetana alla Costa al Pino e si dirige a Massa. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 2. del Compart. di Grosseto.*

6. *Strada* che diramandosi dalla Regia Fiorentina presso la porta Camullìa della Città di Siena per il Ponte a Rosajo, va ad unirsi alla R. Grossetana a S. Carlo. (2. *classe*)

7. *Strada di Chianti*, che diramandosi dalla Porta Ovile di Siena, e passando per S. Giusmè ed il Chianti, conduce in Val d'Arno. (2. *classe*)

8. *Strada della Sugherella*. Si dirama dalla preced. presso il Bozzone, e prosegue per Gajole e Cavriglia, secondando il corso della strada di Malpasso, e passando dal Monistero presso Cavriglia, si dirige alla Strada Aretina. (2. *classe*) V. *la continuazione al N.* 3. *del Compartim. di Arezzo.*

9. *Strada di Castel Nuovo Berardenga*. Dalla strada R. Lauretana passando per Castel Nuovo si dirige ad Arezzo. (2. *classe*) V. *la continuazione al N.* 4. *del Compartim. di Arezzo.*

10. *Strada Maremmana*, che partendosi da Poggibonsi va a Colle, e prosegue pei territorj di Radicondoli e Casole (1. *classe*)

11. *Strada detta la traversa dei Monti*, che dal confine con Asinalunga va alla strada R. Romana a Torrenieri, e dopo averla traversata, va al confine di Campagnatico. (2. *classe*) V. *la continuazione al N.* 3. *del Compartim. di Grosseto.*

12. *Strada di Pienza e Montepulciano*. Diramasi dalla strada R. Romana a S. Quirico, e giunge al confine con Montepulciano. (2. *classe*) V. *la continuaz. al N.* 5. *del Comp. di Arezzo.*

13. *Strada per S. Casciano alla Novella*. Diramasi dalla R. Romana all'Osteria della Novella, e va al confine della Co-

munità di Cetona nel Compartim. di Arezzo. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 6. del Compartim. di Arezzo.*

14. *Strada di Castel del Piano*, che dalla Porta detta della Poderina sulla strada R. Romana per Castiglion d'Orcia giunge al confine con Castel del Piano. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 4. del Compartim. di Grosseto.*

15. *Strada di Sarteano.* Si dirama dalla R. Romana sotto Radicofani, e giunge al confine con la Comunità di Sarteano. (2. *classe*) V. *la continuaz. al N. 7. del Compart. di Arezzo.*

16. *Strada di Castel Nuovo dell'Abate.* Dalla strada R. Romana dopo Buonconvento conduce per Montalcino alla Provincia inferiore. (2. *classe*)

17. *Strada* che dalla Lauretana giunge in vicinanza del luogo detto le Vallesi sul confine fra Rapolano e Asinalunga passando per San Gimignanello e presso il Ponte sul Sentino. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 8. del Compartim. Aretino.*

18. *Strada* che staccandosi dalla R. Romana presso Ricorsi, per l'Abbadia S Salvadore e Pian Castagnajo, imbocca nuovamente nella sud. strada R. presso il Ponte sul Rigo. (2. *classe*)

19. *Strada detta l'antica Lauretana delle Folci*, che partendo dalla strada R. fra Arezzo e Siena, pel territorio di Rapolano si dirige ad Asinalunga. (2. *classe*) V. *la continuazione al N. 9. del Compartim. di Arezzo.*

20. *Strada della Montagna o di Val d'Orcia.* Partendo da Radicofani passa il fiume Orcia, ed entra nel territ. di Pienza, ove incontra la Provinciale di N. 12. che va da S. Quirico a Montepulciano. (2. *classe*)

Compartimento della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Arezzo.

1. Prosecuzione della strada Casentinese riportata sotto il N. 15. del Compartim. Fiorentino, che dalla Consuma per Rassina e Subbiano conduce ad Arezzo. (1. *classe*)

2. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 16. del Compartimento Fiorent., detta Urbinese, de' Sette Ponti e Rioti, che

girando la collina di Renaccio per Riofi, Poggitazzi, Loro, ed il Borro, va a ricongiungersi alla strada Provinciale qui appresso descritta sotto N. 11. in luogo detto le Capannelle. (2. *classe*)

3. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 8. del Compartim. Senese, che dal confine con Cavriglia scende alla strada R. Aretina presso S. Giovanni. (2. *classe*)

4. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 9. del Compartimento Senese. Dal confine di Montevarchi con Gajole giunge alla strada R. Aretina. (2. *classe*)

5. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 12. del Compartimento di Siena. Venendo da Pienza porta a Montepulciano, e prosegue fino alla longitudinale di Val di Chiana, qui appresso descritta al N. 13. (2. *classe*)

6. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 13. del Compartimento di Siena. Dal confine fra Cetona e S. Casciano dei Bagni giunge a Sarteano. (2. *classe*)

7. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 15. del Compartimento di Siena, che venendo da Radicofani conduce a Sarteano (2. *classe*)

8. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 17. del Compartimento di Siena, che dal confine fra Rapolano ed Asinalunga, passando presso Casalta, va ad imboccare nell'altra provinc. qui descritta al N. 9. (2. *classe*)

9. Prosecuzione della strada riportata sotto N. 19. del Compartim. Senese, che dal confine fra Asinalunga e Rapolano conduce a Asinalunga. (2. *classe*)

10. Strada della Valle Tiberina che per la Verna conduce a S. Sepolcro. (2. *classe*)

11. *Strada vecchia Aretina*, che dal circondario delle mura esterne di Arezzo conduce alla strada R. Aretina presso le due vie, passando l'Arno al Ponte a Romito, e il paese di Laterina. (1. *classe*)

12. *Strada traversa di Cortona per Montepulciano*, che termina alla R. Lauretana presso Valiano. (2. *classe*)

13. *Strada longitudinale di Val di Chiana* a sinistra, che incomincia dalla R. Traversa Aretina, e per Mugliano giunge

all'altra strada R. da Arezzo a Siena presso la Pieve al Toppo, e quindi passando per Fojano giunge al confine della Comunità di Chiusi collo Stato Pontificio. (1. *classe*)

14. *Strada del Bucine* fra il Val d'Arno di sopra e l'alta Val di Chiana. Incomincia sotto Levane, passa per il Bucine, Monte S. Savino, e Lucignano, e termina a Fojano. (2. *classe*)

15. *Strada di Fojano*. Si dirama dall' antica Lauretana e va a sboccare nella longitudin. di Val di Chiana presso Bettolle. (2. *classe*)

16. Strada da Montepulciano per Chianciano a Sarteano e Cetona. (2. *classe*)

17. Strada che dalla porta Camuccia della Città di Cortona, passando per Manzano, e pei Ponti di Cortona, giunge a Fojano. (2. *classe*)

Compartimento della Camera di Soprintendenza Comunitativa di Grosseto.

1. Prosecuzione della strada riportata al N. 1. del Compart. Pisano, che dal Cerro Bucato va a Massa Marittima, Montepescali, e Grosseto. (2. *classe*)

2. Prosecuzione della strada riportata al N. 5. del Compart. Senese, che dal confine colla Provincia superiore giunge a Massa. (2. *classe*)

3. Prosecuzione della strada riportata al N. 11. del Compart. Senese, che venendo da Montalcino, dal confine della Provincia superiore giunge alla strada R. Senese. (2. *classe*)

4. Prosecuzione della strada riportata al N. 14. del Compart. Senese, che, essendosi diramata dalla strada R. Romana alla Poderina, conduce a Castel del Piano. (2. *classe*)

5. Strada da Sorano a Scansano per Pitigliano e Manciano. (2. *classe*)

6. Strada che dalla R. Senese presso i Cannicci conduce a Castel del Piano. (2. *classe*)

(*Motup.* 1. *Settembre* 1827.)

STRADE pubbliche del Gran-Ducato: Accampionamento. *Descrizione al registro comunit. di quelle strade, che non avendo il carattere nè di regie, nè di provinciali, sono ad intiero carico di quelle Comunità nel territorio delle quali sono situate.*

1. — Il Magistrato dei Rappresentanti, per mezzo del suo Provveditore di strade (*oggi Ingegnere di Circond.*) e coll'ajuto del Cancell. comunit., e suoi Ministri, dovrà formare un registro, ossia campione, dove siano descritte tutte le strade comunit. esistenti e situate dentro il territ. della sua Comunità, il mantenimento e riattamento delle quali deve farsi a tutte spese della Comunità med.; avvertendo che nella formazione di tal campione non si deve prendere per norma unicamente quello che è stato praticato in passato, o si pratica attualmente, ma bensì dovrassi tenere per regola che devono essere riguardate come comunit., ed a carico respettivo delle Comunità sudd., solamente le strade del proprio territorio, cioè: 1. Primieramente tutte le strade, piazze, ponti, e loro annessi esistenti entro le Terre e Borghi situati nei territ. delle Comun. sopraindicate: 2. Tutte le strade che dalle Terre e Borghi conducono ai confini di una Comunità coll'altra: 3. Tutte quelle strade che respettivamente conducono da una Chiesa parrocchiale all'altra nell'istesso territ.: 4. Tutte quelle strade che dalle Terre o Borghi conducono alle Chiese dei Popoli compresi nell'istessa Comunità. (*L.* 23. *Maggio* 1774. *Art.* 75.)

2. — Tutti i tronchi di strada che dalle case dei particolari servono unicamente di accesso e comunicazione alle strade maestre non dovranno essere riguardati come strade comunit., e ciò solamente all'effetto di sgravare la Comunità dal mantenimento di questi, e non già al fine d'impedirne il libero e pubblico transito; per il che restino sottoposte a quanto è di ragione, ed a quanto viene disposto dalle LL. e OO. veglianti in questa materia; non intendendosi neppure fatta innovazione alcuna rispetto alle viottole ed altre strade e passi affatto privati e particolari. (d. *Art.* 76.)

3. — Nel formare il detto campione colla regola indicata vi saranno descritte le strade suddette coi loro nomi, in quanto vi

siano, notorj e conosciuti sufficientemente a determinarle senza equivoco; e dove tali nomi non fossero sufficienti, si descriverà la strada con indicazione del luogo dove ha il suo principio, dei luoghi dove passa, nominando i fiumi, le chiese, le fabbriche cospicue, o le più note case, o possessioni che vi sieno adiacenti; talmentechè coll'ajuto di queste indicazioni, o di alcuna di esse che possa servire di sufficiente intelligenza, venga a potersi sempre riconoscere di quale strada si tratti nei lavori da farsi. Vien prescritto al Magistrato e Ministri comunit. pred. di far fare tutte le sudd. operazioni colla minore spesa possibile, e quella modica che vi occorrerà sia repartita come tutte le altre spese. (d. *Art.* 77.)

4. — Eseguito quanto sopra, sarà presentato il campione, o descrizione di tutte le strade comunit. al respettivo Giusdicente, il quale viene incaricato ora per allora di pubblicare per mezzo di notificazione come ad ognuno sarà permesso, dentro un termine da stabilirsi dallo stesso Giusdicente, l'aver vista *gratis* e prender copia a proprie spese di detta descrizione, volendola, e dire quanto gli occorra perentoriamente dentro il detto termine e non più oltre, e spirato il med., sia rimesso il campione sudd. con decreto del Giusd. alla respettiva Cancell. ed Archivio della Comun., mediante l'opportuna ricevuta del Cancelliere comunit. (d. *Art.* 78.)

5. — Tutte le strade, ponti, e loro annessi, che sino al presente sono stati mantenuti, risarciti, o rifatti a spese dei popoli ora costituenti le Comunità sudd., tanto per mezzo delle imposizioni del dazio, che per altro mezzo, dovranno in avvenire essere parimente fatte e mantenute a spese delle respettive Comunità a cui appartengono, e l'importare di tali spese dovrà posarsi sopra i medd. contribuenti alle altre spese. (d. *Art.* 79.)

6. — Apparterrà ai soli Consigli generali delle respettive Comunità il determinare l'abolizione o altra qualunque alterazione sostanziale delle strade e piazze comunit., siano queste o nò descritte al Campione delle strade, purchè siano osservate tutte le solennità stabilite dai Regol. comunit. per la legittimazione dei Campioni di strade. (*L.* 22. *Aprile* 1788. *Art.* 6.)

7. — In conseguenza di ciò sarà obbligo del Cancell. comun. l'esibire nel Trib. la deliberazione in cui sarà stata determinata

l'abolizione o altra qualunque sostanziale variazione della strada, all'effetto che dal Trib. med. sia notificata al pubblico con l'assegnazione di un termine a potersi da chiunque dedurre le opposizioni; spirato il quale, dovrà il Giudice, escluso ogni qualunque atto o formalità giudiciaria, e finanche la citazione, *far partecipare allo stesso Cancellier comunitativo che non vi sono state opposizioni.* (d. *Art.* 7.)

8. — Ma nel caso che sia stata dedotta alcuna eccezione, che il Giudice creda meritevole di attenzione, o che altrimenti insorgesse alcuna difficoltà contro la variazione pred., il med. Cancell. comun. dovrà in tal caso rimettere al Consiglio gen. la difficoltà insorta, all'effetto che questo, preso nuovamente in esame l'affare, proceda a nuova deliberazione. (d. *Art.* 8.)

6. — Il Decreto del Giusd. locale per l'autenticità delle deliberazioni dei Consigli gen. portanti la descrizione di nuove strade al Campione prescritto dalla Notif. del Trib. delle Regalie de' 22. Aprile 1788. non ha altrimenti luogo, dopochè con i sovrani ordini contenuti nel Biglietto dell'I. e R. Segr. di Finanze de' 27. Maggio 1819. i nuovi accampionamenti non possono avere effetto senza l'intervento del R. assenso; bene inteso però che debbano rimanere ferme in ogni loro parte tutte le altre formalità ingiunte dai veglianti Regol., e dalla precitata Notif. de' 22. Aprile 1788. per procedere all'accampionamento di nuove strade. (*L.* 11. *Settembre* 1822.)

STRADE E FABBRICHE PUBBLICHE comunitative: COSTRUZIONE, e restauro. (a)

SOMMARIO

Autorizzazione delle Comunità a dare a cottimo, *ossia in* accollo, *i lavori delle strade; e istruz. relative* 1. *segg.*

(a) *Le disposizioni che si contengono sotto questa caratteristica si aggirano più specialmente sopra gli* accolli, *o siano* cottimi, *che dalle Comunità si danno a qualche privato per la costruzione e restauro delle strade ec. e non riguardano per conseguenza che le materie amministrative: poichè, quanto alla polizia, le disposizioni relative sono inserite nella seguente caratteristica, e nell'altra* — SUOLO PUBBLICO: polizia.

1. — S. A. R. considerando che non ostanti le gravi spese che si commettono dalle Comunità nei risarcimenti e lavori alle strade comun., troppo frequenti sono le doglianze e reclami sul cattivo stato delle med. nel tempo che la loro buona conservaz. tanto interessa il benefizio universale, e principalmente quello dei possessori ed abitanti nei luoghi ove son situate; si è determinata di richiamare l'attività e zelo dei Magistrati comun., estendendo le loro facoltà su questo importante articolo, onde con un metodo più efficace, e di minor dispendio, possa ottenersi l'intento. (*Mot.* 22. *Febbrajo* 1798.)

2. — Restano perciò autorizzati i Magistrati pred. a dare in cottimo oltre l'anno della loro economica amministr. il mantenimento di dette strade, come pure l'esecuzione dei primi risarcimenti necessarj per la loro remissione in quel buon grado, in cui dovranno esser mantenute in perpetuo; qualora per le circostanze

ed indole di qualche strada non sia riconosciuto più espediente di farli effettuare per conto delle Comunità; nel qual caso peraltro dovranno esporne i motivi ai respettivi Soprintendenti delle Comunità, e riportarne il loro assenso ed approvazione. (*Ivi*)

3. — E siccome i possessori locali hanno il maggior interesse sulla buona manutenzione delle strade med., e sono a portata di apprestare con significante risparmio ed economia un pronto riparo ai mali e deterioramenti che accadono; così i Magistrati comunit. rivolgeranno le loro premure per trattare e concludere tali accolli con i possessori frontisti, adiacenti, o più vicini, per quel discreto prezzo e canone annuo che resterà convenuto, e per quel tempo che parimente verrà stabilito, purchè non ecceda il novennio, spirato il quale, potranno confermarsi o rinnovarsi i cottimi con gli stessi, o con altri possessori; e ben inteso che non resterà impedito di rescindere i cottimi anco prima del tempo convenuto, quando le parti interessate si trovino d'accordo. (*Ivi*)

4. — Potrà in conseguenza l'accollo del mantenimento d'una intiera strada esser dato ad un solo possessore, quando i di lui beni cadano nelle vicinanze di tutto il tratto da mantenersi; e nel caso in cui il possessore non si adatti ad assumere l'impresa di tutta la strada, si suddividerà in diversi tronchi, da assegnarsi separatamente ad altrettanti proprietarj di quei contorni, conforme lo richiederanno le circostanze ed il miglior sistema del respettivo territ., purchè le divisioni non siano tanto minute da moltiplicare all'eccesso i nomi degli accollatarj. (*Ivi*)

5. — Sulla scorta pertanto degli attuali Campioni delle strade comunit., e ferma stante l'autorità conferita alle Magistrature di far qualche utile variazione ai Campioni medesimi colle regole prescritte dagli O.dini veglianti, i Magistrati rappresentanti le Comunità eleggeranno un soggetto per incaricarlo della visita delle strade descritte al Campione del respettivo Territ. (*Ivi*) (a)

6. — Ma dipendendo essensialmente da questa elezione la buona o svantaggiosa determinazione dei cottimi, si rende neces-

(a) *Ai periti, ai provveditori di strade, e ai deputati sono ora surrogati gl' Ispettori di Compartimento, e gl' Ingegneri di Circond.* V. Ingegneri RR. 8. segg.

sario che i Magistrati deputino a sì gelosa incombenza una persona dell'arte, o almeno fornita di cognizioni bastanti, e di buona reputazione, la quale, guidata dai proprj lumi, non meno che dalle Istruzioni già pubblicate, e dalle avvertenze espresse nella Memoria pratica, che alle Comunità vien rimessa dai Soprintendenti predetti; formi per ciascuna strada una distinta relazione, indicante lo stato di essa, i resarcimenti e lavori per costituirla in buon grado, e tutto ciò che possa dar norma ai Magistrati per fissar convenientemente i cottimi sia per l'annno mantenimento, sia per la remissione in quel grado in cui dovrà esser conservata. (*Ivi*)

7. — Sarà di buona regola, che ai piccoli possessori confinanti per breve tratto alle strade vengano preferiti i possessori più vasti e più comodi, che per il maggior interesse alla conservazione delle strade possono far condizioni migliori. (*Ivi*)

8. — Una volta l'anno, nella stagione e tempo più adattato, i Magistrati per mezzo del Perito come sopra eletto, o di altro Deputato di loro soddisfazione, e munito della capacità e requisiti opportuni, unitamente al Provveditor di strade, ed al Cancellier comunit., quando sia reputato necessario, faranno eseguire una visita generale a tutte le strade date in cottimo, per riscontrarne il preciso stato; ed essendovi difetti saranno comunicati al cottimante coll'assegnazione di un discreto termine ad avervi riparato; ed in caso d'inadempimento senza che il cottimante abbia concludentemente giustificato di trovarsi aggravato dalla relazione del Perito, o di non esser tenuto all'esecuzione dei proposti restauri in forza dei patti e convenzioni stipulate, dovranno le Comunità farli effettuare a tutte spese del cottimante predetto. (*Ivi*)

9. — Colle stesse regole procederanno i Magistrati sopra tutti i ricorsi che loro pervenissero nel decorso dell'anno sulla trascuratezza del mantenimento delle strade date in accollo, dopo averne verificata la sussistenza. (*Ivi*)

10. — Al Deputato che sia estraneo dal corpo del Magistrato, tanto per la sopra enunciata prima visita, quanto pel riscontro e visita annuale, sarà dovuto quel discreto onorario che il Ma-

gistrato crederà giusto di assegnargli; ed il Provveditor di Strade, il Cancelliere, ed il Deputato che fosse tra i Residenti nel Magistrato, potranno percipere il rimborso soltanto delle spese vive che giustificheranno di aver commesse. (*Ivi*)

11. — Contribuendo altresì sommamente al bene stare delle strade il ripulimento sin qui in molte parti trascurato, e l'escavazione delle fosse, che ricorrono lungo le medesime, vuole S. A. R. che i Giusdicenti siano vigilanti e premurosi sull' esatta e rigorosa osservanza degli Ordini che ingiungono loro l'obbligo della visita annuale, e specialmente del Motup. pubblicato colla Notif. in stampa de' 27. Maggio 1786.; comandando inoltre, che, se in tal congiuntura osserveranno strade trasandate e mal conservate, debbano darne immediatamente parte al Magistrato della respettiva Comunità. (*Ivi*) (a)

12. — I cottimi già fatti in alcune Comunità previe le debite approvazioni, e che sieno ancor pendenti, dovranno continuare sino al termine per cui sono stati stipulati, qualora il cottimante non si adattasse a scioglierlo anticipatamente, ed in tronco, e si facesse luogo a formarlo di nuovo. (*Ivi*)

13. — Non si avranno per comprese nel presente Motup. le strade interne delle Città, Terre, e Castelli, rispetto alle quali potranno le Comunità osservare i metodi consueti, o provvedere secondo le loro facoltà ai termini dei veglianti Regol., senza omettere di farsi render conto dello stato e bisogni delle medd. tutte le volte che occorra, e particolarmente in congiuntura della visita annuale delle strade, per ordinare i ripari occorrenti. (*Ivi*)

14. — Saranno tenuti i Cancellieri comunit. di trasmettere una copia delle convenzioni e Partiti che volta per volta saranno fatti per detti accolli ai respettivi Soprintendenti, i quali, riconoscendo le precitate convenzioni conformi al buon servizio pubblico, ed al giusto interesse delle Comunità, faranno intendere

(a) *Dalla visita delle strade, nonmenochè dalla visita delle fossette lungo le strade, sono stati affatto dispensati con gli Ordini più moderni, tanto i Giusdicenti quanto gli stessi Cancellieri comunitativi.* V. Strade e Piazze pubbliche rurali: Polizia §§ 34. 37.

alle medesime che potranno esser mandate ad effetto, e trovandovi difficoltà, ne sospenderanno l'esecuzione, per renderne conto a S. A. R. per il Dipartimento delle RR. Finanze. (*Ivi*)

15. — Tali sovrane Determinazioni colle quali s'intende derogato a quanto dai precitati Regolam. e Ordini sia disposto in contrario, dovranno puntualmente osservarsi ed eseguirsi nei territ. delle Comun. sottoposte alla Camera delle Comun. di Firenze, all'Uffizio dei Fossi di Pisa, ed all'Uffizio delle Comunità della Provincia Superiore di Siena; riservandosi la R. A. S. di dichiarare la sua volontà relativamente alle Comunità della Provincia Inferiore di Siena. (*Ivi*)

16. — Dopochè il numero delle strade da accollarsi sarà stato volta per volta determinato dal Magistrato comunit., saranno invitati per mezzo di Affissi, e con lettere particolari, i più facoltosi possessori confinanti, e adiacenti alle strade da accollarsi, a prender cognizione nella Cancelleria respettiva delle relazioni del Perito, concernenti i resarcimenti o il mantenimento di ciascuna strada, e a presentare dentro un discreto termine le loro offerte per la conclusione dell'accollo. (*Istr.* 12. *Sett.* 1814. *Art.* 10.)

17. — Raccolte che avrà il Cancelliere le offerte delle quali si tratta, ne renderà conto al Magistrato, il quale, se le troverà vantaggiose e coerenti alle Perizie, procederà alla fissazione dell'accollo, salva l'approvazione del respettivo Provveditore di Soprintendenza comunitativa. (d. *Art.* 11.)

18. — È rilasciata al prudente arbitrio di detti Provveditori, quando lo reputino utile o necessario, il valersi in qualche caso speciale della formalità degl'incanti per la conclusione di detti accolli. (d. *Art.* 12.)

19. — Per facilitare per quanto è possibile le conclusioni degli accolli medesimi, gli aggiudicatarj, i quali per mezzo di un certificato del Cancelliere giustificheranno un possesso di stabili situato nella Comunità, sufficiente per garantire la loro idoneità, non saranno obbligati a dar mallevadore; il quale sarà richiesto solamente nel caso in cui, per mancanza di offerte per parte dei possessori locali, l'accollo fosse concluso a favore d'individui non possessori o estranei della Comunità; allora il mallevadore che

sarà dato dall'accollatario, dovrà, per essere accettato, giustificare un possesso sufficiente, posto nel territorio della Comunità ove i lavori devono eseguirsi. (d. *Art.* 13.)

20. — Le scritte, convenzioni, e partiti di accollo, per essere sottoposti con parere del Cancelliere all'approvazione dei Provveditori di soprintendenza comunit., dovranno riunire le clausule e condizioni che appresso. 1. La concessione dell'accollo si farà per 9. anni, contando dal giorno in cui i lavori di ricostruzione o di risarcimento saranno stati terminati e consegnati: 2. La Comunità pagherà all'accollatario, o ai suoi aventi causa, la somma determinata dall'offerta per tutti i lavori descritti nella relazione del Perito, egualmentechè per qualunque altro lavoro riconosciuto necessario per costituire la strada in quel buon grado in cui dovrà essere in seguito mantenuta: 5. Il pagamento di questa somma si effettuerà in rate eguali, e ogni anno la rata: 4. In vigore di questa stipulazione la strada s'intenderà consegnata all'accollatario in buon grado, e sarà obbligo del medesimo di fare eseguire tutti i lavori giudicati necessarj per il completo restauro della strada, ancorchè non previsti nella relazione del Perito: 5. Quantunque sia convenuto che il pagamento dei lavori, tanto di remissione in buon grado, quanto di semplice mantenimento della strada, debba effettuarsi in rate eguali, ogni anno la rata, nulladimeno tutti i lavori, sia di ricostruzione, sia di pronto resarcimento, saranno eseguiti dall'accollatario dentro un dato termine, che in verun caso non potrà eccedere 8. mesi: 6. La strada posta una volta in buon grado, dovrà essere costantemente mantenuta in tutte le sue parti, e nel med. stato in tutte le diverse specie di lavori, così di selciati, inghiarati e massicciate, come di guide, zane, ponti, spallette, serre, muri ec.: 7. Il pagamento dell'annua prestazione per il mantenimento non avrà luogo se non in quanto l'accollatario avrà giustificato il buono stato della strada per mezzo di un certificato del Perito-Ingegnere delle Comunità, vidimato da due Deputati del Magistrato, in conformità dell'Art. 4.: 8. In conseguenza di questo pagamento l'accollatario non potrà pretendere alcuna indennizzazione per i casi fortuiti ed impensati all'effetto dei quali dovrà egli sempre riparare a tutte sue spese: 9. In

caso che l'accollatario trascurasse di eseguire i lavori relativi alla remissione in buon grado della strada dentro il termine stabilito, o quelli referibili al semplice mantenimento, il Cancelliere gli assegnerà con un avviso in scritto, e senza spesa, un termine di 15. giorni per ultimarli; al che mancando l'accollatario, il Magistrato li farà eseguire immediatamente a tutte spese e danni dell'accollatario medesimo; intendendosi che dal momento della stipulazione della scritta di convenzione abbia egli rinunziato a qualunque azione e diritto di opporsi e contradire a questa necessaria misura: 10. La Comunità non sarà obbligata ad alcuna rilevazione, qualora dai possessori confinanti, e da qualunque altra persona, fossero arrecati dei danni alla strada sì per fosse non scavate, rovine di smotte, muri non risarciti, scoli di acque aperti di nuovo, come per piantagioni, ingombri, usurpazioni ec.; nella circostanza che tutte le facoltà ed i diritti della Comunità in questo rapporto intendendosi in vigore della scritta d'accollo trasferiti nell'accollatario, spetta ad esso il fare gli atti opportuni contro i trasgressori e dannificatori a forma delle Leggi: 11. Non sarà lecito all'accollatario di mutare ad arbitrio l'andamento e la direzione della strada, e molto meno di aumentare la rapidità delle scese e delle salite; nulladimeno nel caso in cui gli sembrasse proprio per il miglior servizio del pubblico di fare in essa qualche rettificazione, dovrà renderne conto al Magistrato per ottenere l'autorizzazione nelle forme volute dai Regolamenti; ben inteso sempre però che le spese occorrenti per ridurre la strada in un buon grado superiore al bisogno debbono essere a carico dell'accollatario, senza poter ripetere dalla Comunità alcun rimborso: 12. Sarà egualmente obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti nella strada accollatagli, e sarà responsabile di ogni spesa di liti e danni a cui la Comunità potesse restare esposta per il fatto della sua negligenza e delle sue usurpazioni: 13. Qualora l'accollatario, spirato il termine dell'accollo, non volesse continuare nel med., ne farà 6. mesi prima della scadenza la disdetta in scritto al Cancelliere della Comunità: 14. In mancanza di tal disdetta di una delle due parti contraenti, l'accollo s'intenderà rinnovato per altri 9. anni, con

tutti gli oneri, obblighi, e patti inseriti nella primitiva scritta d'accollo: 15. Tutte le spese di visite straordinarie, alle quali l'accollatario avesse data causa per contravvenzione ai patti stipulati, dovranno essere a carico dell'accollatario med., oltre quelle ordinarie di sopra notate per il Perito nell'occasione della fissazione dell'accollo, e dell'annuo riscontro: 16. Qualunque contestazione che insorgesse tra le Comunità e l'accollatario sarà decisa dal respettivo Provveditore di Soprintendenza comunitat., a cui pure spetterà di dichiarare, occorrendo, la rescissione della scritta stipulata con quelli accollatarj, i quali per negligenza o per mala fede avessero più di una volta posta la Comunità nell'obbligo di provvedere da per se ai risarcimenti delle strade accollate; salvo il ricorso a S. A. I. e R. per chi si sentisse aggravato da tali decisioni. (d. *Art.* 14.)

21. — All'oggetto che le scritture di accollo per il risarcimento e mantenimento delle strade comunit. da stipularsi presentino quella uniformità che deve aver luogo ai termini delle Istruz. de' 12. Sett. del decorso anno, e stato fatto stampare dalle Camera delle Comunità un sufficiente numero di tali scritte, delle quali sono rimessi ai Cancellieri comunitativi degli esemplari, giacchè i contratti di cottimo non possono essere manoscritti, ma, per servire alla regolarità, devono essere in stampa. (*Circ.* 24. *Marzo* 1815.)

22. — Le scritte di accolli di strade regie e comunit. devono essere sottoposte al diritto proporzionale del Registro, coerentem. al § 2. Art. 3. della Legge de' 30. Decembre 1814., vale a dire di soldi 10. per ogni 100. lire. (*Notific* 27. *Gennajo* 1816.) V. COTTIMI, o Accolli 4.

23. — In avvenire i Magistrati comunit. dovranno limitarsi a concludere gli accolli dei lavori di quelle strade accampionate, che in se riuniscono tutte le caratteristiche letteralmente prescritte dai veglianti Regolam. comunit., per essere riattate e mantenute a tutte spese delle Comunità, senza perdere però di mira le altre strade che non fossero in quella categoria, sebbene descritte al Campione, le quali dovranno essere frattanto mantenute nel miglior grado possibile, e senza impedimento al pubblico transito. (*Circ.* 20. *Settembre* 1819. *Art.* 1.)

24. — Inoltre, fino a nuove ulteriori disposizioni, nella formazione degli accolli dovranno esser preferite le strade principali, che interessano la universalità dei Comunisti, sospendendo l'accollo dei lavori per quelle che non presentano in appoggio questo comodo universale. (d. *Art.* 2.)

25. — Gli stessi Gonfalonieri e Magistrati dovranno invigilare che i risarcimenti da farsi alle strade che convenisse dare in accollo sieno ristretti al vero bisogno, e che gli accollatarj soddisfacciano esattamente alle loro obbligazioni. (d. *Art.* 3.)

26. — Finalmente i Cancellieri, nel rimettere al respettivo Uffizio di Soprintend. comunit. i partiti degli accolli di strade, che i Magistrati reputeranno indispensabile di eseguire, saranno in obbligo di fare scrupolose osservazioni, e rilievi sopra tutti i surriferiti articoli, onde possa esserne fatto l'opportuno capitale prima che vi sia interposta l'approvazione. (d. *Art.* 4.)

27. — Per ottenere l'esatto ed uniforme adempimento dei nuovi sovrani Ordini contenuti nella Circ. in stampa dell'Uffizio gener. delle Comunità del Gran-Ducato in data de' 20. Settemb. p. p. si rende indispensabile che sia osservato il presente metodo nel deliberare e proporre alla superiore approvazione gli accolli di restauro e mantenimento delle strade accampionate di ciascuna Comunità. (*Circ.* 14. *Ottobre* 1819.)

28. — Il Magistrato, nel prendere in esame i progetti di contratti di accollo di strade comunit. o da farsi per la prima volta, o da rinnuovarsi con gli attuali accollatarj, o con altri, dovrà penetrarsi delle disposizioni contenute nella prefata Circ., ed in conseguenza sospendere la conclusione o rinnuovazioone di ogni accollo, per le strade che non hanno la caratteristica di servire al comodo dell'universalità dei comunisti, ed al pubblico vantaggio. (*Ivi*)

29. — I Cancellieri poi, nel partecipare all'approvazione dell'Uffizio di Soprintend. comunit. tutti i progetti di nuovi accolli dovranno indispensabilmente rilevare nella loro lettera di trasmissione: 1. L'epoca in cui la strada è stata descritta a Campione, citando la data della deliberazione del Consiglio generale: 2. La classe alla quale appartiene secondo gli Art. 75. e 82. dei Regol.

gener. de' 23. Maggio, e 29. Sett. 1774. (V. STRADE accampionamento 2.): 3. La sua dimensione tanto in massicciata che in panchine. (V. STRADE provinciali § 15. *in not.*): 4. Le speciali ragioni per le quali la manutensione di questa strada interessa la universalità dei Comunisti. (*Ivi*)

30. — Infine, poichè il fatto dimostra, che, o sia per effetto dei lavori generosamente intrapresi nei passati anni di calamità, o sia perchè troppo spesso il privato interesse sopra il pubblico emerge e trionfa, si sono accumulate in molte Comunità tante responsioni annue per rimborso di restauri, che unite agli altri pubblici aggravj assorbiscono una gran parte dei prodotti dei rustici fondi, sarà canto il Magistrato di non intraprendere spese di nuovi accolli di restauri anco per le strade che non cadano nella censura della precitata Circ., fin tanto che non sia cessata una corrispondente quantità degli oneri provenienti dagli accolli attuali. (*Ivi*)

31. — Con ciò non s'intende già che siano proibiti i nuovi accolli, che fossero coerenti agli Ordini recentemente emanati; ma i rimborsi della spesa di restauro dovranno regolarsi e differirsi nel modo di sopra ennunciato. (*Ivi*)

32. — Colla veduta di ridurre nei giusti suoi limiti quell'abusiva estensione che ha risentito l'aggravio delle Comunità per dipendenza del mantenimento di strade, che servono piuttosto alla privata che alla pubblica utilità, dovrà dall'Ingegnere di Circondario, prima di fare le perizie per i nuovi accolli delle strade attualmente date in cottimo, accuratamente verificarsi se siano descritte al campione, e se, per quanto al med. descritte, abbiano i requisiti voluti dai Regol. gener. per essere legalmente accampionate; ed in caso negativo vi richiameranno essi l'attenzione del Gonfaloniere, che, escludendo i nuovi accolli delle prime, e provocata quanto alle seconde la debita discussione del Consiglio gener., ne renderà poi conto nei modi stessi ordinati pei nuovi accampionamenti. (*Not.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 24.)

33. — Con gli stessi principj, rivedendo il campione di strade di ciascuna Comunità, gl'Ingegneri di Circondario richiameranno l'attenzione dei Gonfalonieri e Magistrature sopra quelle strade,

che, sebbene già nuovamente accollate, o non fossero al campione stesso descritte, o lo fossero state abusivamente per difetto di detti requisiti, onde sia provvisto all'interesse comunitativo nei modi e secondo le circostanze più opportune. (d. *Art.* 25.)

34. — I Ragionieri delle Camere di Soprintend. comunitativa saranno vigilanti affinchè nel rendimento di conti di ciascheduna Comunità figuri nei relativi Art. del tit. 7. delle spese, il pagamento in rimborso alla cassa della respettiva Camera di Soprint. delle diverse quote di contributo dovute dalle singole amministrazioni comunit., a forma dei diversi reparti stati precedentemente approvati dal Provveditore, tanto pei lavori nuovi delle strade provinciali, quanto per l'annuo mantenimento ec. delle medd.; spese tutte che per comodo vengono anticipate ai respettivi accollatarj dalla cassa suddetta. (*Il.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 55.)

35. — Con la scorta dello Stato di dettaglio di tutte le strade accampionate in ogni Comunità, del quale dovranno esser fornite le Ragionerie di ciaschedun Compartimento, avvertiranno i Ministri-Revisori se le strade rispetto alle quali comparissero in uscita dei respettivi rendimenti di conto spese di risarcimento o di nuova costruzione, siano realmente della classe delle strade comunit. e come tali descritte al campione; e trovando inosservanza o trasgressione di Ordini sopra questo particolare, dovranno subito renderne conto al Provveditore. (dd. *Art.* 56.)

36. — Si rammentino che qualunque mandato di pagamento a favore degli accollatarj di strade comunit., in conto o per saldo del prezzo convenuto per l'accollo dei « Lavori nuovi » deve immancabilmente esser corredato del certificato dell'Ingegnere di Circondario, conforme al Modello di N. XI. del Regolamento disciplinare del Corpo degli Ingegneri del dì 1. Decembre 1826. (dd. *Art.* 57.) (a)

37. — Quanto poi ai mandati di pagamento per annuo mantenimento e pronti restauri al med. cumulati delle sudd. strade

(a) *Abbiamo creduto di potere impunemente tralasciare la trascrizione di questo disciplinare estesissimo Regolamento e dei relativi modelli, come riguardanti unicamente lo stesso Corpo degl' Ingegneri.*

comunit. in accollo, è del più stretto rigore che a ciascuno di essi sia sempre unito il certificato dell'Ingegnere di Circondario, simile al modello di N. XIV. del citato Regolamento disciplinare; ed allorquando si tratterà dell'ultima rata dell'annua prestazione pel suddetto mantenimento ec., tanto per effetto di rescissione in tronco, che per esser compita l'epoca determinata nella scritta di accollo, non dovrà ammettersi il relativo mandato di pagam. senza che sia prodotto in appoggio il certificato eguale al modello di N. XII. del predetto Regolamento. (dd. *Art.* 58.)

38. — Per i lavori da eseguirsi a Nota, o per conto direttamente della Comunità, o per conto degli accollatarj in ritardo, o contumaci, dovrà sempre essere unita al respettivo mandato di pagamento la relativa perizia dell' Ingegnere di Circond., e la Nota della spesa giornaliera, secondo il modello di N. XIV. e XVII. del mentovato Regolamento disciplinare; osservando inoltre che pei lavori eseguiti per conto dell'accollatario o cottimante in ritardo, in entrata del saldo che cade in revisione, o almeno in quello dell'anno successivo, dovrà figurare il rimborso della somma spesa pei lavori dichiarati a carico dell'accollatario, la negligenza del quale ha costretto la Comunità a farli eseguire a tutti di lui danni e spese. (dd. *Art.* 59.)

39. — Abbiasi presente che i Gonfalonieri, in ordine all'Art. 23. della Legge de' 16. Settembre 1816., ed all'Art. 12. del Motup. del 1. Novembre 1825., hanno facoltà, nei soli casi di urgenza, di ordinare e tassare quei lavori che non ammettessero dilazione, e che trascurati portassero a danni e spese maggiori; con obbligo per altro di renderne immediatamente conto al Provvedit. della respettiva Camera di Soprintendenza comunit., e di farne quindi partecipazione nella prima adunanza magistrale. (dd. *Art.* 60.)

40. — In ordine al contenuto nella Circ. del 18. Genn. 1823. è vietato ai Gonfalonieri l'assumere accolli di strade nella respettiva Comunità mentre sono in attività di servizio; ed a quelli che già ne avessero è insinuato disimpegnarsene. (dd. *Art.* 61.)

14. — S. A. I. e R., all'oggetto di assicurare agl' Ingegneri di Circondario il pagamento delle diarie e rimborso di spese che possono esser loro dovute dagli accollatarj delle strade comunit.,

i quali con la loro negligenza li obblighino a visitare straordinariamente le strade medd., si è degnata di ordinare che nell'atto di rilasciare agli accollatarj preindicati i respettivi certificati di *bene stare* delle strade da essi tenute in cottimo, notino in calce di quei documenti le somme di cui per dipendenza di tali visite straordinarie potranno trovarsi creditori a forma dei vigenti Ordini. Contemporaneamente sono state date ai Gonfalonieri e Cancellieri comunit. le istruzioni opportune onde non rilascino i mandati di pagamento agli accollatarj di cui sopra, quando non facciano costare di avere pagato all'Ingegnere del Circond. le somme notate nel relativo di lui certificato, producendone la quietanza da annettersi al mandato medes., che sarà senza di ciò rigettato. L'I. e R. A. S. nutre peraltro la lusinga, che i detti Ingegneri, conducendosi anche in questo rapporto con quella delicatezza che deve distinguere i RR. Impiegati, limiteranno le loro visite straordinarie ai casi di rilevante importanza, e non l'estenderanno ad ogni piccola omissione cui possa restar proveduto con le ispezioni delle ordinarie visite successive, affine di escludere anche il sospetto che da spirito d'interesse possa essere animato quel giusto rigore che devono spiegare verso gli accollatarj. (*Circ.* 10. *Settembre* 1828.)

42. — S. A. I. e R. informata che è stato promosso qualche dubbio sull'interpretazione degli art. 158., 159., 160. e 161. del Regol. discipl. per il Corpo degl'Ingegneri de' 10. Dic. 1826., e che il modo con cui sono stati risoluti questi dubbj in quanto si riferisca al servizio Comun. ha dato luogo ad alcune irregolari applicazioni degli ordini contenuti negli articoli suddetti, si è degnata di dichiarare, che il sistema di aggiudicazione per offerte segrete è assolutamente e in qualunque caso vietato dai menzionati articoli del Regol., che il sistema prescritto in tesi generale è quello delle aggiudicazioni per incanto pubblico, che soltanto in via d'eccezione essi ammettono una deviazione da quel sistema, allorquando si tratti di mantenimento di strade Comunitative e anche della costruzione di tronchi di tali strade sopra i quali non ricorra edificazione di ponti o altre opere murate di qualche importanza; che in questi casi, escluso sempre il sistema delle

offerte segrete, dovranno *esser richiamati per mezzo di affissi e lettere particolari* nel modo voluto dall'articolo 10. delle disposizioni del dì 12. Settembre 1814. *i più facoltosi possessori confinanti* o *adjacenti alla Strada a presentar le loro offerte, che le Magistrature Comunitative, sempre dipendentemente dall'approvazione del Provveditore della Camera, hanno la facoltà di accettare reputandole utili;* che all'oggetto di porre le Magistrature nel caso di giudicare dell'utilità di queste offerte, non dovranno esse tenersi in alcun modo segrete, perchè, allorquando la notizia che se ne abbia possa procurare offerte più vantaggiose per parte di persone non comprese nella classe dei possidenti limitrofi più facoltosi, le Magistrature, o, a loro difetto, i Provveditori delle Camere possano rinunziare alla misura eccezionale e ricorrere al sistema dell'aggiudicazione per incanto pubblico, e che tutto ciò non dee in alcun modo essere inteso come deroga a quanto il Regol. de' 10. Dec. 1826. prescrive relativamente all'esecuzione per nota di certi particolari lavori: sistema che gl'Ingegneri potranno proporre, sempre nei casi contemplati dal Regol. suddetto e specialmente dall'art. 138. (*Not.* 12. *Maggio* 1834.)

43. — S. A. I. e R. volendo provvedere alla più regolare amministrazione e servizio delle strade e corsi d'acqua, o tronchi delle une e degli altri, che da una Comunità siano passate ad un'altra, dipendentemente dalle riforme di confinazioni operate dal nuovo Catasto, con Sovrana Sua venerat. risoluzione del dì 2. Maggio corrente si è degnata di comandare, che per tutto il rimanente dell'incominciato anno 1834. l'amministrazione ed il servizio delle strade come sopra indicate dovranno continuarsi nel sistema praticato finquì, cosicchè le Comunità che le possedevano in addietro continueranno ad amministrarle, e i loro Ingegneri ad assisterle fino al primo Gen. 1835., salvo però il diritto al rimborso di spese per parte delle Comunità che perdono, da quelle che acquistano le strade suddette, che dovrà esser regolato sempre in proporzione delle lunghezze. (*Circ.* 12. *Maggio* 1834.)

44. — Alla suddetta epoca del primo Gen. 1835., per tutte le strade, o non accollate, o che passano da una Comun. all'altra

per intieri accolli, dovrà esserne fatta la consegna a tutti gli effetti dalla Comunità che le perde a quella che le acquista, e l'Ingegnere di quest'ultima Comun. ne assumerà il servizio. (*Ivi*)

45. — Trattandosi di accolli, che restin divisi fra più Comunità per le nuove confinazioni, fino alla scadenza dei respettivi accolli, l'Amministr. e la vigilanza rimarranno alla Comunità e all'Ingegnere cui spetterebbe la porzione maggiore; salvo sempre il diritto al rimborso di spese dovute dalla Comunità cui spettano le porzioni minori, e che dovrà esser regolato in proporz. delle lunghezze dei varj tronchi. (*Ivi*)

46. — Giunta l'epoca della scadenza degli accolli dovrà esser fatto luogo alla consegna dei tronchi spettanti alle diverse Comunità, a cura delle quali si procederà ad accolli nuovi e con l'assistenza dei respettivi loro Ingegneri. (*Ivi*)

47. — Tutte le precedenti disposiz., mentre son per intero applicabili alle strade comunit., debbono intendersi estese anche per le strade provin., in quanto si riferisca alla parte di servizio riservata agl'Ingegneri di Circond., rimanendo alle Camere la cura di regolare il reparto delle spese coerentemente alle nuove confinazioni comunitative. (*Ivi*)

48. — In ultimo luogo la prefata A. S. I. e R. ha ordinato, che tenuto fermo per il corrente anno l'attuale reparto di servizio dei corsi d'acqua posti o non posti in Deputaz. fra gl' Ingegneri di Circond., il reparto med. debba per il 1. Genn. 1835. essere modificato coerentemente alle nuove confinazioni comun. (*Ivi*)

49. — Pertanto gl'Ingegneri di Circondario si daranno premura di compilare una esatta nota di tutte quelle strade o tronchi di strada che da una Comunità passano ad un'altra. Correderanno questa nota coll'esatta descrizione della strada, e con le indicazioni dell'accollatario, della durata dell'accollo, e della spesa o quota di spesa di mantenimento che le appartiene, ritenendo in quest' ultimo caso per regola del reparto delle spese la proporzione delle lunghezze. Altra nota redigeranno pure dei tronchi di corsi d'acqua che formino soggetto di congeneri passaggi, e anche questa nota sarà corredata delle opportune descrizioni e delle notizie necessarie per conoscere se i detti tronchi siano o no soggetti ad imposizione. (*Ivi*)

50. — Le une e le altre di queste note saranno poi dagl'Ingegneri trasmesse dentro il mese di Giugno prossimo ai Cancellieri comun., i quali dipenderanno per l'uso da farsene nei rapporti economici dalle istruzioni che riceveranno dalle respettive Camere di Soprintendenza comunitativa. (*Ivi*)

51. — S. A. I. e R. in risoluz. del dubbio insorto, e per gli scampionamenti delle strade comun. occorra il decreto del Giusd. locale, di cui parla la Notific. dei 22. Aprile 1788., si è degnata dichiarare, che ritenuto l'obbligo nei Giusd di render note al pubblico le deliberaz. dei Consigli generali delle Comun., riguardanti scampionamenti di strade, con l'assegnazione di un discreto termine a quelli che avessero da opporre, e quindi di rimettere alle Magistrature stesse i reclami, e le opposizioni che venissero presentate, non è altrimenti luogo all'intervento del Decreto ordinato dalla predetta Notif. del 1788., dopochè con le successive disposizioni date con i Motupr. del 1. Nov. 1825., e 22. Marzo 1827. sono state sottoposte alla Sovrana Sanzione, non solo le deliberaz. dei suddetti Consigli gen. che riguardano i Campionamenti, ma ancora quelle che interessano gli scampionamenti delle strade delle quali si tratta. (*Circ.* 17. *Maggio* 1834.)

52. — S. A. I. e R. considerando che le disposiz. contenute nel Regol. dei 10. Dicembre 1826. sul modo di aggiudicazione e vigilanza ai lavori di lastrici e selciati hanno specialmente in vista quelle Città, Terre, o Castelli, che son di qualche importanza relativamente alla superficie delle strade lastricate o selciate, e volendo inoltre conciliare l'esecuzione degli ordini suddetti col dovuto riguardo alle circostanze economiche delle Comunità, con Sovrane sue veneratissime determinazioni dei 6. e 13. del corrente mese si è degnata dichiarare e respettivamente approvare quanto appresso. (*Circ.* 17. *Giugno* 1834. *in prin.*)

53. — Che per ogni Terra, Borgo, o Castello in cui lo stradario generale non giunge alla lunghezza di un miglio e mezzo di via lastricata o selciata possa esser derogato alla prescrizione del Regol., di cui sopra, che impone l'obbligo di accollare il restauro e ricostruzione dei lastrici e selciati per un novennio ad un Accollatario fisso, quando ciò sia creduto utile dalle respettive Magistrature Comunitative, sempre dipendentemente dall'appro-

vazione della superiore autorità economica. Dovrà ritenersi per altro che ancora per questi casi ogni altra disposizione del precitato Regol. rimarrà nel suo pieno vigore e segnatamente quella che prescrive l'aggiudicazione per mezzo di pubblico incanto dei lavori di tempo in tempo necessarj ad eseguirsi. (d. *Art.* 1.)

54. — Che nel quaderno d'oneri da unirsi a tutti i contratti di accollo di lastrici e selciati, che saranno stipulati in avvenire coerentemente al disposto della sezione 8. del Regolam. dei 10. Dicembre 1826. debba essere aggiunto un articolo del seguente tenore. Che qualora si tratti di lavori di ricostruzione o restauro di detti lastrici e selciati di tale importanza a giudizio dei Provveditori delle Camere di Soprint. comun. che le circostanze economiche della Comunità contraente non ne permettessero il pagamento nell'epoche stabilite nel contratto, la Magistratura comun. avrà il diritto di fissare relativamente a dette epoche di pagamento quelle scadenze che meglio saran conciliabili con lo stato dell'Amministraz. In questo caso sarà in facoltà dell'accollatario d'intraprendere l'esecuzione di tali lavori ai prezzi stabiliti nell'incanto, assoggettandosi però al modo fissato per il pagamento: o di rinunziare all'esecuzione di detti lavori, i quali allora potranno essere portati ad effetto per via di separato incanto, previe sempre le debite approvazioni a forma degli ordini, e ritenute le forme dai medesimi volute per l'aggiudicazione dei pubblici lavori. (d. *Art.* 2.)

55. — S. A. I. e R. volendo stabilire con metodo costante l'Amminis., la vigilanza, e il reparto delle spese di quei tronchi di Strade provinc., e comunit., che servono di confine fra Compart., e Compart. di Soprint. comunit., o fra Comun. e Comun., con Sovrana sua veneratiss. risoluzione del dì 13. corrente si è degnata dichiarare. (*Circ.* 27. *Marzo* 1835.)

56. — Che allorquando una strada comun. serva a dividere due Comun. senza appartenere esclusivam. ad alcuna, la spesa occorrente per il suo mantenimento, e conservaz. si abbia come divisibile a perfetta metà fra le Comunità confinate e che ciò ritenuto detto tronco di Strada venga una volta per sempre diviso nella sua lunghezza fra una Comunità e l'altra, in maniera che

ciascuna, tenuta a conto la posizione, e le condizioni locali, venga ad erogare per la conservazione, e mantenimento del tronco intiero, assumendone l'amministr. e la vigilanza come di ogni altro tratto di Strada ad essa esclusivam. spettante. (d. *Art.* 1.)

57. — Che allorchè una Strada provinciale serva di confine nell'interno di un Compartimento fra una Comunità ed un'altra, e tre quinti della spesa che in ordine all'Art. 5. del Sovr. Mot. del 1. Nov. 1825. posar debbono a carico delle Comun. traversate, si repartano a perfetta metà tra le Comun. confinate, ferme stanti gli altri due quinti a carico del Compart. in ordine al disposto dell'articolo istesso. (d. *Art.* 2.)

58. — Che ove si tratti di una Strada provin., che serva di confine fra Compart. e Compart., si proceda alla divisione del tronco per la lunghezza; ritenute le regole enunciate per la divisione delle Strade comun., e ciascuna Comunità e Compart. corrisponde respettivamente i tre, e i due quinti della spesa occorrente per la conservaz. e mantenimento del tratto assegnatoli, assumendone ogni Compart. l'amministr. e la vigilanza, come di ogni altro tratto di Strada provinc. ad esso esclusivamente appartenente. (d. *Art.* 3.)

59. — Finalmente che sì fatte divisioni, ed assegnaz. siano concordate una volta per sempre dai rappresentanti le Comunità per le Strade comunit. a proposiz. degl'Ingegneri di Circond. e dai Provveditori delle Camere per le Strade prov. che dividono un Compart. dall'altro, a proposizione delle respettive ispezioni. (d. *Art.* 4.)

STRADE E PIAZZE PUBBLICHE RURALI: POLIZIA. (a)

SOMMARIO.

Obbligo di tener pulite le fosse lungo le strade 1. 12. 31.
Proibizione di far callaje, o altri ricettacoli, e deviamenti di acque. 2. 3. 13. 15.
Proibizione di qualunque ingombro nelle strade e piazze 4. 5.

(a) *Sotto questa caratteristica si riportano le disposizioni di polizia che riguardano il suolo pubblico restrittivamente alla campagna. Quanto ai luoghi abitati* V. SUOLO PUBBLICO: Polizia.

1. — In ciascun anno, dal dì 1. del mese di Maggio a tutto il mese di Ottobre, dovranno essere in debita forma rimesse, ricavate, e nette le fosse, con i loro scoli, delle strade pubbliche, e tutti i rii, dogaje, fossati, vignoni, ringoni, borre, ed altri simili ricettacoli o condotti di acque esistenti lungo le dette vie; e la terra e materia cavata di quelle per tutto il mese di Luglio dev'esser posta e dispensata nei più bassi luoghi di dette vie o strade, ove più ne fosse bisogno; e quella terra che nel vuotare e rimettere tali fosse o rii si cavasse dopo la fine del mese di Luglio, dentro però al tempo prenarrato, dev'esser buttata nei proprj campi dei respettivi possessori limitrofi (salvo ove il Provveditore delle strade diversamente ne volesse disporre) dai contadini e lavoratori respettivi, ai quali unicamente è ingiunto un tale obbligo (§ 24.) sotto pena di soldi 2. per braccio andante di dette fosse o rii non rimessi e netti ed ordinati come sopra, non passando però in detta pena la somma di Lire 15. per ciascuna volta, e per ciascun trasgressore. (*Bando* 18. *Marzo* 1580. *Art.* 1.) (a)

(a) *Sebbene le disposizioni di questo Bando siano state rifuse nel Regolam. del* 10. *Aprile* 1782. (§ 12. *segg.*) *le abbiamo non ostante qui tra-*

2. — Non è permesso ad alcuno di fare anche sopra i proprj beni e terreni callaje, callareccie, impedimenti, e serrature, per adunare acque per causa di ortaggi o simili comodi a danno delle strade pubbliche o loro fosse e scoli, sotto pena di L. 5. per ciascuno impedimento. (d. *Art.* 2.)

3. — Non è permesso cavare artificiosamente le acque dei suoi proprj beni e dal corso solito e letto antico di esse acque, e mandarle dolosamente a danno delle strade pubbliche, sotto pena di L. 5. per ciascheduna volta, e di rifare tutto il danno, e di ridurre le acque med. al loro luogo consueto. (d. *Art.* 3.)

4. — Non è permesso neppure gettare o altrimenti portare e metter sassi di sorta alcuna nelle strade e piazze pubbliche, sotto pena di soldi 7. per soma; non potendo però passare tal condanna scudi 2. per trasgressione. d. *Art.* 4.)

5. — Non è lecito ad alcuno lo scaricare in dette strade e piazze letami, conci, immondizie, o putredini, ovvero legnami di sorta alcuna, o farvi pozzi o bottini, con intenzione e pretesto di servirsene a orti, semente, o altro; sotto pena, quanto ai legnami, conci ec., di soldi 7. per ciascuna soma, e quanto ai bottini e pozzi, di scudi 1. per ciascuno. (d. *Art.* 5.)

6. — A quelli che fabbricano è permesso, previa la licenza dell'Agente delle strade, di prevalersi di qualche luogo e spazio conveniente di dette strade e piazze, e scaricarvi e posarvi mattoni, pietre, calcina, rena ec., fino che sia perfetta la fabbrica e muraglia; purchè sempre si possa usare la strada e piazza dai viandanti a piedi ed a cavallo, e con carri ec. (d. *Art.* 6.)

7. — Per prevenire le rovine imminenti di alcuni muri esistenti lungo dette strade e piazze pubbliche, chiunque abbia muri a secco o a calcina, alti brac. 3. almeno, che pendano e pieghino sopra dette vie, e minaccino rovina, è tenuto a levarli intiera-

scritte, perchè generali, mentre il Regolam. suddetto fu pubblicato per servir di norma alle sole Comunità del Compartimento Fiorentino, quantunque si vegga poi rammentato come Legge generale da diversi Ordini, tra i quali è osservabile la Circ. de' 22. Agosto 1827. (§ 38.) *Sembraci altresì, che, nella parte penale almeno, le sue disposizioni siano osservate preferibilmente ad ogni altra, per quanto più moderna.*

mente, e dirizzarli, o restaurarli in modo che cessi detto pericolo e timore di rovina, alla pena di sol. 5. per braccio andante. E tutte le rovine così di grotte, motte, e simili, come di case, capanne, edifizj, e muri a secco o a calcina, che seguissero in qualsivoglia modo sopra dette strade e piazze pubbliche, devono essere dai padroni dei beni sgombrate e levate, o fatte levare in detti luoghi pubblici, nel tempo e termine di un mese dal dì della stessa rovina o franata, sotto pena di sol. 10. per braccio andante, e di lire 5. per ogni albero o frutto che impedisca la strada; salvo quando fosse necessario un più lungo tempo, che può essere a misura delle circostanze accordato. (d. *Art.* 7.)

8. — È proibito parimente ristringere o diminuire anche nella minima parte le dette strade e piazze, e molto meno chiuderle, sotto pena nel primo caso di soldi 5. per brac. andante, purchè non passi L. 25. per trasgressione, e di Sc. 5. per ogni 50. braccia insino a braccia 200., oltre l'obbligo di rimettere le med. nel loro primiero stato. (d. *Art.* 8. *e* 9.)

9. — S. A. R. informata che in qualche Comun. si trascura di fare la visita annuale alle fosse lungo le strade regie comun. prescritta dagli ordini, e volendo riparare a quest'inconveniente, comanda che si continuino a fare le visite predd. come si facevano pel passato dai Giusd., o Ministri dei loro Tribun., coll'intervento del Cancell. comun., o di quella persona o persone che saranno a ciò deputate dalle respettive Comun. a tutti gli effetti contemplati dagli Ordini veglianti (a); con che però il Giusdicente locale, per quelle trasgressioni ritrovate in atto di una tal visita, alla pena delle quali la Legge de' 18. Maggio 1580. dichiara tenuto ed obbligato il contadino, che a mezzo, o come padrone o conduttore, lavorasse o tenesse terre, e qualunque altra persona che a sua mano facesse lavorarle, proceda senza formalità di processo, e sul semplice resultato dall'atto della stessa visita, previa sol-

(a) *Tanto i Giusdicenti, quanto i Cancellieri comunit. sono dagli Ordini successivi totalmente dispensati dal visitare le fosse lungo le strade regie e comunitative, essendone invece incaricati gl' Ingegneri di Circond. sotto la sorveglianza degl' Ispettori di Dipart.* V. §§ 34. 37.

tanto l' assegnazione di un breve termine al preteso trasgressore ad avere sommariamente dedotta avanti il med. Giusd. la causa per cui pretenda di non essere tenuto alla detta pena, la quale in caso di condanna dovrà applicarsi intieramente alla Comunità dannificata. (*L. 5. Settembre* 1780.)

10. — Vuole inoltre la R. A. S. che, per le altre trasgressioni in materia di strade pubbliche, riconosciute in atto di detta visita, o fuori di essa venute altrimenti a notizia, ove non siavi il certo debitore della pena dichiarata dall' enunciata Legge del 1580., il Giusd. crim. proceda nelle forme alla verificazione del trasgressore, e la pena in tal caso si applichi per due terzi alla Comun. dannificata, e per un terzo all'accusatore palese o segreto che sia. Ma quando la condanna nascesse da istanza fatta *ex officio* dal Cancell. o altro Ministro di Cancelleria, o dal Provved. di strade, allora la pena si applichi per l'intiero alla Comunità, con facoltà alla med. di accordare in qualunque caso, secondo le circostanze, quella riduzione, condonazione, e stralcio che il Magistrato comun. crederà conveniente; derogando in questa parte agli Ordini disponenti in contrario. (*Ivi*)

11. — Vuole finalmente la R. A. S. che chiunque si sentirà aggravato dalle sentenze dei respettivi Giusd. locali o crimin. in questa materia, abbia il riservo di giorni 10. a poter ricorrere al supremo Trib. di Giust., il quale con i consueti voti dovrà fare quelle dichiarazioni che stimerà di giustizia. (*Ivi*)

12. — Ogni e qualunque contadino o lavoratore di terre, il quale a mezzo, o come padrone o conduttore le lavorasse o tenesse, e qualunque altra persona, che a sua mano le facesse lavorare, dovrà mantenere in buona forma ricavate e nette tutte le fosse e scoli, rii, dogaje, fossati, ringoni, ed altri simili ricettacoli e condotti d' acque, per quelle porzioni che confinano ai loro beni, e che sono lungo le strade pubbliche, tanto regie che comunit., e fare in modo che a tutto il mese di Sett. di ciaschedun'anno detti recipienti siano rimessi, ricavati, e netti, coll'avvertenza di gettare la terra e materie cavate dai med. nei proprj campi, alla pena di soldi 2. per ogni braccio andante, e di dovere ricavare e ripulire le dette fosse, scoli ec. con prontezza. (*Regol.* 10. *Aprile* 1782. *Art.* 23.)

13. — Resta proibito a chiunque, ancora nei proprj beni, di fare callaje, callerecce, calloni, o altri ritegni, che impediscano alle acque il loro libero corso, d'incavare profondamente le fosse per farvi ricettacoli d'acqua, di trasmutarli dal loro solito letto, di sviarne l'acqua per mandarla a danneggiare le strade regie e comunit., o i fondi altrui, alla pena di L. 7., con più l'emenda del danno. (d. *Art.* 24.)

14. — Non sarà neppure lecito di porre a macerare i lini e le canape nelle fosse esistenti lungo le strade regie e comunit., nè di fare per tale effetto radunate d'acqua in vicinanza di dette strade, e dei luoghi abitati, alla pena di L. 7. ed emenda del danno. (d. *Art.* 25.)

15. — Resta proibito di chiudere o impedire lo sgorgo ed esito delle acque dalle strade sudd., da quei punti nei quali ne sono stati stabiliti i deviamenti, come pure di voltare di nuovo in dette strade acqua, acquidoccioli, o altri scarichi o scoli di acqua piovana, o di fonte, o di far passare le acque di fontana a traverso le strade predette, senza saputa e licenza della respettiva Comunità, la quale non potrà accordarla altro che nel caso che non facessero danno alla strada med.; e i trasgressori caderanno nella pena di L. 7., ed emenda del danno. (d. *Art.* 26.)

16. — Resta proibito ai contadini, lavoratori di terre, e a chiunque altro, di gettare o spargere sassi dai campi nelle strade regie comunit., alla pena di L. 7., e sotto l'obbligo di rimuoverli. (d. *Art.* 27.)

17. — Resta proibito il costruire ponti murati sopra le fosse esistenti lungo le strade regie o comunit., senza saputa o licenza della respettiva Comun., la quale dovrà accordarla senza spesa; ma con assicurarsi che la luce del ponte sia tenuta della larghezza e profondità della fossa medesima. (d. *Art.* 28.)

18. — Non ostante le proibizioni di restringere e ingombrare le strade o luoghi pubblici, non s'intenderà tolta la facoltà accordata con i nuovi Regolamenti ai Consigli gener. comunitat., di abbandonare alcuna delle strade vecchie, quando sia reputata inutile, e l'aprirne delle nuove, ove il bisogno lo richieda, o allargarne le presenti, e procurarne la più comoda e vantaggiosa direzione, purchè in caso di occupamento di suolo, e di altro

danno, siano risarciti i dannificati ai termini di ragione. (d. *Art.* 29.)

19. — Il passaggio del SS. Sacramento, dei Morti, e delle Processioni, non dovrà in avvenire indurre servitù di passo pubblico nei fondi o beni di privati; e quanto alle servitù già indotte, sarà in facoltà del respettivo Consiglio gener. comunit. di cederle ai proprietarj dei fondi, e in qualunque forma transigere sopra le medesime; salvo sempre al confinante il diritto di mantenersi in possesso di detta servitù, nel solo caso però che ne giustifichi la precisa necessità. (d. *Art.* 30.)

20. — E non derogando a quanto vien disposto dai citati Regolam. comunit. rispetto agli obblighi ed incombenze del Provveditore di strade; e fermo stante ciò che viene ingiunto ai Cancellieri di Comunità colle Istruz. de' 16. Novembre 1779., dovranno ancora dentro il mese d'Ottobre di ciaschedun'anno, e non più tardi, dal Giusdicente del luogo, o suoi Ministri, unitamente al Cancelliere comunit. visitarsi tutte le strade regie e comunitative comprese nelle respettive Comunità, con riscontrare se sia seguita alcuna trasgressione a quanto si dispone nel presente Regolam. in materia di strade, fossi, scoli ec., e con farne una formale relazione, che dovrà riporsi negli atti del Tribun. del Giusdicente locale, per ogni e qualunque effetto che sia di ragione. (d. *Art.* 31.) V. la Nota al § 9.

21. — Mancando il Giusdicente di fare nel mese di Ottobre la suddetta visita, il Cancelliere comunit. ne darà parte al Soprassindaco. (*Ivi*).

22. — Per le trasgressioni che risulteranno dall'atto dell'istessa visita s'intenderà tenuto ed obbligato il contadino, che a mezzo, o come padrone, o conduttore, lavorasse o tenesse le terre confinanti al luogo dove fosse stata commessa la trasgressione, e qualunque altra persona che a sua mano le facesse lavorare, qualora però non costasse essere detta trasgressione stata da altri commessa. (d. *Art.* 32.) V. § 24.

23. — I Cancellieri comunit. in occasione del loro sindacato locale dovranno giustificare di aver fatta la detta visita annuale, e di avere adempito agli obblighi del loro uffizio relativamente a tale importante oggetto. (d. *Art.* 33.)

24. — S. A. R. considerando che l'obbligo al quale sono tuttora sottoposti, in vigore della Legge pubblicata nel dì 18. Marzo 1580. (V. § 1.) (che si riferisce ad una Legge precedente del 1578., ed è anche stata confermata nei tempi posteriori) i Coloni o lavoratori di terreni del Contado e del Distretto fiorentino, di escavare e mantenere nette e pulite le fosse che ricorrono lungo le strade regie e comunit., si sostanzia in una mera *Comandata* o servitù personale, non dissimile da quelle altre già soppresse dalle precedenti Leggi e Regolam. come contraria alla giusta distribuzione dei pesi pubblici; è venuta nella determinazione di ordinare che per l'avvenire i mentovati lavoratori e coloni siano intieramente sgravati e liberati dall'enunciato peso: derogando perciò in questa parte alle citate Leggi del 1578. e 1580., e a qualunque Ordine posteriore che disponesse in contrario. E trattandosi di un peso reale inerente ai terreni adiacenti sì alle une che alle altre della dette strade, vuole S. A. R. che dal giorno della pubblicazione del presente Motup. resti trasferito nei possessori di tali terreni l'obbligo della manutenzione delle mentovate fosse, la quale finora è stata a carico dei respettivi coloni dei fondi medesimi, sotto l'istesse pene comminate dalle mentovate Leggi del 1578. e 1580., ed altri Ordini posteriori, che dovranno restare nel loro pieno vigore in tutte quelle parti nelle quali non viene loro come sopra derogato. (*Not.* 27. *Maggio* 1786.)

25. — Qualunque dei possessori contemplati nel Motup. del 6. Febbrajo 1781. (V. ALBERI piantazione) avrà esercitato o eserciterà in futuro il diritto gratuitamente concessogli di piantare alberi sulle adiacenze o sul margine delle strade, avrà in conseguenza della piantazione predetta limitate le sue facoltà sul terreno alla sola ed unica percezione del frutto degli alberi stati piantati nel med., talmentechè non potrà chiudere il terreno, o prenderne privativo l'uso, o il diritto esclusivo di appropriarsi qualunque altro frutto che potesse essere anco naturalmente, e senza alcuna industria di uomo, prodotto dal terreno medesimo. (*Not.* 22. *Aprile* 1788. *Art.* 1.) (a)

(a) *La facoltà della piantazione di che nel Motuproprio de'* 6. *Febbr.* 1781. *fu ripetuta nell' Art.* 22. *del Regolamento del* 10. *Aprile* 1782. *con*

26. — In conseguenza di che la piantazione predetta non potrà mai pregiudicare all'uso che per ragione della strada fosse necessario farsi in qualunque tempo dell'adiacenza o ciglio su cui sarà stata eseguita la piantata. (d. *Art.* 2.)

27. — E parimente resterà sempre, nonostante la piantazione med., alle Comunità il diritto di alienare, osservate le solennità prescritte dagli Ordini veglianti, il pieno o l'util dominio dei cigli e adiacenze predette per tutti quelli oggetti che previa sovrana approvazione potessero sembrare convenienti al bene pubblico o comunitativo. (d. *Art.* 3.)

28. — Nelle alienazioni che verranno fatte come sopra dovranno restare sempre preferiti nell'acquisto i possessori dei terreni adiacenti o contigui, purchè però siano da essi offerte dentro il termine di 8. giorni dal dì della seguita liberazione le condizioni e prezzo medesimo per cui sarà stata fatta la liberazione all'asta. (d. *Art.* 4.)

29. — Nel pred. caso solamente di alienazione sarà in facoltà di quello che avrà fatta la piantata sul terreno alienato il conseguire dall'alienatario il prezzo degli alberi piantati, oppure di essere indennizzato del danno sofferto, ossia della spesa commessa nella piantazione, educazione, e cultura degli alberi piantati nel terreno di cui convenisse e fosse stata determinata l'alienazione. (d. *Art.* 5.)

30. — Ai Consigli gener. apparterrà il rinunziare e recedere, con quelle condizioni che crederanno convenienti, alle servitù stabilite a favore del pubblico sulle strade vicinali, e dovranno tali deliberazioni eseguirsi senza l'intervento di alcun'altra solennità. (d. *Art.* 9.)

31. — In esecuzione del Regol. gener. del 10. Aprile 1782., ed in conformità dell'Art. 23. del med., si rende necessario che per mezzo di Editto pretorio venga ordinato a tutti i confinanti colle strade pubbliche che siano immediatamente escavate e ripulite le fosse laterali, assegnando loro un termine di giorni 15. al

cui venne concessa alle Comunità la facoltà medesima nelle strade di collina non carreggiabili, e di larghezza minore di 8. braccia, purchè resti sempre libero il transito alle bestie da soma.

più ad avere effettuato questo lavoro, ed in quanto a quelle esistenti lungo le strade regie, la detta escavazione e ripulimento dovrà essere eseguito in quelle diritture e profondità che secondo il bisogno saranno indicate dagl' Ingegneri della Camera, all' effetto che sia mantenuta alle dette strade regie l' integrità del suolo che loro appartiene, nè venga pregiudicata con delle irregolari escavazioni la stabilità dei loro cigli, scarpe, e panchine. (*Circ.* 12. *Settembre* 1814.)

32. — È necessario altresì che le siepi esistenti sui cigli di dette strade regie, e qualunque altra occupazione fatta sul suolo delle medesime in contravvenzione agli Art. 1. 25. 26. e 27. di tal Regolam. vengano immancabilmente remosse. Le siepi arbitrariamente piantate dai lavoratori per difesa dei loro campi su i cigli delle strade dovranno essere immediatamente sradicate, e remosse da detti lavoratori, i quali saranno obbligati altresì a resarcire i cigli di dette strade, che si trovassero guastati e corrosi; queste siepi di difesa dei campi adiacenti alle strade potranno solamente essere piantate sui cigli di detti campi al di là delle fosse di confine fra i medesimi e le strade regie. (*Ivi*)

33. — I Cancellieri comunit. inerendo agli ordini contenuti nell'Art. 31. del precitato Regolam., dentro il mese d'Ottobre unitamente ai Giusdicenti, o loro Ministri, dovendo eseguire la visita delle strade, ed una formale relazione delle medesime, da riporsi negli atti dei Trib. dei respettivi Giusdicenti locali, sono incaricati di rimettere alla Camera delle Comunità immediatam. dopo la visita una copia della detta relazione in quella parte che concerne la visita delle strade regie comprese nella loro Cancell., all'effetto che la detta Camera per regola dei suoi Ministri sia informata delle trasgressioni che saranno state verificate nella visita, gli ordini che saranno stati dati, e le penali nelle quali, a forma delle disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento, saranno incorsi i trasgressori. (*Ivi*)

34. — Essendo stato provveduto altrimenti alla conservazione delle fossette laterali alle strade regie e comunit. con la Legge de' 16. Settembre 1816., e con la Circ. del Soprassindaco de' 20. Novembre 1819., i Giusdicenti non menochè i Cancellieri comunit.

restano d'ora in avanti dispensati dalla visita di dette fossette. (*Not.* 19. *Ottobre* 1820. *Art.* 2.)

35. — Ritenuto che non possa impedirsi il necessario scarico delle mote e dei fanghi che si formano sulla superficie delle strade regie e comunit., gli accollatarj hanno l'obbligo, da inserirsi nelle scritte di accollo, di convenire preventivamente con i possessori prossimi alla strada sul getto delle mote nel luogo di minor danno alle coltivazioni; ed incontrandosi opposizione o dissenso, i Giusd. locali senza formalità di processo, e sulla semplice ispezione locale, dovranno decidere simili questioni, salvi in ogni caso i diritti che potessero di ragione competere ai proprietarj per la indennizzazione. (d. *Art.* 5.)

36. — I Giusd., i Gonfal., le Magistrature, ed i Cancellieri comunit. devono aver cura d'invigilare con tutto lo zelo e con la maggiore attività all'effetto che siano tenute e conservate in piena osservanza le Istruzioni e gli Ordini veglianti in materia di strade, e specialmente le disposizioni del Regolam. de' 10. Aprile 1782. (d. *Art.* 6.)

37. — S. A. I. e R., in coerenza delle Disposiz. contenute nella Notif. de' 19. Ottobre 1820., ha dichiarato, che i Giusdicenti restano dispensati non solo dalla visita delle fosse e fossette che ricorrono lungo le strade regie e comunit., ma anco dalla visita delle strade stesse. Ha dichiarato altresì col medes. Rescritto che i Giusd., sebbene dispensati dalle mentovate visite, sono nonostante sempre obbligati, alle istanze di quei Ministri, che secondo i veglianti Regol. debbono vigilare al buon mantenimento delle strade predette, e dietro gli atti di visita redatti dai medesimi, a procedere nei modi legali contro coloro che avranno trasgredito alle Leggi relative alla conservazione e sicurezza delle rammentate strade, e alla escavazione e ripulimento delle fosse, fossette, scoli, ed altre simili dipendenze delle medesime, all'effetto che sia riparato ai relativi danni, siano impediti quelli che potrebbero avvenire, e siano applicate ai contravventori le prescritte penali. (*Circ.* 5. *Maggio* 182..)

38. — Coerentemente agli Ordini abbassati dall'I. e R. Segreteria di Finanze è richiamata l'attenzione dei Giusd. provinc.

sull'importante oggetto della nettezza e polizia delle strade, si connesso con quello della buona loro manutenzione, e sono invitati a pubblicare un Editto Pretorio nella loro Giurisdizione richiamando alla memoria degli abitanti per la più rigorosa osservanza i Regol. ed Ordini relativi all'occupamento e ingombri di suolo pubblico, alla sicurezza e conservazione delle strade, e al ripulimento e scavo annuale delle fosse di scolo sulle strade medesime. Ed all'oggetto che nel circolare tali ordini venga tenuto un sistema generale ed uniforme, e per servire anco ai superiori eccitamenti, loro si trasmette l'appresso formula di Editto, onde possano sollecitamente e nei modi soliti farlo pubblicare nella giurisdizione criminale respettiva.

« Il R. Vicario di. . . . . in esecuzione degli Ordini partecipatigli con Lettera della Presid. del Buon Gov. de' 22. Agosto « 1827. rende pubblicamente noto che vengono rammentate per « la più stretta e rigorosa osservanza le Leggi e Ordini veglianti « quanto all'occupamento ed ingombri di suolo pubblico, alla si- « curezza, polizia, e conservazione delle strade ec. ed in special « modo le disposizioni del Regol. de' 27. Marzo 1782. (a) e più « particolarmente quelle degli Art. 23. 27. sulla escavazione an- « nuale delle fosse lungo le strade, e sul divieto di gettare e « spargere sassi dai campi nelle medesime, sull'obbligo inerente « ai proprietarj frontisti di ricevere in ordine all'Artic. 5. della « Notif. de' 19. Ottobre 1820. sopra i loro beni lo spurgo delle « mote e fanghi che si cavano dalle strade adiacenti, salvo quel- « l'indennità che possa esser loro dovuta ai termini di ragione: « il tutto, per i casi di trasgressione, sotto le diverse pene com- « minate dai suaccennati Ordini e Regolamenti veglianti. »

« Dal Tribunale di. . . . . . li. . . . . .

(*Circ. della Presid. del Buon Governo ai Giusdicenti provinciali de'* 22. *Agosto* 1827.)

39. — Ed interessando sommamente che la pubblicazione di questo Editto sia effettuata senza il menomo indugio, è racco-

(a) *Questo* Regol. *del* 1782. *porta la data del* 10. *Aprile; ma trovasi invece citato con l'ultra precedente de'* 27. *Marzo, in cui fu emanato il* Motup. *che ne approvava la pubblicazione.*

mandato ai *Giusdicenti prov.* il massimo impegno, e una specialissima vigilanza, e il prestarsi con tutti i mezzi che sono in loro potere, perchè le salutari e providissime superiori disposiz. sull' oggetto di cui trattasi sieno tenute in piena e scrupolosa osservanza, e segnatamente quelle che concernono il ripulimento ed escavazione delle fosse lungo le strade, che debbe immancabilmente aver luogo entro il mese di Settembre di ciascun anno, e non più tardi. (*Ivi*)

40. — Si rammenta ai medesimi di tenersi costantemente al disposto della Circ. dell' I. e R. Consulta de' 5. Maggio 1821. (*Ivi*)

41. — E siccome alla conservaz. delle strade regie possono servire di non lieve ostacolo: 1. La difficoltà che talvolta s' incontra nei possessori limitrofi di ricevere lo spurgo dei fanghi, da cui è indispensabile ripulire le strade prima di rifiorirle di ghiaja: 2. I getti e scoli che si aprono dai particolari sulle strade regie: 3. L'abuso di piantare le siepi nel ciglio della strada stessa, o l'eccessiva elevazione di esse, quando siano poste al di là della fossa, per lo che viene a togliersi alla strada il benefizio del sole e della ventilazione; perciò, quantunque nel difetto di LL. positive su questi articoli, non ostante, non offendendosi essenzialmente i diritti di proprietà, ma venendo soltanto a soffrire al più, e senza danno, una tal qual modificazione a riguardo di un oggetto pubblico, quale è quello del mantenimento in buon grado delle strade regie, così i detti Giusdis. provinc. procureranno di secondare in questo rapporto le vedute e gl' inviti delle autorità amministrative, e del Magistrato comun. locale, intervenendo con una efficace insinuazione e interposizione per vincere le indebite opposizioni di qualche privato possessore, senza che resti lesa la giustizia; giacchè in caso di danno certo ed assoluto potranno sempre esser fatti valere i titoli d'indennità contro gli accollatarj, o contro chiunque altro di ragione. E nei loro rapporti settimanali faranno parola della pubblicazione del surriferito Editto pretorio, e di quant'altro può referirsi a tale oggetto. (*Ivi*)

STRADE: Ispezione. V. Ingegneri ec.

STRADE doganali. V. Dogane di confine.

STUDJ. Istruzioni per il R. Consultore e Soprintendente.

1. — Al R. Consultore è affidata la soprintendenza e la vigilanza sulla pubblica istruzione, con la veduta di promuovere gli studj, di tenere in osservanza i Regol. delle II. e RR. Università, dei Collegj, e pubbliche Scuole, e di aver cura che non si introducano abusi, e che i metodi d'insegnamento corrispondono all'oggetto dell'aumento e perfezionamento delle scienze, con utilità di quelli che vi si applicano. (*II.* 30. *Novemb.* 1816. *Art.* 1.)

2. — Sono per loro natura esclusi dall'ispezione del R. Consultore i semplici Seminarii Arcivescovili e Vescovili. (d. *Art.* 2.)

3. — Restano ferme le attribuzioni dei Provved. delle Università di Pisa e di Siena, i quali continueranno ad esercitare le incombenze annesse al loro impiego. (d. *Art.* 3.)

4. — I detti Provveditori, egualmente che i Rettori dei Collegj, e i Deputati o Soprintend. a qualunque Istituto di pubblica istruzione, dirigeranno al R. Consultore tutti gli affari che debbono esser sottoposti alla considerazione dell'I. e R. Governo; ed il R. Consultore, dopo avervi portato il conveniente esame, li rimetterà colle sue osservazioni e col suo parere all'I. e R. Segret. di Stato, per mezzo della quale ne sarà reso conto a S. A. I. e R. (d. *Art.* 4.)

5. — Il R. Consultore avrà facoltà di domandare ai suddetti Provveditori, Rettori ec. tutte quelle notizie, schiarimenti, ed informazioni che crederà opportune nei respettivi casi, dovendo essi corrispondere col medes. per tutto ciò che interessa il loro uffizio in materia d'istruzione. (d. *Art.* 5.)

6. — Corrisponderà egualmente l'istesso Consultore con i Capi di Dipartimento, Governatori, e Giusdicenti in quanto occorra per lo sfogo degli affari di sua competenza. (d. *Art.* 6.)

7. — Qualunque dubbio insorgesse sull'interpretaz. o sull'applicazione dei Regol. ed Ordini veglianti, e qualunque modificazione o altro provvedimento si credesse espediente, ne dovrà esser fatta comunicaz. al R. Consultore, il quale avvertirà di dirigere le sue istruzioni nel modo il più uniforme ed il più analogo allo spirito dei Regol. predetti, partecipando tutti quelli affari in cui non si tratti di semplice esecuzione degli Ordini, ma che possano richiamare a qualche nuova e diversa disposizione. (d. *Art.* 7.)

8. — Tutte le risoluzioni ed Ordini sovrani riguardanti gli stabilimenti d'istruzione saranno dall'I. e R. Segr. di Stato trasmessi direttamente al R. Consultore, al quale incomberà darne partecipazione a chiunque spetti, facendosi, quando occorra, render conto dell'esatta e regolare esecuzione. (d. *Art.* 8.)

9. — Il R. Consultore si occuperà specialmente dei ruoli annuali, che gli verranno rimessi dai Provved. delle predette Università di Pisa e di Siena, ed esporrà su i medesimi le sue osservazioni, facendo conoscere, se, e come fioriscano quegli stabilim., qual sia il merito e lo zelo dei Professori; e quale la condotta e lo studio dei giovani. E nel caso di vacanza di qualche Cattedra, si assicurerà dei meriti e dei requisiti dei candidati proposti pel rimpiazzo, onde le Cattedre siano coperte da soggetti di alta reputazione, e capaci di essere utili alla gioventù con il loro insegnamento, e di decoro alle Università col loro nome. (d. *Art.* 9.)

10. — E poichè stà sommamente a cuore di S. A. I. e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università, al qual effetto non basta il rapporto annuale, così resta incaricato il R. Consultore di render conto mensualmente con distinto rapporto di tutte le cose che nel corso del mese possono essere accadute nelle indicate Università, meritevoli di qualche attenzione. (d. *Art.* 10.)

11. — All'effetto poi che lo stesso R. Consultore sia posto in grado di adempire a tale incombenza, il Cancelliere dell'Università di Pisa, e quello dell'Università di Siena dovranno rimettergli ogni 15. giorni un rapporto relativo alle cose e alle persone addette all'Università, ed i Provveditori delle Università medesime avranno il carico di trasmettere al R. Consultore uguale rapporto per ciascun mese dell'anno scolastico, con quelle più estese osservazioni cui daranno luogo le notizie che gli stessi Provveditori potranno raccogliere dal Cancelliere ed altri inservienti delle Università. (d. *Art.* 11.)

12. — Il metodo poi della redazione di tali rapporti, e gli oggetti che principalmente devonsi prendere di mira, verranno indicati dallo stesso R. Consultore, cui è riservato di prescrivere quella norma, che secondo le circostanze sia più confaciente ad ottenere l'intento desiderato. (d. *Art.* 12.)

13. — Tutti i Rettori di Collegj, e i Deputati o Soprintendenti alle Scuole pubb., o altro qualunque Stabilimento d'istruzione, ove s'insegnino le belle lettere o le scienze, saranno tenuti di trasmettere ogni anno dentro il mese di Ottobre, al R. Consultore un rapporto sullo stato dei respettivi Collegj e Scuole, e sopra quanto di rimarchevole sia nel decorso anno scolastico accaduto, tanto rispetto ai Professori che agli Studenti. (d. *Art.* 13.)

14. — Finalmente il R. Consultore, sul resultato dei sopraindicati rapporti e relazioni formerà annualmente il prospetto generale degli Studj, esteso a tutto il Gran-Ducato, corredandolo delle riflessioni ed avvertenze analoghe alla soggetta materia; e questo prospetto lo accompagnerà dentro il mese di Dicembre di ciascun anno all'I. e R. Segreteria di Stato per farsi presente a S. A. I. e R. (d. *Art.* 14.)

STUPRO. *Deflorazione di una fanciulla*, o (impropriamente) *copula con una vedova che vive onestamente, effettuato a sfogo di libidine.* (a)

— Dritto pen. — Poichè l'esperienza ci ha fatto conoscere che il favorire indistintamente la condizione delle stuprate, coll'obbligare gli stupratori a sposarle o dotarle, non ha ovviato a simili delitti, ma li ha moltiplicati, e dato campo a maggiori inconvenienti; succedendo bene spesso o che le fanciulle poco si guardano dal tenere una vita licenziosa, sicure di potere scegliere a suo tempo tra molti uno per farlo condannare, o, quel che è peggio, i genitori stessi, poco curanti delle leggi divine ed umane, non hanno la debita premura di educarle cristianamente, le lasciano trascorrere in pratiche poco oneste, e di più loro ne procurano

(a) *Ciascuno degli ultimi tre Legislatori Toscani di sempre gloriosa memoria ha promulgata una Legge sugli stupri. La Riforma Ferdinandina, che fu l'ultima, valutando i benefici effetti delle transazioni, modificò la paterna Leopoldina, la quale, rispettando l'Imperiale del 1754., ne aveva soltanto temperato il rigore nella parte penale. Essendo ciascuna di dette tre Leggi in qualche parte vigente, le abbiamo inserite qui per intiero, offrendo così ai nostri leggitori il modo di ricorrere a quella che può essere attendibile nelle diverse specialità dei casi.*

le occasioni, col fine di provvederle con mezzi così illeciti ed abbominevoli o di marito o di dote conveniente (a); Quindi è, che, intenti noi alla conservazione dei buoni costumi dei nostri amatissimi sudditi, ed all'estirpazione dei vizj, e di fraudi tanto detestabili, comandiamo e ordiniamo quanto appresso. (*Motup.* 24. *Gennajo* 1754. *in princ.*)

2. — Da qui in avanti qualunque querelato e convinto di semplice stupro non si condanni più alla pena di L. 500. a favore del nostro Fisco, ed a sposare o dotare, ma sia solamente condannato alla pena di L. 300. da applicarsi intieramente in benefizio dei poveri dello Spedale di S. M. Nuova di Firenze, e di S. Maria della Scala di Siena, e nelle spese del parto. (d. *Art.* 1.)

3. — E siccome vogliamo che i padri invigilino alla educazione della loro prole, così dichiariamo che in simili condanne sarà il padre tenuto a pagare per il figlio, se il delinquente è figlio di famiglia. (d. *Art.* 2.) (b)

4. — Vogliamo che restino nel loro pieno vigore tutte le Leggi e consuetudini veglianti contro gli stupri qualificati con antecedente promessa di matrimonio, mentre resti questa provata in valida forma, e non altrimenti. (d. *Art.* 3.)

5. — Restano ferme parimente tutte le Leggi e consuetudini veglianti contro gli stupri violenti ad altri delitti in simile materia. (d. *Art.* 4.)

6. — E per maggior rispetto della domestica educazione, comandiamo che qualunque servitore, o sotto qualunque titolo provvisionato di una casa, ardisse sedurre a simil delitto la figlia del suo padrone, sia condannato nelle stesse pene pecuniarie ed afflittive praticate dalle Leggi contro i seduttori con violenza. (d. *Art.* 5.)

(a) *In forza della Legge de'* 9. *Ottobre* 1691. *i Giusdicenti criminali dovevano nei casi di stupri verificare se vi fosse stata complicità, connivenza, o negligenza per parte dei genitori delle stuprate, e procedere anche contro di loro, tanto per il dolo che per la colpa, condannandoli a quelle pene pecuniarie o afflittive, che, secondo la qualità dei casi, sembravano più adattate.*

(b) *Oggi serve che il padre sia immune da ogni colpa, anche per il lato dell'attenzione, sulla condotta del figlio, per non essere obbligato al pagamento della multa in vece del figlio medesimo.* V. Fisco: Spese 36.

7. — Comprendiamo sotto nome di provvisionato ogni maestro di qualunque scienza, di musica, di ballo ec., nonostantechè non sia all'attual servizio, se il delitto è dal med. commesso nel tempo che come tale è pagato dalla casa. (d. *Art.* 6.)

8. — Quanto agli stupri, inerendo alla Legge promulgata dall'augusto nostro Genitore li 24. Gennajo 1754., ordiniamo che, se si tratterà di stupro semplice, sia condannato lo stupratore nella pena di Lire 150., da applicarsi nello Stato Fiorentino allo Spedale di S. M. Nuova, e nel Senese allo Spedale di S. M. della Scala; ed a favore della stuprata nelle sole spese del parto, del puerperio, e del giudizio; abolendo il costume di far grazia quietata la stuprata. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 98.)

9. — Ma se per le circostanze e qualità del caso, o per prove dirette o di fatto, costerà di una vera, e non ordinaria, ma qualificata seduzione per parte dello stupratore, il Giudice avrà l'arbitrio di aggravare la detta pena fino in L. 250., ed ancora di condannare il reo a dotare o sposare la stuprata. (*Ivi*)

10. — Seguendo lo stupro con precedente promessa di matrimonio, fatta in scritto in valida forma, o in voce alla presenza di due testimonj espressamente chiamati, onde il Giudice, indipendentemente dallo stupro, sarebbe in grado di dichiarare provati gli sponsali; la condanna dello stupratore che avrà ricusato di adempire la sua promessa sarà di cinque anni di confino in Volterra e suo Vicariato, e a dotare o a sposare la stuprata; la qual pena di confino dovrà avere la sua esecuzione, semprechè il condannato dentro un mese, se sarà reo presente, o, essendo contumace, dentro 45. giorni dal dì della notificazione della sentenza, non abbia effettuato il matrimonio, o fatto costare della legittima rinunzia della stuprata agli sponsali; fermo stante in questo caso l'obbligo di dotarla: E ciò quando il reo sia contumace, in limitazione di quanto è stato disposto in ordine agli assenti e condannati in contumacia. (*Ivi*)

11. — Per lo stupro commesso con violenza, la pena sarà dei pubblici lavori a tempo, ed anche a vita, secondo la qualità del caso (d. *Art.* 99.)

12. — E nella pena parimente dei pubblici lavori a tempo, benchè non vi sia intervenuta violenza positiva, incorrerà qua-

lunque servitore, o sotto qualunque titolo provvisionato di una casa (conforme viene dichiarato nella mentovata Legge del 1754.) che, abusando della domestichezza ch'è conseguenza del servizio per cui è pagato, ardirà commettere un simile delitto nella persona della figliuola, sorella, o nipote del padrone, o altra fanciulla di attinenza del medesimo, ma coabitante con esso, e sotto la sua custodia. (*Ivi*)

13. — Similmente coi pubblici lavori a tempo sarà punito lo stupro commesso, ancorchè senza violenza, in vergine non viripotente, se sarà consumato; e, non essendo consumato, con pena di esilio, o di confino, secondo il grado e la qualità dell'attentato; e sempre sarà tenuto all'interesse della parte, non tanto per l'ingiuria, quanto per la deteriorata condizione della zittella. (*Ivi*)

14. — Le giudiciali quictanze, che nella pendenza del processo di stupro, tanto semplice, che qualificato dalla precedente legale promessa di matrimonio, si faranno dalle stuprate ai respettivi querelati, dovranno operare l'effetto di troncare il corso ad ogni ulteriore procedura. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 6.)

15. — Il matrimonio poi contratto dallo stupratore con la stuprata dopo la condanna, siccome nello stupro semplice (a forma del Rescritto de' 12. Maggio 1788., reso noto con la Circolare del Presidente del Supremo Trib. di Giustizia de' 9. Giugno successivo) libera dalla pena pecuniaria, primachè sia stata pagata, senza bisogno di grazia; così dovrà essere egualmente proficuo rapporto al totale, o ad ogni residuo di pena afflittiva nello stupro con precedente promessa di matrimonio, ogni qual volta lo stupratore, dopo aver lasciati trascorrere i termini respettivamente assegnatigli nell'Art. 98. della Legge de' 30. Novembre 1786. senz'averlo effettuato, proceda in seguito ad effettuarlo, o mentre persiste nella sua contumacia, o mentre già si trova alla osservanza della pena. (*Ivi*)

16. — E quanto alle quietanze e respettive renunzie agli sponsali dopo la sentenza nello stupro semplice, e dopo trascorsi i termini come sopra assegnati nello stupro con precedente promessa di matrimonio, sarà riservato il ricorso alla grazia, per dare loro quella valutazione di cui possono essere o non essere meritevoli le particolari circostanze dei casi. (d. *Art.* 6.)

SUBAFITTO. V. Affitto.

SUBASTA. V. Incanto, o Vendita all'Incanto.

SUBBIANO. (Borgo) *Potesteria, e Comunità.*

— La Potest. di 3. Clas. è compresa nella Giurisd. crimin. del Commiss. di Arezzo; ha la giurisd. sulla sola Comun. di quel borgo, e sul popolo di S. Maria, che rimane nella Comunità di Capolona: sua popol. 2900.

— La Comunità è nella Camera di Arezzo, clas. 1. Circond. di questa Città, ove ha pure l'Uffizio di esaz. del Registro e la Conserv. delle Ipot.: sua popol. 2880.

Popoli.

Falciano — S. Maria — S. Martino — Poggio d'Acona — Savorniano — Subbiano — Valenzano — Vagognano.

Dioc. — Arezzo.

SUCCESSIONE ereditaria intestata.

Sommario.

Principj generali 1. *segg.*
Discendenti legittimi e naturali maschi e femmine 6. *segg.* 25.
Figli naturali 12. 20.
Figli spurii 13. 21.
Figli adulterini, e incestuosi 14. 22.
Figli adottivi 15.
Ascendenti 16 18. 19. *segg.*
Figli dei fratelli premorti 16. 17. 19.
Collaterali 16. 23. *segg.*
Conjuge superstite 26. 27. 28.
Fisco 29.
Forestieri 30. 31.

1. — La successione intestata è deferita dalla Legge ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, con la prelazione respet-

tiva del più prossimo in grado al più remoto, eccettuato il caso nel quale ha luogo il dritto della rappresentazione. (*L.* 18. *Agosto* 1814. *Art.* 1.)

2. — I gradi si computano secondo le regole del dritto civile romano, calcolando tanti gradi quante sono le generazioni. (d. *Art.* 2.)

3. — Nel momento della morte o naturale o civile di quello della cui eredità si tratta, il possesso della eredità med. è trasferito dalla Legge per modo di non interrotta continuazione nel successore legittimo. (d. *Art.* 3.)

4. — Nella eredità si comprendono tutti i beni che nel momento della pubblicazione della presente Legge costituiscono il patrimonio libero dei possessori in Toscana. (d. *Art.* 4.)

5. — Si comprende nella eredità anche tutto quello che sia pervenuto per qualunque mezzo nel defunto dal coniuge premorto. (d. *Art.* 5.)

6. — I figli nati da qualunque matrimonio, e i loro discendenti maschi di maschio legittimi e naturali, succedono in tutta la eredità del padre, o altro ascendente maschio della linea paterna, in esclusione delle figlie o altre discendenti femmine, e dei discendenti da esse, qualunque sia il loro grado di prossimità. (d. *Art.* 6.)

7. — Le figlie, o altre discendenti femmine, e i discendenti da esse, qualunque sia il loro grado di prossimità, sono egualmente escluse dalla successione nella eredità della madre dai figli nati da qualunque matrimonio, e dai loro discendenti maschi di maschio legittimi e naturali, e così non tanto dai fratelli germani, quanto dai fratelli uterini, e dai maschi di maschio discend. dai medesimi. (d. *Art.* 7.)

8. — I figli di primo grado succedono in capi; gli altri discendenti godono del diritto della rappresentazione, e succedono in stirpi, tanto se concorrono con i figli di primo grado, quanto se, essendo soli, derivano da stipiti diversi. (d. *Art.* 8.)

9. — Non esistendo figli, nè discendenti maschi di maschio legittimi e naturali, in tutta la eredità del padre e degli altri ascendenti maschi della linea paterna succedono le figlie nate da

qualunque matrimonio, o altre discendenti femmine, e i loro discendenti legittimi e naturali, sì maschi che femmine, nel modo che è stato prescritto per i figli e discendenti maschi di maschio. (d. *Art.* 9.)

10. — Le figlie nate da qualunque matrimonio, e altre discendenti femmine, e i loro discendenti legittimi e naturali, sì maschi che femmine, succedono nello stesso modo nella eredità della madre in difetto dei figli nati da qualunque matrimonio, e dei loro discendenti maschi di maschio, e così dei fratelli, non tanto germani, quanto uterini, e dei maschi di maschio discendenti dai medesimi. (d. *Art.* 10.)

11. — Sotto nome di figli e discendenti legittimi e naturali, tanto maschi quanto femmine, vengono i legittimati per susseguente matrimonio. (d. *Art.* 11.)

12. — I figli naturali non succedono al padre e alla madre se non che in esclusione del coniuge superstite, e del Fisco; ma hanno diritto di conseguire dai genitori, e dalla loro eredità, gli alimenti necessarj, semprechè, rispetto al padre, siano stati riconosciuti per suoi, o dal med., o per dichiarazione del Giudice. (d. *Art.* 12.)

13. — I figli spurj succedono alla madre in esclusione soltanto del coniuge superstite, e del Fisco, e da essa unicamente, e dalla sua eredità, hanno diritto di conseguire gli alimenti necessarj. (d. *Art.* 13.)

14. — I figli adulterini e i figli incestuosi non succedono mai nè al padre nè alla madre, e hanno soltanto diritto di conseguire gli alimenti necessarj dai genitori viventi. (d. *Art.* 14.)

15. — I figli adottivi non succedono se non che nel modo che sarà stabilito nel *titolo dell'Adozione* (d. *Art.* 15.)

16. — Se non esistono figli e discendenti legittimi e naturali, o legittimati per susseguente matrimonio come sopra, in tutta la eredità del defunto succedono il padre e gli altri ascendenti maschi della linea paterna, osservata la prossimità del grado, meno il caso della esistenza dei fratelli del defunto, o di essi e dei figli maschi dei fratelli premorti; nel qual caso i fratelli consuccedono secondo il numero delle persone con gli ascendenti predetti, e i

figli dei fratelli conseguiscono tanta porzione della eredità, quanta ne conseguirebbero i loro respettivi genitori, se fossero superstiti. (d. *Art.* 16.)

17. — La consuccessione dei figli dei fratelli premorti non deve peraltro aver luogo qualora manchi il concorso dei fratelli del defunto; e in tal caso succedono in tutta la eredità gli ascendenti predetti, osservata come sopra la prerogativa del grado. (d. *Art.* 17.)

18. — La madre, e le altre ascendenti femmine della linea paterna, egualmentechè gli ascendenti della linea materna, tanto maschi quanto femmine, sono esclusi in tutti questi casi dalla eredità come dalla legittima, e la sola madre ha diritto di conseguire gli alimenti secondo la sua condiz., e secondo le forze della eredità, unicam. in concorso dell'avo e del proavo. (d. *Art.* 18.)

19. — In defetto del padre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna, la madre e le altre ascendenti femmine della stessa linea, se esistono i fratelli del defunto, o insieme con essi i figli maschi dei fratelli premorti, succedono secondo il grado della loro prossimità nell'usufrutto di quella porzione, che in questo caso apparterrebbe al padre, o altro ascendente maschio della med. linea paterna. Se non esistono i fratelli del defunto, o insieme con essi i figli maschi dei fratelli premorti, ma esistono o i soli figli dei fratelli premorti, o i maschi agnati trasversali fino al quarto grado inclusive, allora succedono nell'usufrutto di tutta la eredità. E se non esiste nemmeno alcun maschio agnato trasversale fino al quarto grado *inclusive*, succedono le predette femmine ascendenti, osservata la prerogativa del grado, in tutta la eredità, eccettuato il caso del concorso delle sorelle del defunto, o insieme con esse dei figli sì maschi che femmine delle sorelle predefunte, o delle figlie dei fratelli premorti; nel qual caso ha luogo la consuccessione nel modo ch'è stato prescritto di sopra per la consuccessione degli ascendenti maschi della medes. linea nel concorso dei fratelli del defunto, e dei figli maschi dei fratelli premorti. (d. *Art.* 19.)

20. — Il padre e la madre non succedono ai figli naturali, che in esclusione del coniuge e del Fisco, ma hanno diritto di

conseguire dai medesimi e dalla loro eredità gli alimenti necessarj. (d. *Art.* 20.)

21. — La madre non succede egualmente ai figli spurj, che in esclusione del coniuge e del Fisco, ma ha diritto di conseguire da essi e dalla loro eredità gli alimenti necessarj. (d. *Art.* 21.)

22. — Nè il padre nè la madre succedono mai ai figli adulterini e incestuosi, ma hanno soltanto diritto di conseguire gli alimenti necessarj da questi figli viventi. (d. *Art.* 22.)

23. — In mancanza del padre, e degli altri ascendenti maschi della linea paterna, succedono in primo luogo i fratelli del defunto, e i figli maschi dei fratelli premorti, i primi in capi, i secondi in stirpi, concorrendo con gli zii, e in capi se siano soli; fermo stante quanto fu disposto circa l'usufrutto della madre, e delle altre femmine ascend. della linea paterna. In secondo luogo succedono gli agnati maschi trasversali fino al quarto grado *inclusive*, secondo la loro prossimità, escluse tutte le femmine, e riservato come sopra l' usufrutto alla madre e alle altre ascend. femmine della predetta linea paterna. In terzo luogo succedono le sorelle, i figli sì maschi che femmine delle sorelle predefunte, e le figlie dei fratelli premorti, nel modo ch' è stato detto rapporto ai fratelli, e ai figli maschi dei fratelli premorti, se non esistono la madre, o altre femmine ascendenti della linea paterna; ed esistendo esse, nel modo ch' è stato per questo caso stabilito nell' Art. 21. In ultimo luogo succedono i congiunti, tanto agnati quanto cognati, o siano ascendenti materni, o siano trasversali, fino al decimo grado *inclusive*, senza distinzione di sesso, e osservata solamente la loro prossimità. (d. *Art.* 23.)

24. — I fratelli consanguinei e loro discendenti, in tutti i casi nei quali sono come sopra chiamati a succedere, concorrono con i fratelli germani e loro discendenti. Le sorelle consanguinee e loro discendenti concorrono egualmente con le sorelle germane e loro discendenti. Gli uterini e loro discendenti non succedono che nell' ordine dei cognati. (d. *Art.* 24.)

25. — Tutto ciò ch' è stato disposto quanto alla prelativa successione dei figli e loro discendenti maschi di maschio, degli ascendenti maschi della linea paterna, e degli agnati maschi collaterali fino al quarto grado *inclusive*, ha luogo nel solo caso che

si tratti di succedere ad un maschio, o ascendente della linea paterna, o discendente da maschio, o agnato collaterale. Se si tratta di succedere ad una femmina, o ad un ascendente maschio della linea materna, o ad un maschio cognato, in tal caso, salvo ciò ch'è stato disposto quanto alla successione dei discendenti nella eredità della madre, la successione, senza distinzione tra maschi e femmine, tra agnati e cognati, si regola col diritto civile romano. (d. *Art.* 25.)

26. — Mancando i discendenti legittimi e naturali, gli ascendenti, e i collaterali fino al decimo grado *inclusive*, e neanche esistendo i figli naturali e spurj, succede in tutta la eredità del defunto il coniuge superstite. (d. *Art.* 26.)

27. — Sopravvivendo senza figli comuni, o loro discendenti, la moglie indotata, o priva di mezzi onde alimentarsi convenientemente, avuto riguardo alla condizione del marito, e concorrendo con gli altri eredi legittimi che la escludono, succede nell' usufrutto della quarta parte della eredità del marito premorto, e ne gode durante la sua vita, o finchè non passi alle seconde nozze. (d. *Art.* 27.)

28. — Sopravvivendo il marito senza mezzi di sussistenza convenienti alla sua condizione, e mancando parimente di figli comuni, o loro discendenti, succede nel concorso degli altri eredi legittimi della moglie nella stessa quota di usufrutto sopra la di lei eredità; ed esso pure gode di questo usufrutto finchè vive, o non passi ad altro matrimonio. (d. *Art.* 28.)

29. — In mancanza di qualunque erede legittimo, dei figli naturali e spurj, e del coniuge, succede il Fisco, nel quale non passano le azioni e le obbligazioni del defunto che al momento dell' agnizione, e dentro la forza della eredità. (d. *Art.* 29.) V. Esposti 3.

30. — Tutti i forestieri appartenenti ad un paese, in cui i sudditi degli Stati di Toscana non vengono esclusi dalle successioni, sono abilitati a succedere negli Stati di Toscana nel modo stesso col quale succedono i sudditi medesimi. (d. *Art.* 30.)

31. — I forestieri predetti non possono godere del favore della presente Legge esclusiva delle femmine, se non in quanto provino che la Legge di successione vegliante nel paese al quale

appartengono, accordi una pariformità di diritto nei casi e gradi respettivi agli eredi sudditi Toscani, altrimenti devono succedere secondo la parità e prossimità del grado. (d. *Art.* 31.) (a)

SUCCESSIONI EREDITARIE. RAPPORTI DI DAZIO di Registro.

1. — FISSAZ. DEI DRITTI. — V. PASSAGGIO delle proprietà o usufrutto ec.

2. — ISTRUZ. DICHIARAT.VE. — È stata proposta alla Direzione generale una questione rapporto all'applicazione della pena del doppio diritto sull'ammontare dell'insufficienza delle dichiarazioni delle successioni, e si è sostenuto da alcuni Causidici, che, stando alla lettera della Legge, il pagamento della penale non debba aver luogo, se l'insufficienza medes. non è tale da oltrepassare un terzo del valore totale della eredità dichiarata. Per rispondere a questo quesito, convien prima di tutto stabilire una distinzione fra l'insufficenza di valutazione degli oggetti dichiarati, e l'omissione di dichiarazione di una parte dei fondi compresi in una successione. Ciò eseguito, troveremo facilmente nelle disposizioni stesse della Legge la soluzione dei dubbj insorti su questa materia. (*Circ.* 8. *Maggio* 1817.)

3. — L'Art. 9. della Legge 30. Dec. 1814. è applicabile al primo caso. Egli è evidente che in questo Art. altro non si contempla che la insufficenza di valutazione delle cose dichiarate, poichè si prescrive che se una dichiaraz. comparisce sospetta ai Ministri del Registro, dopo tentata la conciliazione col dichiarante, debba procedersi davanti ai Trib. per mezzo dei periti ec. Questa disposizione si scorge tanto più chiaramente diretta contro l'insufficienza di valutazione, in quantochè, se ciò non fosse, e che il Legislatore avesse preso di mira gli oggetti non dichiarati, a qual'uopo prescrivere il ministero dei Periti? Se una successione si componesse di tre case, e che l'erede non ne denunziasse che due, vi sarebbe egli bisogno di Periti per provarlo? E qual

(a) *Quanto alle figlie e altre discendenti escluse in concorso dei maschi.* V. DONNE, FIGLIE ec.

sarebbe l'erede che volesse impugnare una cosa di fatto? È dunque fuori di dubbio che il disposto dell'Art. 9. sudd. ha unicamente rapporto alle false valutazioni, ed i Ministri-esattori debbono stare strettamente attaccati a quanto in esso è prescritto; non applicando la penale del doppio diritto se non che quando (ai termini stessi della Legge) il valor vero sarà trovato superiore di un terzo al valore dichiarato. (*Ivi*)

4. — In quanto poi all'altro caso di sopra accennato, quello cioè dell'assoluta omissione di dichiarazione di una parte dei beni compresi in una successione, l'Art. 5. della citata Legge, con cui viene assegnato il termine di 6. mesi ad aver dichiarato, ed il successivo Art. 12. che commina la penale del doppio diritto in caso di ritardo od omissione per parte degli eredi, devono esser loro rigorosamente applicati; poichè, se questi si sono uniformati alle disposizioni della Legge, per quella parte dell'asse ereditario da essi dichiarata, hanno più evidentemente trasgredito per l'altra porzione non dichiarata, per la quale essendo trascorso il termine dei 6. mesi assegnato dalla Legge, non vi è ragione per esentarli dalle pene stabilite contro le trasgressioni di questo genere. Da quanto sopra resulta, che se un erede, il quale avesse già fatta la sua dichiaraz., si presentasse volontariamente, prima dello spirare dei 6. mesi, a rettificarla sia rapporto alla valutaz., sia rapporto alla consistenza e qualità dei beni dichiarati, non vi sarebbe luogo ad applicare veruna penale. (*Ivi*)

5. — S. A. I. e R. ha ordinato che sia nella facoltà del Direttore generale dell'Amministraz. del Registro il condonare non tanto il diritto fisso di 5. lire, quanto la penale di altrettanta somma, se fosse incorsa, in quei casi in cui sia legittimamente giustificata la miserabilità di una eredità ascendentale o discendentale; e che una successione in linea retta non sia mai sottoposta ad un diritto maggiore di quello a cui soggiacerebbe se provenisse da grado privilegiato collaterale. (*Circ.* 6. *Ag.* 1817.)

6. — Onde abbiano piena ed esatta esecuzione i sopra espressi sovrani comandi, tutte le volte che, all'oggetto di ottenere, sia la condonazione totale, sia la diminuzione del diritto fisso, stabilito dal § 4. n. 5. della *Tariffa dei diritti fissi*, annessa alla L.

de' 30. Dic. 1814., venga allegata o la miserabilità assoluta, o la tenuità di una eredità, dovrà chi ne fa istanza corredarla, nel primo caso, del certificato del Paroco, confermato dal Cancelliere comunit. e dal Giusdicente locale, ed esibire questo documento al Ministro-esattore nelle di cui mani dovrebbe eseguire il pagamento; e questi sarà sollecito d'inoltrarlo per i soliti canali alla Direzione generale, enunciando contemporaneamente il proprio parere, basato su quelle ulteriori notizie che avrà potuto procurarsi. (*Ivi*)

7. — Qualora poi si tratti di semplice diminuzione del diritto, dovrà procedersi alla denunzia, dichiarazione, e liquidazione della eredità, e del correlativo diritto, nel modo stesso che si farebbe se si trattasse di successione collaterale; tenuto peraltro fermo per una parte, che non deve percipersi in simil caso un dritto minore di una Lira, e per l'altra, che qualora la liquidazione della eredità facesse conoscere che la med. sarebbe passibile di un diritto superiore alle Lire 5., non deve nulladimeno mai trapassarsi questo limite. (*Ivi*)

8. — Promosso il dubbio se la valutazione della eredità per l'effetto del pagamento del dazio far si dovesse al netto dei Legati di qualsisia sorta, S. A. I. e R. si è degnata di dichiarare che nella valutazione della eredità non possono detrarsi dal patrimonio stabile se non che i Legati di specie, dovendosi i legati di quantità considerare, all'effetto del pagamento del dritto, alla pari dei debiti delle eredità, defalcabili soltanto da esse nel modo indicato rispetto ai debiti dall'Art. 10. della Legge de' 30. Dec. 1814. (*Circ.* 23. *Ottobre* 1823.) V. Registro (il dazio 16.)

9. — S. A. I. e R. informata dei dubbj insorti sull'applicabilità ai diversi casi del benefizio della brevissima speciale prescrizione dei diritti daziarj, introdotto dalla vegliante Leg. de' 30. Dec. 1814. è venuta nella determinaz. di dichiarare, che, avendo la enunciata Leg. de' 30. Dec. 1814. negli Art. 1. 4. 5. 7. e 8. espressamente comandata la denunzia di tutte le successioni, e di tutti i contratti gabellabili all'Uffizio dell'Amminist. del Registro, nella forma ivi stabilita, il benefizio della brevissima speciale prescrizione dei correlativi dritti di gabella, introdotto dalla Legge

stessa nel successivo Art. 23. (V. Registro, il dazio, 34.) venne ad essere evidentemente subordinato all'adempimento di detta formalità, nè può conseguentemente tale benefizio reclamarsi, nè essere ammesso per debito di dazj dipendenti da oggetti di successione, o da contratti non stati come sopra denunziati; salvo però al debitore il rimedio della prescrizione ordinaria di gius comune, se, e nei casi nei quali possa aver luogo. (*Not. 7. Ag.* 1829.)

10. — Per l'avvenire, ogni qualvolta non sia stata fatta presso l'Uffizio di Amministrazione del Registro la denunzia di una successione nel modo e tempo prescritti dalla precitata Legge de' 30. Decembre 1814., dovrà, previa istanza per parte di detta Amministrazione, e previa citazione della persona tenuta a denunziare, essere a questa assegnato per tale effetto con decreto del Trib. competente un nuovo termine, non mai maggiore di un mese, il quale spirato, decorrerà a di lei carico, ed a favore dell'Amministrazione pred., per tutto il tempo di ogni ulteriore contumacia ad effettuare la denunzia, una giornaliera multa pecuniaria, che verrà stabilita nel decreto med. ad arbitrio del Trib. secondo le circostanze, senza pregiudizio dell'ammenda del doppio diritto già incorsa ai termini dell'Art. 3. della Legge sudd. (d. *Art.* 2.)

SUOLO PUBBLICO: Polizia. Regolamenti generali. (a)

Sommario.

Ingombri 1. 11. 15. 20.
Permissione di vendere per le strade e piazze, e sua limitazione 2. 3. 19. 22.
Sporti sulle muraglie ec. 4.

(a) *Il presente Regolamento che riguarda più specialmente le Città, Terre, e Castelli, sebbene emanato per le Comunità dipendenti dalla Camera delle Comunità di Firenze, trovasi nonostante rammentato e considerato come generalmente pubblicato in tutto il Gran-Ducato dalla* Circ. 12. Settembre 1814., *dalla* Not. 19. Ottob. 1820., *dalla* Circ. 22. Agosto 1827., *e da altri Ordini. E qui si inserisce anche per norma di quei luoghi nei quali non esistono Regolamenti speciali di polizia municipale. Per ciò che appella puramente alle strade* V. Strade e Piazze pubb. rurali: Polizia.

Scolo e getto d'immondezze 5. 24.
Palla, pallottole, ruzzola ec. 6.
Vasi da fiori, ed altro 7. 25.
Risarcimenti di strade ec. avanti le proprie case 14.
Botole 8.
Rovine imminenti, o seguite, e smotte di terreno 9. 10.
Fabbriche, ingombri permessi provvisoriamente 11.
Monumenti 12.
Bottini, e pozzi-smaltitoj 13.
Lumi di notte 15.
Segni miliari, e confini 17. 18.
Ammende e Tribunali per le trasgressioni 23. 24.

1. — Non sarà permesso ad alcuno, sotto qualunque titolo o pretesto, occupare suolo, o cosa di ragione pubblica, o che serva ad uso del Pubblico; e perciò non si potranno ristringere, o in qualunque modo ingombrare le strade, piazze, o luoghi pubblici con alcun edifizio, o altra cosa immobile; e neppure con erigervi baracche, tende, o altra cosa mobile che le ingombri, e cagioni impedimento, ancorchè temporario, al libero transito delle persone, delle bestie, carrozze, ed altri legni da trasporto, alla pena della demolizione, o respettivamente della remozione a tutte spese del trasgressore, oltre l'emenda del danno. (*Regolam.* 10. *Aprile* 1782. *Art.* 1.)

2. — Quelli che vorranno stare a vendere commestibili ed altri generi davanti le porte delle case e botteghe, sotto i loggiati, o sopra i marciapiedi o muriccioli, dovranno riportarne il consenso dai respettivi padroni, i quali però non potranno esigere recognizione, o altro emolumento, e in detti posti occupati col consenso dei padroni niuno dei venditori acquisterà alcun diritto di possesso e di prelazione, tanto all'effetto di ritenerli per maggior tempo di quello che vi si tratterrà a vendere, quanto per cederli, o in altra forma contrattarli, alla pena della nullità del contratto. (d. *Art.* 2.)

3. — Ed affinchè resti preservata la decenza ed il rispetto dovuto alle Chiese e luoghi sacri, non sarà permesso ad alcuno di fermarsi a vendere grasce, commestibili, mobili, nè qualunque

altro genere d'uso profano davanti le Chiese, o altri luoghi destinati immediatamente al culto divino, alla distanza di bracc. 8. per tutta la lunghezza della facciata; dovendosi a questo effetto considerare come parte del Tempio gli atrj, i loggiati, le scalinate, ed i cimiterj; alla pena mancando di lire 7. (d. *Art.* 3.)

4. — Non potranno farsi nelle Città, Terre, e Castelli, tettoje nelle muraglie che corrispondono sulle strade, piazze, e luoghi pubblici, nè costruirsi terrazzi, cavalcavie, sporti, rimpelli, ed altro, che dalle dette muraglie sporga sopra le strade, piazze, o luoghi suddetti, o ne occupi alcuna benchè piccola parte; come neppure erigersi torri o castelli di legname lavorato o greggio, alla pena della demolizione o remozione, e di dover rimettere le cose nello stato primiero, qualora però non ne fosse stata preventivamente riportata l'opportuna licenza dalla respettiva Comunità. Per la qual cosa viene concessa alle Comunità ogni opportuna facoltà di spedire le licenze predd. derogando in questa parte a qualunque Legge, Statuto, ed ordine in contrario. (d. *Art* 4.)

5. — Per la maggior nettezza delle strade e piazze publ. nelle Città, Terre, e Castelli, come anche per il più sicuro transito dei passeggieri, non si potranno fare scolare in dette strade e piazze acque fetenti e putride, nè in qualunque ora e tempo gettarvi dalle finestre o altri luoghi eminenti l'acque predette, nè altre immondezze, o portarvi materie che ne impediscano o rendano più difficile e pericoloso il passo, alla pena di lire 7. (d. *Art.* 5.)

6. — Per l'istesso oggetto restano proibiti in qualunque giorno ed ora nelle piazze pubbliche, e nelle pubbliche strade, o siano regie, o siano comunitative, i giuochi della pillotta, pallon grosso, palla, ruzzola, pallottole, ed altri simili, che altrui possono recare rischio, inciampo, e danno, alla pena di lire 7. (d. *Art.* 6.)

7. — Non potranno farsi nelle muraglie corrispondenti nelle strade e piazze pubbliche delle Città, Terre, e Castelli, orti pensili, e neppure potranno tenersi sulle muraglie, sopra le sponde dei terrazzi o dei tetti, o sopra le finestre che corrispondono nelle strade e piazze predette, vasi di qualunque sorta, ancorchè fermati con ferri, o in altro modo assicurati, alla pena di lire 7., e della remozione dei medesimi. (d. *Art.* 7.)

8. — Similmente, per l'istesso fine della pubblica sicurezza, non sarà permesso di fare nelle strade o piazze pubbliche botole o aperture per scendere nelle cantine o altri luoghi sotterranei, senza che siano stabilmente munite dell'opportuna difesa, con obbligo di tenerle sempre chiuse in tempo di notte; sotto la pena di lire 7., e l'emenda del danno, qualora il caso lo richieda. Trattandosi poi di aprire nuove botole o aperture nelle strade e piazze pubbliche delle Città, Terre, e Castelli, dovrà riportarsi la licenza della respettiva Comunità da accordarsi ne' casi convenienti senza spesa alcuna. E se mai per qualche accidente venisse a rompersi alcuna di dette botole, come pure alcuna apertura o feritoja, dovranno gli attuali abitanti delle case che hanno il comodo o la servitù della botola o altra apertura, prima che sopravvenga la notte, assicurare il passo nei modi convenienti, con darne parte o al padrone del fondo, o alla Comunità, alla pena, mancando, di lire 7. (d. *Art.* 8.)

9. — Tutte le volte che qualche edifizio, o muro corrispondente sulle strade, piazze, o luoghi pubblici minacciasse rovina, i respettivi possessori saranno tenuti farlo assicurare, o resarcire, o demolire, subito che ne siano legittimamente intimati da chiunque possa avervi interesse. (d. *Art.* 9.)

10. — E in qualunque caso d'istantanea rovina di edifizj, muri, o smotte di terreno corrispondente sulle strade, piazze, e luoghi pubblici, dovranno quelli che percipono i frutti del fondo rimuovere immediatamente ogni ingombro a proprie spese, senza pregiudizio delle proprie ragioni, da sperimentarsi davanti il Trib competente contro chiunque potesse esser tenuto alla loro rilevazione; e se nel termine di giorni 3. non avranno almeno posto mano al lavoro occorrente, la respettiva Comunità sarà sollecita di provvedervi senza ritardo ulteriore a spese e danni di chi sarà di ragione. (d. *Art.* 10.)

11. — Sarà permesso a chiunque fabbricherà, durante il lavoro, di tenere i materiali nelle strade, piazze ec., e di erigere ponti, purchè non resti impedito il passo alle persone, e si tengano in tempo di giorno i soliti segni indicanti il pericolo che sovrasta di cader sassi e altre materie, alla pena di lire 7. per ogni volta che sarà trascurata detta cautela. (d. *Art.* 11.)

12. — Potrà chiunque possessore di case o palazzi con la licenza del respettivo Giusdicente, ed in Firenze dell'Auditore della Camera delle Comunità, da concedersi senza alcuna spesa, rimuovere le iscrizioni, le armi gentilizie, e simili monumenti in occasione di resarcirle o fabbricarle di nuovo, purchè le collochi nel sito corrispondente a quello che avranno, o in altra parte dell'edifizio esposta al pubblico; ed in caso di demolizione totale della fabbrica senza la riedificazione della medesima, a spese del possessore del fondo demolito si dovranno collocare in qualche fabbrica pubblica, a dichiarazione del Giusd., o Auditore pred., all'effetto che non se ne perda la memoria (d. *Art.* 12.)

13. — Sarà lecito ai padroni delle case, senza pagamento di alcuna tassa, di fare nelle strade o piazze serrate bottini o pozzi-smaltitoj per lo scolo delle acque piovane o putride, con che, terminato il lavoro, rimettano immediatamente le dette strade e piazze nello stato primiero; e se si tratterà di farli in strade lastricate o acciottolate, dovranno rendere sciente del lavoro, prima di cominciarlo, la Comunità cui appartenesse la strada; e dipoi riattare il lastrico, o acciottolato, e restituirlo nella forma primiera. (d. *Art.* 13.)

14 — Sarà pure permesso a chiunque, previa la licenza delle respettive Magistrature comunit., di resarcire a suo conto le strade e piazze pubbliche davanti le proprie case, purchè il lavoro sia fatto a regola d'arte, e siano impiegati materiali uniformi al rimanente dalla strada; alla pena, in caso di contravvenzione, che sarà fatto fare nuovamente il lavoro a tutte spese e danni di chi avesse contravvenuto: non intendendo però di derogare a quanto viene prescritto coll'Editto del dì 20. Novembre 1781. per la Comunità di Firenze. (d. *Art.* 14.)

15. — In tutte le occasioni di nuovi lavori e risarcimenti di qualunque sorta, per i quali occorresse di rompere o ingombrare le strade o piazze, dovrà per tutto il corso della notte tenersi sul luogo del lavoro, e respettivamente del passo, uno o più lumi, secondo il bisogno, fino-a-tantochè non rimanga intieramente libero e sgombrato, alla pena di lire 7., e delle spese che occorressero a quello o quelli che per tal negligenza ne risentissero danno. (d. *Art.* 15.)

16. — Per uso soltanto di macellare, sarà in facoltà di chiunque d'introdurre porci vivi dentro le Città, Terre, e Castelli, purchè non siano lasciati andare in modo alcuno vaganti; ed i macellari potranno ancora trattenerli rinchiusi nelle stalle, non già per allevarli e ingrassarli, ma unicamente per il bisogno delle loro botteghe; alla pena, trasgredendo, di 2. lire per animale, tanto nell'uno che nell'altro caso. (d. *Art.* 18.)

17. — Resta espressamente proibito il rimuovere, alterare, o in qualunque forma danneggiare i segni miliari nelle strade regie, e i termini di confinazione tra Comunità e Comunità, alla pena dell'emenda del danno, e di lire 7. per ogni termine alterato. (d. *Art.* 19.)

18. — E quanto ai termini giurisdizionali, o di confinazione tra il Gran-Ducato e gli Stati esteri, sarà proibito d'alterarli o rimoverli, alla pena della carcere e arbitrio rigoroso del Giudice, e di tutte le spese occorrenti a rimettere le cose nel prossimo stato; ed in questo caso dovrà procedersi con formalità di processo. (d. *Art.* 20.)

19. — Informata S. A. R. delle frequenti trasgressioni agli Ordini in varj tempi emanati relativamente all'occupazione ed ingombro di suolò pubblico, e considerando quanto importante sia di tenere in esatta osservanza i medesimi, come quelli che sono diretti a combinare con la remozione degli ostacoli, perchè possa ciascuno prevalersi dei luoghi di ragion pubblica a quell'uso per il quale principalmente son destinati, tutti quei secondarj vantaggi ancora che posson trarsene o per facilitare, quanto convenga all'interesse ed al numero dei venditori e dei compratori, la contrattazione dei generi, o per altri oggetti di pubblica utilità; si è degnata di comandare che sia tornato a memoria del pubblico il disposto degli Ordini sopra lodati, il quale è che della libertà concessa col Motup. de' 10. Settembre 1772. di potere stare a vendere i commestibili ed altri generi come e dove più parrà e piacerà in qualsivoglia piazza e strada di pubblica ragione, debbano i venditori prevalersi con le limitazioni seguenti. (*Not.* 25. *Gennajo* 1796. *in princ.*)

20. — Che non si possano ristringere o in qualunque modo ingombrare le strade, piazze, o luoghi pubblici con alcun edifizio

o altra cosa immobile, e neppure con erigerci baracche, tende, o altra cosa mobile che l'ingombri, e cagioni impedimento, ancorchè temporario, al libero transito delle persone, delle bestie, delle carrozze, ed altri legni da trasporto. (d. *Art.* 1.)

21. — Che coloro che vorranno stare a vendere commestibili ed altri generi davanti le porte delle case e botteghe, sotto i loggiati, o sopra i marciapiedi o muriccioli, debbano riportarne il consenso dai respettivi padroni. (d. *Art.* 2.)

22. — Che non sia permesso ad alcuno di fermarsi a vender grasce, commestibili, mobili, nè qualunque altro genere di uso profano, davanti o d'intorno le Chiese o altri luoghi immediatamente destinati al culto divino, alla distanza di braccia 8.; dovendosi a quest'effetto considerare come parte del Tempio gli atrj, i loggiati, le scaline, e i cimiteri. (d. *Art.* 3.)

23. — Torna S. A. R. a confermare, sia nella forma di procedere per le trasgressioni che si commettessero contro tali disposizioni, sia per le pene e per il reparto delle medd. in ogni altra loro parte, tutte le Leggi emanate nella soggetta materia; e raccomanda a chi spetta la dovuta vigilanza e premura per lo scuoprimento e punizione dei trasgressori. (d. *in fine*) V. anche STRADE — FIUMI — NEVE — POTESTA' econom. 22. segg.

24. — Il Presidente del Buon Governo, assicurato che sono negletti gli Ordini veglianti contro gl'ingombri e getti d'immondezze nelle pubbliche strade e piazze in pregiudizio dell'umana salute e della sicurezza del passaggio, e volendo ovviare per ciò, e rimuovere ogn'inconveniente e disordine che nascere potesse dalla trascuratezza sull'osservanza degli Ordini surriferiti, riduce alla memoria di tutti il disposto del Regolamento del 10. Aprile 1782., in quella parte specialmente nella quale si vietano in detti luoghi gli scoli di acque putride e puzzolenti, ed il getto o deposizione delle materie che impediscono il passo, e la rendono più difficile e pericolosa. E poichè le materie saponacee, non menochè le bucce di cocomero, bucce di fico, e spoglie di cipolle cadono sotto la categoria di quelle che rendono più difficile non solo ma pericoloso assai per le possibili cadute la pratica delle strade e piazze, ed il passaggio per le medesime, avverte perciò ogni persona, che le acque saponacee, e le dette bucce e spoglie

ed ogni altra simile materia sdrucciolevole e lubrica, sebbene anche non putrida e fetente, considerar si devono, siccome si considerano per tale oggetto victate al pari delle fetenti e putride, e che tutti coloro per conseguenza che si faranno lecito o per sè o col mezzo altrui di gettare tali acque e materie negli enunciati pubblici luoghi, verificata sommariamente la trasgressione, dovranno irremissibilmente incorrere nella pena prescritta dal citato Regolamento, fermo stante che il padrone dovrà corrispondere per il fatto della servitù, il maestro di bottega per quello dei garzoni, e generalmente il principale per il fatto del subordinato. (*Editto* 11. *Agosto* 1807.)

25. — A schiarimento dell'Art. 7. del Regolam. di Polizia municipale e rurale, pubblicato con Motup. de' 10. Aprile 1782., si fa pubblicamente intendere e notificare che non potranno farsi nelle muraglie corrispondenti nelle strade e piazze pubbl. delle Città, Terre, e Castelli orti pensili, e neppure potranno tenersi sulle muraglie, sopra le sponde dei terrazzi, e dei tetti, e sopra le finestre che corrispondono nelle strade e piazze predette, vasi di qualunque sorta, senz'averne prima ottenuta licenza dalla Comunità; alla pena altrimenti di lire 7., e del doppio nel caso di contravvenzione, da applicarsi al querelante pubblico o privato, e fermo stante il modo di procedere ed ogni altro Ordine vegliante per simili trasgressioni: Che questa licenza non potrà rilasciarsi dalla Comunità se non dopo essersi assicurata per mezzo dei suoi Ingegneri, e con relazione scritta dei medd., della bontà e solidità dei ripari, e della esclusione di qualunque sinistro evento: Che le spese di visita e di perizia, come sopra, dovranno essere a tutto carico dei richiedenti: Che simili licenze si rilasceranno in stampa dalla Comunità, ritirando per ciascuna il solo diritto di sol. 6. 8., e dovrà esserne tenuto un Registro, e quelli che le avranno ottenute dovranno nel Maggio di ogni anno chiederne la risegna al Gonfaloniere, da cui si rilascerà *gratis*, e che potrà negarla quando siano sopravvenuti prudenti motivi per dubitare di alcun pericolo: Che la mancanza di quest'annua risegna indurrà sempre la cessazione della licenza; e che le license e le risegne come sopra debbano essere, da coloro che vi hanno interesse,

presentate ai respettivi Giusdicenti locali, che vi apporranno il loro *visto*, e lo rilasceranno *gratis*, e ne terranno registro per regola della subalterna Polizia. (*Not.* 24. *Agosto* 1826.)

SUOLO PUBBLICO. Occupamento permanente. Rapporti amministrativi.

1. — In vigore dei nuovi Regolam., appartenendo alle respettive Comunità l'ispezione sopra le strade comunit., se ad alcuno facesse di bisogno l'occupare qualche porzione di piazza, strada, o altro luogo di ragion pubblica, dovrà domandarne la permissione alla Comunità nel territorio della quale giacesse la porzione pred., e convenire con essa del prezzo del suolo med. E le Comunità, senza curare il titolo dell' occupamento dell'aria, dovranno regolare il prezzo secondo l'estensione e qualità del suolo domandato, spedire le licenze senza spesa alcuna, e godere del prezzo pattuito. Ma siccome non conviene restringere le strade regie, perciò quanto alle medd., dopo l'esame della Comunità respettiva, dovrà intervenire quello del Soprassindaco, che non potrà interporre la sua approvazione altro che nei casi nei quali manifestamente comparisca la convenienza d'accordarle; dovendo però il retratto andare sempre a benefizio della respettiva Comunità. (*Regolam.* 10. *Aprile* 1782.)

2. — È in facoltà delle sole Magistrature composte del Gonfaloniere e Priori il permettere e concedere tutte quelle occupazioni di strade e piazze comunit. che, senz'alterare sostanzialmente il loro uso, saranno richieste dai privati per qualunque bisogno delle loro fabbriche confinanti alle strade medd.; e queste concessioni parimente non abbisogneranno di verun altra solennità per dovere essere effettuate. (*Not.* 22. *Aprile* 1788. *Art.* 10.)

3. — Fra le incombenze affidate agl'Ingegneri di Circondario vi è quella d'informare le Magistrature sulle istanze ad esse presentate all'oggetto di ottenere permissione di edificare lungo le strade comunit. Spetta ai Gonfalonieri di commettere all'Ingegnere del respettivo Circond. l'esame di ciascuna di tali domande, e dietro la relazione che ne ottiene, può la Magistratura concedere con le forme prescritte dai vigenti Regolam. comunit. la

richiesta permissione. Affinchè questa poi riceva il suo effetto, il richiedente dev' esser munito di un estratto in fede della relativa deliberaz. magistrale, steso sul relativo modello a stampa. (*Circ.* 6. *Aprile* 1826.)

4. — Ogni qualvolta saranno trasmesse per informazione agli Ingegneri di Circond. dai Gonfalonieri delle Comunità del Circond. respettivo, le istanze dei richiedenti la permissione di edificare lungo le strade comunit., ciaschedun' Ingegnere si deve far carico di esaminare se le richieste concessioni possono vulnerare in modo alcuno i dritti di proprietà competenti alle Comunità respettive; e qualora i proprietarj delle fabbriche da costruirsi si trovassero nel caso di dovere occupare parte del suolo comunale, o acquistare sulle strade comunit. qualche servitù attiva, il med. Ingegnere determinar deve le responsioni a cui dipendentemente da tali titoli dovranno essi assoggettarsi. Devono gl' Ingegneri medd. tenere un registro in regola delle sopra espresse petizioni, che venissero sottoposte al loro esame, ed in ogni anno, all' epoche de' 30. Giugno e 31. Dec., devono rimettere al Dipartimento della Conserv. del Catasto ec. un ben'ordinato prospetto di esse, munito dell' indicazione del modo con cui essi hanno proposto che ciascuna potesse essere risoluta. (*Ivi*)

5. — S. A. I. e R. volendo nell' eminente sua saviezza conciliare l' esercizio di quei dritti che gli Ordini de' 10. Apr. 1782. e 22. Aprile 1788. preservavano alle Magistrature comun. rispetto alla occupazione del suolo appartenente alle strade pubbliche, con quelle variazioni che nel sistema del loro mantenimento ed assistenza sono state indotte dal R. Motup. del 1. Novem. 1825., mentre si riserba di provvedere a parte a quanto può sotto questo aspetto interessare le strade regie, che possono esigere più speciali riguardi, è venuta nella determinaz. di comandare quanto appresso. (*Circ.* 13. *e* 20. *Maggio* 1826.)

6. — Quanto al caso di occupazioni di suolo, e di edificaz. sopra le strade che ritengono tuttora il carattere di vere comunali, si osservi il disposto dal Regol. gener. de' 10. Aprile 1782., e 22. Aprile 1788., bene inteso che le Magistrature comunit. debbano procedere sempre col voto dell' Ingegnere di Circond. da cui

sono assistite, e fermo stante l'intervento dell'annuenza della superiore autorità governativa locale di quella Città, ov'è specialmente prescritto dai particolari Regol. di polizia. (*Ivi*)

7. — Rispetto poi alle strade provin., debbono in simili casi presentarsi le istanze alla Magistrat. della Comunità nel cui territ. si domanda di costruire, e che deve considerarsi come proprietaria del suolo; e questa, sentito l'Ingegnere di Circond., rimetterà la relativa sua deliberazione al Provveditore della Camera di Soprintend. comunit.; che col parere dell'Ispettore del Compartim., e nell'interesse di tutte le Comunità che concorrono alla manutenzione della strada med., pronunzierà convenientemente. (*Ivi*)

8. — E il Consiglio degl'Ingegneri determinerà finalmente tutte le condizioni d'arte più generali, cui debbono costantemente, secondo la congruità dei casi, esser vincolate simili concessioni, onde gl'Ingegneri di Circond. procedano anche in questo rapporto con unità di sistema; salve le modificazioni che nella specialità delle circostanze locali possano opportunamente richiedersi. (*Ivi*)

SUOLO PUBBLICO. Occupamento permanente.

1. — Dazio di regis. — S. A. I. e R., cui fu sottoposto lo stato dimostrativo dei dritti dovuti alle Casse dell'Amministraz. generale del Registro per le mutazioni di proprietà di suolo, alle quali ha dato luogo la costruzione o allargamento delle diverse pubbliche strade del Gran-Ducato, coerentemente a quanto fu disposto nella costruzione della nuova strada del Casentino; si è degnata dichiarare che per le occupazioni di suolo di proprietà particolare, che hanno luogo nella costruzione della strada surriferita, non può controvertersi che i proprietarj dei terreni occupati non siano tenuti al pagamento del diritto di gabella non contemplato nella stima dei terreni medd.; e quanto a tutte le altre occupazioni di suolo accadute nella costruzione di molte altre strade del Gran-Ducato comprese nel sopra indicato stato, non deve la mentovata disposizione generalmente applicarsi; onde è che, sebbene debba il diritto proporzionale in questione pagarsi all'Amministrazione del Registro dal nuovo possessore, e quindi

degli Uffizj di Soprint. comunit. per quelle strade la cui costruzione e mantenimento è a carico dello Stato, e delle respettive Comunità per le strade di loro pertinenza, sarà però sempre riservato, sì a quelle come a queste il diritto della rilevazione contro i venditori o cedenti; quando costi che il controverso dazio di gabella non abbia nella stima dei fondi formato soggetto di variazione. (*Circ.* 5. *Decembre* 1820.)

2. — Vuole inoltre la prelodata I. e R. A. S. che siano tenuti in osservanza gli Ordini emanati in proposito sotto dì 9. Luglio 1819., onde i periti non trascurino di considerare nelle stime il rammentato diritto proporzionale. (*Ivi*)

3. — Rapporti di amminis. comunit. — Incontrando pagamenti per prezzo di suolo, indennizzazioni ec., faranno i Revisori attenzione che i mandati relativi siano corredati della relazione e stima dell'Ingegnere di Circond., accettata dai respettivi venditori o danneggiati, e dalla quale resulti la somma precisa dovuta a ciascuno di essi; ed allorquando il pagamento della somma convenuta debba aver luogo a rate in più anni, basterà che la giustificazione sopra espressa sia unita al mandato di pagamento della prima rata; e nei mandati successivi dovrà esser fatta menzione della perizia o stima sudd., delle somme già pagate a conto, e di quanto resta ancora a pagarsi per saldo, onde poter fare all'occorrenza tutti i convenienti riscontri. (*Il.* 11. *Sett.* 1827. *Art.* 54.)

SUOLO PUBBLICO. Imprescrivibilita' del possesso.

— Dritto civ. — Il suolo pubblico non condotto secondo gli Ordini, sebbene quietamente posseduto per tempo immemorabile, non può essere in modo alcuno prescritto a favore dei possessori, perchè tali beni pubblici, non potendosi in modo alcuno alienare nè acquistare pei privati senza l'espresso consenso del Principe, secondo le Leggi comuni e municipali, non si possono prescrivere mai. (*L.* 18. *Giugno* 1580.)

SUPPLICHE al R. Trono ec.

1. — Resta in avvenire a tutti proibito l'indirizzare a verun Dipart. e Dicastero R. suppliche o memorie collegiali, o fatte da

più individui in nome collettivo, qualunque ne sia l'oggetto; alle quali suppliche non sarà mai dato corso nè mai ne verrà fatto alcun conto: il tutto senza pregiudizio del dritto che appartiene a ciascun suddito di dirigere delle suppliche e memorie individualmente al R. Governo ed ai suoi Ministri, e ferme stanti le Leggi e Ordini veglianti riguardo a quelle che venissero fatte dalle Comunità e Corpi morali legalmente costituiti, nella forma prescritta da tali Leggi e Ordini. (*Not.* 11. *Luglio* 1814.)

2. — Nei rapporti di grazia. V. Grazia sovrana.

3. — Onor. procur. — Per disteso di memoriali è dovuto ai Procurat. del

1. Ruolo	L. 3.	10.	—
2.	« 2.	6.	8.
3.	« 1.	15.	—
4.	« 1.	3.	4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 136.)

4. — Tassa di bollo. — La carta di seconda specie, ossia quella di sol. 13. 4. per foglio, servirà pei memoriali e suppliche, le quali non saranno ricevute dalle RR. Segreterie e altri RR. Dipart., se non siano distese in carta di questa specie, ammenochè il supplicante non sia miserabile, e che tal qualità non resti giustificata mediante l'attestato del respettivo Paroco, da apporsi *gratis* in piè della supplica stessa. (*L.* 11. *Febbr.* 1815. *Art.* 7. *in fin.*)

5. — La carta media da sol. 10. dovrà usarsi per le copie dei Rescritti e Motup. emanati dalle RR. Segreterie, come pure delle lettere scritte dai respettivi Segretarj, che si daranno a richiesta dei particolari dai Tribun., Magistrati, Uffizj RR., e da qualunque altra Amministr. o Dipart. (d. *Art.* 8. *in princ.*)

SURROGA di procuratore.

— Proced. civ. — *Art.* 136. 137. 138.

SURROGHE di affitti.

— Dazio di regis. — V. Affitto.

SUSSIDJ COMUNITATIVI.

— I Ragionieri delle Camere di Soprinten. comunit. abbiano presente che non è in facoltà delle Magistrature di elargire in dono ai particolari, nè per modo di sussidio, nè sotto qualunque altro titolo, ciò che appartiene alla Comunità. Saranno per conseguenza rigettate anche le gratificazioni per le quali non fosse stata riportata una speciale autorizzazione sovrana. (*II.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 52.)

SUSSIDJ DOTALI. V. Doti di sussidio.

SUSSIDIARIE. *Lettere scritte da un Tribun. all'altro per oggetti di uffizio in sussidio di giustizia.*

SUSSIDIARIE NELLE CAUSE CIVILI.

1. — Proc. — *Regol. Art.* 51. *segg. e* 1033.

2. — Regol. discipl. giudic. — Le lettere sussidiarie devono esser firmate dal Cancell., e vi deve essere apposto il sigillo del Trib. (*Regol. di discipl. Art.* 78.)

3. — Le lettere sussidiarie devono esser dirette al Giusdicente o Trib. locale del domicilio del citando, colla commissione di eseguire la citazione per un giorno certo, e la notificazione di domande, scritture, decreti ec. (d. *Art.* 79.)

4. — Queste lettere sussidiarie e citatorie saranno poste in un libro detto *Copialettere per le sussidiarie*, e si terrà di queste un repertorio per cognomi. (d. *Art.* 80.)

5. — Queste lettere si potranno spedire per la posta e bolgette dei procacci, o ancora si potranno consegnare alla diligenza della Parte o Procuratore istante, come quello al quale deve interessare la esecuzione. (d. *Art.* 81.)

6. — Le responsive si terranno a parte in una filza, e si numereranno; e questa filza avrà pure il suo repertorio da tenersi in giorno. (d. *Art.* 82)

7. — In queste lettere sussidiarie che si spediranno dai Tribunali si dichiarerà il nome del Procuratore che cita, e suo principale, ed il suo domicilio, ed in Città, la strada, e il numero. (d. *Art.* 83.)

8. — Se poi la parte citante volesse e credesse di suo maggior interesse per la spedizione dell'affare di valersi dei Cursori del Magistrato per dette citazioni o notificazioni, in luogo della sussidiaria: potrà esserle accordato, senza però aggravio della parte citata al di là della spesa o tassa che porterebbe la sussidiaria. (d. *Art.* 84.)

9. — Rapp. coi Tribunali esteri. — V. Rogatorie.

10. — Emol. giudic. civ. — Per ogni lettera sussidiaria da scriversi ad alcuno dei Trib. della Toscana

Nelle cause di merito sopra gli Sc. 100.

(1. Ord. L. 3. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « 1. 10. —
(3. . . . . . « 1. — —
(*Tarif.* 1814. *Art.* 4.)

Nelle cause di merito minore

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . . « 1. — —
(3. . . . . . « — 13. 4.
(*Tarif.* 1815. § 4.) (a)

11. — Per le lettere sussidiarie non è dovuto altro diritto che quello stabilito dalle Tariffe agli Art. 4. e 5. respettivamente, escluso qualunque altro diritto di visto o esibita, come pure di scritturato per la redazione di esse; essendo tuttociò compreso nel dritto fissato da detti Articoli. (*Circ.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 23.)

12. — Il copia lettere delle sussidiarie, che deve tenersi in carta libera, non è suscettibile di alcun dritto di scritturato per la trascrizione al med. delle sussidiarie stesse. (d. *Art.* 49.)

13. — Il dritto determinato dalla Tariffa per le responsive alle lettere sussidiarie non deve lucrarsi in particolare da veruno dei Ministri dei Trib. provinciali, ma deve come gli altri versarsi nella cassetta degli emolumenti. (*Circ.* 16 *Aprile* 1821. *Art.* 28.)

(a) *Per le lettere sussidiarie da spedirsi fuori del Gran-Ducato, dovendo queste essere firmate dal Presidente del supremo Consiglio di Giustizia, si attende la tariffa di quel Magistrato.*

14. — Per gli atti commessi da un Trib. superiore ad un Trib. inferiore, deve da questo Trib. usarsi la sua propria tariffa, e non già quella stabilita per il Trib. superiore. (d. *Art.* 27.)

15. — Nelle Cancellerie dei Trib. collegiali il Registro delle sussidiarie deve tenersi dai Coadiutori, ed in caso dai medesimi devono le Sussidiarie stesse trascriversi; e non devono abbuonarsi al copista che 2. crazie per ogni Sussidiaria per l'intiero scritturato della med., ossia della lettera che deve spedirsi. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832. *sez.* 2. *Art.* 9.)

16. — Non è dovuto emolumento per la nota dell'atto di notificazione per via di Sussidiaria da prendersi dal Cancelliere in piè della domanda in ordine all'Art. 53. del Regol. di proc. civ. (*Circ.* 7. *Genn.* 1833. *Art.* 8.)

SUSSIDIARIE NEI GIUDIZJ CRIMINALI.

1. — PROCEDURA. — Non è permesso agli Attuarj criminali di spedire lettere di uffizio, ed in ispecie le sussidiarie, ad altri Trib., senza la firma del Superiore direttore degli atti criminali; dovendo le med. essere inoltre dirette, non agli Attuarj, ma ai Capi dei Trib. a cui si rivolge la commissione. (*Circ.* 26. *Aprile* 1832 *Art.* 11.)

2. — TARIFFA FISC. — Per lettera missiva ad istanza delle parti sono dovuti sol. 17.; ma per le responsive alle lettere magistrali che in seguito di suppliche e ricorsi fatti ai Ministri e Tribun. superiori richiedessero informazione, o contenessero altri ordini, come pure per tali informazioni, e pel ricevimento o esibita di dette magistrali, non potrà esigersi emolumento veruno. (*L.* 14. *Settembre* 1773.)

SUVERETO. (Castello) *Comunità* nella Camera di Grosseto Classe 4. Circond. di Campiglia sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Campiglia ove ha la Cancell.; ha l'Uffizio di esaz. del Registro in Piombino, e la Conserv. delle Ipot. in Volterra; sua popol. 890.

Popolo. — Suvereto. — *Dioc.* Massa marittima.

SVEZIA E NORVEGIA. Abolizione del dritto di albinaggio e di detrazione.

— S. M. il Re di Svezia e di Norvegia, avendo trovato conveniente di abolire nei suoi Stati il diritto di albinaggio verso i sudditi di tutte le Potenze, che fossero per usare a questo riguardo di una perfetta reciprocità, ha pure sotto la medesima condizione abolito il diritto di detrazione (*jus detractus*) che stabiliva che fosse devoluta al Governo di Svezia la sesta parte di ogni eredità trasportata fuori dei suoi Stati.

Il dritto di albinaggio fu da lungo tempo abolito in Toscana, ove si esercita soltanto il dritto di retorsione verso i sudditi degli Stati, nei quali il dritto di albinaggio è in vigore relativam. ai sudditi Toscani. Così, pel fatto istesso degli Editti di S. M. il Re di Svezia e di Norvegia, viene a cessare ogni ostacolo per l'ammissione al godimento dell'eredità dei sudditi Svedesi in Toscana, e dei sudditi Toscani nei Regni di Svezia e di Norvegia; poichè l'abolizione del dritto di albinaggio nei detti Regni ha portato seco di sua natura l'abolizione del drilto di retorsione in Toscana verso gli abitanti dei predetti Stati. (*Circ.* 27. *Maggio* 1819.)

T

TABACCO. Regalìa del tabacco (a).

(a) *La pianta del Tabacco* (Nicotiana Tabacum Linn.) *è originaria dell' America, e fu osservata per la prima volta nel* 1520. *nell' Isola di Tabaco, da cui ha preso il nome. Il consumo grandissimo che oggi si fa delle foglie di questo vegetabile, lo ha fatto divenire un articolo di molta entità per la R. Finanza. Esisteva nel* 1789. *in Toscana la vendita privativa del Tabacco a profitto del R. Erario, quando il Gran-Duca* Pietro Leopoldo, *considerando* ,, il benefizio che i suoi sudditi potevano risentire ,, dall' impiego delle loro industrie in questa branca di coltivazione ,, *con gli Editti de'* 18. *Marzo e* 18. *Giugno di quello stesso anno permise la libera coltivazione, manipolazione, e contrattazione di questo prodotto: Ma*

SOMMARIO

1. — L'appalto e la privativa del tabacco comprende tutto il Territorio Granducale, avuta relazione al compartimento dei Governi, Commissariati, e Vicar. di presente stabiliti, non escluso il Molo di Livorno. (*Not.* 21. *Agosto* 1826. *Art.* 2.)

2. — E perciò proibito a chiunque di seminare, piantare, coltivare, anche in terreni boschivi, ogni specie di tabacco, compresa la così detta *erba corsa;* ed è pure proibito d'introdurre, trasportare, ritenere, consegnare, o ricevere, usare, e manipolare, vendere, comprare, o altrimenti contrattare, salve le seguenti dichiarazioni e limitazioni, qualunque sorte di tabacco che non sia dell'Azienda, egualmentechè di ritenere qualunque istrum. atto

due anni dopo, il Gran-Duca FERDINANDO III., *sul riflesso che* ,, attesa la ,, qualità del suolo toscano, e le più preziose colture cui possono applicarsi ,, i suoi abitanti, non potè prosperare questo ramo di coltivazione, e che ,, d'altronde il Pubblico era rimasto mal soddisfatto della qualità dei Tabacchi posti in commercio dopo la concessa libertà, e per altre cause ,, l'animo suo moventi ,, *col Motup. del* 18. *Ottobre* 1791. *ristabilì la privativa del Tabacco a favore dell' Amministrazione generale delle RR. Rendite. E questa privativa, allorchè la Toscana fu restituita al suo legittimo Principe, venne data in appalto a privati speculatori, e fu nuovamente esposta all'incanto nel* 31. *Gennajo* 1826. *sulla somma di L.* 1,150,000. *annue, e liberata per un sessennio ad altri speculatori con Rescritto Sovrano del* 5. *Febbrajo* 1826., *rammentato nel proemio della Not. de'*21. *Agosto detto, della quale andiamo a trascrivere gli Articoli che contengono disposizioni generali e non transitorie.*

a pestare, macinare, raspare, tagliare, trinciare, stacciare, ed in qualsivoglia modo manipolare tabacco. (d. *Art.* 3.)

3. — Gli appaltatori della Regalìa del tabacco verranno riconosciuti in tal qualità durante l'appalto da tutti gli Uffizj, Trib., e Ministri tanto civili che militari del Gran-Ducato, e potranno esercitare i diritti, e prerogative dependenti dalla Regalìa suddetta. (d. *Art.* 5.)

4. — Nel solo Porto di Livorno verrà permesso il disbarco, il travaso, e la caricazione dei tabacchi di qualunque specie, e però sarà all'avvenire proibito il disbarco e l'introduzione dei medesimi anche allo scalo di Bocca d'Arno per condursi alla Dogana di Pisa; ritenute quanto alle altre mercanzie le disposizioni della Notificazione de' 12. Marzo 1822. (d. *Art.* 6.)

5. — Sarà permesso a chiunque di vendere, negoziare, o contrattare all'ingrosso i tabacchi esistenti nei pubblici Magazzini di Livorno, per mandarsi fuori del Gran-Ducato per la via tanto di mare che di terra, in colli ben serrati e condizionati, a soddisfazione dei Ministri della Dogana e dell'Azienda del tabacco; purchè ciò segua con le debite spedizioni e riscontri della Dogana di Livorno, e con la licenza degli appaltatori, da accordarsi *gratis* dai Ministri di detta Azienda. (d. *Art.* 13.)

6. — Saranno tenute ferme le Istruzioni approvate con sovrano Rescritto de' 21. Novembre 1820., e ad esse esattamente si uniformeranno la Direzione della Dogana, e l'Uffizio di Sanità di Livorno, e tutti gli Uffizj e Deputati di Sanità degli altri Porti e Scali del Gran-Ducato, in ciò che loro respettivamente appartiene. (d. *Art.* 14.)

7. — I tabacchi provenienti da qualunque parte per la via di terra, che si vorranno far transitare per il così detto Territ. gabellabile, o riunito, saranno dalle Dogane di confine diretti con Manifesto obbligatario ad una di quelle principali, osservate le cautele, regole, e riscontri ordinati dalle Leggi e Regol. dogan.: le spedizioni di passo da rilasciarsi nelle pred. Dogane principali con le cautele, regole, e riscontri summentovati, porteranno l'obbligo di presentare i tabacchi, e di estrarli dal Territorio riun. per una delle Dogane di Boscò lungo, Ossaja, Pietramala, Radi-

cofani, o Ripafratta, coerentemente alla Not. de' 24. Marzo 1807. (d. *Art.* 15.)

8. — I navicellaj, ai quali sono affidati i colli di tabacco di qualunque provenienza, destinati a transitare nel Gran-Ducato, non potranno rimuoverli nè scaricarli dai loro navicelli, se non per trasportarli e depositarli immediatamente in una Dogana principale; e i vetturali che s'incaricheranno del trasporto di tali tabacchi per terra non potranno nel viaggio escire dalle strade maestre che direttamente conducono alle Dogane principali, o da queste respettivamente alle altre di confine nominate nell'Art. precedente. Dopo aver fatte ivi copiare e discaricare le relative bollette di passo, i conduttori suddetti saranno tenuti ad estrarre i colli dal Gran-Ducato, tali quali esattamente li avranno ricevuti, e tenendo la strada regia, in conformità di quanto prescrive la Notif. de' 15. Decembre 1818. (d. *Art.* 16.)

9. — A forma dell'Art. 20. della Notif. de' 19. Ottob. 1791. preservato dall'Art. 11. della Not. de' 17. Novembre 1814., e con le condizioni che saranno in appresso prescritte, continuerà ad esser permessa la piantazione e coltivazione del tabacco ai proprietarj, affittuarj, e coloni parziarj dei terreni situati nei Territ. di Turicchi, Trappola, S. Lorino Del-Conte, e Chitignano, escluso quello di Cesa, ove è mantenuta l'abolizione di tal privilegio. (d. *Art.* 18.)

10. — I proprietarj, affittuarj, e coloni parziarj che sopra, egualmente che ogni altro abitante nei Territ. sudd. non potranno, senza incorrere le pene che verranno successivamente indicate, ritenere e manipolare, neppure per proprio uso, vendere, donare, e in qualsivoglia modo contrattare, anche fra coltivatore e coltivatore, alcuna benchè piccola quantità del tabacco raccolto nei Territ. medd.; dovendo di questo essere nella sua totalità reso conto all'Azienda dell'appalto, o per vendersi ad essa, o per esportarsi fuori di Stato. (d. *Art.* 19.)

11. — Nel corso del mese di Gennajo di ciascun anno, cominciando dal 1827. inclusive, sul giudizio di un perito da nominarsi dal Magistrato supremo alle istanze dell'Amministratore generale delle RR. Rendite, e sentiti gli appaltatori, sarà fissato il

prezzo del tabacco della prossima raccolta rispetto a ciaschedunà delle tre qualità in cui viene classato, coerentemente alla Notif. de' 19. Ottobre 1791., e all'Art. 18. di quella de' 17. Nov. 1814.; avuto sempre riguardo al prezzo corrente in commercio pei tabacchi esteri di consimile qualità. (d. *Art.* 20.)

12. — Il prezzo che nella relazione del sud. perito verrà distintamente assegnato per la prima, per la seconda, e per la terza qualità del tabacco che sopra, sarà senza ritardo pubblicato, a cura del Magistrato supremo, in ciascuno dei Territ. summentovati, per mezzo di Editto pretorio. La Cancelleria del Magistrato supremo trasmetterà una copia della relazione del perito all'Amministrator generale delle RR. Rendite, per essere da esso comunicata agli appaltatori. (d. *Art.* 21.)

13. — Gli appaltatori medd. saranno tenuti all'acquisto delle foglie raccolte nei Territorj predd. ai prezzi come sopra stabiliti; e, non convenendo questi ai coltivatori, i tabacchi passeranno sotto la vigilanza doganale, per essere spediti all'estero nel modo indicato nei successivi Art. 40. e 41.; le foglie che i coltivatori vorranno vendere all'Azienda del tabacco dovranno esser legate pei gambi, e non per le punte, o nel mezzo o corpo della foglia. (d. *Art.* 22.)

14. — I proprietarj, affittuarj, e coloni parziarj, che si proporranno di piantare e coltivare il tabacco nei mentovati Territ., dovranno presentare la loro dichiarazione in scritto al Vicario R. nella cui giurisdizione criminale sia situato il fondo da coltivarsi, avanti il dì 1. Marzo di ciascun anno. (d. *Art.* 23.)

15. — Per essere ammessi a fare la dichiarazione che sopra, dovranno i proprietarj giustificare col mezzo della fede d'estimo la proprietà dell'appezzamento che intendono di destinare alla coltivazione, e gli affittuarj e coloni parziarj del terreno da coltivarsi a tabacco dovranno giustificare l'affitto e la colonìa mediante un contratto di data certa col mezzo del Registro. (d. *Art.* 24.)

16. — Ogni dichiarazione dovrà indicare il vocabolo, l'estensione, e la confinaz. del pezzo di terra da coltivarsi, il Comunello o Popolo ove sia situato, il podere di cui formi parte, la distanza

che avranno le piante di tabacco l'una dall'altra, e quindi il numero preciso delle medesime: sarà pure enunciato il nome e cognome del colono, se il podere sia a mezzerìa, e la dichiarazione si faccia dal proprieterio o affittuario; e viceversa, il nome e cognome del proprietario o affittuario, se la dichiarazione si faccia dal colono; e finalmente sarà espresso il luogo ove sia situata la casa a cui è addetto l'appezzamento destinato alla coltivazione. (d. *Art.* 25.)

17. — Non sarà accettata la dichiarazione da alcuno, se non si tratti di una coltivazione di seimila braccia quadre almeno, in un solo pezzo di terreno tutto contiguo e riunito. (d. *Art.* 26.)

18. — Ogni dichiarazione sarà sottoscritta di proprio pugno dal richiedente, o di persona di sua commissione. (d. *Art.* 27.)

19. — I registri stampati per servire al ricevimento di tali dichiarazioni saranno a carico dell'Azienda del tabacco. (d. *Art.* 28.)

20. — Ne' primi 15. giorni di Marzo i Vicarj che avranno ricevute simili dichiarazioni dovranno rimettere i Registri suddetti al Direttore dell'Azienda, al quale apparterrà di farne lo spoglio per inoltrarlo agli appaltatori. Questi rilasceranno o potranno far rilasciare per di lui mezzo, prima del 15. del successivo mese di Aprile le necessarie licenze di coltivare; e sarà in facoltà degli appaltatori, e per essi del Direttore dell'Azienda, di negare la licenza di coltivare il tabacco a quello o quelli fra i richiedenti, che fossero stati condannati o inquisiti per contrabbando. (d. *Art.* 29.)

21. — Potranno pure gli appaltatori negare questa licenza ai proprietarj e affittuarj nel caso che fosse stato condannato o inquisito per contrabbando il colono attuale del fondo che i detti proprietarj e affittuarj volessero destinare alla cultura del tabacco. (d. *Art.* 30.)

22. — Le piantazioni non potranno farsi al di là del 30. Giugno, alla qual'epoca dovranno esser disperse le piantine tuttora esistenti nei così detti piantinaj; e dopo l'epoca suddetta l'eseguite piantazioni saranno verificate dagl'impiegati o rivenditori dell'Azienda, muniti a tal'effetto di special commissione del Direttore di essa. (d. *Art.* 31.)

23. — È vietato ai coltivatori ed a qualunque altra persona di trasportare fuori dei Territorj ove ne è permessa la coltivaz.,

il tabacco in essi raccolto, anco per l'oggetto di prosciugarlo, macerarlo, e farne qualunque altra preparazione, senza preventiva licenza in scritto degli appaltatori. (d. *Art.* 32.)

24. — Non potrà bensì denegarsi dagli appaltatori, senza il concorso di una causa congrua, la licenza di trasportare fuori del Territorio i tabacchi raccolti per esservi prosciugati, macerati, e custoditi, ai soli coltivatori, le cui coltivazioni a tabacco sono situate in quei terreni che per comodo di confinazione furono aggiunti al già Marchesato di S. Lorino nell'anno 1787., e che di fatto resulti non essere addetti ad alcun locale posto nel perimetro di detto Territ., e adattato alle operazioni sopra ennunciate. (d. *Art.* 33.)

25. — Dentro i primi 15. giorni d'Ottobre gli appaltatori determineranno in qual'epoca, dal Novembre al Marzo, vorranno ricevere i tabacchi stati raccolti, e ne preverranno l'Amministrator generale, al quale apparterrà di rivolgersi al Magistrato supremo, acciò per mezzo di Editto pretorio sia detta epoca fatta pubblicare nei Territ. respettivi, onde dentro un mese di tempo, dalla così fatta pubblicazione, abbiano i coltivatori preparate ed assortite le loro foglie o per consegnarsi agli appaltatori medd., o per spedirsi all'estero sotto le cautele ed obbligazioni che saranno in appresso prescritte. (d. *Art.* 34.)

26. — Gli appaltatori potranno o ricevere le foglie nei Territ. medd., o indicare ai coltivatori quel magazzino o in Firenze o in Arezzo ove vorranno che siano trasportate. (d. *Art.* 35.)

27. — Nel primo caso il Vicario locale, o suo delegato, in unione di due periti da esso nominati, verificherà la classazione delle dette foglie nelle tre distinte qualità di prima, seconda, e terza (esclusi i foglietti neri e verdi, che dovranno disperdersi) per applicare a ciascheduna di esse il prezzo stabilito dal perito fino dal mese di Gennajo antecedente, e allora non sarà dovuta ai coltivatori veruna indennità per il trasporto: Il Vicario pred., o suo delegato, determinerà sulle contestazioni, che nascer potessero per la classazione che sopra, fra i coltivatori e il ministro, che l'Azienda avrà spedito sulla faccia del luogo per tale effetto. (d. *Art.* 36.)

28. — Nel secondo caso le foglie di ciascun coltivatore saranno accompagnate al magazzino designato con spedizione di quel ministro che l'Azienda avrà a tal'uopo prescelto, la quale spedizione sarà rilasciata *gratis* nei modi qui appresso indicati; e, giunte che vi saranno, il Commissario del Quartiere in Firenze, e il Commissario R. in Arezzo, o un loro delegato, in unione di due periti eletti respettivamente da questi ultimi, verificherà gli assortimenti delle foglie, il tutto come all'Art. preced., ed allora sarà dovuta ai coltivatori una indennità per la spesa del trasporto: il Commissario del Quartiere, o il Commissario R. di Arezzo, o loro respettivo delegato, determinerà pure sommariamente sulle contestazioni che potessero insorgere come sopra fra i coltivatori e il ministro dell'Azienda a ciò destinato. (d. *Art.* 37.)

29. — Fatta in tal guisa la classazione dei tabacchi nelle tre distinte qualità, sarà pagato in contanti a ciascun coltivatore, nell'atto della consegna, l'importare della foglia rilasciata all'Azienda, sul ragguaglio dei prezzi precedentemente pubblicati a forma dell'Art. 21., e sarà pure dagli appaltatori predetti corrisposta la indennità per le spese di trasporto. (d. *Art* 38.)

30. — Per ottenere la spedizione menzionata nell'Art. 37. ogni coltivatore dovrà fare al ministro dell'Azienda a ciò delegato dal Direttore della med. nel respettivo Circond., una denunzia in iscritto, la quale indichi il peso lordo e netto del tabacco da spedirsi, il nome del vetturale trasportatore, e il num. dei colli che formeranno ciascheduna spedizione: il ministro pred. tenendo registro della ricevuta denunzia, rilascerà un *passavanti* per il magazzino destinato, portante le dichiarazioni summentovate in conformità della denunzia med., e più la via da tenersi, e l'assegnazione di un discreto termine per l'effettuazione del trasporto. (d. *Art.* 39.)

31. — Qualora i coltivatori non convenissero nei prezzi pubblicati in Gennajo, e che perciò, in luogo di consegnare i loro tabacchi all'Azienda, volessero direttamente inviarli in una Dogana principale, il Ministro dell'Azienda pred. a ciò delegato, osservate le formalità di che nell'Art. preced., rilascerà loro un Manifesto obbligatorio, per condurre e depositare i tabacchi in una

delle Dogane principali, d'onde non potranno levarsi che con Bolletta di passo o per una delle Dogane autorizzate a forma dell'Art. 15., o per quella della Porta a Pisa di Livorno, per essere depositati nei pubb. magazzini di detta Città, o per inviarsi direttamente sopra mare con le cautele prescritte. (d. *Art.* 40.)

32. — Se poi i coltivatori non trovassero consentanea al loro interesse la classazione fatta come sopra, sia nei Territorj sudd., sia nei magazzini di Firenze o di Arezzo, avranno sempre la facoltà di dirigere ai magazzini della Dogana principale, per spedirli all'estero, quei tabacchi che già avevano presentati o trasportati nel concetto di venderli all'Azienda; purchè ciò si effettui dentro 24. ore dall'atto della presentazione delle foglie nei mentovati Territorj, o nel giorno stesso dell'eseguito trasporto ai magazzini di Firenze o Arezzo respettivamente, e semprechè i tabacchi medd. siano accompagnati alla Dogana sudd. dal Manifesto che verrà rilasciato dal Ministro dell'Azienda incaricato di assistere nei Territorj o Magazzini predetti alla verificazione degli assortimenti. (d. *Art.* 41.)

33. — Non potranno i coltivatori pretendere alcuna indennità di trasporto nei casi contemplati nei precedenti Art. 40. e 41.; e ultimate che siano le operazioni di sopra descritte, sarà cura del Direttore dell'Azienda, che uno spoglio dei Manifesti o Passavanti sudd. venga prontamente rimesso alla Direzione della Dogana principale ove saranno stati diretti i tabacchi, per servir di base ai riscontri dei respettivi Ministri-Revisori. (d. *Art.* 42.)

34. — Terminata la raccolta delle foglie nei terreni ove è permessa la coltivazione del tabacco, saranno bruciati tutti gli steli, stecchi, e gambi, e i così detti foglietti verdi e neri, talchè, ritrovandosene ovunque in essere dopo il termine assegnato per lo spaccio della raccolta, il detentore sarà considerato in trasgressione, e sottoposto alla penale che verrà a suo luogo indicata. (d. *Art.* 43.)

35. — I soli rivenditori patentati potranno vendere ai consumatori i tabacchi dell'Azienda. (d. *Art.* 45.)

36. — Tali rivenditori patentati dovranno essere riguardati e riconosciuti dai Tribunali come tanti Agenti abilitati a poter

fare gli arresti di contrabbando, ed a presentare le comparse relative. (d. *Art.* 46.)

37. — Continuerà ad essere riunita nei medesimi soggetti la vendita a minuto del tabacco, e quella del sale; e per questo promiscuo servizio essi non goderanno di altro emolumento che di quello della rivendita a minuto determinato dalla Tariffa, come è stato praticato fino al presente. (d. *Art.* 47.)

38. — Non potranno gli appaltatori procedere alla destinazione dei rivenditori patentati, nè alla nomina dei nuovi, senza il preventivo concerto ed assenso dell'Amministrator generale delle RR. Rendite per i rapporti dell'Azienda del sale. (d. *Art.* 49.)

39. — Qualora sembrasse agli appaltatori insufficiente, o viceversa eccedente, il numero dei rivenditori nelle Città, potranno intendersela col predetto Amministrator generale per la conveniente diminuzione o aumento. (d. *Art.* 50.)

40. — Se piacesse a S. A. I. e R. di separare la rivendita del sale da quella del tabacco, allora soltanto sarà lecito agli appaltatori di fissare ovunque il numero dei rivenditori, sempre però avuto il debito riguardo alla situazione o ai bisogni delle popolazioni. In tal caso i rivenditori patentati dagli appaltatori medd. eserciteranno pure le attribuzioni, e goderanno degli emolumenti di che agli Art. 45. 46. e 47. (d. *Art.* 51.)

41. — Gl'introduttori del tabacco di contrabbando nel Gran-Ducato, o nella Città e Molo di Livorno, se si tratterà di tabacchi polvigli, incorreranno nella pena di scudi 6. per ciascheduna libbra fino in libbre 10., e superiormente alle libbre 10. sino a qualsivoglia quantità, in quella di scudi 3. per libbra, purchè la pena non oltrepassi mai la somma di scudi 180. Trattandosi di qualunque altra specie di tabacco, caderanno nella pena di scudi 3. per libbra fino a libbre 10., e da libbre 10. in su sino a qualunque quantità in quella di scudi uno e mezzo per libbra, purchè la pena non oltrepassi mai la somma di scudi 150. In ciascuno di questi casi avrà sempre luogo, oltre le pene sudd., anche la perdita del tabacco, delle bestie, e degl'istrumenti per mezzo di cui sarà seguita la fraudolenta introduzione del tabacco. Se gli introduttori del tabacco verranno armati in truppa, o useranno

alcuna violenza per introdurre, smerciare, o lasciare il tabacco di contrabbando, incorreranno in pena afflittiva di corpo fino ai lavori pubblici inclusivamente, secondo la diversa natura del fatto e delle circostanze. (d. *Art.* 53.)

42. — I detentori del tabacco di contrabbando nel Gran-Ducato, o nella Città e Molo di Livorno, saranno sottoposti alla metà della pena comminata contro gl'introduttori nei respettivi casi espressi di sopra; ferma stante la perdita del tabacco. (d. *Art.* 54.)

43. — Le pene pecuniarie prescritte in ragione di peso si ragguaglieranno in proporzione anche sopra le quantità inferiori al peso di una libbra. (d. *Art.* 55.)

44. — Saranno puniti come detentori di tabacco di contrabbando quei Capitani o padroni di bastimenti, i quali non avranno denunziato nel giorno del loro arrivo nel Molo di Livorno ai Ministri della Dogana, e a quelli dell'Azienda generale dell'appalto, i tabacchi lavorati che verranno sorpresi ed arrestati al bordo dei loro bastimenti. E saranno egualmente puniti come detentori quei Capitani o padroni, i quali, dopo aver fatta ai Ministri della Dogana, e a quelli dell'Azienda generale dell'appalto la prescritta denunzia dei tabacchi, tanto sodi che lavorati, verranno sorpresi nell'atto di travasarli dal bordo del loro bastimento senza essersi premuniti dai Ministri dell'Azienda suddetta della opportuna licenza. (d. *Art* 56.)

45. — Chiunque, fuori dei rivenditori patentati dagli appaltatori, si facesse lecita la rivendita del tabacco, benchè delle specie fabbricate dall'Azienda, sarà pure soggetto alle pene comminate contro i detentori di tabacco di contrabbando. (d. *Art.* 57.)

46. — Chi, in qualsivoglia luogo, anche in terreni boschivi, seminasse, piantasse, o coltivasse tabacco, e la così detta erba corsa, fuori dei Territorj nominati nell'Art. 18., incorrerà la pena di scudi 2. per pianta di tabacco fino a 100. piante, e da 100. piante in su di scudi 1. per pianta che fosse trovata non recisa dal suolo, e per la foglia di tabacco in erba, o dell'erba corsa, che sarà trovata separata dal suolo, la pena sarà di Lire 10. la libb., oltre la perdita del tabacco. (d. *Art.* 58.)

47. — Se nei Territorj nominati all'Art. 18. all'epoca dell'ordinaria verificazione delle piante, o in qualunque altra, si troveranno dagli Esecutori piantazioni in appezzamenti di terra non dichiarati come all'Art. 25., e per i quali non sia stata rilasciata la relativa licenza, il proprietario, o respettivamente l'affittuario o colono di detti appezzamenti, incorrerà nella pena di scudi 1. per pianta fino a 100. piante, e da 100. in su, di un mezzo scudo per pianta di tabacco o di erba corsa, che fosse ritrovata non recisa dal suolo; purchè la pena non oltrepassi mai la somma di Sc. 150. Sarà inflitta la stessa pena a quei coltivatori che faranno le loro piantazioni trascorso il 30. Giugno, e che tuttora conserveranno i loro piantinaj. I coltivatori che non eseguiranno la piantazione del tabacco nella totalità dell'appezzamento dichiarato, e quelli che non osserveranno la distanza che avessero dichiarato dover avere le piante del tabacco l'una dall'altra, incorreranno nella pena di scudi 25. I proprietarj, o respettivamente gli affittuarj, saranno tenuti al pagamento della penale incorsa dai loro coloni per le trasgressioni contemplate nel presente Articolo. (d. *Art.* 59.)

48. — Il coltivatore, o qualunque altra persona, che senza licenza in scritto degli appaltatori trasportasse fuori dei Territorj che sopra il tabacco in essi raccolto, anche col pretesto di prosciugarlo, maccrarlo, farne qualunque altra preparazione, o custodirlo, incorrerà nella pena comminata agli introduttori di tabacco di contrabbando. (d. *Art.* 60.)

49. — Qualunque deposito di tabacco in foglia, in gambi, o in fusti, trovato presso alcuno degli abitanti nei Territorj suddetti, trascorso il termine assegnato per lo spaccio della raccolta, sarà considerato come fraudolento; e perciò il detentore, oltre la perdita del genere, incorrerà nella penale di scudi 1. per ogni libbra fino a libbre 100., e da libbre 100. in su, fino a qualsivoglia quantità, di un mezzo scudo per libbra, purchè la pena non oltrepassi mai la somma di Sc. 150. (d. *Art.* 61.)

50. — Ai coltivatori, o altri abitanti dei Territorj ove è permessa la coltivazione, presso i quali fossero trovati tabacchi in polvere, o manipolati in qualunque modo, saranno applicate le

pene comminate contro i detentori fraudolenti all'Artic. 54. (d. *Art.* 62.)

51. — Quei vetturali o conduttori che senza essere spinti da cause urgenti saranno trovati dalle guardie o esecutori con i trasporti dei tabacchi che sopra fuori dello stradale, e in una direzione opposta a quella del luogo indicato nel manifesto o passavanti di che negli Artic. 39. 40. 41., saranno considerati come colpiti *in flagranti* di frode, e sottoposti alle pene prescritte per gl'introduttori del tabacco di contrabbando; e alle stesse pene anderanno soggetti i navicellaj e vetturali che saranno respettivamente colpiti in contravvenzione al disposto dell'Art. 16. (d. *Art.* 63.)

52. — Quei conduttori poi, che, senza una giusta causa di trattenimento, comparissero al luogo del respettivo destino, spirato il termine loro assegnato nelle spedizioni di che nel preced. Art., incorreranno nella penale di L. 25., la quale cederà in benefizio dell'Azienda, se i tabacchi saranno accompagnati con passavanti ai magazzini della med., e sarà devoluta ai Revisori della Dogana principale, se a questa i tabacchi saranno stati diretti con manifesto. (d. *Art.* 64.)

53. — In generale i navicellaj, vetturali, o qualunque altro conduttore; che abbiano in consegna il tabacco appartenente all'azienda, o che transitando per il Gran-Ducato trasportino tabacco di proprietà di mercanti o particolari, se si approprieranno o distrarranno qualunque quantità del tabacco medes., saranno sottoposti alla pena comminata contro gl'introduttori del tabacco di contrabbando, e sarà inoltre proceduto contro i medesimi per la pena del furto improprio. (d. *Art.* 65.)

54. — Quanto ai lavoranti nella fabbrica, o agli altri stipendiati dell'Azienda generale del tabacco, qualora si appropriassero o trafugassero qualunque quantità di tabacco dell'Azienda sudd., oltre alla pena imposta agl'introduttori del contrabbando, si farà luogo contro di essi anche a quella del furto domestico. (d. *Art.* 66.)

55. — Chiunque contro la proibizione espressa all'Artic. 3., non esclusi i rivenditori patentati, nè gli abitanti dei Territ. ove

è permessa la coltivazione, ritenesse ordigni nuovi o vecchi da pestare, macinare, ed in qualunque modo manipolare tabacchi cogniti, e altri di qualunque forma esser possano, incorrerà nella pena di scudi 20. e nella perdita degli ordigni med. oltre la perdita della patente quanto ai rivenditori. (d. *Art.* 67.)

56. — Sarà sottoposto alla stessa pena di scudi 20., e alla perdita della patente, quel rivenditore presso cui si troveranno i tabacchi dell'Azienda generale dell'appalto alterati in qualunque modo nelle respettive qualità; come pure quando venga constatata l'alterazione fatta dal medes. nei prezzi fissati dalla tariffa per ingannare con tal mezzo i consumatori. (d. *Art.* 68.)

57. — Il rivenditore patentato, nella cui bottega o altro locale di sua pertinenza si trovasse tabacco di contrabbando, oltre la pena inflitta ai fraudolenti detentori di simil genere, sarà condannato nella multa di scudi 20., e nella perdita della patente. (d. *Art.* 69.)

58. — I rivenditori patentati saranno responsabili del pagamento delle penali dovute per le trasgressioni commesse dai loro agenti e preposti nell'esercizio della rivendita. (d. *Art.* 70.)

59. — Le pene pecuniarie respettivamente comminate per le trasgressioni contro i presenti Ordini, compreso ancora il retratto delle bestie e degli istrumenti caduti in *commissum*, si ripartiranno per metà al querelante, e per l'altra metà all'Azienda del Tabacco. Gli Appaltatori goderanno per l'esazione di dette pene pecuniarie i privilegj del Fisco. (d. *Art.* 71.)

60. — Le materie di contrabbando, come sono il tabacco, gli ordigni per macinarlo, pestarlo ec., apparterranno sempre per intiero all'Azienda del Tabacco, alla quale dovranno esser rimessi dai Tribun., subito che ne abbiano fatto uso per la prova della trasgressione nella compilazione dei Processi. (d. *Art.* 72.)

61. — Chi verrà sorpreso con tabacco supposto di qualità proibita, se sarà suddito toscano potrà ritenersi in forze, tanto quanto sarà necessario per indentificare la sua persona; e se sarà forestiero, dovrà ritenersi in forze, finchè non abbia data idonea cauz. di pagare la penale corrispondente alla trasgres. (d. *Art.* 73.)

62. — Tutte le cause concernenti le contravvenzioni agli Ordini contenuti nella presente Notific. saranno introdotte e prose-

guite ad istanza degli Appaltatori, e per interesse dei med., ovvero a querela di quelli che ne sono autorizzati dalle Leggi veglianti, e dalla presente Notificazione. (d. *Art.* 74.)

63. — I corpi di delitto legalmente sigillati dovranno rimettersi dagli Esecutori, o altri che ne avranno fatto l'arresto, nel termine il più breve al Trib. più prossimo al luogo dell'arresto, e restarvi in deposito finchè non abbiano ricevuto il destino da dichiararsi dai Giudici nella loro Sentenza. (d. *Art.* 75.)

64. — In tutti i casi d'arresto di tabacchi di contrabbando, e di comparsa contro i trasgressori, dovrà essere immediatamente trasmessa dal querelante copia della respettiva comparsa al Direttore dell'Azienda generale dell'Appalto. (d. *Art.* 76.)

65. — Sarà cura del Vicario o Ministri del Tribun. che il tabacco cadente *in commissum* non venga distratto, ma sia ben custodito, e che dopo la condanna sia immediatamente spedito al magazzino dell'appalto del tabacco più prossimo alla giurisd. del Trib., in conformità di ciò che si prescrive al § 5. della Circ. del Presid. del Buon Gov. de' 17. Decembre 1804. Trattandosi di tabacco di qualità prossima a deperire, il Giudice prenderà le misure opportune per impedirne la deperizione, e potrà anche farlo trasportare nel magazzino viciniore dell'Azienda, prescrivendo le cautele che crederà necessarie onde non si ponga in dubbio l'identità del genere fino alla risoluzione della causa. (d. *Art.* 77.)

66. — I Cancellieri della Ruota Crim. di Firenze e di Grosseto, e nel resto del Gran-Ducato i Giusdicenti ai quali appartiene la notificaz. delle Sentenze, dovranno rimettere al Direttore dell'Azienda dell'Appalto nel termine di giorni otto copia della Sentenza proferita contro i trasgressori, e saranno solleciti di fare eseguire tutto ciò che vien disposto dalla citata Circ. del Presid. del B. Gov. Il Dirett. predetto avrà cura di dirigere una copia della Sent. che sopra all'Ammin. gen. delle RR. Rend. (d. *Art.* 78.)

67. — Trasmessa che sia la speciale inquisizione, sarà in facoltà degli appaltatori di transigere coi contravventori, e la loro quictanza porrà fine al processo, purchè si tratti di semplice contrabbando non rivestito di alcun'altra odiosa qualità. (d. *Art.* 79.)

68. — Continuerà ad esser permessa agli appaltatori in servizio dell'appalto una squadra ambulante, composta di 13. indi-

vidui con 3. caporali ed un capo di detta ambulanza, da potersi suddividere in tre squadre: tutti dovranno dipendere dagli ordini degli appaltatori, o degli altri Impiegati superiori dell'Azienda, per quello che riguarda il servizio dell'appalto: e tutti dovranno esser muniti di patente convalidata dall'approvaz. del Presidente del Buon Gov., dietro la quale si avranno per parificati agli Esecutori del Gran-Ducato. (d. *Art.* 80.)

69. — Saranno permesse le perquisizioni domiciliari domandate in scritto dalle persone che hanno il diritto come sopra di querelare, ed autorizzate con licenza parimente in scritto in piè della domanda del Direttore degli atti della Ruota crim. di Firenze, e dei respettivi Vicarj RR. e Potestà in Provincia, sotto la pena della calunnia manifesta per chi l'avrà domandata, e sotto la responsabilità degli eccessi commessi nell'eseguirla da quelli i quali vi avranno avuto parte; il sudd. Direttore però, i Vicarj, e Potestà rilasceranno questa licenza nel concorso di fondati sospetti ed indizj contro i soggetti e le famiglie prese di mira; e solamente alla semplice richiesta degl'interessati l'accorderanno quanto alle abitazioni dei rivenditori, e alle abitazioni dei coltivatori di tabacco nei territ. nominati all'Art. 18. (d. *Art.* 81.)

70. — Non potranno essere in verun conto molestati i forestieri, ai quali, procedendo da Stati esteri, sarà stata ritrovata quella tenue quantità di tabacco di cui possono aver bisogno nel corso del viaggio, purchè non ecceda il peso di 3. once: essendo al di sopra di questo peso, dovranno ancor essi soggiacere alle pene imposte per il contrabbando del tabacco, qualora manchino di denunziarlo alla Dogana di frontiera, e di prenderne il manifesto per una delle Dogane principali, per lasciarvelo in deposito, con facoltà di estrarlo, semprechè siano osservate le formalità prescritte dalle Leggi doganali, e l'estrazione segua per una delle Dogane di confine nominate nell'Art. 15. (d. *Art.* 83.)

71. — In generale, chiunque sia l'introduttore o il detentore, se il tabacco di contrabbando sarà meno di once 12. lasciato da parte ogni principio di processo, l'affare si dovrà conoscere e decidere economicamente con la perdita del tabacco medes., e con molta proporzionata alla quantità, e ragguagliata nel modo espresso all'Art. 55. (d. *Art.* 84.)

72. — Durante il presente appalto i soli appaltatori avranno facoltà di permettere a qualche particolare l'introduzione di una discreta quantità di tabacco forestiero per proprio uso, con la riscossione a profitto dell'appalto med. del dazio stabilito da una Tariffa particolare, oltre quello d'introduzione spettante alla Cassa della Dogana: eseguito il pagamento, sarà consegnata dai Ministri dell'Azienda del tabacco al proprietario o possessore di esso una licenza in scritto, la quale dovrà esser conservata nel luogo ove esisterà il tabacco, all'effetto di giustificare in ogni occorrenza la legittima detenzione del medesimo. (d. *Art.* 85.)

73. — Gli appaltatori saranno obbligati di avere sempre sufficienti provvisioni di tabacchi buoni e mercantili, e di venderli in tutto il Gran-Ducato ai prezzi fissati nella Tariffa vegliante, e pubblicata con le Notif. de' 27. Sett., e 17. Nov. 1814., ad eccezione dei tre Vicariati di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone, ove i tabacchi continueranno a vendersi ai prezzi della Tariffa speciale pubblicata con la Notif. de' 22. Giugno 1807. e confermata, quanto ai Vicariati suddetti, con l'altra Notif. de' 19. Lug. 1814: e ad eccezione pure dell'Isola dell'Elba, ove si osserveranno i prezzi della Tariffa colà vigente, la quale congiuntam. alle altre due Tariffe sopracitate viene riportata in piè della presente Not. respettivamente sotto i N. 1. 2. e 3. (d. *Art.* 88.)

74. — Continuerà a non esser permessa la piantazione del tabacco negli orti dei Conventi, Monasteri, Conservatorj, e simili; e a nessuno individuo o Corporazione suddetta verrà venduto il tabacco ad un prezzo minore della Tariffa. Gli appaltatori per altro daranno una elemosina di libbre 6. di tabacco ad ogni individuo di Corporazioni Religiose Mendicanti. (d. *Art.* 93.)

75. — I Ministri delle Dogane di confine, e delle Dogane principali, i Militari esistenti sul littorale, o alle Dogane di frontiera, le Guardie delle Dogane tutte, le Squadre ambulanti dell'Amministraz. generale, e gli Esecutori si presteranno, ciascuno per la sua parte, con tutti i mezzi che sono a loro disposizione, perchè sia pienamente osservato quanto si prescrive colla presente Notif. (d. *in fin.*)

N.° I.

TARIFFA

Dei prezzi ai quali devono vendersi i Tabacchi degli Appaltatori tanto all'ingrosso che a minuto in tutto il Gran-Ducato, esclusi i Vicariati di Pontremoli, Fivizzano, e Bagnone, e l'Isola dell'Elba.

QUALITÀ DEI TABACCHI		PREZZI ai quali devono essere venduti a lib. di once 12. nei magazzini dell'appalto	PREZZI AI QUALI DEVONO ESSER VENDUTI AL PUBBLICO					
			la libbra	mezza libb.	4. once	3. once	2. once	un'oncia
In Polvere	Spagna . . . . L.	21. 10. «	29. « «	14. 10. «	9. 13.4.	7. 5. «	4. 16.8.	2. 8.4.
In Polvere	Parigi.	4. 8. «	5. « «	2. 10. «	1. 13.4.	1. 5. «	« 16.8.	« 8.4.
In Polvere	Olanda . . . . . . / S. Vincenzo . . .	3. 7. «	3. 16. «	1. 18. «	1. 5.4.	« 19. «	« 12.8.	« 6.4.
In Polvere	Strasburgo. . . . / Forzato d' Ungh. / Caradà	2. 11. «	2. 16. «	1. 8. «	« 18.8.	« 14. «	« 9.4.	« 4.8.
In Polvere	Nobile . . . . . . / Cappuccina. . . . / Veneziana. . . . . / Foglietta	1. 19. «	2. 4. «	1. 2. «	« 14.8.	« 11. «	« 7.4.	« 3.8.
In Polvere	Puro fine. . . . . / Puro comune. . .	1. 12. «	1. 16. «	« 18. «	« 12. «	« 9. «	« 6. «	« 3. «
Trinc.	Gerengè.	4. « «	4. 12. «	2. 6. «	1. 10.8.	1. 3. «	« 15.4.	« 7.8.
Trinc.	Trinciato fine . .	3. 7. «	3. 16. «	1. 18. «	1. 5.4.	« 19. «	« 12.8.	« 6.4.
Trinc.	Trinciato comun.	2. 3. «	2. 8. «	1. 4. «	« 16. «	« 12. «	« 8. «	« 4. «
Sigari	1. sorte (il 100.)	4. 8. «	5. « «	l'uno 1. «	« « «	« « «	« « «	« « «
Sigari	2. sorte (il 100.)	2. 18. «	3. 6. 8	l'uno « 8.	« « «	« « «	« « «	« « «

N.° 2. **TARIFFA**

Dei prezzi ai quali devono vendersi i Tabacchi degli Appaltatori tanto all'ingrosso che al minuto nell'Isola dell'Elba.

QUALITÀ DEI TABACCHI		PREZZI DEL MAGAZZINO	PREZZI DEI RIVENDITORI	
			a libbre	a once
In Polvere	Spagna. . . . . L.	21. 10. «	29. « «	2. 8.4.
	Parigi	4. « «	4. 16. «	« 8. «
	Olanda	3. « «	3. 12. «	« 6. «
	S. Vincenzo	3. « «	3. 12. «	« 6. «
	Strasburgo	2 4. «	2. 12. «	« 4.4.
	Mezzo forzato d' Ungh.	2. 4. «	2. 12. «	« 4.4.
	Caradà	2. 4. «	2. 12. «	« 4.4.
	Nobile	1. 15. «	2. « «	« 3.4.
	Cappuccina.	1. 15. «	2. « «	« 3.4.
	Veneziana	1. 15. «	2. « «	« 3.4.
	Foglietta.	1. 15. «	2. « «	« 3.4.
	Puro fine	1. 8. «	1. 12. «	« 2.8.
	Puro comune	1. 8. «	1. 12. «	« 2.8.
Trinciati	Gerengè.	3. 9. «	4. « «	« 6.8.
	Fine	3. « «	3. 8. «	« 5.8.
	Comune.	1. 18. «	2. 4. «	« 3. 8.
Sigari	1.ª Sorte. . (il cento)	4. 8. «	5. « «	l'uno 1. «
	2.ª Sorte. . (il cento)	2. 18. «	3. 6. 8.	l'uno « 8.

N.° 3. **TARIFFA**

Dei prezzi ai quali devono vendersi i Tabacchi degli Appaltatori tanto all'ingrosso che al minuto nella Lunigiana, cioè nei Vicariati di Pontremoli, Fivizzano e Bagnone.

QUALITÀ DEI TABACCHI		PREZZI AI QUALI DEVONO ESSER VENDUTI AL PUBBLICO	
		a libbre	a once
In polvere	Spagna . . . . L.	21. 5. «	2. « «
	Parigi	4. 6. «	« 8. «
	Olanda	3. 1. 8.	« 5. 8.
	S. Vincenzo	3. 1. 8.	« 5. 8.
	Strasburgo	1. 18. «	« 3. 8.
	Mezzo forzato d'Ungheria .	1. 13. 4.	« 3. «
	Caradà	1. 13. 4.	« 3. «
	Nobile	1. 9. «	« 2. 8.
	Cappuccina	1. 9. «	« 2. 8.
	Veneziana.	1. 5. «	« 2. 4.
	Foglietta.	1. 5. «	« 2. 4.
	Puro fine	1. « «	« 2. «
	Puro comune.	1. « «	« 2. «
Trinciati	Gerengè	2. 10. «	« 4 8.
	Fine.	1. 9. 4.	« 2. 8.
	Comune	1. 4. «	« 2. 4.
Sigari . .	1.ª Sorte . . . (il cento)	3. 15. «	l'uno 1. «
	2.ª Sorte . . . (il cento)	2. 1. 8.	l'uno « 8.

TAGLI, o scampoli di mercanzie.

1. — Reg. dog. — V. Gabella dogan. Introd. 35.

2. — — In dichiarazione di quanto vien disposto nell'Art. 46. della Not. de' 19. Ottob. 1791. il benefizio del trasporto e ritenzione dei tagli o scampoli delle telerie, pannine, sottigliumi, o tessuti forestieri senza bollo s'intende in avvenire ristretto unicamente a favore dei compratori, e particolarmente degli abitanti nella campagna, per le minute contrattazioni che si fanno per loro uso, e non mai a vantaggio dei mercanti venditori; e bene inteso che il trasporto e ritenzione suddetta non sia estesa all'infinito numero di tagli o scampoli di ciascuna della indicante specie, ma bensì limitata a soli tre tagli in tutto e per tutto, e così ad un taglio unicam. di telerie, e a due tagli o scampoli di pannine, sottigliumi, o tessuti forestieri, e non altrimenti; ferma stante la respettiva sbracciatura e misura, e quant'altro si dispone al suddetto Art. 46. che non sia contrario alla presente dichiarazione. (*Not.* 21. *Ottobre* 1804.)

3. — — S. A. I. e R. avendo appreso che l'Art. 46. della Legge doganale del 19. Ottobre 1791. ha dato luogo a diverse interpretaz. non analoghe allo spirito della Legge stessa, e volendo prevenire ogni dubbio su tale oggetto per i casi successivi, si è degnata di approvare che sia richiamato in vigore il Motup. de'20. Dic. 1804. e che a maggiore intelligenza del riferito Art. 46., venga altresì dichiarato che il privilegio della libera circolazione da esso, accordato dentro una determinata misura ai tagli di telerie, pannine, sottigliumi, e tessuti forestieri, non riguarda che i soli scampoli o resti di pezze, ma che non è in verun modo applicabile agli Scialli, e qualsivoglia altro oggetto inserviente al vestiario, o altro uso qualunque, allora quando essi, invece di essere scampoli o resti di pezze, formano singolarmente, e tali quali procedono dalle fabbriche estere, un distinto articolo di manifattura; dovendo in tal caso cadere nella categoria di abiti, vesti, e lavori forestieri, e pagare la gabella per i med. stabilita dalla vegliante tarif. (*Not.* 7. *Lug.* 1820.)

TAGLIUOLE da caccia.

— S. A. R. volendo prevenire i danni ai quali può dar causa l'uso che si fa delle tagliuole nella caccia degli animali, comanda

che sia generalmente proibito per tutto il Gran-Ducato l'uso delle tagliuole a qualunque persona, ed in qualunque tempo, se questo non avesse per oggetto la caccia ed apprensione di qualche lupo. In questo solo caso sarà permesso ai respettivi Giusd. di concederne la licenza, a condizione però che siano tese in luoghi che non servano di strada o viottolo, anco privato, per l'uso degli uomini o animali, e che non si tengano tese in altre ore che quelle dal tramontare al levar del sole di ciascun giorno. Chiunque contravverrà agli Ordini pred. incorrerà nella pena di scudi 10. da applicarsi all'accusatore segreto, o palese, e sarà inoltre tenuto alla refezione di qualunque danno potesse essere stato cagionato dall'uso illegittimamente fatto delle tagliuole medesime. (*Not.* 21. *Giugno* 1786.)

TALAMONE. Scalo doganale e dogana di front. nel Dipartim. doganale di Siena.

TALLA (Villaggio) *Comunità* nella Cam. di Arezzo, Clas. 1., Circond. di quella Città, nella giurisd. della Potest. di Rassina, Vicariato di Poppi; ha la Cancell. in Rassina, l'Uffizio di esazione del Registro in Poppi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 2042.

Popoli.

Bagnena — Bagno — Bicciano — Capraja — Faltona — Ponteuano — Talla. — *Dioc.* — Arezzo.

TARA LEGALE DOGANALE.

— Reg. dog. — Per l'oggetto della gabella sarà accordata la tara legale ragguagliata a L. 2. per ogni lib. 100. alle mercanzie che si trasporteranno in sacchi o sacchetti di canovaccio e di altra tela di qualunque specie, o con involtura di tela o di tela incerata, o con qualunque altra involtura non nominata dalla *Tariffa delle tare* pubblicata colla Not. de' 19. Ottobre 1791. (V. Gab. dog. Tare ec.) ed è derogato a qualunque disposizione contenuta sopra tal particolare nella suddetta tariffa, e nella Not. dei 24. Luglio 1792. (*Not.* 4. *Marzo* 1802.)

TARIFFE DIVERSE. V. Gabelle dogan. tariffa ec. — Registro il dazio § 3. in not. — Tribunali civili emolum. — Tribunali crimin. emolum. — Procuratori presso i Trib. onorarj — Notariato di rogito, e Archivio de' contratti: Tariffa.

TASSAZIONE degli Onorarj dei Periti, e delle Notule dei Procuratori.

1. — Proced. civ. — Regol. Art. 301. e 615. e segg. (a)

2. — Emol. di Tarif. — Per qualunque decreto da proferirsi dal Cancelliere di tassazione di onorarj ai Periti, o di Notule ai Procuratori, è dovuto quanto appresso:

Nelle cause di un merito che non oltrepassi le Lire 70.

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. — —
(3. . . . . « — 13. 4.

E dalle L. 70. alle L. 700. per ogni centinajo di lire.

(1. Ord. L. 1. — —
nei Trib. di (2. . . . . « — 13. 4.
(3. . . . . « — 6. 8.

Purchè la tassa non oltrepassi mai

(1. Ord. L. 6. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 4. — —
(3. . . . . « 2. — —

(*Tarif.* 18. *Febbrajo* 1815. *Art.* 31.)

Nelle cause poi di un merito superiore alle L. 700. e per ogni cento lire

(1. Ord. L. 2. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 1. — —
(3. . . . . « — 13. 4.

(a) *La sommaria tassazione di spese fatta dal Giudice della Causa, in coerenza della chiarissima disposizione dell'* Art. 614. *del* Regolamento di Proc. Civ. *deve comprendere le sole spese giudiciarie, e una decisione inserita nel* Tom. 4. pag. 310. del Tesoro del Foro Toscano *dichiarò irregolare il comprendere nella sentenza sul merito la tassazione ancora delle spese stragiudiciali.*

Purchè la tassa non oltrepassi mai

(1. Ord. L. 16. — —
nei Trib. di (2. . . . « 8. — —
(3. . . . « 5. 6. 8.

(*Tarif.* 24. *Decembre* 1814. *Art.* 31.)

3. — Le sommarie tassazioni di spese che vengono fatte dal Giudice contemporaneamente alle sentenze sul merito principale non sono soggette ad alcun diritto. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 28.)

TASSA degli edifizj ad acqua.

1. — S. A. R. comanda che i mulini, e altri edifizj ad acqua, non dal giorno della loro costruzione, ma da quello della loro descrizione ai daziajoli, debbono corrispondere le tasse respettive: e che il medesimo si osservi anco rispetto ai palmenti, e doccie nuovamente aggiunte a edifizj vecchi. (*L.* 23. *Agosto* 1782.)

2. — Ed affinchè l'Amministrazione di queste tasse non resti defraudata, e tutti gli edifizj siano di egual condizione, comanda che resti stabilita una nuova penale di lire 21. per ogni palmento, e per ogni doccia non denunziata e non descritta, in luogo dell'antica penale, da godersi tutta dall'accusatore segreto o palese che sia; bene inteso che quando lo scuoprimento di un edifizio nuovo, o di un nuovo palmento o doccia aggiuntata ad un edifizio vecchio, seguisse per diligenza del Giusdicente o Notaro, o del Cancelliere o altro Ministro della Cancelleria comunit., non debba aver luogo allora penale alcuna; come pure del caso che alcuno si accusasse spontaneamente, sebbene molti anni dopo di aver fabbricato un nuovo edifizio, o fatta aggiunta di qualche palmento o doccia ad un edifizio già fabbricato. (*Ivi*)

3. — La tassa dei mulini, gualchiere ec. vien rimessa in vigore, e i Cancellieri comunit. sono incaricati di somministrare alle respettive Camere tutte le notizie e schiarimenti che possono occorrere su tal proposito. (*L.* 17. *Nov.* 1815.)

4. — È rilasciata a benefizio delle Comun. la tassa su i mulini, cartiere, gualchiere, o altri edifizj ad acqua: ciascuna Comunità del Gran-Ducato resta quindi autorizzata ad imporre ed

esigere per conto proprio detta tassa sopra i molini ed altri edifizj ad acqua esistenti nel respettivo territorio, qual tassa non potrà esser maggiore di lire 16. nè minore di lire 2. per palmento o macina, e respettivamente per doccie o riprese: fermo stante in ogni caso il dritto competente alla Comun. per la presa dell'acque. (*L.* 7. *Ottobre* 1817. *Art.* 9.)

5. — I Ragionieri delle Camere di Soprint. comunit. verificheranno che tra i documenti di corredo esista la nota di dettaglio firmata dal Cancelliere, e munita del *visto* del Gonfal., relativa al prodotto della tassa dei mulini ec., e che l'ammontare di essa confronti colla somma descritta in entrata. (*Il.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 8.)

TASSA dei Contadini, Artigiani, o Testanti. *Contribuzione diretta pagabile da queste classi di sudditi nel solo Territorio dell'antico Contado Fiorentino.*

1. — Sopra i contadini e artigiani dovrà distribuirsi ogni anno pel titolo del dazio una somma fissa, che resta dichiarata, Comunità per Comunità, nei regolamenti locali; la qual somma, da repartirsi sopra la classe dei contadini ed artigiani, deve restar sempre ferma ed immutabile, qualunque variazione ed accidenti siano per soffrire le uscite delle Comunità predd., ed ogni rimanente somma, lino a costituire la piena occorrenza di tutte le spese annue, ed annui aggravj delle Comunità, si deve posare sopra tutti i possidenti dei beni stabili, descritti o non descritti ai campioni o tomi di decimino, e situati respettivamente nel Territ. delle Comunità del Contado, nessuno escluso nè eccettuato. (*L.* 23. *Maggio* 1774.)

2. — Le poste, tanto sopra i contadini, quanto sopra i possessori, si potranno regolare podere per podere, e popolo per popolo, sulle respettive masse dei popoli e dei beni stabili descritti o non descritti come sopra ai tomi del decimino, in manierachè sull'istessa massa potrà determinarsi in ogni podere o appezzamento la rata della contribuzione fissa spettante al contadino, e la rata variabile di quella spettante al padrone. (*Ivi*)

3. — Gli artigiani poi o testanti, che devono concorrere insieme coi contadini a formare la stabile sud. contribuzione, sa-

ranno imposti sulla proporzione di una o più lire, secondo il solito, ed a forma dell'Istruzione generale ai Cancellieri comunit.: e dichiariamo (derogando in questa parte alle Istruzioni medd.) che in avvenire potrà essere imposto a meno anche di una lira per testa sulle persone non capaci di contribuire a ragione di lira intiera; venendo in tal guisa ad essere la contribuzione del dazio più estesa, e per conseguenza meno gravosa alla classe dei contadini, alla quale si deve ogni riguardo, come a quella che ha la maggiore influenza nella pubblica felicità. (d. *Art.* 42.)

4. — Se mai alcuno dei suddetti Popoli possedesse entrate o rendite propriamente addette e destinate a suo proprio e particolar benefizio, ordiniamo che queste siano computate, prima a benefizio ed in sgravio della rata colonica di dazio repartibile per la sua tangente sul Popolo med., ed ogni rimanente di dette entrate, che ne potesse annualmente resultare, vada a benefizio pubblico di quella Comunità cui appartenesse il Popolo stesso, e formi un assegnamento alla medesima. (d. *Art.* 43.)

5. — Per togliere ogni dubbiezza e difficoltà che potesse nascere nel ripartire le imposizioni comunit., dichiariamo che i contadini, ossia lavoratori di terre, nei Territorj delle Comunità del Compartimento Pisano, e della Provincia superiore Senese, non dovranno mai essere collettati nè aggravati d'imposizioni comun. da pagarsi, nè sulla loro parte colonica, nè sulla testa, nè sulla industria ed opera loro; e l'istesso vogliamo che si osservi rispetto agli artigiani ed operanti di qualunque professione o mestiere. (*LL.* 17. *Giugno* 1776. *Art.* 92., *e* 2. *Giugno* 1777. *Art.* 54.)

6. — In adempimento dell'Art. 42. del Regolam. gener. per le Comunità del Contado di Firenze, pubblicato nel 23. Maggio 1774., dovranno i Cancellieri di quelle Comunità porre in entrata una partita che contenga una tassa fissa e invariabile, assegnata nei respettivi Regolam. locali sopra i lavoratori, artigiani, o testanti; giacchè questa ancora deve servire in sgravio dell'imposizione generale. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 62.)

7. — Per le Comunità del Contado Fiorentino sarà avvertito di tenere separati dai possessori con un dazajolo a parte, o con una divisione del libro, i lavoratori, artigiani, e testanti, con farne

nella med. forma la descrizione dei contribuenti, con i respettivi loro nomi, cognomi, arti, e professioni, e con la massa d'imposizione fissa e costante, da distribuirsi sopra la respettiva posta competente a ciascheduno di essi, secondo che viene prescritto dal Regolam. gener. per le Comunità del Contado, con apporvi la rata che ciascheduno dovrà pagare, e con farvi poi i respettivi sommati, a recapitolazione. (d. *Art.* 63.)

8. — Siccome dall'Art. 42. del Regolam. gener. per le Comunità del Contado Fiorentino del dì 23. Maggio 1774. viene permessa nel reparto della contribuzione costante suddetta sopra i lavoratori, artigiani, e testanti la divisione della lira di decimino, collettandoli sopra una massa anche minore della lira, qualora non abbiano forza da pagare la contribuzione sopra la massa di una lira intiera: però in questo caso dovranno i Cancellieri notare nel daziajolo, alle poste di tali contribuenti, la ragione per la quale non siano stati imposti sopra la lira intiera, acciò in ogni tempo ad arbitrio del Magistrato possa opportunamente verificarsi se la causa addotta sussista in fatto, e non sia effetto di negligenza o di malizia in pregiudizio degli altri contribuenti. (d. *Art.* 65.)

9. — Terminate le suddette operazioni, dovrà perfezionarsi l'intitolazione del daziajolo, con aggiungervi se la rata fissa di contribuzione imposta dal Regolam. gener. per le Comun. di Contado sopra i lavoratori, artigiani, e testanti, sia stata repartita nel suo totale rispetto ai lavoratori coerentemente al disposto all'Art. 43. del Regolam. gener. pred., o solamente parte di essa, con individuare in quest'ultimo caso la quantità della somma stata come sopra distribuita, per essersi computato il restante come esigibile dagli assegnamenti proprj dei respettivi Popoli a vantaggio dei lavoratori medd. in isgravio della rata colonica per una quantità concorrente al prodotto degli assegnam. medd. (d. *Art.* 66.)

10. — I maestri, o capi di negozio o bottega, dovranno essere tassati sopra la massa di lire 2. a testa nelle Comunità del Contado, e i loro garzoni e ministri saranno tassati sopra lire 1. a testa, ed anche meno, a proporzione della loro possibilità, come è prescritto dal Regolamento generale per le Comunità del Contado. (dd. *Art.* 67.)

11. — E qualora i lavoranti di terre, o persone che le facessero lavorare come sopra, abitassero in un Popolo diverso da quello, nel Circondario del quale fossero situate le terre predd., in tal caso dovranno prima pagare sopra il decimino delle med. nel Popolo dove esistono le terre, e per supplemento fino alla rata spettante alla somma di lire 1., moneta di conto della massa del decimino, dovranno concorrere all'imposizione, e descriversi nel Popolo nel quale abiteranno, o avranno posto il proprio domicilio. (dd. *Art.* 68.)

12. — Se poi la quantità della massa di decimino delle terre nel caso sudd. eccederà la somma di 1. lira, non dovranno pagare altra gravezza, fuori che quella che si poserà sopra la massa con la quale si troveranno descritte al decimino le terre predette. (dd. *Art.* 69.)

13. — Coerentemente a quanto viene disposto non solo dagli antichi Ordini, quanto ancora dai nuovi Regolam., quelli che per ragione di età fossero esenti ed immuni dal pagare come testanti, non s'intenderanno mai liberati dal pagare sopra il decimino delle terre che lavorassero, o facessero lavorare come sopra, ma ne dovranno pagare l'imposizione sopra la quantità della messa o somma di decimino delle terre medd. (dd. *Art.* 70.)

14. — È rilasciata la così detta tassa di lavoratori e testanti a favore di quelle Comunità ov'essa esiste. (*L.* 7. *Ottobre* 1817. *Art.* 7.)

15. — I Ragionieri delle Camere di Soprint. comun. saranno vigilanti per la così detta tassa dei coloni e artigiani, che viene sopra di questi imposta in tutte le Comunità che formavano in addietro l'antico Contado Fiorentino, in isgravio della classe dei possidenti, sia regolata nella proporzione occorrente per ottenere soltanto la somma fissata col Regolam. particolare di ciascheduna delle sudd. Comunità, approvata anno per anno con deliberazione magistrale; ed insisteranno presso i Cancellieri, affinchè il campioncino, ove sono descritti i tassabili, sia rettificato ove occorra, e tenuto sempre in giorno. (*Il.* 11. *Settembre* 1827. *Art.* 17.)

TASSA di beneficenza. V. Beneficenza.

TASSA di vetture. V. Vetture.

TASSA DI FAMIGLIA.

Sommario.

1. — Per non far mancare al nostro R. Erario una delle suo indispensabili e congrue risorse, essendoci con la Legge de' 27. Giugno 1814. all' Art. 52. riservato l' esame del reparto della tassa personale, o altra equivalente, ci siamo persuasi, che, senza fare altrimenti conto del maggior prodotto che si otteneva dalla tassa di macine, possa riuscire più proporzionata alle condizioni delle famiglie, e meno complicata nella sua percezione, altra tassa analoga a quella personale, distribuita generalmente per tutto il Gran-Ducato, e coi riguardi dovuti alle circostanze dei luoghi e delle persone. Vogliamo perciò ed ordiniamo, che sia imposta ed esatta in tutto il Gran-Ducato una tassa di famiglia per la tangente assegnata a ciascheduna Comunità, a forma del relativo reparto. (*Motup.* 11. *Febbrajo* 1815.)

2. — Le Magistrature respettive per mezzo di Deputati da prescegliersi tra le persone più probe e più istruite del luogo, distribuiranno l' importare di detta tangente a ciascuna famiglia, o

persona delle Comunità, secondo le classi in cui saranno poste, esclusi gl'indigenti e miserabili, regolandosi secondo le Istruz. che verranno loro comunicate. (*Ivi*)

3. — I Camarlinghi comunit. saranno incaricati dell'esaz. delle poste a ciascuno attribuite, e ne verseranno il prodotto nella cassa dei respettivi Uffizj comunitativi, per passarsi alla R. Deposit. gen. (*Ivi*)

4. — Tutte le disposizioni che sono in vigore per l'esaz. delle Imposizioni regie e comunit., si applicheranno ancora per l'esazione della presente tassa familiare, non esclusa la penale del 10. per 100, pei morosi, a favore per metà del Cancelliere comunit. e per l'altra metà del respettivo Camarlingo. (*Ivi*)

5. — La tassa di famiglia dovrà essere repartita sopra tutti i capi di famiglia, che saranno reputati a sentimento dei respettivi Magistrati comunit. in stato di poterla soddisfare, dovendo essere escluse dalla med. tutte le famiglie indigenti e miserabili. (*L.* 11. *Febr.* 1815. *in prin.*)

6. — I possessori di suolo, gl'Impiegati, quelli che esercitano e traggono lucro da qualunque professione liberale, i Negozianti, i Banchieri, i Corpi morali, i Mercanti all'ingrosso e a minuto, gli Artisti, i Locandieri, Trattori, Osti, e generalmente chiunque abbia uno stato qualunque, o per ragione di patrimonio, o per ragione di assegnamento personale, o per ragione d'industria, sono sottoposti alla tassa in quella Comun. soltanto ove hanno fissato il loro domicilio. (d. *Art.* 1.)

7. — Questa tassa dovrà repartirsi in ciascheduna Comunità per classi, che restano determinate nel num. di 5. e non più. (d. *Art.* 2.)

8. — Nella fiducia che la rettitudine e le cognizioni locali dei componenti i Magistrati comunit. possono molto contribuire alla giustizia e imparzialità nella distribuz. della tassa pred., i Magistrati med. determineranno la quota da attribuirsi a ciascuna di d. classi, e procederanno in seguito alla formaz. degli stati per classi delle famiglie da sottoporsi in ciascuna Comun. alla tassa. (d. *Art.* 3.)

9. — A tal'effetto i Magistrati pred. eleggeranno 3. Deputati tra i Comunisti più reputati e più istruiti, i quali, sulle notizie delle diverse condizioni e circostanze delle famiglie, formeranno il piano

del reparto, e gli stati di esso, distinti in classi, di modo che l'intera tangente di tassa assegnata alla Comunità rimanga distribuita proporzionatamente sulle diverse classi, e sulle famiglie e persone che vi sono respettivamente collocate. (d. *Art.* 4.) (a)

10. — Il giudizio uniforme di due Deputati sarà sufficiente, anche nella discordia del terzo, a determinare l'assegnazione della classe. (d. *Art.* 5.)

11. — I Deputati potranno valersi per regola delle notizie resultanti dai ruoli sopra dei quali fu imposta dal passato Governo la tassa personale, e qualora abbisognino ai med. delle notizie, da desumersi dagli stati dell'anime, si dirigeranno ai Parrochi per averne cognizione, ed i Cancellieri comunit. si presteranno a dar loro quei lumi che possano esser necessarj. (d. *Art.* 6.)

12. — Questi stati così formati dai Deputati verranno sottoposti al partito Magistrale, da rimettersi per l'approvaz. al respettivo Provved. della Camera di Soprint. comunit. (d. *Art.* 7.)

13. — Nel caso che in qualche Comunità non si trovasse chi volesse assumere l'incarico di Deputato, i componenti stessi la Magistratura di concerto col Giusdicente locale e del Cancelliere comunit., restano autorizzati di procedere all'operaz. del reparto, quale dovrà rimettersi come sopra per l'approvazione al respettivo Provveditore. (d. *Art.* 8.)

14. — La somma assegnata a ciascuna Comunità dovrà essere rimessa nella sua totalità alle casse dei respettivi Uffizj di Soprint. comunit., senz'alcun'emolumento al Camarlingo comunitat., oltre quello proveniente dalle penali. (d. *Art.* 9.)

15. — Qualora insorgessero dei dubbj sulla repartizione ed esazione di questa tassa, i Cancellieri comunit. si dirigeranno per

(a) *La Not. del 22. Giugno 1785. ordinò che all'effetto di rimuovere gl'inconvenienti che nelle particolari amministrazioni della tassa del Macinato (cui è oggi surrogata la tassa di famiglia) potevano derivare dal contemporaneo disimpegno della carica di Deputati della detta tassa, che si trovasse in persone tra loro strettam. congiunte in parentela, volle che non potessero essere contemporaneamente eletti come tali dei soggetti che fossero tra loro ascendenti o discendenti in infinito, fratelli, tanto germani, quanto uterini, o consanguinei, suocero e genero, e cognati.*

gli opportuni schiarimenti al respettivo Provveditore di Soprintend. comunit. (d. *Art.* 10.)

16. — La tassa dovrà essere pagata dai contribuenti, nel corso dell'anno, in 4. rate eguali, ogni 3. mesi la rata; la prima a tutto il mese di Marzo, e successivamente di tre mesi in tre mesi. (d. *Art.* 11.)

17. — Quantunque esclusi gl'indigenti e miserabili, e portata la tassa proporzionalmente sulle famiglie capaci a sopportarla, non possa regolarmente aver luogo alcun defalco, pure, per prevenire il caso che per le sopravvenute circostanze alcuno si renda insolvente, ovvero che per qualche errore di fatto meriti la posta correzione, mediante un adeguata diminuz., le Comun. sono autorizzate ad aumentar il reparto del 10. per cento, onde tenersi al coperto delle spese, e da qualunque ribasso, che, previe le opportune giustificazioni, convenisse di accordare sulle proposizioni delle Magistrature, da parteciparsi per il canale dei respettivi Uffizj di Soprint. comunitat.; e qualora per ragione di detto aumento si realizzasse un maggiore incasso, resterà questo a benefizio della Comunità. (d. *Art.* 12.)

18. — Le Comunità assumeranno a tutto loro conto l'amministrazione e la riscossione di questa tassa, e saranno tenute del fatto del Camarlingo, dovendo corrispondere per l'intiero alle respettive casse degli Uffizj di Soprint. comunit. la somma stata loro assegnata. (d. *Art.* 13.)

19. — Dell'amministraz. di questa tassa dovrà esserne reso conto a fin d'anno dai Camarlinghi nei saldi delle respettive Comunità, per mezzo di un titolo separato, che denoti la somma imposta, quella pagata alla R. Cassa, e i defalchi, e altre spese occorse nell'anno. (*Il.* 11. *Febbrajo* 1815.)

20. — I contribuenti alla tassa familiare non si intendono caduti nella penale di che nella Legge del 11. Febbrajo 1815. se non che decorsi 15. giorni da quello del passaggio del daziajolo nelle mani del respettivo Camarlingo. (*Circ.* 22. *Marzo* 1815.)

21. — Non volendo l'I. e R. Governo che i contribuenti ed imposti alla tassa di famiglia siano aggravati oltre la loro quota di tassa anche della spesa di avviso, sebbene destinata a pagare

le spese di stampa, e la mercede delle persone incaricate di portarlo al domicilio, ha ordinato che restino dispensati gl'imposti dalla detta tassa di avviso, sebbene modica, e che le Comunità provvedano con altri mezzi alle dette spese, a costo ancora della proporzionale diminuzione dell'incasso. (*Not.* 24. *Giugno* 1815.)

22. — In esecuzione del § 12. delle Istruzioni annesse alla Legge degli 11. Febbrajo decorso, sono i Cancellieri in obbligo di render conto ai respettivi Uffizj di Soprint. comunit. di tutti quei defalchi che nel corso dell'annata possono avere avuto luogo a favore dei contribuenti alla tassa di famiglia, per ottenere la preventiva approvazione. (*Circ.* 8. *Novembre* 1815.)

23. — All'oggetto pertanto che in questa branca amministrativa sia tenuto un metodo uniforme, i Cancellieri comunitat. rimetteranno in duplicato al Provveditore della respettiva Camera le note dei defalchi dei quali si parla, munite delle respettive deliberazioni magistrali, dalle quali resulti la tassa primitivamente assegnata ai contribuenti, e quella consecutivamente proposta loro in defalco, indicando ancora in succinto le ragioni che hanno motivato l'abbuono med., affinchè dopo l'opportuno esame sia respinta loro una copia di tali note, munita della prescritta sanzione, per servire di giustificazione nei saldi dei Camarlinghi, che dovranno compilarsi nella forma indicata al § 14. delle enunciate Istruzioni. (*Ivi*)

24. — Il contingente dovuto al Tesoro non può essere soggetto a veruna diminuzione; onde è che i defalchi dei quali si parla, uniti alle spese che possono essere occorse per l'attivazione della tassa, non potranno eccedere nel loro cumulato quantitativo quella somma che è stata dalla Legge prevista appunto per tali oggetti sotto l'articolo del 10. per cento, prescritto a favore delle Comunità dal § 7. di dette Istruzioni. (*Ivi*)

25. — Ciascun Cancell. comunit. deve formare annualmente la nota degli Uffiziali di guarnigione compresi nel reparto della tassa di famiglia, quale devono passare alla Segreteria di guerra, dalla quale deve poi essere rimessa ai Commissarj di guerra o ai Comandanti locali per la esazione, di cui in seguito deve essere reso conto ai respettivi Uffizj di Soprintendenza comun. (*L.* 28. *Marzo* 1816.)

26. — Nella formazione dei reparti parziali della tassa di famiglia, vuole S. A. I. e R. che siano tenute nella più esatta osservanza le Istruzioni dell' 11. Febbr. 1815. ed Ordini successivi, diretti a restringere, piuttostochè ad estendere il numero dei tassati delle ultime classi, onde la tassa della quale si tratta posi proporzionatamente sopra le famiglie capaci di sopportarla, e restino esclusi non solo gl'indigenti e miserabili, ma quelli ancora il di cui guadagno è appena sufficiente a provvedere al sostentamento delle loro famiglie. (*Circ.* 15. *Novembre* 1817.)

27. — Nel reparto della tassa di famiglia sono compresi i forestieri che dimorano abitualmente nel Gran-Ducato con animo di fissarvi il permanente domicilio, e quelli pure che dimorandovi occasionalmente vi hanno acquistato uno stato qualunque per ragione di possesso di stabili, di assegnamenti personali d'industria e di commercio, esclusi non solo i forestieri di mero transito, ma quelli ancora che vi abbiano per più breve o più lungo tempo abitato senza dare sufficienti riscontri della loro volontà di fissarvi stabilmente la loro dimora, e senza avervi fatto acquisto di stabili, o avervi esercitata una professione liberale, il commercio, o qualunquo arte o mestiero. (*L.* 17. *Febbrajo* 1818.)

28. — S. A. I. e R. con suo veneratissimo Rescritto del dì 3. del corrente ha ordinato che, qualora avvenga che qualche regio o pubblico impiegato o pensionato si renda moroso al pagamento della tassa di famiglia, ed in Firenze dell'altra di sussidio, e riescano frustranei gli altri mezzi legali per astringerlo a tal pagamento, si proceda al sequestro della respettiva provvisione o pensione per la rata corrispondente al suo debito, dietro la istanza che ne sarà fatta dal Camarlingo o Cassiere incaricato della esazione. (*Circ.* 13. *Decembre* 1819.)

29. — Tutti indistintamente i defalchi che avranno luogo sulla tassa familiare dovranno da qui avanti essere indispensabilmente rimessi all'esame delle respettive Camere di Soprintend. comunitat., avanti la compilazione del saldo comunitativo, ove dovranno figurare. (*L.* 16. *Marzo* 1820.)

30. — I Ragionieri delle Camere di Soprint. comunit. verificheranno che in giustificazione dell'ammontare della tassa di fa-

miglia esista tra i recapiti la copia legalizzata dello Stato di classazione di detta tassa, approvato dal Provveditore della respettiva Camera di Soprint. comunit., e che il resultato di tale stato combini precisamente colla somma descritta in entrata. Le classi per l'adequata distribuzione di detta tassa non potranno eccedere il numero di sei, salvo ciò che nelle circostanze speciali di alcuna Comunità possa essere stato particolarmente approvato. (*II.* 11. *Settembre* 1827.)

31. — La somma assegnata nello stato di previsione per il reparto della tassa di famiglia, non è già un emolumento accordato ai repartitori di essa, e molto meno ai Cancellieri e loro Ajuti, che sono tenuti ad eseguire *ex officio* tutte le operazioni relative a detta tassa, ma bensì un assegnamento destinato unicamente per far fronte alle poche ed effettive spese vive che potessero occorrere ai repartitori sudd. nel disimpegno dell'incarico loro affidato. Merita perciò una speciale osservazione il presunto eccesso della erogazione di una tal somma, da giustificarsi con relativa nota di dettaglio. (d. *Art.* 40.)

32. — Allorchè dal Provveditore verranno passati dai Ragionieri i reparti della tassa di famiglia compilati in conformità delle relative Istruz. del dì 11. Febbrajo 1815., eglino si assicureranno: che la somma posta nel frontespizio di essi pel contingente dovuto al R. Governo coincida con quella riportata nella relativa Notif. annualmente pubblicata dal respettivo Provveditore: che sia giusto il calcolo del 10. per cento sul contingente suddetto: che sia indicata la popolazione della respettiva Comunità, e la quota di contributo assegnata a ciascheduna classe, da confrontarsi con quella riportata nel ristretto: che la coacervazione del numero dei tassati, popolo per popolo, resultante dall'indice, presenti il numero stesso del totale dei contribuenti che apparisce nel ristretto suddetto: che ciascuna pagina non comprenda più nè meno di 10. articoli; al quale effetto, quando occorra variare l'indicazione del Popolo, una stessa casella dovrà comprendere l'indicazione sudd., ed il nome del primo contribuente del nuovo popolo: che siano giuste le somme di ciascheduna colonna della recapitolazione, e che combinino con quelle del citato ristretto:

che la somma attribuita a ciascheduna classe, moltiplicata pel respettivo numero dei tassati, produca effettivamente la somma ivi descritta: che in piè del ristretto finale sia citata la deliberazione magistrale colla quale sono stati eletti i tre Deputati al reparto, quale dovrà essere firmato almeno da due di essi: che il reparto presenti una giusta proporzione tra classe e classe, e che non sieno soverchiamente aggravati i lavoratori di terra, ed i contadini mezzajoli: che ciaschedun reparto sia munito del *visto* del Gonfaloniere, e della copia del partito col quale sarà stato approvato dal Magistrato: e che il totale della somma imposta si avvicini più che sia possibile al contingente richiesto dal R. Governo, più il 10. per cento a favore della Comunità; e nel caso di un qualche eccesso, dovrà essere diminuita la tassa imposta all'ultima classe, come meritevole di maggiori riguardi, o quella delle ultime due classi, allorquando l'eccesso fosse vistoso; e di tale diminuzione ne sarà dato avviso al Cancelliere con lettera a parte. Terminata così la revisione, fatte le correzioni cui avesse questa dato luogo, e preso ricordo nel registro a tale uopo destinato dei resultati del reparto, sarà questo sottoposto all'approvazione del respettivo Provveditore, da cui verrà ritornato alla Cancell. con quelle prescrizioni che fossero opportune. (d. *Art.* 143.)

TASSA PREDIALE O IMMOBILIARE. *Contribuzione diretta imposta sopra gl' immobili.*

SOMMARIO.

Sostituzione della tassa prediale all' abolita tassa di redenzione, e disposizioni preliminari 1. *segg.*
Erogazione principale di questa tassa 4. *segg.*
Corrispondenza diretta da tenersi in ordine alla medesima colla R. Depositeria 3. 20.
Casse regie nelle quali i Camarlinghi comunitativi sono tenuti a fare i versamenti 21.
Calcolo approssimativo dell' annue spese e pagamenti da farsi per conto della R. Depositeria 22.

Dimostrazione annua del prodotto e pagato 25.
Stabilimento dell'ammontare della tassa prediale 29.
Diminuzione del quarto della tassa prediale 35.
Esenzione dal dazio accordata alle case canoniche 36.

1. — Per la somma corrispondente all'abolita *Tassa di redenzione* sarà alla med. sostituita altra tassa così detta *prediale*, secondo il reparto che ne sarà ordinato con altro Nostro Motup. sopra ciascuna Comunità. (*L.* 16. *Settembre* 1816. *Art.* 64.)

2. — La tassa prediale sarà a carico ed in accollo alle respettive Comunità, nel modo, e con le regole stesse, con le quali le Comunità medd. corrisponder dovevano l'abolita tassa di redenzione. (d. *Art.* 66.)

3. — La tassa diretta su i fondi, essendo la più regolare e la più certa, deve per natura sua stare a far fronte ai pesi più essenziali e certi che posano sull'I. e R. Depositeria; quindi l'amministrazione di questa tassa, non potendo senza gravi inconvenienti rimanere deviata in altri Dipartimenti, vogliamo e ordiniamo che tutti i Camarlinghi corrispondano direttamente alla pred. I. e R. Depositeria l'importare di detta tassa, che rimarrà come sopra fissata con nostro Motup. ogni due mesi la rata, dentro i primi 15. giorni del mese successivo a quello della scadenza. (d. *Art.* 82.)

4. — I Camarlinghi comunit., con tanta rata del prodotto della tassa prediale dovuta alla R. Depositeria a forma dell'Art. 82. della Legge del 16. Settembre 1816., pagheranno ogni anno, di quadrimestre in quadrimestre scaduto, le congrue, o aumenti di congrue dovute ai Parochi, e gli stipendj ai Cappellani compresi nella respettiva Comunità. (*N.* 21. *Decembre* 1816. *Art.* 1.)

5. — Per l'esecuzione di tali pagamenti verrà trasmesso dalla R. Depositeria al Cancelliere comunit. un Ruolo in cui saranno notate le Chiese e Cappellanie ove godono di una assegnazione a carico della R. Depositeria, la somma annua ad esse appartenente, e la rata quadrimestrale loro respettivamente dovuta. (d. *Art.* 2.)

6. — Nel Ruolo sud. ciascheduna Chiesa e Cappellania sarà distinta da un numero progressivo, e con il numero stesso dovranno essere contrassegnati i mandati da farsi ai Parochi e Cap-

pellani, con la sola distinzione di 1. 2. e 3. quadrimestre respettivamente. (d. *Art.* 3.)

7. — Nel caso di morte del Rettore, l'assegnazione scaduta sarà pagata agli eredi del medesimo, previo il consenso dell'Uffizio delle Economie della respettiva Diocesi. (d. *Art.* 4.)

8. — Nel tempo che il Benefizio resterà vacante, o per morte del Rettore, o per qualunque altra causa, l'assegnazione verrà pagata o alla Cassa dell'Uffizio dell'Economie della respettiva Diocesi, o alla persona che dal med. verrà destinata. (d. *Art.* 5.)

9. — Il nuovo Rettore di un Benefizio, vacato per morte o per muta del predecessore, sarà tenuto di esibire un attestato della respettiva Curia del giorno in cui sarà stato nominato, ed altro attestato del Soprintendente all'Uffizio dei vacanti, comprovante o lo scioglimento dell'economia, o di non essere stato alla med. sottoposto. Queste carte resteranno unite al mandato di pagamento, che dovrà rilasciarsi a contare dal giorno in cui avrà cessato di esigere l'antecedente Rettore, o i contemplati nell'Artic. precedente. (d. *Art.* 6.)

10. — Parimente con tanta rata della tassa prediale saranno pagate dai Camarlinghi comunit. le provvisioni ai Giusdicenti, loro Notari e Coadiutori, coerentemente al Ruolo che al principio di ciaschedun anno sarà rimesso dall'I. e R. Depositeria ai Cancellieri comunitativi. (d. *Art.* 7.)

11. — Il pagamento di questi stipendj sarà fatto in ciaschedun mese in una sola volta, dal dì 20. fino al termine del respettivo pagamento. (d. *Art.* 8.)

12. — Nei casi di permuta o di promozione degl'indicati Ministri regj, i Cancellieri comunit. non rilasceranno il mandato di pagamento a favore dei nuovi Impiegati, fintantochè non ne sarà loro pervenuta notizia officiale per il canale della R. Depositeria. (d. *Art.* 9.)

13. — In caso di morte di uno stipendiato è dovuta ai suoi eredi la provvisione del mese intiero, se l'impiegato è morto dopo il dì 15.; la sola metà se è mancato fra i vivi nei primi 15. giorni del mese; nel caso poi di permuta ad altro impiego, a tutto il giorno antecedente al Rescritto; e nel caso che l'Impiegato avesse

sopratratto, il Camarlingo comunit. procurerà il rimborso. (d. *Art.* 10.)

14. — Non potrà farsi alcuna alterazione alle somme indicate nei Ruoli, tanto dei congruati che dei provvisionati, senza l'ordine in carta del Direttore dei conti della R. Depositeria. Per lo stesso canale sarà partecipato ai Cancellieri l'emolumento dovuto a quei Ministri a cui competesse qualche somma a titolo di interinato. (d. *Art.* 11.)

15. — Tutti i suddetti pagamenti, tanto ai congruati che ai provvisionati, dovranno essere eseguiti previo il mandato del Cancelliere comunit. visato dal Gonfaloniere negli esemplari che a tale effetto verranno rimessi anno per anno dalla R. Depositeria; ed in piè del detto mandato sarà dal Camarlingo riportata la ricevuta dell'eseguito pagamento. (d. *Art.* 12.)

16. — Sempre con tanta rata della tassa prediale saranno pagate le spese fiscali nei tempi e nelle somme stabilite con il Regol. generale della Presid. del Buon Gov. del 9. Genn. 1815., che resta nel suo pieno vigore, salvo che i beni dell'Uffizio del Fisco in correspettività delle spese fiscali dovranno esser rimessi alla R. Depositeria come all'infrascritto Art. 23. (d. *Art.* 13.)

17. — I documenti giustificativi le suddette spese fiscali dai Camarlinghi comunit. saranno rimessi, come in addietro, al Regio Uffizio del Fisco, dal quale saranno permutati in un *bono* imputabile nella tassa prediale. (d. *Art.* 14.)

18. — Qualunque altro pagamento, che venisse eseguito, e che non fosse stato ordinato per il canale della R. Deposit., non potrà essere imputato in conto della tassa prediale dovuta alla medesima. (d. *Art.* 15.)

19. — È massima indubitata che della regolarità dei mandati dovrà esser responsabile il Cancelliere comunit.; della legittimità poi delle persone che riscuoteranno sarà garante il Camarlingo. (d. *Art.* 16.)

20. — Tutti i Cancellieri e tutti i Camarlinghi comunit. del Gran-Ducato relativamente alla tassa prediale ed ai pagamenti da eseguirsi con la medes. dovranno corrispondere direttamente col direttore dei Conti della R. Depositeria; e gli Ordini sovrani che

verranno ad essi partecipati per il canale della medes. saranno citati nei mandati di uscita, indicando il numero progressivo con il quale saranno marcate tutte le lettere che loro perverranno dalla R. Depositeria. (d. *Art.* 17.)

21. — I Camarlinghi comunit. del Compartimento fiorentino, che in avanti hanno versato nella cassa della Camera delle Comunità di Firenze, verseranno le somme dovute dalle respettive Comunità per tassa prediale nella cassa della R. Depositeria. I Camarlinghi del Compartimento di Pisa, che versavano nell'Uffizio dei Fossi di detta Città, verseranno nella Dogana della Città med.: quelli del Compartim. della Provincia superiore di Siena, che versavano nella cassa dell'Uffizio generale delle Comun., verseranno nella Dogana di Siena: quelli della Provincia inferiore Senese verseranno come in passato nell'Uffizio dei Fossi di Grosseto: e quelli dell'Isola dell'Elba nella cassa dell'Uffizio principale delle RR. Rendite in Portoferrajo; quali casse per comodo dei respettivi Camarlinghi restano sostituite a quella della R. Depositeria. (d. *Art.* 18.)

22. — Perchè la cassa della R. Depositeria possa sodisfare i pesi rilevanti e permanenti dei quali è gravata, si rende indispensabile che egualmente certe sieno le rendite alla medes. devolute. Per ottenere adunque questo importante oggetto non vi era altro mezzo che quello di calcolare con una gista misura approssimativa le spese ed i pagamenti che ciascheduna Comunità dovrà eseguire per conto ed interesse della R. Depositeria, e detrarre poi il cumulo di queste spese e pagamenti dal totale del contingente della tassa prediale dovuto dalla Comunità respettiva, per conoscere l'avanzo netto di detta tassa, sopra di cui può far capitale la R. cassa. (d. *Art.* 19.)

23. — Il suddetto avanzo della tassa prediale depurato da tali spese è stato diviso in sei parti eguali, una delle quali dovrà esser pagata dal Camarlingo comunit. alla cassa R. ogni bimestre. (d. *Art.* 20.)

24. — Nell'ultimo bimestre dell'anno avrà luogo il conguaglio; se le spese avranno superato la somma ritenuta in previsione,

il Camarlingo verserà quel meno; se al contrario saranno state inferiori le spese verserà quel più fino al saldo. (d. *Art.* 21.)

25. — Nel mese di Gennajo di ciaschedun anno il Cancelliere formerà la dimostrazione, conforme al modello che gli verrà trasmesso dal Direttore dei conti, dei pagamenti fatti dal Camarlingo per interesse della R. Depositeria, e vi unirà le somme versate direttamente alla cassa R. in contanti, formando il reliquato di quanto è dovuto per saldo della tassa prediale della respettiva Comunità per la decorsa annata. (d. *Art.* 22.)

26. — Questa dimostrazione firmata dal Cancelliere, visata dal Gonfaloniere, ed approvata dal Camarlingo, unita alle ricevute dei Congruati e dei Provvisionati, ai *Boni* del R. Uffizio del Fisco per le spese fiscali, ed a qualunque altro recapito giustificante le respettive partite, dovrà esser rimessa alla R. Depositeria avanti il dì 10. del mese di Febbrajo. Questa dimostrazione dovrà non ostante far parte del saldo del respettivo Camarliugo, onde i Ragionieri dell' Uffizio di Soprintendenza comunit. procedano a quelle ulteriori operazioni che sono relative alla gestione. (d. *Art.* 23.)

27. — Dentro i primi 15. giorni del successivo mese di Marzo il Camarlingo verserà nella cassa R. la somma della quale fosse restato debitore per conto della tassa prediale dell'anno antecedente. (d. *Art.* 24.)

28. — I Ministri della R. Depositeria, riscontrata la surriferita dimostrazione, e trovatala a dovere, rimetteranno al Camarlingo, per mezzo degli Uffizj di Soprint. comunit., la quietanza o saldo della tassa prediale; nel caso contrario saranno dal Direttore dei Conti partecipate al Cancelliere comunit. quelle osservazioni cui dasse luogo l' esame di detta dimostrazione. (d. *Art.* 25.)

29. — La tassa prediale da distribuirsi ed esigersi in tutto il Gran-Ducato a forma della Legge de' 16. Settembre 1816. fu stabilita nell'annua somma di L. 4,200,000., equivalente nella totalità all'ammontare dell'abolita tassa semplice e doppia di redenzione, e all' importare delle responsioni che per titoli non redenti si pagavano da varie Comunità. (*Motup.* 7. *Ottobre* 1817. *Art.* 1.)

30. — A riguardo delle circostanze di alcuni Territ. o Comun., le quali, essendo state in origine imposte di una tassa ben tenue di

redenzione, dovrebbero ora soffrire, per conservare la giusta proporzione del reparto, un aggravio maggiore, verrà rilasciata provvisoriamente, e fino alla compilazione del nuovo Catasto, una porzione della tassa sopraindicata, in sollievo di dette Provincie, ed a scapito del R. Erario; e quindi la tassa prediale, durante l'operazione del Catasto, sarà imposta nella somma minore di Lire 4,090,700. (d. *Art.* 2.)

31. — La tangente dovuta annualmente da ciascuna Comun. sarà determinata e dichiarata con Not. contemporanea del Soprassindaco e Soprint. gen. delle Comun. del Gran-Ducato. (d. *Art.* 3.)

32. — Il reparto fissato e descritto in detta Not. si considererà come provvisionale, ed avrà effetto sull'istesso piede fino alla seguita formaz. del suddetto nuovo estimario o catasto. (d. *Art.* 4.)

33. — Nessuna Comunità potrà dispensarsi dal corrispondere la tangente di tassa prediale ad essa assegnata, nè saranno ammessi reclami o istanze di defalco, se non per farne soggetto di esame e di considerazione secondo i resultati del nuovo Catasto. (d. *Art.* 5.)

34. — Sono dispensate dalle responsioni fin qui pagate per titoli non redenti tutte quelle Comun. che ne avevano il carico, le quali riterranno dette responsioni a loro benefizio. (d. *Art.* 6.)

35. — Se fu grato al nostro cuore il far godere fino dal 1. dello scorso Maggio ai nostri amatissimi sudditi i vantaggi dell'abolizione di un antica tassa, dannosa non meno ai consumatori che ai proprietarj ed agli agricoltori, molto più consolante è il potere nel volgere del cadente anno accordar loro un alleviamento dei pubblici aggravj. Portata da noi la più seria attenzione sulla proprietà fondiaria, dopo esserci assicurati che, quando circostanze impreviste non sopravvengano, lo stato presente della Finanza permette una diminuzione della tassa prediale, abbiamo determinato di ordinare, conforme ordiniamo e vogliamo, che dal 1. Gennajo p. v. resti diminuita della quarta parte la tassa prediale, la quale, a forma del Motup. del 7. Ottobre 1817., è imposta e si esige attualmente a profitto del R. Erario. (*Mot.* 4. *Dec.* 1825.)

36. — S. A. I. e R. essendosi degnata dichiarare nel 17. del caduto Maggio, che anche dopo l'attivazione del nuovo generale

Censimento si mantengano esenti dal pagam. del dazio che s'impone dalle Comunità respettive le Case canoniche direttamente destinate all'alloggio dei Rettori ed ecclesiastici, quantunque aventi cura di anime; contemporaneamente ha ordinato che le Case stesse non siano neppure aggravate dipendentemente dall'addaziamento degli stabili, stato in prevenzione comandato dalla sovrana risoluzione de' 9. Ottobre 1829. (*Circ.* 4. *Giugno* 1831.)

37. — S. A. I. e R. considerando che compite le stime catastali, ed esaurite tutte le operazioni, che erano necessarie per ottenere il più esatto reparto della Tassa Prediale fra le varie Comunità del Gran-Ducato, e sui singoli possessi, è atto di giustizia non ritardarne il benefizio, ordina che dal primo Gennajo 1835. in poi la Tassa Prediale sarà percetta a seconda del reparto, che verrà pubblicato dalla Soprintendenza alla Conservazione del Catasto, eseguito sulle resultanze delle operazioni catastali. (*Mot.* 16. *Ottobre* 1834. *Art.* 1.)

38. — A forma del Motup. de' 7. Ottobre 1817., che determinò la Tassa Prediale nella somma di Lire quattro milioni e dugentomila, equivalente alla soppressa e semplice e doppia tassa di redenzione, e dell'altro successivo Motup. de' 4. Decemb. 1825. che la diminuì della quarta parte, la Tassa Prediale da repartirsi rimane stabilita nell'annua somma di Lire tre milioni, e centocinquantamila. (d. *Art.* 2.)

39. — Per un benigno riguardo, che S. A. I. e R. vuole avere ai Possessori delle Comunità del Compartim. di Grosseto, i quali per l'immediato reparto sopra i loro fondi della intiera somma, di cui dovrebbero essere imposti in conseguenza delle operazioni catastali, risentirebbero un grave sbilancio nella loro economia dirimpetto al più tenue attuale loro contributo nel momento in cui uniscono i loro sforzi alle cure del R. Governo per il miglioramento della Provincia, in ciascun anno a contare dal primo Gennajo 1835. si aumenterà di sole Lire diecimila per anno la Tassa Prediale, che attualmente si corrisponde dal detto Compartim. finchè si pervenga ad imporre al med. l'intiera annua quota, che gli è assegnata, dovendosi il graduale temporario scapito soffrire dal R. Erario. (d. *Art.* 3.)

40. — Compite le operazioni di misura e stima per condurre a termine quelle, che sono necessarie per l'attivazione del catasto, resterà in vigore per lo spazio non maggiore di due anni la Tassa percetta sotto il titolo di spese catastali, ritenuto il modo di reparto fin qui praticato. (d. *Art.* 4.)

41. — Sulla somma di Lire quattro milioni centoquarantaduemila quattrocentottanta, soldi diciotto, e denari cinque state anticipate dalla R. Depositeria per conto delle Comunità per supplire alle spese del catasto, oltre la Tassa annualmente imposta, vengono condonate alle Comunità Lire due milioni ottocentosettantaquattromila dugentosettantanove, e soldi tre, a quanto ascendono le anticipazioni fatte dalla Depositeria con i suoi proprj assegnamenti. Per la somma residuale proveniente dai depositi fruttiferi fatti da varie pubbliche Amministrazioni e Luoghi Pii e ricevuti dalla Depositeria per l'oggetto della predetta anticipazione sarà stabilito quel modo di rimborso, che potrà riuscire meno gravoso alle Comunità. (d. *Art.* 5.)

42. — La Soprintendenza alla Conservaz. del Catasto renderà conto della completa attivazione del nuovo reparto, e delle avvertenze, a cui avrà dato luogo. (d. *Art.* 6.)

43. — La medes. Soprintendenza dovrà ogni anno dentro il mese di Agosto sottoporre alla Sovrana Approvazione il reparto della Tassa Prediale per l'anno successivo, tenendo conto di quanto è stato disposto di sopra relativamente alle Comunità del Comp. di Grosseto, come pure di quelle modificazioni, e variazioni in più o meno, dependenti da speciali correzioni, che sulle resultanze catastali per riflessi di stretta giustizia S. A. I. e R. avesse trovato conveniente di approvare. (d. *Art.* 7.)

TASSE REGIE E COMUNITATIVE IN GENERE (a).

SOMMARIO.

Prima istituzione di un'annua tassa 1. *segg.*
Beni della Corona sottoposti essi pure a detta tassa 6.

(a) *Sotto la denominazione di* TASSE *abbiamo compreso tuttociò che appella alle contribuzioni dirette, quali sono le* prediale, *e quelle di* famiglia, *degli* edifizj ad acqua, *e dei* lavoranti o testanti. (V. le relative

Daziajolo 11. 63.
Pubblicazione dell' annua imposizione 22.
Avviso a ciascun contribuente 47. 48.
Privilegio dei padri di 12. *figli* 64.
Rate del pagamento 37.
Ricevute dei Camarlinghi 23.
Proibizione di accordar dilazioni al pagamento 24. 27. 46. 52.
Ammissibilità della compensazione 25.
Stati dei morosi al pagamento per rimettersi ai Trib. 57.
Competenza dei Trib. sulla esazione delle tasse 33. 51.
Responsabilità del Camarlingo comunitativo sull' indugio a rimettere le poste in esazione 40. 41. 55. 62. 63. 69.
Anticipazione della spesa della carta bollata 49.
Procedure esecutive per l'esazioni 44. 45. 50. 65. *segg.* 70.
Privilegio fiscale o Braccio R. *contro i morosi* 20. 21. 35.
Inefficacia dell' inibitoria, e prelazione del Fisco 45.
Sequestro 7. 8. 9. 19. 28. 29. 31. 32. 34. 36. 43. 53.
Doveri dei Cursori 56.
Penale pel ritardato pagamento 38. 39.
Inammissibilità di eccezioni illiquidate 26.
Giudizj di concorso non ritardanti gli atti esecutivi 35.
Spese degli atti civili occasionati dalle procedure esecutive 30.

1. — Ciascuna Comunità dovrà pagare alla cassa della respettiva Camera delle Comunità a titolo di *redenzione* una tassa annua in quella somma che verrà respettivamente determinata dai Regolamenti locali. (*L.* 25. *Maggio* 1774. *Art.* 38.) (a)

caratteristiche.) *Riportasi qui tuttociò che riguarda il metodo amministrativo dell' esazione delle tasse, e le misure coattive peculiari a questa specie di contribuzione: per le disposizioni relative ad ogni altro credito pubblico.* V. Esazioni pubbliche.

(a) *Combinano perfettamente con questa Legge emanata per le Comunità del Contado di Firenze le successive emanate per le Comunità del Distretto fiorentino, per la Provincia Pisana, e per la Provinaia superiore Senese. Queste Leggi, mentre abolirono alcune tasse che si pagavano in varie forme, e per diversi titoli, dalle Comunità, instituirono una sola*

2. — Dovrà supplirsi alla sodisfazione della tassa predetta di redenzione, e alle spese locali comunitative, prima coll'entrate proprie del patrimonio respettivo delle Comunità, e poi, in caso di mancanza di tali assegnamenti, ricorrere annualmente alle imposizioni per quella somma che occorrerà a compire i pagamenti dell'annata, restando assolutamente proibito di passare da un annata all'altra con residuo di debito sull'annata preced.; e perciò viene permesso che nel caso di dover procedere a supplire ai carichi per via d'imposta, sia questa prudentemente misurata con mira di qualche discreto avanzo sull'ammontare del supplemento, piuttostochè con diminuzione, giacchè non è praticabile una precisione sicura, che corrisponda alla effettiva esazione. (d. *Art.* 40.)

3. — Dopo la relazione che sarà fatta al Magistrato del reparto della imposizione di ciaschedun anno, il Magistrato med. ne approverà la distribuzione, e ne ordinerà la correzione come convenga, e poi la trasmetterà al respettivo Giusd., acciò faccia pubblicare i tempi e modi nei quali i contribuenti dovranno aver pagate le loro respettive tangenti al Camarlingo della loro Comunità, colla pena del 10. per cento più per le somme non pagate nei termini prescritti. (d. *Art.* 58.)

4. — Il Cancelliere comunitativo dovrà prestare per servizio dell'imposizione del Dazio tutta l'opera e la med. assistenza, a

tassa fondiaria, *detta di* redenzione, *in quantochè redimeva i contribuenti dalle tasse anteriori. Le Leggi* 1., *e* 8. *Marzo* 1778. *ordinarono in seguito ai respettivi possessori l'affrancazione di questa tassa, che venne dipoi ripristinata con la Legge* 26. *Settembre* 1794. *La successiva Legge* 11. *Genn.* 1800., *in vista delle circostanze politiche ed economiche dei tempi, ordinò che la tassa med. venisse raddoppiata per un decennio. E con altra Legge* 11. *Aprile* 1802. *il raddoppiamento della tassa fu prescritto che continuasse fino a nuovo ordine. Finalmente la Legge* 16. *Settembre* 1816. *abolì la vecchia tassa di* redenzione, *sostituendovene altra col nome di* regia e comunitativa. *Quest'ultima Legge ritenne in parte, in parte revocò, e in parte riformò gli Ordini precedenti, che non sono andati esenti anche da successive riforme. Noi ci siamo fatti carico di riportare sotto questa Caratteristica nel loro ordine cronologico le Leggi, che in numero di* 26. *contemplano la parte esecutiva di detta tassa, giacchè non ne abbiamo trovata alcuna che porti una deroga generale alle precedenti.*

cui è tenuto quando tali imposizioni si fanno per ordine della Camera, e dovrà fare tuttociò che per tale effetto può abbisognare senza nuovo stipendio nè emolumento alcuno, fuorichè la metà del prodotto ed incasso per le pene dai debitori che non pagheranno in giorno, e che, oltre il loro debito, pagheranno anche le pene predd.; l'altra metà di dette pene, esatte che siano, apparterrà al Camarlingo comunit. (d. *Art.* 59.)

5. — Sarà sempre permesso a qualunque dei possessori ed altri contribuenti di vedere nelle loro Cancellerie comunit. senza spesa alcuna il libro dell'entrata e uscita della loro Comunità, e tutti i conti che hanno rapporto alla med.; ma, volendo alcuno di essi qualche copia, deve farla o farla fare a sue spese. (d. *Art.* 60.)

6. — I nostri beni stabili amministrati dallo Scrittojo delle nostre RR. Possessioni, quelli del Fisco, quelli della Religione di S.° Stefano, ed anche altri più privilegiati e degni di particolar menzione, saranno riguardati e trattati per tutti gli effetti voluti dai presenti Regolam. in quella stessa forma che viene prescritta per tutti gli altri possessori di beni compresi nei Territori delle sopradd. Comunità; e tuttociò secondo lo spirito del nostro Motup. del dì 18. Marzo 1770. che sottopone i beni sudd. alla contribuzione delle spese comunitative. (d. *Art.* 89.)

7. — Quelli i quali nei termini prescritti non avranno compiti i respettivi pagamenti, dovranno subito essere esecutati per via di sequestro, e successivamente sarà proceduto indistintamente ai termini di ragione alla esazione sopra tutti i beni imposti, senza distinzione di grado, stato, e condizione dei possidenti, fino alla intiera sodisfazione del debito, e del 10. per cento più sopra i morosi. (*L.* 29. *Settembre* 1774. *Art.* 58.)

8. — I beni che le Religioni dei Mendicanti godessero nel territorio di qualche Comunità come annessi al Convento, fossero anco pezzi di terreno, di orto, di bosco ec. sono in mancanza di pagamento delle contribuzioni ai tempi destinati sottoposti al sequestro, ed alla penale del 10. per cento, come tutti gli altri beni. (*L.* 14. *Luglio* 1777.)

9. — I beni del R. Scrittojo delle Possessioni, della Religione di S. Stefano, del Fisco, dei Luoghi pii ec., sono sottoposti alle

stesse disposizioni per il sequestro dei beni dei Mendicanti. (*L.* 22. *Settembre* 1777.)

10. — Per dare le preliminari disposizioni al più giusto reparto dell'imposizione ordinata nei Regolam. gener. delle Comun., dovranno i Cancellieri formare un diligente bilancio di entrata e di uscita, dal quale si rilevi quali siano gli assegnamenti di quell'anno in cui sarà per cadere l'imposizione, e quali le spese ed aggravj, onde possa dedursi per quanta somma convenga imporre con le vedute accennate nei Regolam. gener. predetti. (*II.* 16. *Novembre* 1779. *Art.* 57.)

11. — Sopra tutti i capi di entrata dovranno i Cancellieri procedere alla formazione del *Daziajolo*, da consegnarsi annualmente ai respettivi Camarlinghi comunit. per l'esazione degli assegnamenti o entrate della loro Comunità, e delle poste d'imposizione già distribuita, qualora sia occorso d'imporre per supplire alla tassa di redenzione, e alle partite di aggravj e altre spese per i bisogni delle medesime Comunità. (dd. *Art.* 96.)

12. — Il *Daziajolo* dovrà essere un Libretto legato in buona forma, nella prima pagina del quale dovrà il med. Cancelliere fare la intitolazione, con notarvi il numero delle carte delle quali è composto, con l'indicazione dell'anno per cui deve servire, il nome del Camarlingo a cui si deve consegnare, e la somma che dovrà esigere in quell'annata in proporzione di ciascuna lira di *Decimino*, o di *Estimo*, respettivamente, e per le Comunità del Contado fiorentino sarà indicato a quanto per lira dovranno esigere i Camarlinghi sopra i lavoratori, contadini, artigiani, e testanti, a forma del disposto dai Regolam. comunit. (dd. *Art.* 97.)

13. — Sarà parimente indicata nella prima pagina nel Daziajolo la scadenza delle tre paghe, che occorrono farsi alla Cassa delle Comunità in sodisfazione della tassa di redenzione, come viene ordinato dai respettivi Regolam. gener., con avvertirli, che, mancando nei tempi prescritti, saranno sottoposti alla esecuzione con Braccio R.; Ed a quest'unico effetto del pagamento delle respettive rate della tassa di redenzione non sarà necessario alcun altro partito o mandato speciale del Cancelliere. (dd. *Art.* 98.)

14. — Sarà parimente spiegato dai Cancellieri l'obbligo che hanno i Camarlinghi comunit. di far *gratis* le ricevute a quelli

che faranno loro dei pagamenti per conto delle Comunità, essendo a carico della Comunità da cui dipendono, di provvederli della mercede che richiederanno le loro fatiche. (d. *Art.* 99.)

15. — Dovrà inoltre essere spiegato nella prima pagina del Daziajolo pred. che non siano fatti pagamenti di sorta alcuna dai Camarlinghi senza mandato del medes. Cancelliere, alla riserva delle dette rate della tassa di redenzione, alla pena d'incorrere nei pregiudizj che sono di ragione. (d. *Art.* 100.)

16. — E qualora fosse dovuto al Camarlingo qualche defalco, sarà spiegato che incombe ai Camarlinghi il domandarlo a fine d'anno, con produrre la fede del Giusdicente di non aver mancato delle diligenze opportune per tentare la riscossione a forma degli Ordini. (d. *Art.* 101.)

17. — Terminata questa succinta istruzione, saranno di poi descritti tutti i possidenti con la respettiva massa di decima o di estimo, e con la proporzionata rata d'imposizione variabile competente a ciascheduno, e tali possessori saranno descritti in distanza uno dall'altro in forma da poter notare distintam. nella facciata di contro i pagamenti che respettivamente verranno fatti da ciascuno dei possessori predetti. (d. *Art.* 102.)

18. — Terminata la descrizione dei contribuenti, sarà fatta in fine la recapitolaz. dei sommati, dalla quale risulterà l'intiero importare della massa di decima o di estimo competente ai possessori della respettiva Comunità, ed in conseguenza la respettiva tassa d'imposizione proporzionata. (d. *Art.* 103.)

19. — Pubblicato per gli atti del Giusd. il reparto delle imposizioni, ed i termini dei pagamenti nella forma prescritta dai respettivi Regol. gener., dovrà procedersi in caso di contumacia dei debitori contro di essi per via di sequestro ai termini di ragione, con la pena del 10. per cento più, nessuno escluso nè eccettuato; restando compresi in questa stessa disposiz., e sottoposti alla med. pena, anche i beni del R. Scrittojo delle possessioni, della Religione di S. Stefano, del Fisco, e dei Luoghi pii, in conformità di quanto viene ordinato col Mot. de' 22. Sett. 1777., non menochè le Religioni mendicanti, che nel territ. di qualche Comunità godessero, come annesso al Convento, o altrimenti, qual-

che pezzo di terreno, od orto, bosco ec.; e ciò in esecuzione di altro Mot. de' 14. Luglio 1777. (d. *Art.* 136.)

20. — Il privilegio fiscale, o Braccio R. concesso dai Regol. gener. per la esazione delle tasse o paghe delle imposiz., si deve intendere accordato ancora pei residui dei crediti che fossero consegnati ai nuovi Camarlinghi. (d. *Art.* 137.)

21. — Competerà l'istesso privilegio anche al Camarlingo che ha terminato il suo uffizio, o ai di lui eredi, per la esazione dei crediti dipendenti dalla sua amministraz., da durare però per lo spazio di soli sei mesi, e previa una notificazione con assegnaz. di un discreto termine ai debitori ad aver pagate le loro respettive rate di debito. (d. *Art.* 138.)

22. — Volendo S. A. R. provvedere che non siano soverchiamente aggravati di spese i debitori, che talvolta per inavvertenza o per ignoranza delle respettive scadenze si rendono contumaci a pagare ai debiti tempi le rate colle quali devono contribuire alle pubbliche annuali gravezze tanto regie che comunit., o che per tenui somme si trovano soggetti alle spese di gravamento, sequestri ec. in ordine al privilegio del Braccio R., si è degnata di comandare, che i Cancellieri comunit., 15. giorni avanti ciascheduna scadenza di detti pubblici pesi e gravezze, facciano affiggere alla porta della Cancelleria e della residenza delle Magistrature delle altre Comunità comprese in una med. Cancell. una notif., colla quale rammentino volta per volta i termini precisi dei pagamenti da farsi per la *Tassa regia e comunit.* (*Not.* 13. *Genn.* 1780.)

23. — I Camarlinghi comunit. faranno, come è di ragione, la ricevuta per saldo a chi paga tutto l'importare della sua tangente, o resulti questa da una o più poste di dazio, o siano già maturate o da maturarsi, o resulti parte da poste di dazio, e parte da altre partite; con dichiaraz. che tali ricevute per saldo debbano avere tutta la forza per esimere e liberare i Comunisti dalle pene sud., ancorchè per errore o incuria del Camarlingo o degli altri Ministri comunit. alcuno di essi si trovasse debitore di altra somma, quale per altro sarà tenuto di pagare subitochè gli venga richiesta, altrimenti caderebbe nelle pene e censure della Legge. (*Not.* 10. *Febbrajo* 1781.)

24. — Siccome per il buon regolamento delle Amministraz. comunit. è stato ordinato con i nuovi Regol., che l'entrate per maggior sicurezza si riscuotano in forma di accollo ai Camarlinghi, così non dovranno più ammettersi in avvenire atti di composizioni o dilazioni equivalenti a favore dei debitori delle Comunità, di qualunque condizione siano, acciò le imposizioni comunit. possano misurarsi sul calcolo di assegnamenti certi ed invariabili, onde l'Amministraz. economica comunit. di un annata non venga alterata da quella di altre annate, o produca sulle med. alterazioni influenti nella regolarità e nella giustizia delle imposizioni d'anno in anno considerate. (*L.* 19. *Aprile* 1781.)

25. — Quando si tratta di una med. persona debitrice e creditrice nel med. tempo dell' istessa Comunità, sebbene il credito nasca da un titolo, e il debito da un altro diverso, dovrà aver luogo il benefizio della contrapposizione del debito col credito, mentre questo sia liquido e maturato, all' effetto di sgravare proporzionatamente il debitore per dazio della penale correspettiva. (*L.* 16. *Luglio* 1782.)

26. — Vuole S. A. R. che tutti i Giusd. del Gran-Ducato, nessuno eccettuato nè escluso, nei casi nei quali abbia luogo l'esecuzione parata contro i debitori delle Comunità, Luoghi pii, ed altri patrimonj di dipendenza ed amministraz. comunit., non ammettano per ritardarla contradizioni illiquide, che esigono prove di fatto, o altre inspezioni, dovendo i med. ammettere quelle soltanto che di ragione sono ammissibili nei Giudizj meri esecutivi; senza tralasciare in tali casi, ammesse che l'abbiano, di notificarle senza ritardo alla respettiva Comun., Luogo pio, o altro patrimonio comunit. creditore, acciò possa procedere in seguito di tali contradizioni agli ulteriori atti convenienti al proprio interesse. (*Mot.* 12. *Ottobre* 1782.)

27. — Volendo S. A. R. che ferma stante la proibizione alle Comun. di accordare condonazioni o composizioni annue ai loro debitori, non sia impedito alle med. l'usare qualche discreto riguardo alle condizioni e circostanze dei debitori sud., permette ai Magistrati comunit. di fare ad essi dei *soprattieni* o sospensioni di molestie secondo le occorrenze e l'esigenze dei casi, da enun-

clarsi ogni volta nelle deliberazioni, nelle quali saranno dati simili comporti; con che però i detti soprattieni non siano mai a vuoto, non eccedono in una o più volte la dilazione di 2. mesi all'intiero e totale pagamento, nè possano mai accordarsi per un tempo più lungo di quello che resta a compire l'annata per la loro residenza. (*Circ.* 26. *Marzo* 1784. *Art.* 2.)

28. — Trattandosi di una gravezza meramente prediale, la facoltà concessa ai Camarlinghi comunit. di procedere per dazio non pagato col privilegio del Fisco, o del braccio R. contro i possessori di terreni, o di altri beni stabili sottoposti ad una tal gravezza, che rendono un annuo frutto in generi o in contanti, deve intendersi limitata e ristretta al solo sequestro o staggina dei frutti dei beni sottoposti all'imposizione comunit., al quale effetto resta espressamente proibito ai Trib. di rilasciare mandati esecutivi di gravamento per l'enunciata dipendenza.

29. — Lo stesso intende la R. A. S. che sia osservato a favore dei coloni, o lavoratori di terre, i quali nelle Comunità del Contado fiorent. contribuiscono pure al dazio; onde, per i debiti derivanti da tale imposizione, potrà procedersi contro i medesimi soltanto per via di sequestro, o staggina, sulla parte colonica dei frutti dei terreni da loro lavorati. (*Motuproprio* 17. *Agosto* 1784.)

30. — I Camarlinghi comunit., subito che i debitori di dazio consegnati al Trib. per la esazione abbiano saldato le loro respettive poste, dovranno renderne senza dilazione inteso il Tribunale med. perchè sia licenziata e cassata la posta; ed in caso di loro contumacia, resteranno a carico dei Camarlinghi med. tutte le spese e danni derivanti dagli atti del Trib. contro quelli che non fossero più debitori, per avere precedentemente a tali atti saldate coll'effettivo pagamento le respettive loro poste. Dovranno i Camarlinghi comunit. ciò eseguire colla maggiore sollecitudine; ed a tale effetto, oltre la penale del 10. per cento imposta dai Regolam., sarà bene che riscuotano dai debitori morosi ancora i dritti dovuti al Trib. a forma della Tariffa vegliante, con inserire nella ricevuta a chi ha pagato la dichiarazione del pagamento anco dei dritti del Trib., per dover poi gli stessi Camarlinghi rimettere al

Trib. di tempo in tempo l'importare dei dritti esatti per interesse del medes. (*Circ.* 16. *Settembre* 1784.)

31. — In risoluzione del dubbio promosso dai Cancellieri comunit., se cioè, in mancanza dei frutti, che devono essere il soggetto dell'esecuzione contro i debitori di dazio a forma del Mot. de' 17. Agosto 1784., abbiano i Camarlinghi la facoltà di estendere la esecuzione contro il bestiame esistente nel fondo debitore del dazio med., S. A. R. ha dichiarato non essere stata mente della R. A. S. di comprendere tra i frutti da potersi sequestrare per l'esazione del dazio a forma del detto Motup. i bestiami esistenti nei respettivi fondi. (*Circ.* 30. *Luglio* 1785.)

32. — S. A. R. non ha inteso col Motup. del 17. Agosto 1784. di ristringere e limitare in tal modo l'azione competente ai Camarlinghi comunit. contro i debitori di dazio, che, mancati i frutti del fondo o per una accidentalità naturale, o per un anticipata recollezione e consecuzione dei med., e per conseguenza, mancato il soggetto dell'esecuzione, venga a togliersi ai Camarlinghi medes. ogni altra azione che per la esazione del dazio possa loro competere a forma di ragione; poichè la prefata R. A. S. non ha voluto col sopracitato Motup. che prescrivere un ordine con cui potessero esercitarsi queste azioni, talchè, prima di esperimentarne alcun altra, devesi procedere per via di sequestro su i frutti del fondo addaziato, e non mai impedire al Camarlingo che ha in accollo, e, come suol dirsi, *a schiena*, l'esazione del dazio, di procurare il proprio rimborso dai particolari debitori con qualunque altro mezzo legale, trovato che sia inutile quello del sequestro dei frutti del fondo addaziato. (*Ivi*)

33. — S. A. R. si è degnata dichiarare che i *Regol. comunitativi*, mentre dispongono che tutte le cause che venissero intentate contro le Comunità, e nelle quali direttamente o indirettamente avessero interesse di qualunque sorta, debbano in prima istanza decidersi nel Trib. del Giusdicente locale, non ha vulnerata la regola che l'attore deva seguitare il foro del reo, ed in conseguenza i Camarlinghi comunit. devono mandare in esazione le poste dei debitori morosi di dazio comunit., di censi, di decime parrocchiali ec. *al respettivo Trib., nella giurisdizione del quale*

i particolari debitori dimorano. E che, venendo trasmesse dai pubblici Uffizj ai Trib. delle poste contro persone o beni situati fuori del Circondario della loro giurisd., deve esser loro cura di passarle al Trib. a cui appartengono. (*Circ.* 30. *Mag.* 1791.) (a)

34. — Ogni qualvolta i Camarlinghi comunit. per la esazione dei dazj ed altre prediali imposte saranno costretti di agire per gli atti dei Trib. contro i debitori morosi, prima dovrà procedersi per via di sequestro o staggina sopra i frutti dei beni sottoposti all'imposizione di cui si tratterà: trovato inutile questo mezzo, potrà ricorrersi a qualunque altro rimedio, non esclusa la via del gravamento. Il privilegio fiscale ossia Braccio R. compete ai Camarlinghi e loro eredi durante i 6. mesi dal dì della cessata loro amministrazione, e non più oltre; ed in questo caso tutte le volte che, attesa la sperimentata inutilità del sequestro, è loro permesso di procedere per via di gravamento, sono in obbligo di fare precedere la notificazione ai debitori coll'assegnazione di un termine discreto a pagare in conformità dell'Art. 138. delle Istruz. ai Cancellieri del 16. Nov. 1779. (*Rescr.* 20. *Maggio* 1805.)

35. — S. M. la Regina Reggente, volendo che in occasione di giudizj di concorso non venga ritardata per una parte l'esaz. dei dazj ed altre pubbliche gravezze, e non siano obbligati per l'altra i creditori a lasciare il Trib. ove hanno introdotto il concorso, per accedere a quello che il Camarlingo comunitativo ha adito, e dove ha accesi gli atti esecutivi contro il patrimonio del comune debitore; si è degnata di comandare, che, tenuto fermo il giudizio di concorso nel Trib. in cui è stato introdotto, debba dal Giudice del med. scorporarsi dai beni del debitore un fondo o assegnamento corrispondente all'importar del credito per le dependenze suddivisate, acciò, nei modi e forme che siano di ragione, da dichiararsi dal Giusdicente a cui è soggetto il debitore, possa essere sollecitamente soddisfatto il Camarlingo comunitativo senza bisogno di concorrere con gli altri creditori, ed aspettare

(a) *Una tal disposizione fa conoscere apertamente l'errore di chi sostiene che questi crediti, estranei alle Regalie, per godere del privilegio fiscale debbano esser portati alla cognizione dei Giudici di eccezione, dalla Legge designati.*

la sentenza graduatoria. Questo temperamento però, che senza alterare il corso di giustizia sollecita l'incasso delle pubbliche gravezze nella specialità del debitore oberato, dovrà aver luogo soltanto perdurante la competenza del privilegio del Braccio R., e non più oltre; poichè, spirato il termine a tale effetto accordato dalle Leggi veglianti ai Camarlinghi comunit., dovranno essi nella guisa stessa degli altri creditori adire il Tribunale del Concorso per i loro crediti inesatti, in tempo opportuno, e farsi assegnare quel grado che sarà loro dovuto per giustizia. (*Circ.* 11. *Febbrajo* 1806.)

36. — Ogni qual volta si tratti di esazione di dazj ed altre prediali imposte, dovrà procedersi prima di tutto sulla istanza dei Camarlinghi al sequestro o staggina dei frutti dei beni sottoposti all'imposizione, e, trovato inutile questo mezzo, sarà osservato il sistema di procedura indicato nell'Art. 8. di questa Legge. (V. Esazioni pubbliche 14.) Si avranno per sospetti di collusione e di frode a danno del creditore, ed in conseguenza a questo effetto per nulle tutte le anticipaz. di pigioni e di affitti, di modo che i fittuarj ed i pigionali, non ostante il pagamento della pigione e del fitto, saranno tenuti a corrispondere per le respettive tangenti di crediti d'imposizioni prediali, salva la loro rivalsa collo stesso privilegio di Braccio R. contro il locatore o proprietario. (*Mot.* 28. *Marzo* 1815. *pubb. colla Not.* 31. *d.*)

37. — Dovrà ciascun contribuente pagare la sua tangente per rate uguali, ogni due mesi la rata; la prima a tutto Febbrajo, e le altre successivamente per bimestre fino al compimento dell'anno. (*L.* 16. *Sett.* 1816. *Art.* 70.)

38. — Scaduto il termine del pagamento, alla fine di ogni bimestre, quei contribuenti morosi che salderanno la loro posta nei primi 8. giorni dopo la scadenza, e così a tutto il dì 8. del mese successivo, non pagheranno altra penale che quella del 4. per cento. (d. *Art.* 71.)

39. — Trascorsi gl'indicati 8. giorni, il Camarlingo dovrà, fatto lo spoglio dei debitori morosi, consegnare nel tempo e termine di 5. giorni le poste in esazione ai respettivi Trib. perchè sia proceduto agli atti esecutivi contro i detti debitori morosi, i

quali in tal caso anderanno soggetti alla penale dell'8. per cento. (d. *Art.* 72.)

40. — Qualunque Camarlingo differisse a trasmettere dette poste al Trib. oltre il termine assegnato come sopra, non potrà partecipare delle respettive penali, ed inoltre sarà tenuto responsabile in proprio di tali poste, in guisa che tanto esso che i suoi Mallevadori dovranno corrispondere l'importare come se fossero esatte. (d. *Art.* 73.)

41. — Resterà egualmente privato di qualunque partecipaz. alle penali, semprechè egli sia in ritardo nella rimessa da farsi impreteribilmente due mesi alla cassa dell'I. e R. Deposit. della sesta parte della totalità della tassa regia, nel modo che sarà prescritto in appresso; ed in tali casi il prodotto di tali penali anderà al benefizio della cassa comunit. (d. *Art.* 74.)

42. — I Giusdicenti saranno solleciti di trasmettere e notificare nel termine di 5. giorni al Debitore moroso il precetto prescritto dalla Notif. de'31. Marzo 1815., dopo di che sarà proceduto immediatamente ed in tutti i casi al gravamento, ed agli atti ulteriori ai termini della citata Notif. (d. *Art.* 75.)

43. — Che se avvenga che gli Esecutori referiscano non essere nel possesso del debitore cosa alcuna da gravare, in tal caso dovrà cautelarsi il pagamento col sequestro o staggina in terze mani dei frutti dei beni sottoposti all'imposizione. (d. *Art.* 76.)

44. — Qualora per parte del Gonfaloniere, del Camarlingo, o del Cancelliere, fossero avanzate delle doglianze contro la lentezza dei Giusd. nel dare esecuzione agli atti per l'esazione delle poste consegnate al Trib., e quando rimanesse giustificato che nel termine stabilito dal Giusd. non fossero stati iniziati gli atti medesimi, l'I. e R. Consulta è incaricata di promuovere la sospensione dall'Impiego di quei Ministri del Trib. cui sarà imputabile il ritardo. (d. *Art.* 77.)

45. — I Giusd. predetti avranno presente che il privilegio delle Donne, e loro Inibitoria, non prevale, e cede di ragione al privilegio del credito fiscale. (d. *Art.* 78.) (a)

(a) *Trovasi nella Raccolta delle antiche Leggi Toscane inserita una Legge emanata fino dal 12. Agosto 1550., cui non ci è riuscito di trovar*

46. — I Camarlinghi comun., consegnata che abbiano la posta in esazione al Trib., non avranno facoltà di fare sospendere gli atti, se non giustificano che il debitore ha saldato la sua tangente di debito, del che sarà preso riscontro negli atti dello stesso Trib.; ed il Camarlingo rimarrà in tal caso responsabile in proprio del valore della posta. (d. *Art.* 79.)

47. — L'avviso di che è parlato all'Art. 69. di questa Leg. sarà portato da un Donzello approvato dal Gonfal., ed espressamente destinato a tale incombenza, con quell'emolumento che rimarrà fissato e che gli sarà pagato dal Camarl. volta per volta in proporzione che con suo referto giustificherà di aver fatta la consegna degli avvisi, con obbligo di notare in un registro il nome e cognome della persona, il luogo ed il giorno in cui avrà fatta la consegna del foglio. (d. *Art.* 80.)

48. — Che se rimanesse provato che il Donzello abbia fatto un falso ed erroneo rapporto, oltre la perdita dell'emolumento, incorrerà nella pena di 8. giorni di carcere. (d. *Art.* 81.)

49. — I Camarlinghi comunit. non possono dispensarsi dall'anticipare di mano in mano ai Trib. la spesa che può occorrere per la provvista della carta bollata, e di cui essi devono tenere un conto a parte, per esser rimborsati dai contribuenti nell'atto che si portano a saldare le loro poste, o per ottenerne l'abbuono dalla Comunità, quando le poste per le quali viene impiegata la detta carta siano riconosciute e dichiarate inesigibili, e si faccia luogo al defalco a favore dei Camarlinghi medesimi. (*Circ.* 2. *Maggio* 1817.)

50. — Non è permesso ai Giusdicenti e Ministri dei Tribun. di esigere che i Camarlinghi comunit. redigano da loro stessi i

finora una deroga effettiva: ed è così concepita ,, Omissis ec. Volendo S. ,, E. Illustrissima (*il Duca di Firenze*) provvedere per comune utilità et ,, preservazione delle doti alla indennità et imbecillità delle donne . . . . ,, delib. e delib. . . . , che non ostante qualunche Legge in contrario dispo- ,, nente, le dette donne essendo anteriori in tempo colle ragioni delle doti ,, loro date o confessate, et non si potendo prevalere per la recuperazione ,, di esse loro doti sopra altri beni, ragioni, o attioni, debbino essere pre- ,, ferite a qualunche creditore posteriore in tempo, etiam al Fisco, et Ca- ,, mera di S. E., per causa delle gravezze corse, viventi i mariti loro. ,, .

precetti ed altri atti esecutivi da trasmettersi contro i contribuenti morosi; ma tal redazione deve farsi dai Giusd. e Ministri sudd., dai quali partono i precetti ed atti summenzionati, in conseguenza delle nots dei debitori che dai Camarlinghi si rimettono ai Trib. (*L.* 12. *Gennajo* 1818. *Art.* 4.)

51. — S. A. I. e R. essendo rimasta informata che contro gli atti esecutivi per la esazione dei dazj e delle pubb. imposte, che partono dai Trib. ordinarj, nella giurisd. dei quali sono situati gli effetti e beni contro cui gli atti indicati sono diretti, si deduce sovente dai tutori, curatori, ed altri rappresentanti le persone privilegiate, la incompetenza del foro, perchè tali atti non sono emanati dai Tribun. a cui le dette persone sono sottoposte nell'economico e nel contenzioso; ha ordinato che sia fatto sentire a tutti i Trib., che, in ordine alle veglianti Leggi, la rammentata eccezione non è deducibile, e non può in conseguenza ritardare gli atti esecutivi suddetti. (*Circ.* 26. *Agosto* 1819.)

52. — Essendo stato rappresentato all'I. e R. Consulta che alcuni Trib., deferendo alle istanze dei Camarlinghi comunitativi, si permettono di sospendere indistintamente gli atti esecutivi per la esazione delle imposizioni regie e comunit., si fa intendere circolarmente, che in conseguenza del disposto nell'Art. 79. del Mot. de' 16. Settembre 1816., non è permesso di dar luogo a tal sospensione, se non che nell'unico caso in cui il Camarlingo comunit. giustifichi presso il Trib., che il debitore ha saldato la sua tangente di debito, di che deve prendersi riscontro negli atti del Trib. stesso, rimanendo in tal caso il Camarlingo sud. responsabile in proprio del valore della respettiva posta. (*Ivi*)

53. — S. A. R. ha ordinato che qualora avvenga che qualche regio o pubblico Impiegato o Pensionato si renda moroso al pagamento della tassa di famiglia, e riescano frustranei gli altri mezzi legali per astringerlo a tal pagamento, si proceda al sequestro della respettiva provvisione o pensione per la rata corrispondente al suo debito, dietro l'istanza che ne sarà fatta dal Camarlingo o Cassiere incaricato dell'esazione. (*Notific.* 13. *Decembre* 1819.)

54. — I Tribun. non sono obbligati a dare ai Camarlinghi e Cancellieri comunit. le copie degli intieri referti delle poste ri-

maste incsatte, ammenochè non venga pagato il dritto di copia, e l'importare della carta bollata. (*Circ.* 16. *Aprile* 1821. *Art.* 4.)

55. — La Legge del 16. Settembre 1816. non commina altra pena ai Camarlinghi, i quali non trasmettono al Trib. le poste dei debitori morosi, subito spirati gli 8. giorni dopo scaduto il bimestre, se non che quella della perdita delle respettive penali, oltre la responsabilità in proprio di tali poste, come se fossero state esatte: e non priva la mentovata Legge, per tal causa, il Camarlingo del dritto del Braccio R., di cui può fare uso per la esazione dei crediti dipendenti dalla sua amministrazione anco per sei mesi dopo terminato il suo uffizio, in forza degli Ordini veglianti. (d. *Art.* 3.)

56. — Il Cursore, quando non trova che il contribuente sia domiciliato nella Parrocchia che è stata indicata dal Trib. al Camarlingo, deve usare tutte le diligenze possibili per rilevare se sia passato ad abitare in altra parte della Comunità. (d. *Art.* 39.)

57. — S. A. I. e R. colla veduta di porre un sistema regolare ed uniforme nell'attivazione delle procedure per la esazione delle pubbliche imposte e dei debiti verso le amministrazioni comunit., si è degnata approvare a tale oggetto la formazione dei due stati dei quali vien dato il modello. I Camarlinghi comunit. dovranno servirsi in avvenire dei detti stati volta per volta che occorra di dare in esazione al Trib. le poste dei debitori morosi. (*Circ.* 30. *Aprile* 1824.)

58. — In quello destinato a far conoscere il luogo ove sono situati i beni del debitore, i Cancellieri comunit. dovranno somministrare una tale notizia, e saranno tenuti ad apporre la loro firma in calce della relativa colonna. (*Ivi*)

59. — Dimostra inoltre il detto stato l'epoca precisa nella quale sono presentate al respettivo Trib. le poste da escutersi, e il tempo in cui viene dato corso agli atti sudd., non menochè quello della loro ultimazione, munito poi che egli sia, conforme deve esserlo, della firma dei Giusdic., lo stato med. terrà luogo della fede da omettersi dai medd., servendo a giustificare la esecuzione degli atti i referti degli esecutori, ed il loro esito. (*Ivi*)

60. — Questo stato o stati così redatti e firmati dovranno essere prodotti ogni anno in giustificazione della partita di sgravio

o defalco prima della confezione del saldo, e nessun altro documento dovrà in conseguenza ammettersi in loro luogo. (*Ivi*)

61. — Per conseguire d'altronde lo scopo surriferito quanto alla escussione di debitori di tassa di famiglia, tassa dei lavoratori e testanti, canoni, o altre rendite comunitative dovrà farsi uso dell'altro stato. (*Ivi*)

62. — Vuole S. A. R. che sia ingiunto ai Camarlinghi comunit. l'obbligo di presentare le giustificazioni dell'inesigibilità delle poste dentro i 6. mesi dal dì della cessata loro gestione, decorso il qual termine non dovrà abbuonarsi defalco alcuno a ciò relativo; che le poste che verranno ammesse definitivamente in defalco a motivo della loro riconosciuta inesigibilità siano dai Camarlinghi volta per volta quietanzate ai respettivi daziajoli nella colonna a ciò destinata, ed i Cancellieri comunit. debbano assicurarsi della esecuz. di tali quietanze, come pure, che le med. vengano puntualmente fatte pei pagamenti che bimestralmente hanno luogo per parte dei contribuenti. (*Ivi*)

63. — Vuole finalmente che sia cura dei Cancellieri comunit. di ritirare dai Camarlinghi tutti i daziajoli che appellano alle loro cessate gestioni, e che esistessero tuttora nelle loro mani; dovendo i detti daziajoli essere conservati negli Archivj delle Comun. alle quali respettivamente appartengono, come documenti interessanti la pubblica amministrazione, a forma del disposto dai veglianti Ordini; dovendo inoltre i Cancellieri stessi dar sollecito conto *alle respettive Camere* di avere operato un sì fatto ritiro. (*Ivi*)

64. — Mantenuto quanto all'ammissione al benefizio del privilegio accordato ai padri di 12. figli il sistema determinato dagli Ordini del 6. Luglio 1818., la R. Depositeria assumerà l'onere di rimborsare generalmente alle respettive Comunità quanto avranno dovuto abbuonare annualmente ai Padri sudd. che ora legittimamente godono di tal privilegio, o che vi saranno ammessi nel modo già stabilito. (*Circ.* 22. *Marzo* 1827. *Art.* 13.)

65. — Essendo stata S. A. I. e R. informata che in qualche Trib. erasi ricusato ricevere dai Camarlinghi comunit. le note dei debitori morosi formate a seconda degli stati modellati e prescritti con la Circ. del già Soprassindaco de' 30. Aprile 1824., e ciò per

essere siffatte note mancanti della formalità del bollo, e per trovarsi le respettive somme nelle medd. notate ridotte a moneta decimale; la prefata I. e R. A. S., all'effetto di remuovere ogni ostacolo che in questo rapporto nuocere potesse alla celere esecuzione, ed avuto sempre in mira quanto venne già ordinato in proposito con la rammentata Circ., si è degnata sotto dì 8. del corrente di rescrivere quanto appresso. (*Circ.* 23. *Febbr.* 1828.)

66. — « Ammettansi dai Trib. gli Stati dei quali si tratta, « nelle module tassativamente prescritte dagli Ordini de' 30. Aprile « 1824., in esenzione alla Legge del Bollo. » (*Ivi*)

67. — « Spetti ai Ministri dei Trib. medd. di ridurre l'im- « portare delle respettive poste di debito alla moneta decimale « nell'atto di accenderle al loro Registro dell'esecutivo. » (*Ivi*)

68. — « E possano i Ministri stessi notare negli Stati pred. « comunque non rivestiti di bollo, gli atti che hanno avuto luogo « per ciascuna posta, e certificarne lo sfogo finale; con che ser- « vano esclusivamente all'uso amministrativo di esonerare i Ca- « marlinghi delle poste inesatte, giustificandone l'inesigibilità presso « le respettive Amministrazioni, a fronte dei mezzi prescritti dalle « Leggi, nè vengano mai ammessi in giudizio; dovendosi in que- « st'ultimo caso ricorrere ad estrarre copia delle relative partite « dal Registro dell'esecutivo dai Tribun., nelle autentiche forme « prescritte dagli Ordini. » (*Ivi*)

69. — S. A. I. e R. informata che da alcuni Camarlinghi comunit. ha cominciato a praticarsi l'abusivo sistema di non cercare nei primi due anni della loro gestione l'incasso di quelle poste di credito di cui è più difficile l'esigenza, rimettendole al Trib. solamente nel terzo anno ed ultimo del loro uffizio, ciò che contribuisce a rendere inesigibili le poste med., ha ordinato che sia rammentato alle respettive Magistrature, che a norma degli Art. 72. e 73. della Legge 16. Settembre 1816. i Camarlinghi hanno l'obbligo di rimettere al Tribun. le poste inesatte nel termine di giorni 13. dalla loro scadenza, alla pena fra le altre di esserne personalmente debitori; che per gli Ordini de' 30. Aprile 1824. i Camarlinghi stessi debbono ogni anno, in giustificazione della partita di sgravio o defalco, esibire gli stati prescritti dagli Ordini

medd., debitamente certificati dai Trib.; e che per la combinata disposizione degli Ordini precitati chiaro apparisce che la ingiunsione fatta ai Camarlinghi con la Circ. de' 30. Aprile 1824., di presentare le giustificazioni dell'inesigibilità delle poste dentro 6. mesi dal dì della cessata loro gestione, non autorizza il ritardo alla presentazione al Trib. delle poste dei debitori morosi al di là del termine stabilito dalla Legge 16. Settembre 1816. nè toglie la loro responsabilità personale per le poste non presentate nel termine med. Dovrà in conseguensa essere rigorosamente invigilato onde non siano ammesse in sgravio dei Camarlinghi comunit. nei respettivi saldi annuali quelle poste di cui non si giustifichi l'effettuata esibizione al Trib. nel termine prescritto dagli Art. 72. e 73. della Legge de' 16. Settembre 1816. (*Circ.* 18. *Marzo* 1828.)

70. — S. A. I. e R. nel dì 11. Marzo prossimo decorso ha rescritto che i Tribun. civ., loro Attuarj, e Cursori non hanno dritto a verun' emolumento e mercede per gli atti ed operazioni che abbiano avuto luogo per procurare la esazione delle poste per le imposizioni regie e comunit. trasmesse dai Camarlinghi, quando le med. sonosi trovate inesigibili o per irreperibilità dei debitori, o perchè sono spatriati, o sono morti; nei quali casi è solo dovuto il rimborso del prezzo della carta bollata ch'è occorsa. (*Circ.* 26. *Maggio* 1831.)

TÈ. V. THÈ.

TEATRI PUBBLICI. Regolamenti gen. (a).

1. — Potranno aprirsi nella Città di Firenze: nel *Carnevale:* tutti i Teatri, cioè di Via della Pergola, della Palla-a-corda, di Via del Cocomero, di Via S. Maria, della Piazza Vecchia, e di Borgo Ognissanti: nella *Primavera:* il Teatro della Pergola, e

(a) *Ad onta della prammatica teatrale stabilita nel* 1814., *pare che oggi tanto in ordine ai tempi dell' apertura, quanto alla qualità degli spettacoli, dipenda il tutto dalle resoluzioni che dietro le proposizioni delle respettive Autorità governative vengono alla circostanza provocate presso l' Autorità superiore di polizia.*

quello della Palla-a-corda, o Teatro nuovo; e non aprendo quest' ultimo, potrà essere surrogato nel diritto pel medesimo il Teatro del Cocomero: nell'*Estate* il Teatro della Pergola, ed il Teatro di S. Maria, colla surroga del Teatro nuovo al Teatro di S. Maria nel caso sopra espresso: nell'*Autunno* i Teatri della Pergola, e del Cocomero, colla surroga del Teatro nuovo al Teatro del Cocomero, nel caso pred. (*Not.* 26. *Decembre* 1814. *Art.* 1.)

2. — Quanto alla qualità degli spettacoli, 1. Il *Teatro della Pergola* aprirà nel Carnevale, nella Primavera, e nell'Autunno con Opere in musica o serie, o buffe, o con balli; e nell'estate sarà in facoltà dell'Impresario del med. di aprire o con musica, o con prosa. 2. Il *Teatro nuovo* aprirà nel Carnevale con rappresentanze in prosa, e con intermezzi, volendo, senza balli: e nella Primavera con opere serie o buffe, e con balli; con che però, preferendo il Teatro della Pergola l'Opera seria, debba il Teatro nuovo farla buffa, e viceversa: al quale effetto il Teatro di Via della Pergola dovrà determinare e notificare con biglietto al Teatro nuovo la qualità dello spettacolo, o opera prescelta, un anno avanti, e precisamente prima che sia giunta al suo termine la stagione della Primavera precedente. 3. Il *Teatro del Cocomero* aprirà nel Carnevale con rappresentanze in prosa, con intermezzi, volendo, senza balli: e nell'Autunno potrà dare quell'opera o seria, o buffa, che non verrà data dalla Pergola, nel modo, e con le regole e condizioni stabilite per la Pergola e pel Teatro nuovo nell'Art. preced. 4. Il *Teatro di S. Maria* aprirà nel Carnevale con rappresentanze in prosa, e con intermezzi, volendo, senza balli; e nell'Estate con opere serie, o buffe, senza balli. 5. Finalmente i *Teatri della Piazza Vecchia*, e di *Borgo Ognissanti* apriranno nella sola Stagione del Carnevale con rappresentanze in prosa, e con intermezzi, volendo, senza balli. (d. *Art.* 2.)

3. — Nei casi delle surroghe contemplate nell'Art. 1., il Teatro surrogato potrà dare le stesse qualità di spettacoli stabilite per il Teatro al quale succede. (d. *Art.* 3.)

4. — Solamente il Teatro della Pergola potrà supplicare per aprire nella Quaresima con oratorj sacri, e il Teatro del Coco-

mero per aprire anche con rappresentanze comiche nell'Avvento. (d. *Art.* 4.)

5. — Avranno luogo i soliti Veglioni nel Teatro della Pergola nelle sere di giovedì, domenica, e martedì ultimi del Carnevale; e nel Teatro nuovo nelle sere dei due ultimi lunedì, e nella domenica penultima del Carnevale. (d. *Art.* 5.)

6. — Le aperture dei Teatri di Livorno, Siena e Pisa avranno luogo nel modo, e con i sistemi prescritti col Motup. de' 18. Ottobre 1787., e con i successivi Regol. stabiliti sotto il precedente Gov. Toscano, quanto al Teatro posteriormente eretto in Livorno di proprietà degli Accademici Floridi; e nel caso che alcuno dei detti Teatri volesse aprirsi in altre Stagioni, o con spettacoli diversi dai determinati, se ne dovrà impetrare la licenza dal respettivo Governat., dal quale potrà accordarsi, esclusa però la Quaresima, e l'Avvento. (d. *Art.* 6.) (a)

7. — I Teatri delle altre Città potranno essere aperti due volte l'anno compreso il Carnevale. (d. *Art.* 7.)

8. — L'apertura d'ogni Teatro eretto con autorizzazione del Governo in qualsivoglia Terra, Castello, o altro luogo del Gran-Ducato, non potrà aver luogo che una sola volta l'anno. (d. *Art.* 8.)

9. — Nei casi dei due precedenti Art. 7. e 8., dovrà sempre precedere la licenza del Presid. del Buon Governo anche perciò che riguarda la qualità degli spettacoli, e la stagione in cui i Teatri vorranno aprirsi, se non sarà quella del Carnevale. La qual licenza verrà chiesta ed accordata per il canale del Giusd. locale, che dovrà accompagnare la domanda con la sua informazione e parere. (d. *Art.* 9.)

10. — Nei luoghi poi dove risiede un Commissario Regio la licenza della quale parla l'Art. preced. potrà chiedersi allo stesso

(a) Il Motup. o Notif. del 18. Ottobre 1787. *permise in Livorno l'apertura del Teatro nell'Autunno e nel Carnevale con Opera buffa, o seria, con balli, e nella Primavera e nell'Estate colla sola prosa senza balli: in Siena nell'Estate con Opera buffa o seria con balli, e nel Carnevale con prosa senza balli: in Pisa nella Primavera con rappresentanze in prosa senza balli, e nel Carnevale con Opera buffa senza balli. Alcuni Ordini speciali hanno però indotte delle variazioni su tal materia.*

Commissario R., e da esso accordarsi, con la semplice partecipazione della risoluzione. (d. *Art.* 10.)

11. — La ispezione o polizia interna dei Teatri durante lo spettacolo resta affidata, tanto in Firenze che nelle altre parti del Gran-Ducato, alle respettive Accademie, le quali ai termini degli antichi Regol. Toscani la eserciteranno per mezzo del così detto *Accademico d' Ispezione.* (d. *Art.* 11.)

12. — L'Accademico d'Ispezione avrà facoltà nelle contingenze dei casi di adottare nell'atto quei provvedimenti e quelle misure, da estendersi fino all'arresto, che compariranno indispensabili per la conservazione del buon ordine e della pubblica decenza nel tempo dello spettacolo; ed in questo caso basterà che ne venga reso conto nei rapporti dei quali si fa parola nel seguente Art. 14. (d. *Art.* 12.)

13. — In tutti gli altri casi, nei quali i disordini accaduti nei pubblici Teatri richiedessero per la loro gravità di essere portati alla cognizione dei Trib., o della Potestà economica, l' Accademico d'ispezione dovrà trasmetterne sollecitamente il rapporto al Commissario del Quartiere in Firenze, ed altrove al Giusdic. locale, o altro Ministro incaricato della Polizia, perchè abbiano luogo gli ulteriori provvedimenti. (d. *Art.* 13.)

14. — Indipendentemente da quanto viene disposto nell'Art. preced., le Accademie, o per mezzo dell'Accademico d'ispezione, o in altra forma, dovranno rimettere giorno per giorno il rapporto di ciò che di notabile è accaduto la sera preced. al Teatro, non escluso il rapporto negativo, quando nulla vi sarà di nuovo. Sarà cura dei Ministri ai quali il detto rapporto deve esser fatto, di tener viva l'osservanza di quanto nel presente Artic. viene prescritto. (d. *Art.* 14.)

15. — Il pubblico non potrà essere defraudato nella espettativa in cui lo avranno posto gli avvisi sulla qualità dello spettacolo che volta per volta dovrà esser dato; e questo non tanto per ciò che riguarda il titolo e le parti dello spettacolo stesso, quanto per quello che concerne i principali attori, la mancanza dei quali renda lo spettacolo meno perfetto, e meno pregevole: e quando un impedimento qualunque non permetta di corrispon-

dere al pubblico ai termini dei pubblicati avvisi, dovrà quello essere denunziato al Commissario o Giusdicente respettivo, dal quale verrà prontamente proceduto alle opportune verificazioni, o per obbligare chi occorre a non diminuire la integrità dello spettacolo, quando l'impedimento non sia stato trovato sussistente, o perchè ne possa essere per tempo avvertito il pubblico, sia per mezzo del solito cartellone, quando potrà ciò aver luogo, sia all'ingresso del Teatro in luogo evidente, e avanti il posto destinato alla dispensa dei biglietti. (d. *Art.* 15.)

16. — Gli Impresarj dei Teatri di Firenze dovranno presentare alla Segreteria del Buon Gov. due mesi prima della loro apertura la nota dei soggetti che vi dovranno agire. (d. *Art.* 16.)

17. — Non sarà permesso il passare sul palco scenico di verun Teatro a persone che non hanno un giusto motivo di andarvi per incombenze relative di servizio; o di sorveglianza. (d. *Art.* 17.)

18. — Tutte le rappresentanze, prima di essere esposte sulla scena, dovranno essere rivedute ed approvate, in Firenze dal Censore che verrà delegato dal Presidente del Buon Governo, e nella Provincia dai Giusdicenti, e dai Censori, che previa approvazione verranno da essi delegati. (d. *Art.* 18.)

19. — Non potrà aver luogo in verun Teatro del Gran-Ducato che una sola beneficiata per stagione a disposizione dell'impresario, ed un'altra beneficiata per stagione dovrà farsi a benefizio dei poveri. (d. *Art.* 19.)

20. — Ferme stanti le consuetudini locali di non aprire in alcune sere, sarà nelle facoltà dei respettivi Ministri di Polizia derogarvi per speciali e non ordinarie circostanze, dandone poi conto. (d. *Art.* 20.)

21. — Le contravvenzioni al disposto del presente Regolam. potranno essere punite nei congrui casi con l'arresto, colla carcere fino in tre giorni, e con pena pecuniaria fino a Lire 300., salva l'applicazione di più forti misure, allorchè lo richieda la gravità delle circostanze; ed i respettivi Ministri di Polizia conosceranno in via economica delle contravvenzioni predette con partecipazione delle risoluzioni. (d. *Art.* 21.)

22. — Nell'approssimarsi di ogni stagione teatrale gl'impresarj di ciaschedun teatro saranno solleciti di trasmettere al Cen-

sore di ciò incaricato l'elenco generale delle rappresentanze firmate dal Capo comico. (*Regol.* 9. *Gennajo* 1834. *Art.* 1.)

23. — Incominciata la stagione dovranno i Capi comici presentare in ogni giorno di venerdì la lista di quelle destinate per la settimana successiva, avvertendo che la precitata nota settimanale dovrà essere munita non solo della loro firma, ma di quella ancora del respettivo impresario. (d. *Art.* 2.)

24. — L'ordine con cui le rappresentanze dovranno esser poste sulla scena indicato nelle note settimanali potrà esser variato per giuste cause: ex gr. di malattia di Comici, di repliche domandate dal pubblico e di cattiva stagione, purchè però la Censura sia prontam. avvertita di qualunque variazione. (d. *Art.* 3.)

25. — Non è permesso di annunziare la recita di una rappresentanza con titolo diverso da quello assegnatole dall'Autore, purchè approvato dalla Censura; quindi è severamente proibito di applicare ad una stessa produzione scenica ora un titolo ed ora un altro. Negli avvisi, inviti, e manifesti potranno indicarsi i diversi titoli di una stessa rappresentanza col consueto *ossia*, ma il titolo postole in fronte dall'autore sarà sempre il primario. (d. *Art.* 4.)

26. — Tuttociò che verrà promesso nei manifesti ed avvisi particolari di scenarj nuovi, ricco vestiario, numerosa truppa, banda militare, e cose simili dovrà essere rigorosamente mantenuto, non potendo esser giammai permesso che il pubblico resti deluso ed ingannato. (d. *Art.* 5.)

27. — Resta severamente proibita a tutti gli attori, specialmente ai caratteristi e servi sciocchi l'aggiunta arbitraria sulle scene e nel dialogo di espressioni a capriccio e la benchè minima indecenza nei gesti e in tutto il contegno della persona, come pure viene ad essi ingiunto l'obbligo di vestire con convenienza di soggetto senza permettersi di far uso di abiti destinati a distinguere un qualche ceto rispettabile di persone. (d. *Art.* 6.)

28. — Nella esecuzione dei balli o serj o comici, i quali vanno soggetti a tutte le regole sopra espresse di convenienza e di decenza, si dovrà avere molta attenzione al vestiario tanto degli uomini che delle donne, e nessuna foggia o comparsa immodesta potrà esser permessa. (d. *Art.* 7.)

29. — E per assicurarsi che nè il Governo nè il pubblico reatino mai in questo articolo, come in ogni altro ingannati, dovrà esser sempre eseguita la prova generale di ciaschedun ballo con tutti gli abiti e coll'intrinseco suo apparato. (d. *Art.* 8.)

TELERIE, PANNINE, SOTTIGLIUMI.

1. — REGOLAM. DOGAN. — V. GABELLE DOG. Introd. 4. 28. segg. — TESSUTI composti ec.

2. — — Le pene delle trasgressioni di gabelle, che verranno verificate per inquisizione e non trovate in fatto, saranno in tutti i casi della Gabella penale di Lire 4. la libbra per le telerie, pannine ec. la gabella delle quali è stata regolata dalle tariffe dog. sulla stima del loro valore. (*L.* 19. *Ottobre* 1791. *Art.* 111.)

TERMINE DELL'ISTANZA nei giudizj civili. V. ISTANZA nei giudizj civili.

TERMINE AD APPELLARE.

— PROC. CIV. — *Regol. Art.* 704. *segg.*

TERMINE PER L'ADEMPIMENTO di formalità nei rapporti del dazio di Regis. V. REGISTRO (il dazio) 4. segg. 39.

TERMINE NEI RAPPORTI delle Leggi doganali. — V. GABELLE DOG. introd. 10. segg.

TERMINI. DUE TERMINI. Dogana di frontiera di 3. Classe nel Dipartimento doganale di Firenze.

TERMINI MILIARI, O DI CONFINI.

1. — REGOL. POLIZ. — Resta espressamente proibito il rimnovere, alterare, o in qualunque forma danneggiare i segni miliari nelle strade regie, e i termini di confinazione tra Comun. e Comun., alla pena dell'emenda del danno, e di Lire 7. per ogni termine alterato. (*Regol.* 10. *Aprile* 1782. *Art.* 19.)

2. — — Quanto ai termini giurisdizionali, o di confinazione tra il Gran-Ducato e gli Stati esteri, è proibito l'alterarli o rimnoverli, alla pena della carcere e arbitrio rigoroso del Giudice,

e di tutte le spese occorrenti a rimettere le cose nel pristino stato; ed in questo caso dovrà procedersi con formalità di Processo. (d. *Art.* 20.)

TERRA NUOVA (Terra) *Potesteria e Comunità.*

— La Potest. di 2. Clas. è nel Vicar. di S. Giovanni; ha la giurisd. sulla Comun. di detta Terra, e sulla Comun. di Loro: sua popol. 10,000.

— La Comun. è nella Camera di Arezzo, Clas. 3., Circond. di S. Giovanni, con la Cancell. in quest'ultima Terra; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. in Montevarchi, e la Conserv. delle Ipot. in Arezzo: sua popol. 6110.

Popoli della Comun.

Campogialli — Cicogna — Ganghereto — Montalto — Montelungo — Montemarciano — Penna — Pernina — Persignano — Pian di radice — Pian tra vigne — Pozzo — Terrannova *S. Maria* — Terrannova *S. Biagio ai Mori* — Terrajo — Tasso — Trajana — Treggiaja.

Dioc. — Arezzo.

TERRA ROSSA. (Villaggio) *Comunità* nella Camera di Pisa, Clas. 3., Circondario di Pontremoli, con la Cancell. in Bagnone, sotto la giurisd. civile e crim. del Vicar. di quest'ultimo paese: ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Pontremoli: sua popol. 1690.

Popolo — Terra rossa. — *Dioc.* — Pontremoli.

TERRA DEL SOLE (Terra) *Potesteria*, e *Comunità.*

— La Potes. di 4. Clas. è nel Vic. (a) della Rocca S. Casciano, ha la giurisd. sulla Comun. di detta Terra, e su quella di Dovadola: sua popol. 5400.

— La Comun. è nella Camera di Firenze, Clas. 2., Circond. di Modigliana; vi è una Cancell di 5. Clas., la quale non serve ad altre Comun.; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. nella Rocca S. Casciano, e la Conserv. delle Ipot. in Modigliana: sua popol. 3500.

(a) *Ora Commissariato Regio.* V. Romagna provinc. ec.

Popoli della Comun.

Bagnolo — Castrocaro — Cerreto — Converselle — Gualdo — Terra del Sole — Varano — Volpinara — Zola.

Dioc. — Forlì *nello Stato Pontificio.*

TERRICCIUOLA. (Castello) *Comunità* nella Camera di Pisa, nella giurisd. della Potest. di Peccioli, Vicariato di Lari; ha la Cancell. in Peccioli, l'Uffizio di esazione del Regis. in Lari, e la Conserv. delle Ipot. in Livorno: sua popol. 3160.

Popoli.

Casanuova — Sojano — *Dioc.* S. Miniato.

Morrona — Terriccinola — *Dioc.* — Volterra.

TERRITORIO RIUNITO. *Tutta quella estensione del Gran-Ducato nella quale sono osservabili le leggi doganali.*

1. — Sopprimiamo nel nostro Gran-Ducato di Toscana (eccettuati i luoghi e territorj che saranno nominati in appresso) tutte le distinzioni di Contadi, Distretti, ed altri Territorj finora osservati rispetto alle Gabelle, in vigore delle Leggi della Dogana e degli Statuti locali, formando perciò di tutti questi all'effetto predetto un solo Territorio, e sopprimendo rispetto ai luoghi in esso compresi, salve le limitazioni che appresso, tutte le Gabelle tanto regie che comunit. ancorchè infeudate o in qualunque altra forma alienate a favor di chiunque, e tutti gli altri dazj e tasse, che sono imposte e si riscuotono attualmente pel trasporto delle mercanzie. (*Motup.* 30. *Agosto* 1781. *Art.* 1.)

2. — Intendiamo che restino esclusi dal nuovo territorio riunito, a forma di quanto è stato indicato di sopra all'Art. 1., i seguenti Luoghi e Territorj del nostro Gran-Ducato, ai quali o per la loro situazione, o pei privilegj finora goduti, non può convenientemente applicarsi quella generale ed uniforme disposizione che col presente Editto abbiamo data per tutto il restante del Gran Ducato; e sono i segnenti: 1. La Città di Livorno — 2. La Provincia infer. dello Stato di Siena. (V. *la deroga al* § 4.) — 3. La provincia della Lunigiana — 4. Il Vicariato di Pietrasanta — 5. Il Vicariato di Barga — 6. Il Vicariato di Portoferrajo — 7.

Il Vicariato di Sestino, compresa la Potesteria della Badia Tedalda — 8. La Potesteria di Sorbano — 9. Il Territorio della Val di Pierle. (*Ivi*)

3. — Vogliamo perciò che in detti luoghi e territorj stiano per adesso fermi i veglianti Ordini e Regolam. locali relativi alle gabelle d'introduzione, di estrazione, e di transito per le mercanzie e generi di commercio: con dichiarazione che le Porte della Città di Livorno per la parte di terra dovranno riputarsi come linea o dogana di confine del nuovo territ. riunito. (d. *Art.* 7.)

4. — All'effetto specialmente della gabella d'introduzione e di estrazione delle merci, vogliamo che, abolita la linea di confine tra le due Provincie Senesi, superiore e inferiore, sia la detta Provincia inferiore compresa nel Territ. riun. stabilito dalla Legge de' 30. Agosto 1781. e si reputi e costituisca una parte del Territ. medesimo. (*Motup.* 3. *Marzo* 1788. *Art.* 3.)

5. — Dichiariamo che il Territ. riun. sottoposto alle Gabelle d'introd., estraz., e transito, sarà quel medesimo che fu costituito col Motuprop. de' 30. Agosto 1781., salve le seguenti correzioni. Resterà compresa a tutti gli effetti nel Territ. riun. e farà parte di esso la Provincia infer. dello Stato di Siena, che fu aggregata al Territ. riun. med. col Mot. de' 3. Marzo 1788. E ferma stante la esclusione della Potest. della Badia Tedalda, comandiamo, che il Territ. riunito per quella parte si debba intendere esteso fino al di là della Dogana di Via Maggio, cioè fino ai termini apposti sulle strade che di fuori del Territ. riun. conducono alla predetta Dogana di Via Maggio. (*Editto* 18. *Ottobre* 1791.)

TESORO. V. MONUMENTI ec. — RITROVAMENTO di mobili ec.

TESSUTI COMPOSTI forestieri.

1. — REGOLAM. DOGAN. V. GAB. DOGAN. Introd. 28. — PELONI e frenelle.

2. — — Ferme stanti le gabelle imposte colla Notif. de' 27. Decembre 1792. sopra i panni e sottigliumi forestieri, tutti gli altri sottigliumi e tessuti composti forestieri formeranno in avvenire una sola classe colle telerie di qualunque specie, benchè ri-

ramate, stampate, o tinte; alla qual classe saranno richiamati pure i tessuti di maglia a braccia di tirata, fatti con qualsivoglia filo; esclusi quelli di seta o di filaticcio, i quali verranno dichiarati nella categoria dei drappi e dei veli di seta gabellabili a peso, e soggetti al bollo. (*Not.* 4. *Ottobre* 1816. *Art.* 3.)

3. — — Questa classe che comprende come sopra i sottigliumi, i tessuti composti, le telerie, i tessuti a maglia, gli abiti, vesti, arnesi, e lavori fatti con gl'indicati tessuti, dovrà esser sottoposta nelle Dogane principali, e in quella di 1. classe della Città di Arezzo, alla gabella a stima, regolata a ragione del 15. per 100. del suo valore, da denunziarsi dal proprietario o spedizioniere colle regole prescritte dalla Legge de' 19. Ottob. 1791.; ed in tutte le altre Dogane di 1. classe, niuna esclusa, dovrà esser soggetta parimente alla gabella sulla stima, regolata alla ragione del 18. per 100. del valor denunziato nella forma che sopra. (d. *Art.* 4.)

TESTAMENTO. *Atto formale di ultima volontà con cui si dispone delle cose nostre pel tratto successivo alla morte.* (a)

1. — Dritto civ. — Il testamento non può essere se non che olografo, nuncupativo, o solenne. (*L.* 15. *Novembre* 1814. *Tit.* 5. *Art.* 1.)

2. Qualunque testamento in cui, o per la di lui celebrazione, o per la di lui recezione sia necessario e intervenga l' uffizio di un pubblico Notaro, è soggetto per lo Stato Fiorentino alla tassa di Lire 3. 10. a benefizio dell'Opera di S. Maria del Fiore, e per la Provincia superiore e inferiore di Siena alla tassa di lire una a benefizio dello Spedale di S. Maria della Scala della Città di Siena. (*d. Tit.* 7. *Art.* 1.)

3. — Questa tassa nell'atto della celebrazione o recezione del testamento sarà pagata al Notaro, il quale dovrà rimetterla al

(a) *Sotto questa e le successive caratteristiche non si riportano che le sole disposizioni che riguardano i testamenti, poichè tutto ciò che concerne qualunque siasi atto di ultima volontà in genere è inserito sotto quello di* Ultime volontà.

respettivo Archivio contemporaneamente alla trasmissione dell'atto della recezione del testamento. (d. *Art.* 2.)

4. — Il testamento, o l'atto di recezione del medes., dovrà contenere la menzione espressa che è stata pagata la tassa pred., sotto pena della nullità del testamento. (d. *Art.* 3.)

TESTAMENTO OLOGRAFO.

1. — Dritto civ. — Il testamento olografo esige che sia scritto tutto per l'intiero, che sia datato, e che sia firmato di propria mano del testatore; e deve inoltre contenere l'indicazione del luogo ove è fatto, e la professione del testatore med. (*L.* 15. *Novemb.* 1814. *Tit.* 5. *Art.* 2.)

2. — Se il testamento olografo non è scritto tutto per l'intiero dal testatore, se egli non vi appone la data di suo carattere, se manca la di lui firma, e l'indicazione della di lui professione e del luogo ove è fatto, il testamento è nullo. (d. *Art.* 3.)

3. — Quando anche siano state osservate tutte le predette formalità, il testamento olografo è nullo se nella carta che lo contiene s'incontreranno cancellature, interlineazioni di qualunque specie, note o postille di qualunque natura, tanto in margine, quanto in piè di pagina. (d. *Art.* 4.)

4. — Il testatore stesso dovrà consegnare il testamento olografo a un pubbblico Notaro, il quale sarà tenuto ad inserirne nel suo repertorio o protocollo l'atto di recezione, in cui dovrà fare espressa menzione, sotto pena della nullità del testamento, di conoscere il testatore; e sarà tenuto pure a trasmettere copia di questo atto di recezione al pubblico generale Archivio di Firenze, o di Siena respettivamente. Il testamento olografo non potrà ottenere esecuzione se il testatore morirà senza averne fatta la consegna ad un pubblico Notaro. (d. *Art.* 5.) (a)

5. — Dopo la morte del testatore, e prima che possa essere eseguito il testamento olografo, ad istanza di chiunque creda avervi interesse, sarà trasmesso dal Notaro al Trib., o al Giudice di 1.

(a) *Gli atti di recezione di testamento olografo devono registrarsi dopo la morte del testatore.* (Circ. 25. Febbrajo 1829.)

istanza del luogo ove si è aperta la successione, e il Trib. o il Giudice, dopo averlo aperto, se è sigillato, e qualora non contenga vizj visibili, dovrà dichiarare con suo decreto che il testamento med. è di ragione eseguibile, ed ordinare che sia depositato nel pred. respettivo Archivio insieme con la copia autentica del decreto, che dovrà rimanere perpetuamente annessa al testamento. (d. *Art.* 6.)

6. — TARIF. GIUDIC. — Per il decreto che dichiara la esecuzione di un testamento olografo è dovuto quanto appresso.

Se si tratta di merito sopra gli Sc. 100.

(1. Ord. L. 3. 13. 4.
nei Trib. di (2. . . . . « 1. 16. 8.
(3. . . . . « 1. 4. 8.

Se poi il merito non supera gli Sc. 100.

(1. Ord. L. 3. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 2. — —
(3. . . . . « 1. — —

(*Tarif.* 1814. 1815. *Art.* 39.)

7. ONOR. PROCUR. — Per la scrittura d'istanza per far dichiarare eseguibile il testamento olografo sono dovute ai Procur. iscritti nel

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . . . « 1. 15. —
4. . . . . . . « 1. 3. 4.
(*Tarif.* 1814. *Art.* 98.)

TESTAMENTO NUNCUPATIVO.

1. — Il testamento nuncupativo deve esser fatto in presenza di un Notaro e di 5. testimoni. Il testatore deve pronunziare avanti di essi con voce chiara ed intelligibile l'instituzione ed il nome dell'erede, i legati, e le altre disposizioni. Il Notaro deve ridurre in iscritto immediatamente, e senza intervallo di tempo, alla presenza del testatore e dei testimoni suddetti tuttociò che ha detto e disposto il testatore med., e fare ad essi la lettura di ciò che avrà scritto. E contestualmente, non tanto il testatore,

quanto il Notaro, devono apporre in piè del testamento la propria firma, presenti sempre i 5. testimoni. (*L.* 15. *Nov.* 1814. *Art.* 7.)

2. — Se il testatore dichiara che non sà o non può firmare, deve esser fatta dal Notaro espressa menzione di questa sua dichiarazione, non menochè della causa che gl'impedisce di firmare; ed invece del testatore debbono apporre nel testamento la loro firma due dei 5. testimoni presenti all'atto, a scelta del testatore medesimo. Nel caso che il testatore sia cieco, è necessario l'intervento del sesto testimone, e la firma di tre dei testimoni intervenuti. (d. *Art.* 8.)

3. — Il Notaro deve far menzione espressa che il testatore ha pronunziato l'istituzione, il nome dell'erede, i legati, e le altre disposizioni; che ha scritto contestualmente e senza intervallo di tempo il testamento alla presenza del testatore e dei testimoni; e che alla presenza del testatore e dei testimoni ne ha fatta lettura. (d. *Art.* 9.)

4. — L'omissione di qualunque delle solennità indicate negli Art. 7. 8. 9. importa la nullità del testamento. (d. *Art.* 10.)

TESTAMENTO SOLENNE.

1. — Dritto civ. — Il testamento solenne deve essere scritto, datato e firmato dal testatore, o da persona di sua confidenza: Il testatore med. deve consegnarlo chiuso e sigillato ad un Notaro in presenza di 5. testimoni, e deve dichiarare ad essi che dentro all'involto che consegna si contiene il suo testamento, indicando se lo ha firmato egli stesso, o se lo ha fatto firmare ad altri: Il Notaro deve scrivere sopra l'involto l'atto della consegna, le dichiarazioni fatte dal testatore, ed il nome dei testimoni: Lo stesso testatore, i testimoni, ed il Notaro devono apporre in piè dell'atto predetto la loro firma respettiva, dichiarandosi vicendevolmente contesti, ed inoltre i testimoni devono apporre ciascuno un sigillo loro, o di altri, esprimendo nella firma l'impronta del sigillo di cui si sono serviti: Un solo sigillo può servire per più o per tutti i testimoni predetti. (*L.* 15. *Nov.* 1814. *Tit.* 5. *Art.* 11.)

2. — Se il testatore non sà o non può firmare, deve farne la dichiarazione formale in presenza dei testimoni e del Notaro, il quale è obbligato di fare menzione espressa di questa dichiarazione nell'atto med., e per supplire alla sottoscrizione del testatore deve farsi intervenire in tal caso il sesto testimone, il quale appone la sua firma e sigillo come gli altri 5. testimoni. (d. *Art.* 12.)

3. — Tutto ciò che è stato prescritto per l'atto della consegna del testamento, deve essere fatto in un solo ed unico contesto, e senza interposizione di verun atto estraneo. (d. *Art.* 13.)

4. — Mancando alcuna delle formalità ordinate negli Artic. 11. 12., il testamento è nullo. (d. *Art.* 14.)

5. — I ciechi, e quelli che non sanno leggere, non possano fare il testamento solenne: Possono farlo bensì i sordi e muti, divenuti tali per infermità dopo l'età di 12. anni compiti, i quali sappiano scrivere, purchè il testamento sia tutto scritto, datato, e firmato dal testatore, è purchè, nell'atto di consegnare l'involto al Notaro ed ai testimoni, il testatore scriva sull'involto med. di proprio pugno, ed alla loro presenza, che dentro di esso si contiene il suo testamento. Il Notaro deve ripetere nell'atto della consegna, che il testatore ha scritto in presenza sua e dei testimoni questa dichiarazione, e nel resto devono osservarsi le formalità ordinate all'Artic. 11.; il tutto a pena di nullità. (d. *Art.* 15.)

5. — Il Notaro dovrà consegnare al pubblico generale Archivio di Firenze, o respettivamente di Siena, il testamento medesimo, e l'atto della di lui recezione; e alla morte del testatore debitamente giustificata, chiunque possa avervi interesse farà istanza per l'apertura e pubblicazione di esso al Soprintendente, il quale vi procederà presenti due testimoni, assistito dal primo Ministro, e osservate le seguenti formalità. (d. *Art.* 16.)

6. — Estratto l'involto dal luogo ove si conserveranno simili disposizioni, sarà fatta lettura dell'atto di recezione del testamento, e di tutto ciò che si trova scritto nella parte esterna dell'involto. Quindi si farà riconoscere ai testimoni l'integrità dell'involto medes., e la fedeltà e identità dei sigilli, e si proce-

derà senza intervallo di tempo alla frazione dei med. e all'apertura dell'involto ov'è racchiuso il testamento, del quale sarà immediatam. fatta lettura ai testimoni presenti, e contestualmente sarà disteso e firmato dal primo Ministro l'atto dell'apertura dell'involto, e della pubblicazione del testamento, che conterrà la menzione espressa che sono state osservate tutte le predette formalità. (d. *Art.* 17.)

7. — Non possono essere testimoni nel testamento o sia nuncupativo, o sia solenne, le donne, i minori, gl'imbecilli, i furiosi, i dementi, i sottoposti, i forestieri, le persone incorse nella morte civile in seguito di condanna, gli ascendenti e discendenti del Notaro che si roga dell'atto, i di lui collaterali ed affini fino al terzo grado civile inclusive, e i di lui copisti ed apprendisti, l'erede, gli ascendenti e discendenti dall'erede, i di lui collaterali ed affini fino nel terzo grado *inclusive*, i sordi, i ciechi, i muti, e quelli che non parlano l'istessa lingua nella quale il testatore ha disposto: I legatarj possono essere i testimoni solamente nel testamento solenne. (d. *Art.* 18.)

TESTAMENTO PRIVILEGIATO.

1. — I militari, e gli individui addetti al servizio della truppa, che in tempo di guerra si trovano al campo, o in una piazza assediata, o in altra spedizione qualunque, oltre a poter fare il testamento olografo, possono fare il testamento nuncupativo, ed ogni altra disposizione di ultima volontà coll'intervento solo del Maggiore del Reggimento, o dell'Uffiziale comandante il Distaccamento nel quale si trova il testatore, e alla presenza di due testimoni. (*L.* 15. *Nov.* 1814. *Tit.* 6. *Art.* 1.)

2. — Il Maggiore o l'Uffiziale fa le funzioni di Notaro, e firma il testamento o altra disposizione di ultima volontà insieme col disponente: Nel caso che il disponente non sappia o non possa scrivere, firma per esso uno dei due testimoni. (d. *Art.* 2.)

3. — Se il disponente è lo stesso Maggiore, o l'Uffiziale comandante, le funzioni di Notaro devono essere fatte da altro uffiziale di grado immediatamente inferiore a quello del disponente medesimo. (d. *Art.* 3.)

4. — Se il disponente si trova in uno Spedale per malattia, o per ferite, le funzioni di Notaro devono esser fatte da uno dei Chirurghi addetti allo stesso Spedale. (d. *Art.* 4.)

5. — Sei mesi dopo che la spedizione è terminata, o che l'assedio della piazza è levato, o che il disponente è ritornato dal campo, il testamento, o altra disposizione fatta colle forme qui sopra espresse, che si richiedono a pena di nullità, rimane annullata. (d. *Art.* 5.)

6. — I testamenti, e le altre disposizioni di ultima volontà fatte in mare sopra un bastimento di bandiera Toscana dalle persone dell'equipaggio, o dai passeggieri, devono essere ricevute dallo scrivano del bastimento, che farà le funzioni di Notaro alla presenza del Capitano, o del padrone, e di due testimoni: l'atto dev'esser firmato dal disponente, dal Capitano o padrone, e dallo scrivano. Se il disponente non sà o non può scrivere, uno dei testimoni deve firmare per esso: Se quegli che non sà o non può scrivere è il Capitano o Padrone, dev'esser fatta menzione espressa della causa per cui manca la di lui firma. (d. *Art.* 6.)

7. — Qualora sia lo Scrivano quegli che dispone, deve intervenire a firmare un terzo testimone, e deve fare le funzioni di Notaro il Capitano, o il Padrone, sempre che sappia o possa scrivere; altrimenti, ferma stante la di lui assistenza, e l'intervento di due testimoni, come è stato prescritto nell'Art. preced., ne fa le funzioni un altro Uffiziale, se esiste, e se non esiste, ne fa le funzioni la persona più qualificata fra l'equipaggio o i passeggieri. (d. *Art.* 7.)

8. — Qualora quegli che dispone sia il Capitano, o Padrone, anche in questo caso deve farsi uso del terzo testimone da scegliersi fra gli Uffiziali, e in difetto loro, fra i più qualificati dell'equipaggio o dei passeggieri, il quale appone la sua firma nel testamento o altra disposizione, insieme col disponente e con lo scrivano. (d. *Art.* 8.)

9. — Colui che riceve come Notaro quei testamenti, o altre disposizioni dei naviganti, deve scrivere di proprio pugno nel giornale o registro del Bastimento il giorno, mese, ed anno nel quale ha ricevuto il testamento, o disposizione, il nome, il co-

gnome, e patria del disponente, e il nome, cognome, e patria di tutte le persone intervenute all'atto. (d. *Art.* 9.)

10. — Se il bastimento approda in un Porto straniero, nel quale esista il Console Toscano, o altro Ministro che ne faccia le veci, quegli che ha ricevuto il testamento, o altra disposizione di ultima volontà, deve depositarlo nelle di lui mani, e il Console, o altro Ministro, deve rimetterlo per il canale della Segreteria degli Affari Esteri al pubblico generale Archivio dei contratti della Città di Firenze. (d. *Art.* 10.)

11. — Allorquando il Bastimento rientra in un Porto o in rada Toscana, quegli che ha ricevuto il testamento, o la disposizione suddetta, deve depositarlo nelle mani del Giudice di prima istanza del luogo, e mancando esso, nelle mani del Gonfaloniere della Comunità, per dover essere dall'uno o dall'altro rimesso al predetto generale Archivio dei contratti della città di Firenze. (d. *Art.* 11.)

12. — Nei casi contemplati dai due precedenti Art., avanti che il Console o altro Ministro, e respettivamente il Giudice di prima istanza o il Gonfaloniere, trasmettano come sopra il testamento al pubblico generale Archivio dei contratti della città di Firenze, se il testatore sarà morto in mare, dovranno interrogare i testimoni intervenuti al testamento sopra la sincerità del med., e redigere atto dei loro deposti, che dovrà stare perpetuamente annesso al testamento predetto. (d. *Art.* 12.)

13. — Il testamento o altra disposizione di ultima volontà fatta in mare colle forme superiormente ordinate negli Art. 6. 7. e 8., le quali devono osservarsi alla pena della nullità, rimane senza effetto, e come se fatta non fosse, dopo spirati due mesi da che il disponente è sbarcato e dimorato in terra. (d. *Art.* 13.)

14. — Nei luoghi nei quali regni la peste, o altra malattia contagiosa, i testamenti nuncupativi e le altre disposizioni di ultima volontà possono esser fatte coll'intervento del Notaro, e di due testimoni, tanto se il disponente è attaccato, quanto se non è attaccato dalla peste, o malattia contagiosa. (d. *Art.* 14.)

15. — Cessa l'efficacia di questi testamenti e disposizioni dopo terminati due mesi da che il Governo ha pubblicato che la peste

e contagio è cessato, o da che il disponente è andato ad abitare in un luogo non infetto da tali malattie. (d. *Art.* 15.)

16. È valido il testamento nuncupativo del padre, della madre, e degli ascendenti paterni e materni che dispongono a favore dei propri figli e discendenti, se è fatto in presenza del Notaro e di due testimoni, osservate nel resto le altre formalità stabilite per i testamenti nuncupativi. (d. *Art.* 16.)

17. — Le disposizioni contenute in questo testamento del padre, della madre, e degli ascendenti, sono nulle in quella parte in cui siano dirette a favore di persone diverse dei figli e discendenti suddetti. (d. *Art.* 17.)

TESTAMENTO NEI RAPPORTI NOTAR. e di Archivio.

1. — REGOL. DISCIPL. — V. NOTARIATO di rogito 48. 49. 50.

2. — TARIFFA DI MERCEDI. — Per l'istrumento di recezione del testamento olografo sarà dovuta al Notaro la tassa di L. 8. (*Tarif.* 12. *Giugno* 1815. *Art.* 2.)

3. — — Per rogito del testamento nuncupativo gli sarà dovuta la tassa di L. 16. (d. *Art.* 3.)

4. — — Per rogito di testamento solenne sarà dovuta al Notaro la tassa di L. 20., con che a di lui carico siano tutte le spese, compresavi l'esibita all'Archivio. (d. *Art.* 4.) V. COPIE di atti notar. — ROGITO notariale.

5. — EMOL. DI ARCH. — Per l'atto di apertura e pubblicazione di testamento solenne sono dovute agli Archivj dei contratti L. 9. (*Tarif.* d. *Art.* 56.)

TESTIMONI NEI GIUDIZJ CIVILI.

1. — DRITTO CIV. — Dev'esser fatto istrumento avanti Notaro, o scrittura privata sopra qualunque cosa la quale ecceda la somma ed il valore di L. 150. *francesi*, (*pari a* L. 178. 11. 4. *toscane*) come anche pei depositi volontarj. E non è ammessa veruna prova per mezzo di testimoni, tanto contro che in aggiunta al contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente, o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o valore minore di

150. lire. Resta però in vigore quanto è prescritto nelle Leggi relative al commercio. (*Cod. civ. francese Art.* 1341.)

2. — — La regola preced. si applica al caso in cui l'azione oltre la domanda del capitale contenga quella degl' interessi, i quali riuniti al capitale oltrepassino la somma di 150. lire. (d. *Art.* 1342.)

3. — — Quegli che ha fatto una domanda per una somma eccedente le 150. lire non può essere più ammesso alla prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda. (d. *Art.* 1343.)

4. — — Non può essere ammessa la prova testimoniale sopra la domanda di una somma anche minore di lire 150. quando sia dichiarato che una tal somma è un residuo o parte di un credito maggiore, il quale non è provato per iscritto. (d. *Art.* 1344.)

5. — — Se nella med. petizione una parte fa più domande, delle quali non abbia documento in iscritto, e che congiunte insieme eccedano la somma di lire 150. la prova dei testimoni non può essere ammessa, ancorchè la parte sia per allegare che tali crediti provengano da differenti cause, e che furono formati in differenti tempi, purchè simili ragioni non derivassero da diverse persone per titolo di successione, donazione, od altrimenti. (d. *Art.* 1345.)

6. — — Tutte le domande, da qualunque causa procedano, che non saranno intieramente giustificate in iscritto, dovranno essere proposte in un med. atto di citazione, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la prova in iscritto (d. *Art.* 1346.)

7. — — Le regole superiormente stabilite soggiacciono ad eccezione quando esiste un principio di prova per iscritto. È principio di prova per iscritto qualunque atto ridotto con scrittura proveniente da quello contro cui si propone la domanda, o da colui che lo rappresenta, e che rende verosimile il fatto allegato. (d. *Art.* 1347.)

8. — — Le pred. regole soggiacciono puranco ad eccezione, ogni qualvolta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una prova scritta dell'obbligazione che è stata contratta verso di lui. Questa seconda eccezione si applica: 1. alle obbligazioni

che nascono dai quasi contratti, dai delitti o quasi-delitti: 2. ai depositi necessarj fatti in caso d'incendio, rovina, tumulto, o naufragio, ed a quelli fatti dai viaggiatori nelle osterie dove alloggiano; e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto: 3. alle obbligazioni contratte in caso di accidenti impreveduti che non permettessero di fare atti per iscritto: 4. nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento che a lui serviva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreveduto e proveniente da una forza irresistibile. (d. *Art.* 1348.)

9. — PROCED. CIV. — Domanda di ammissione alla prova testimoniale. *Regolam. Art.* 329. *segg.* — Decreto che interviene 335. — Interrogatorj 337. — Controprova 341. — Insistenza per l'esame 346. segg. — Assistenza di un Giudice, qualora venga domandata 347. (a) — Notificazione da farsi al Procuratore della Parte della destinazione del giorno ed ora dell'esame 351. — Citazione ai testimoni 353. segg. — Visita degl'interrogatorj 358. — Forma dell'esame 361. segg. — Proibizione al Ministro esaminante di ricevere il deposto, se non gli costa della seguita notificazione del giorno al Procuratore della Parte 366. (b) — Pubblicazione dell'esame 367.

10. — EMOLUM. DI TARIF. — È dovuto ai Giudici dei Tribunali per le assistenze agli esami dei testimoni, qualora vengano richieste, quanto appresso.

Nelle cause di merito superiore alle L. 700.

(1. Ord. L. 6. — —
nei Trib. di (2. . . . . « 3. — —
(3. . . . . « 2. — —

(a) *Nelle Cause commerciali l'assistenza del Giudice è indispensabile, così prescrivendo* l'Art. 25. del Regolam. pei Trib. di Commercio del 1814. (V. COMMERCIO rapp. giudic. § 21.) *Che se la successiva* Riforma del Trib. di Commercio di Firenze del 1. Agosto 1822. *permette coll'* Art. 11. *la delegazione dell'assistenza al Cancelliere, non potrebbesi tal permissione estendere agli altri Trib. senza pericolo d'incorrere nella nullità dell'esame.*

(b) *Questa ingiunzione della Legge è chiara e precettiva; E sebbene decisioni recentissime di Trib. superiori abbiano dichiarato che la mancanza di questa formalità non induce nullità dell'esame già seguito, il Ministro esaminante non resta dispensato per questo dall'assicurarsi che sia stato notificato al Procuratore della parte il giorno destinato per l'esame.*

Nelle cause di un merito fino a detta somma

(1. Ord. L. 3. 10. —
nei Trib. di (2. . . . . « 2. 10. —
(3. . . . . « 1. 10. —

(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 13.)

11. — ONORAR. PROCURAT. — Per la scrittura d'istanza per l'ammissione delle controprove per via di testimoni è dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. 10. —
2. . . . . « 2. 6. 8.
3. . . . . « 1. 15. —
4. . . . . « 1. 3. 4.

(*Tarif.* 1814. *Art.* 68.) V. INTERROGATORJ.

12. — — Per lo spoglio del deposto dei testimoni indotti tanto dall'una che dall'altra parte, fino in carte 8. del detto deposto, è dovuto ai Procuratori del

1. Ruolo L. 3. — —
2. . . . . « 2. — —
3. . . . . « 1. 10. —
4. . . . . « 1. — —

E per ogni di più avrà luogo un aumento come appresso ai Procuratori del

1. Ruolo L. — 6. 8.)
2. . . . . « — 4. 8.) per ciascheduna
3. . . . . « — 3. 4.) carta
4. . . . . « — 2. 4)

(*Tarif.* d. *Art.* 102.)

TESTIMONI NEI GIUDIZJ CRIMINALI.

1. — PROCEDURA — Si avverta di non sperimentare colla carcere i testimoni dati per informati di ciò che non depongono, senza un legittimo riscontro della loro scienza di quei fatti dei quali si mostrano ignari, e di non vessarli male a proposito con soverchia detenzione, e molto meno colla qualità della carcere più tormentosa. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 20.)

2. — Contro i testimoni potrà a dirittura rilasciarsi il Mandato di accompagnatura al Tribun. senza loro spesa, quando la

grave importanza della causa lo esiga, per prevenire i raggiri e le subornazioni in pregiudizio della giustizia; e potranno ancora farsi accompagnare a loro spese per inobbedienza, se dopo essere stati due volte citati con discreto intervallo di tempo, secondo le circostanze, si rendessero contumaci. (d. *Art.* 21.)

3. — Nei casi che richiedono la carcerazione del reo, pendente il processo informativo, non si tralascerà di confrontarlo col testimone che avrà deposto contro di esso, mentre però il Giudice, secondo la sua prudenza, da regolarsi massimam. dalla condizione e qualità delle persone, non avesse un giusto motivo di non procedere ad un tale atto; ed il simile si praticherà tra due o più complici dell'istesso delitto, quale di loro confesso, e quale negativo. (d. *Art.* 23.)

4. — Se parimente, pendente l'informativo, il reo avrà nominato alcun testimone, o allegata qualche prova tendente alla sua discolpa, il Giudice sarà tenuto *ex officio* a fare comparire un tal testimone, ed esaminarlo, ed a prendere informazione per gli atti del processo, sopra ogni altro fatto dal reo dedotto in di lui sgravio. (d. *Art.* 24.)

5. — Ai testimoni che saranno citati per comparire, tanto ad istanza e nomina della parte, quanto *ex officio*, non si comminerà, e molto meno si rilascerà contro di essi il mandato di cattura, ma bensì sarà comminata nell'atto della citazione una multa pecuniaria proporzionata all'importare della causa; nella qual multa, in caso d'inobbedienza, incorreranno *ipso facto*, mentre non giustificassero entro tre giorni al più, dal dì della ricevuta citazione, l'impedimento, ed oltre la multa, se si tratterà di cause o delitto ove possa aver luogo una pena maggiore che pecuniaria, si faranno accompagnare alla corte. (d. *Art.* 25.)

6. — La ripetizione dei testimoni sopra gl'interrogatorj del reo, visitati che saranno dal Giusdicente ed ammessi, dovrà farsi *ex officio*, come anche *ex officio* dovranno riceversi tutte le altre difese, e senza che il reo sia obbligato a pagarne o depositarne la spesa; ma così di questa, come di tutte generalmente le spese processali, gli sarà dato debito, e potranno esigersi, compilati che siano intieramente gli atti, e mandato il processo in spedizione,

secondo le veglianti Tariffe, e sempre osservato il privilegio accordato ai poveri e miserabili. (d. *Art.* 26.)

7. — Resta proibito di esaminare come testimoni il padre contro il figlio, il marito contro la moglie, reciprocam. i fratelli e sorelle tra di loro, onde non sia neppure permesso ad alcun Giudice o Trib., qualunque sia la gravezza del delitto, il domandarne a Noi medesimi la dispensa, all'eccettuazione di qualunque delitto compreso nella classe degli Omicidj, o altri gravi delitti premeditati a danno di alcuno della famiglia, nel caso che non se ne potessero ottenere le prove altronde. (d. *Art.* 28.)

8. — Si avrà il maggior riguardo verso coloro che sono trattenuti in carcere come testimoni o come semplicemente sospetti di alcun delitto, *per render piu breve e meno incomoda che sia possibile la loro carcerazione*; E quei Giudici o Ministri che colla loro negligenza rendessero vane le nostre premure in aggravio de' carcerati, ne renderanno strettissimo conto a Noi medesimi. (d. *Art.* 30.)

9. — Il secondo deposto di quei testimoni che mediante l'esperimento della carcere manifesteranno quel tanto di sostanziale che da essi fu taciuto o negato o alterato nel primo esame per mera semplicità, verisimile dimenticanza, o altra simile causa non maliziosa, dovrà sempre attendersi, tanto a favore quanto in aggravio dell'accusato, come correttorio dell'esame precedente; senzachè vi possa essere luogo a punire detti testimoni per causa dello spergiuro. (*L.* 30. *Agosto* 1795. *Art.* 2.) V. anche PROCESSO CRIMIN. INFORM. §§ 12. 32. 44. 72.

10. — TASSA D'INDENNITA' — Essendo un dovere di ogni cittadino di fare testimonianza nelle cause criminali, nelle quali tutta la società è parte interessata, e venendo ripristinato l'uso di sentirsi i testimoni nelle giurisdizioni locali, non avrà più luogo alcuna tassa a loro favore nè a titolo d'indennità, nè di diaria, viaggio, o altro. (*L.* 8. *Luglio* 1814. *Art.* 49.)

11. — È fissata a favore dei testimoni che intervengono avanti la Ruota criminale, ed altri Trib. straordinarj, per essere presenti alle discussioni nelle cause di aggressioni e furti violenti previsti dalla Legge de' 22. Giugno 1816., la diaria di una lira

per ogni due miglia fra accesso e recesso, e di lire 2. per quei testimoni che non possono viaggiare a piedi; bene inteso che la diaria per questi ultimi si deve intendere condizionata alla giustificazione di una tale impotenza, quale deve porsi in essere mediante un certificato del medico fiscale della giurisdizione del testimone, e del certificato del Giusd. avente giurisd. crimin. sulla di lui propria cognizione; e tali documenti uniti al mandato dell'Avvocato fiscale autorizzato dalla firma del Presid. del Turno che avrà giudicato, dovranno servire di regola alla Ragioneria del R. Fisco per ordinare il pagamento della doppia Tassa predetta. (*Circ.* 15. *Novembre* 1816.)

TESTIMONI NEGLI ATTI notariali. INTERVENTO. V. NOTARIATO 25. 26.

THÈ. *Arboscello* (Thea bohea Linn.) *che nasce nel Giappone, nella China, e nel Siam, le cui foglie accartocciate servono per formare il decotto che parimente si appella Thè.*

— REGOL. DOGAN. — La gabella d'introduzione del Thè è ridotta dalle L. 66. 13. 4. alle L. 30. il cento delle libbre, compreso il quarto imposto dalla Notificazione de' 4. Ottobre 1816. (*Not.* 6. *Aprile* 1833.)

TETTOJE, TERRAZZI, CAVALCAVIE, SPORTI, RIMPELLI ec. Loro costruzione. V. SUOLO PUBBLICO polizia.

TIGLIO. Dogana di frontiera di 3. Classe nel Dipartimento doganale di Pisa, dipendente dalla Dogana di Bientina.

TIZZANA. (Castello) *Potesteria minore e Comunità.*

— La Potesteria è suburbana al Commiss. di Pistoja; ha la giurisd. sulla Comun. di questo Castello la quale è nella Camera di Firenze, Clas. 1., Circond. di Pistoja; ha la Cancelleria nelle Cortine di Pistoja, l'Uffizio di esaz. del Registro in Prato, e la Conserv. delle Ipoteche in Pistoja: sua popol. 7530.

Popoli.

Buriano — Campiglio — Castro — Colle — Ferruccia — Lucciano — Montemagno — Quarata — Santi alle Mura — San-

tonovo — Tizzana — Valenzatico — Vignole *S. Biagio* — Vignole *S. Michele*.

Dioc. — Pistoja.

TORRE S. VINCENZO. Scalo e Dogana di frontiera di 3. classe nel Dipartimento doganale di Livorno.

TORRE DELLE CIVETTE. Scalo e Dogana di frontiera di 3. classe dipendente dalla Dogana di Follonica, Dipart. di Livorno.

TORRE MOZZA. Dogana di frontiera di 3. classe nel Dipartimento doganale di Livorno.

TORRE DELLA TROJA. Dogana di frontiera di 3. classe nel Dipartimento doganale di Livorno.

TORRETTA. Dogana di frontiera di 2. classe nel Dipartim. doganale di Pisa.

TORRI, O FORTI del littorale. V. DOGANE di frontiera o confine.

TORRITA. (Castello) *Potesteria, e Comunità.*

— La Potest. è nella giurisdiz. crimin. del Vicar. di Asinalunga; ha la giurisd. sulla Comun. di questo Castello, la quale è nella Camera di Arezzo, Clas. 2., Circond. di Cortona; ha la Cancell. in Asinalunga, l'Uffizio di esaz. del Registro e la Conservazione delle Ipoteche in Montepulciano: sua popol. 4000.

Popoli.

Ciliano — Montefollonica *S. Bartolommeo* — Idem *S. Leonardo* — Idem *S. Valentino* — Torrita.

Dioc. — Pienza.

TORTURA. *Tormento praticato durante la barbarie e la ignoranza dei passati secoli per far confessare il proprio delitto all'imputato che trovavasi indiziato; dietro di che non di rado assolvevasi il reo robusto e condannavasi il debole*

innocente. V. la sua abolizione — CRIMINALE (Dritto) Riforme ec. § 13.

TRAENTE DI LETTERA DI CAMBIO. *Colui che scrive la lettera di cambio, e la firma a favore di un terzo; così chiamato perchè si suppone che tiri a se il prezzo della lettera stessa.*

— DRITTO COMM. — V. LETTERA DI CAMBIO.

TRANSAZIONE. *Convenzione mediante la quale si dà o si promette o si ritiene qualche cosa all'oggetto di estinguere una lite già mossa, o che potrebbe promuoversi.*

— DAZIO DI REGIS. — Sono soggette al dritto fisso di L. 5. le transazioni in qualunque siasi materia, che non contengono alcuna stipulazione di somma, o valore mobiliare o immobiliare, nè altre disposizioni soggette ad un diritto proporzionale. (*L.* 30. *Decembre* 1814. § 4. *Art.* 7.)

TRANSITO DELLE MERCANZIE. V. GAB. DOGAN. rapporti di passo o transito.

TRANSUNTI. V. ESTRATTI.

TRAPPOLA. Dogana di frontiera di 3. classe nel Dipartim. doganale di Siena.

TRASCRIZIONE DI ATTI civili giudiciarj. (*Gli atti civili di cui la Legge comanda la trascrizione nei Registri sono i i Decreti di Mondualdo, le donazioni, le cartelle d'incanto, e l'emancipazione*)

1. — EMOLUM. GIUDIC. — Per qualunque trascrizione di atti ai Registri di Cancelleria, purchè si tratti di atti separati e distinti, oltre lo scritturato è dovuto negli affari di merito sopra gli scudi 100.

	(1. Ord. L.	1.	—	—
nei Trib. di	(2. . . . . «	—	10.	—
	(3. . . . . «	—	6.	8.

In quelli di merito sotto gli scudi 100.

nei Trib. di { 1. Ord. L. — 13. 4.
2. . . . . . » — 10. —
3. . . . . . » — 6. 8.

(*Tarif.* 1814. e 1815. *Art.* 26.)

2. — Per la trascrizione della Cartella degl'Incanti al Registro, oltre lo scritturato, saranno dovuti per ogni carta soldi 3. 4. (*Tarif* 1814. *Art.* 59.)

TRASGRESSIONE. *Azione od omissione, che, sebbene non contraria nè al dritto naturale, nè ai principj dell'etica universale, tuttavia o vien comandata o proibita dalle Leggi per una maggiore utilità dei cittadini.*

1. — DRITTO PENALE — V. POTESTA' economica — POLIZIA preveniente.

2. — RAPPORTI DI AMMINIS. FISCALE. — V. FISCO: SPESE.

3. — — Per ciò che spetta alla condanna e credito fiscale, quando sarà rilasciata ad istanza del Fisco l'esecuzione personale, s'intenda che si abbia per sodisfatto il debito con la carcerazione per giorni otto quando l'importare non passi lire 25., con quella di giorni 15. quando non passi le lire 100., con quella di un mese quando non passi le lire 200., e così in proporzione con quella di 15. giorni per ogni 100. lire di debito maggiore. (*L.* 30. *Novembre* 1786. *Art.* 112.)

TRASMISSIONI O PASSAGGJ di proprietà. V. PASSAGGJ ec.

TRASMISSIONI O PASSAGGJ di usufrutto. V. USUFRUTTO.

TRASPORTI DI MERCANZIE.

— REGOL. DOG. — V. GAB. DOG. passo, o transito — GAB. DOG. Regol. gen. 6. 8. 9. 16.

TRATTA DI LETTERA DI CAMBIO. *La formazione della lettera di cambio allorchè è munita della firma del Traente.* V. LETTERA di Cambio.

TRATTARIO. *Colui che è incaricato dal traente del pagamento di una lettera di cambio.* V. Lettera di cambio.

TRATTORI di Seta.

— Polizia Sanitaria. — Qualunque persona che vorrà esercitare l'arte di trarre la seta in qualunque Città, Terra, e Castello degli Stati di Toscana, dovrà ogni anno riportare in iscritto la licenza che le sarà concessa *gratis* dai respettivi Giusdicenti locali, i quali prima di accordarla devono sodisfarsi che il suddetto esercizio non sia introdotto nelle strade e luoghi più popolati, che la lavatura e macerazione dei bozzoli sia fatta nei siti più remoti che sia possibile dall'abitato, e che le fondate delle caldaje e le acque fetide delle medd. non siano gettate in istrada, nè lasciate scorrere sopra terra, ma vengano portate al fiume, o sia loro dato l'esito conveniente per mezzo di fogne o canali sotterranei; in maniera che per le suddette cause non resti in minima parte pregiudicata la pubblica salute; alla pena pei contravventori di scudi 4. per ciascuno, e per ciascuna volta. (*L. del* 1764.)

TREDOZIO (Castello) *Comunità* nella Camera di Firenze, Clas. 2., Circond. di Modigliana, sotto la giurisd. civile e crim. del Vicar. di questa Terra; ha la Cancell. nella Rocca S. Casciano, l'esaz. del Regis., e la Cons. delle Ipot. in Modigliana : sua popol. 900.

Popoli

Castello — Ottignana — Pereta — Rosata — Sarturano — Scarzana — Tredozio — S. Valentino.

Dioc. — Faenza (*Stato Pontif.*)

Guzzano — *Dioc.* Bertinoro (*Stato Pontif.*)

TRE PER MILLE. Tassa oggi abolita. Effetto retroattivo.

— S. A. I. e R. considerando che l'oggetto della Legge del 28. Decembre 1804., che ordinò il pagamento del tre per mille sulle scritte di cambio, censo, e altri titoli di credito, fu temporario, e che la nullità dell'atto indotta dalla stessa Legge s'intende ed è stata intesa subordinata all'eccezione che ne venisse

opposta dal debitore; con la veduta di prevenire qualunque indebita pretensione contro la natura e carattere della Legge medesima, ha ordinato e dichiarato, che, cessata affatto l'esazione della tassa del tre per mille imposta dalla enunciata Legge de' 28. Decembre 1804., e qualunque efficacia ulteriore della medesima, l'eccezione della nullità degli atti che vi erano sottoposti non possa d'ora in avanti, essere opposta nè ammessa nei Trib.; salvo ad essi di giudicare come di ragione nei casi nei quali la stessa eccezione fosse state dedotta in giudizio avanti la pubblicazione del presente Motuproprio. (*Motup. de'* 26. *Agosto* 1819.)

TREPPIO. Dogana di frontiera di 3. classe trasferita a Lentula. V. Lentula.

TREQUANDA. (Castello) *Comunità* nella Camera di Siena, Clas. 5., Circond. d'Asciano, ove ha la Cancell.; è sotto la giurisd. civ. e crim. del Vicar. di Pienza; ha l'Uffizio di esaz. del Regis. e la Conserv. delle Ipot. in Montepulciano: sua popol. 2000.

Popoli.

Belsedere — Montisi *SS. Fiora e Lucilla* — Montisi *S. M. Annunziata.* — Petrojo — Sicile — Trequanda.

Dioc. — Pienza.

TRIBUNALI e MAGISTRATI civili. *Riforma generale.*

Sommario.

1. — Avendo determinato di stabilire nei Nostri Stati un piano uniforme di amministrazione di Giustizia, e fondato sui principj, e condotto coi metodi più accomodati all'odierno stato della Società, e ad assicurare la protezione dovuta all'ordine pubblico, e alle private proprietà, senza trattenere quel facile e libero moto che è utile alla loro prosperità ed alla ricchezza pubblica, ed avendo nel tempo stesso osservato che può meglio ordinarsi, e distribuirsi l'azione dell'Autorità Governativa avuto riguardo alle situazioni ed ai rapporti nei quali attualmente si trovano le popolazioni del Granducato, sentito il Nostro Consiglio di Stato sul parere della Nostra Consulta, abbiamo approvate le seguenti Diisposizoni delle quali comandiamo la osservanza. (*Mot.* 2. *Agosto* 1838. *pubb. con la Not.* 6. *detto*)

2. — Il Granducato alli effetti governativi è diviso nel modo che resulta dal seguente Prospetto. (d. *Art.* 1.)

GOVERNI E COMMISSARIATI REGI	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
GOVERNO DI FIRENZE	FIRENZE divisa nei Commissariati che appresso				
	COMMISSARIATO DI S. CROCE		BAGNO A RIPOLI	I.	
			FIESOLE	I.	
	COMMISSARIATO DI S. MARIA NOVELLA		CAMPI	I.	
			SESTO	I.	
	COMMISSARIATO DI S. SPIRITO.		GALLUZZO	I.	
			LASTRA A SIGNA	I.	
			S. CASCIANO	I.	
			GREVE	II.	
	VICARIATO DI PRATO	I.	CARMIGNANO	II.	
			MERCATALE	III.	Sono riuniti alla Potesteria di Mercatale i Popoli del Fossato, di Migliano, e di Usella, che si distaccano il primo dalla Potesteria della Sambuca, e gli altri due da quella di Montale.
	VICARIATO DI SAN GIOVANNI	I.			
			FIGLINE	I.	
			MONTEVARCHI	I.	È riunito alla Potesteria di Montevarchi il territorio della Potesteria del Bucine, che si sopprime.
			REGGELLO	III.	

		TERRANUOVA	III.	È riunito alla Potesteria di Terranuova il territorio della Potesteria di Castelfranco di sopra, che si sopprime.
VICARIATO DI S. MINIATO	I.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di S. Miniato il territorio della Potesteria di Montajone che si sopprime.
		PECCIOLI	I.	È riunito alla Potesteria di Peccioli il territorio della Potesteria di Palaja, che si sopprime.
		CASTELFIORENTINO	II.	
VICARIATO DI EMPOLI	II.			Sono riuniti alla giurisdizione civile del Vicariato d'Empoli il territorio della Potesteria di Montelupo, che si sopprime, ed i Popoli di Petrojo, Sovigliana, e Spicchio, che si distaccano dalla Potesteria di Cerreto.
VICARIATO DI FUCECCHIO	II.	MONTESPERTOLI	III.	
		CASTELFRANCO DI SOTTO	I.	
		CERRETO GUIDI	III.	Sono distaccati dalla Potesteria di Cerreto i Popoli di Petrojo, Sovigliana e Spicchio, e sono riuniti come sopra.
VICARIATO DI PONTE A SIEVE	II.	DICOMANO	III.	È distaccato dalla Potesteria di Dicomano il Popolo di Santa Maria all'Eremo, ed è riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Rocca S. Casciano.
VICARIATO DI SCARPERIA	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Scarperia il territorio della Potesteria di Barberino, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL GOVERNO DI FIRENZE			BORGO S. LORENZO	I.	È riunito alla Potesteria del Borgo S. Lorenzo il territorio della Potesteria di Vicchio, che si sopprime.
			FIRENZUOLA	I.	La nuova Potesteria di Firenzuola si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
GOVERNO DI LIVORNO	LIVORNO Il territorio compreso nella giurisdizione del Tribunale dell' Auditore del Governo è diviso nei seguenti Commissariati				
	COMMISSARIATO DI S. MARCO				
	COMMISSARIATO DI S. LEOPOLDO				
	VICARIATO DI ROSIGNANO	III.	BIBBONA	III.	La nuova Potesteria di Bibbona si compone dei territorj delle due Potesterie di Guardistallo, e di Castagneto,

GOVERNO DI PISA	PISA e sua giurisdizione dipendente dal Tribunale dell'Auditore del Governo		BAGNI S. GIULIANO	II.	
	VICARIATO DI PIETRASANTA	II.	SERAVEZZA	III.	
	VICARIATO DI PONTEDERA	II.			
	VICARIATO DI BARGA	III.			
	VICARIATO DI LARI	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Lari il territorio della Potesteria di Chianni, che si sopprime.
	VICARIATO DI VICOPISANO	III.			
GOVERNO DI SIENA	SIENA e sua giurisdizione dipendente dal Tribunale dell'Auditore del Governo		CASTELNUOVO BERARDENGA	III.	
			MONTICIANO	III.	
			ROSÌA	III.	La Potesteria di Sovicille prende il nome di Potesteria di Rosia per la traslocaz. quivi della residenza del Potestà.
	VICARIATO DI COLLE	II.	POGGIBONSI	II.	È riunito alla Potesteria di Poggibonsi il territorio della Potesteria di Barberino di Val d'Elsa, che si sopprime.
			S. GIMIGNANO	II.	
	VICARIATO DI ASCIANO	III.			Il nuovo Vicariato di Asciano si compone dei territorj della Potesteria dello stesso nome, e dell'altra di Rapolano, che si sopprimono.
	VICARIATO DI CASOLE	III.	RADICONDOLI	III.	È riunito alla Potesteria di Radicondoli il territorio della Potesteria di Chiusdino, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL GOVERNO DI SIENA	VICARIATO DI MONTALCINO	III.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Montalcino il territorio della Potesteria di Murlo, che si sopprime.
	VICARIATO DI RADDA	III.	BUONCONVENTO	III.	
GOVERNO DELL'ISOLA DELL'ELBA	VICARIATO DI PORTOFERRAJO	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Portoferrajo il territorio della Potesteria di Longone, che si sopprime.
			MARCIANA	III.	
…IO DI PISTOJA	VICARIATO DI PESCIA	I.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Pescia il territorio della Potesteria di Borgo a Buggiano, che si sopprime.
			ALTOPASCIO	I.	La Potesteria di Monte Carlo prende il nome di Potesteria di Altopascio per la traslocazione quivi della residenza

COMMISSARI[ATO]	VICARIATO DI PISTOJA	III.			del Vicariato di Pistoja i Territorj delle Potesterie di Tizzana, e di Seravalle, che si sopprimono.
			MONTALE	III.	Sono distaccati dalla Potesteria di Montale i Popoli di Migliana ed Usella, e riuniti alla Potesteria di Mercatale.
	VICARIATO DI SAN MARCELLO	III.	SAMBUCA	III.	È distaccato dalla Potesteria di Sambuca il Popolo del Fossato, ed è riunito alla Potesteria di Mercatale.
COMMISSARIATO REGIO DI AREZZO	VICARIATO DI BORGO S. SEPOLCRO	I.	ANGHIARI	I.	La nuova Potesteria di Anghiari si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
			PIEVE S. STEFANO	I.	La nuova Potesteria di Pieve S. Stefano si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
			SESTINO	I.	La nuova Potesteria di Sestino si compone del territorio del Vicariato dello stesso nome, che si sopprime.
			LIPPIANO	III.	È riunito alla Potesteria di Lippiano il territorio della Potesteria di Monterchi, che si sopprime.
	VICARIATO DI CORTONA	I.			
	VICARIATO DI MONTE S. SAVINO	II.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Monte S. Savino il territorio della Potesteria di Civitella, che si sopprime.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI AREZZO	VICARIATO DI POPPI	II.	FOJANO LUCIGNANO	I. II.	È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Poppi il territorio della Potesteria di Strada, che si sopprime.
			BIBBIENA	I.	È riunito alla Potesteria di Bibbiena il territorio della Potesteria di Rassina, che si sopprime.
	VICARIATO DI AREZZO	III.	PRATOVECCHIO	II.	È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Arezzo il territorio della Potesteria di Subbiano, che si sopprime.
	VICARIATO DI CASTIGLION FIORENTINO	III.			
	VICARIATO DI ARCIDOSSO	II.	CASTEL DEL PIANO SANTA FIORA	II. III.	È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Arcidosso il territorio della Potesteria di Cinigiano, che si sopprime.

COMMISSARIATO REGIO DI GROSSETO

di Massa Marittima	II.			zione del Vicariato di Massa i Popoli di Caldana e Ravi, che sono riuniti alla Potesteria di Giuncarico.
		Prata	III.	È riunito alla Potesteria di Prata il territorio della Potesteria di Montieri, che si sopprime, e sono distaccati dalla Potesteria di Prata i Popoli di Torniella, di Rocca Tederighi, e di Scalvaja, e riuniti alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada.
Vicariato di Orbetello	II.	Porto S. Stefano	II.	È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Orbetello il territorio costituente la Tenuta della Marsiliana, che si distacca dalla Potesteria di Manciano.
Vicariato di Pitigliano	II.	Manciano	I.	Si distacca dalla Potesteria di Manciano la Tenuta della Marsiliana, e si riunisce alla civile giurisdizione del Vicariato di Orbetello.
Vicariato di Campiglia	III.			
Vicariato di Grosseto	III.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Grosseto il Popolo di Monte Orsajo, che si distacca dal territorio della Potesteria di Campagnatico, la quale si sopprime, e si riunisce, meno il detto Popolo, alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada.
		Castiglion della Pescaja Giuncarico	I. III.	Sono riuniti alla Potesteria di Giuncarico i Popoli di Caldana e di Ravi, che si distaccano dalla civile giurisdizione del Vicariato di Massa Marittima.

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
SEGUE IL COMMISSARIATO REGIO DI GROSSETO	VICARIATO DELL'ISOLA DEL GIGLIO	III.			
	VICARIATO DI PIOMBINO	III			
	VICARIATO DI ROCCASTRADA	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada il territorio della Potesteria di Campagnatico che si sopprime, meno il Popolo di Monte Orsajo, che si riunisce alla giurisdizione civile del Vicariato di Grosseto: e si riuniscono pure alla giurisdizione del Vicariato di Roccastrada i Popoli di Rocca Tederighi, di Scalvaja, e di Torniella, che si distaccano dalla Potesteria di Prata.
	VICARIATO DI SCANSANO	III.			
	VICARIATO DELL'ABBADIA SAN SALVADORE	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato dell'Abbadia S. Salvadore il territorio della Potesteria di Pian Casta-

Commissariato Regio di Montepulciano	di Asinalunga	III.			Vicariato di Asinalunga il territorio della Potesteria di Torrita, che si sopprime, e quello della Comunità di Trequanda, che si distacca dal Vicariato di Pienza.
	Vicariato di Chiusi	III.	Cetona Sarteano	III. III.	
	Vicariato di Montepulciano	III.			È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Montepulciano il territorio della Potesteria di Chianciano, che si sopprime.
	Vicariato di Pienza	III.			È distaccata dal Vicariato di Pienza la Comunità di Trequanda, che è riunita alla giurisdizione del Vicariato di Asinalunga.
	Vicariato di Radicofani	III.	S. Quirico	III.	È riunito alla giurisdizione del Vicariato di Radicofani il territorio della Potesteria di S. Casciano de' Bagni, che si sopprime.
Commissariato Regio di Rocca S. Casciano	Vicariato di Modigliana	II.			
	Vicariato di Bagno	III.			
	Vicariato di Marradi	III.			
	Vicariato di Rocca S. Casciano	III.			È riunito alla giurisdizione civile del Vicariato di Rocca S. Casciano il Popolo di Santa Maria all'Eremo, che si distacca dalla Potesteria di Dicomano.
			Galeata Terra del Sole	II. III.	

GOVERNI E COMMISSARIATI REGJ	GIURISDIZIONI DI AUDITORI DI GOVERNO, COMMISSARJ REGJ, VICARJ REGJ, E COMMISSARJ DI POLIZIA	CLASSE DEI VICARIATI	POTESTERIE	CLASSE DELLE POTESTERIE	OSSERVAZIONI
COMMISSARIATO REGIO DI VOLTERRA	VOLTERRA e sua giurisdizione dipendente immediatam. dal Commissario Regio		Pomarance	III.	
COMMISSARIATO REGIO DI PONTREMOLI	PONTREMOLI e sua giurisdizione dipendente immediatam. dal Commissario Regio		Calice	III.	
	Vicariato di Fivizzano	II.	Albiano	III.	
	Vicariato di Bagnone	III.			

3. — Presso ogni Vicario Regio è stabilito un Cancelliere per il servizio degli atti, e nei Vicariati di prima, e di seconda classe un Coadjutore al Cancelliere. (d. *Art.* 2.)

4. — I Vicarj, loro Cancellieri, e Coadjutori, e i Potestà riceveranno quell' annuo trattamento che vien determinato nei nuovi Ruoli da Noi approvati, e regolati sull' ordine graduale delle classi. (d. *Art.* 3.)

5. — Il Presidente del Buon Governo, i Governatori, li Auditori del Governo, i Commissarj Regj, i Vicarj Regj, e i Commissarj di Polizia stabiliti nelle Città di Firenze, e di Livorno, conservano tutti gli attributi, e le facoltà che nel rango, e grado del respettivo ministero sono loro conferite dagli Ordini attualmente veglianti, in ogni parte che non resti derogata, o modificata dalle presenti Disposizioni. (d. *Art.* 4.)

6. — Fermo stante nei Potestà l'obbligo d'invigilare sopra ogni oggetto che nella estensione del loro territorio giurisdizionale resulti loro di un interesse di Polizia, e di Buon Governo, d'informarne sempre il loro immediato Superiore, e di corrispondere alle commissioni che per oggetti di Polizia, e Buon Governo potranno essere ad essi affidate, avranno inoltre facoltà di conoscere immediatam., e decretare sopra ogni mancanza, ed emergente cui possa provvedersi con semplici ingiunzioni, o precetti, e anche colla mortificazione del sequestro o in casa, o nel Pretorio per uno spazio di tempo che non ecceda le ore ventiquattro; ed eserciteranno particolarmente la detta facoltà in tutti quei casi nei quali dal ritardo di un provvedimento potrebbero derivare inconvenienti a danno delle famiglie, e del buon ordine locale, ben'inteso, che ogni volta debbano farne partecipazione al loro Superiore immediato aggiungendo le proposizioni di maggiori coercizioni, allorchè le speciali circostanze possano richiederle, e debbano poi regolarsi sempre a norma delle Istruzioni, e dei Regolamenti di Buon Governo, e di Polizia, e quanto ai casi, ed alle persone da aversi in vista, e quanto alla scelta della misura, o della coereizione, e ai modi di procedere. (d. *Art.* 5.)

7. — L'amministrazione della Giustizia è da Noi attribuita. — 1. Alla Nostra Real Consulta. — 2. Alla Corte Regia. — 3.

Ai Tribunali Collegiali di Prima Istanza, — 4. Ai Vicarj Regj, ai Giudici Civili, e ai Giudici Direttori degli Atti Criminali, — 5. Ai Potestà.

8. — In consegnenza s'intendono, e s'intenderanno soppressi insieme colle loro Cancellerie i Magistrati, Tribunali, e Giudici, dai quali nelle materie civili, e criminali è stata, e sarà amministrata la Giustizia nel Granducato insino all'attivazione del presente Motuproprio. (d. *Art.* 7.)

9. — Vogliamo che alla Real Consulta rimangano tutti gli attributi consultivi, e direttivi conferiti alla medesima nelle materie di Giustizia, e di Grazia dai Nostri Reali Predecessori, e da Noi, e quei conferiti ad essa col Motuprop. del dì 11. Settemb. 1832. (a): Essa inoltre si formerà in Corte Suprema di Cassazione osservati i modi, e le forme di che in appresso, per pronunziare sulle domande di cassazione delle sentenze, e decreti dei Tribunali, e Giudici dello Stato proferiti in ultima istanza, e che non ammettano altro ricorso che quello per la cassazione. (d. *Art.* 8.)

10. — La Real Consulta si comporrà di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di cinque Consiglieri. Il Presidente preséderà abitualmente il Dicastero proprio della Consulta, ed essendo impedito farà le sue parti il Vice-Presidente. Il Presidente della Real Consulta in tutti li anni avanti lo spirare delle ferie autunnali sottoporrà alla Nostra Approvazione quei fra i Componenti la Real Consulta, che dovranno nel successivo anno curiale rimanere al disbrigo delle incumbenze direttive, e consultive proprie della Real Consulta, e quelli che dovranno applicarsi alle incumbenze della Corte di Cassazione. Il Dicastero della Real Consulta delibererà ordinariamente con tre voti, e non meno; ma il Presidente potrà, quando lo giudichi opportuno per il miglior servizio, richiamare all'adunanza per prender parte alla deliberazione due più fra i Componenti l'intero Collegio. Il Segretario della Real Consulta assisterà alle sue adunanze, e disimpegnerà le proprie incumbenze nelli affari del Dicastero secondo le Istruzioni. (d. *Art.* 9.)

(a) V. Potesta' Economica §§ 64. e segg.

11. — Sarà stabilita in Firenze una Corte Regia con giurisdizione civile, e criminale estesa ad ogni parte dei Nostri Stati, composta di un Presidente, di quattro Vice-Presidenti, e di sedici Consiglieri, che si distribuiranno in quattro Camere distinte, due civili, e due criminali per il servizio relativo alle due giurisdizioni. (d. *Art.* 10.)

12. — Sarà stabilito un Tribunale Collegiale di Prima Istanza con giurisdizione civile, e criminale nell'estensione dell'attribuitogli circondario

In Firenze, e si comporrà di un Presidente, di un Vice-Presidente, e di sette Auditori, che saranno distribuiti in due Turni civili, ed uno criminale. Il suo circondario si formerà dei territorj del tre Commissariati di Polizia di Firenze, del Regio Commissariato di Volterra, e dei Vicariati Regj di Prato, di Scarperia, di Pontassieve, e di S. Giovanni;

In Livorno, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Governo di Livorno, ed estenderà inoltre la sola sua giurisdizione criminale al territorio dell'Isola dell'Elba;

In Pisa, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Governo di Pisa, ed estenderà inoltre le sola sua giurisdizione criminale al territorj del Commissariato Regio di Pontremoli;

In Siena, e si comporrà di un Presidente, e quattro Auditori distribuiti con alternativo servizio in un Turno civile, e in uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Governo di Siena;

In Pistoja, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Pistoja.

In Arezzo, e si comporrà di un Presidente, e di cinque Auditori, che saranno distribuiti in due Turni, uno civile, ed uno criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Arezzo;

In Grosseto, e si comporrà di un Presidente, e di tre Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso pel Commissariato di Grosseto;

In Montepulciano, e si comporrà di un Presidente, e due Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Montepulciano;

In Samminiato, e si comporrà di un Presidente, e due Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario si formerà dei territorj dei Vicariati di Empoli, Samminiato, e Fucecchio;

In Rocca San Casciano, e si comporrà di un Presidente, e due Auditori, che disimpegneranno il servizio civile, e il criminale. Il suo circondario sarà il circondario stesso del Commissariato di Rocca San Casciano. (d. *Art.* 11.)

13. — Sarà stabilito in Pontremoli un Auditore Giudice di Prima Istanza investito della giurisdizione civile medesima dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza, ed estesa a tutto il circondario del Commissariato Regio. (d. *Art.* 12.)

14. — Sarà stabilito in Portoferrajo un Auditore Giudice di Prima Istanza investito della giurisdizione civile medesima dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza, estesa a tutto il territorio dell'Isola dell'Elba. (d. *Art.* 13.)

15. — I Commissarj Regj di Pontremoli, e di Volterra avranno le competenze medesime dei Vicarj Regj sì nelle materie civili, che nelle criminali. (d. *Art.* 14.)

16. — Saranno stabiliti in Firenze due Giudici Civili, e ne sarà stabilito uno in Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja con tutti gli attributi, ed incarichi, che nelle materie civili saranno conferiti ai Vicarj Regj; e sarà pure stabilito in Firenze, Livorno, Pisa, e Siena un Giudice Direttore degli Atti Criminali con tutti gli attributi, e gl'incarichi, che saranno dati ai Vicarj Regj nelle materie criminali. (d. *Art.* 15.)

17. — I Giudici Civili stabiliti come sopra in Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja avranno, quei di Firenze,

e Livorno due Supplenti per ciascuno, ed un Supplente quelli di Pisa, Siena, Arezzo, e Pistoja per applicare alle incumbenze dei detti Giudici nei casi di loro impedimento; I Supplenti saranno nominati da Noi tra i descritti ai respettivi ceti legali delle dette Città, ed il loro ufizio sarà gratuito. — Presso ciascuno dei sopraindicati Giudici Civili servirà come Cancelliere un Coadiutore della Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza della Città di residenza del Giudice, da destinarsi dal Presidente del Tribunale. (d. *Art.* 16.)

18. — La Real Consulta come Corte Suprema di Cassazione, la Corte Regia, e ciascuno dei sopra notati Tribunali di Prima Istanza, come i Giudici Direttori degli Atti Criminali, avranno una Cancelleria per il relativo servizio; e Ci riserviamo di approvarne i Ruoli. (d. *Art.* 17.)

19. — Il servizio delle Cancellerie sopraindicate, e di quelle dei Vicariati debba essere in ogni sua parte completamente disimpegnato da quel numero di Ministri, che sarà assegnato a ciascuna Cancelleria con i Ruoli approvati, nè potranno essere in nessuna destinati altri per titoli provvisorj. Se una ricorrenza straordinaria di affari richiedesse per alcuna qualche momentaneo supplemento, potrà esserne renduto conto per il canale della Nostra Consulta, onde vi resti provveduto. (d. *Art.* 18.)

20. — L'amministrazione della Giustizia sarà assistita in tutti i Tribunali Collegiali, e in quelli degli Auditori di Prima Istanza di Pontremoli, e di Portoferrajo dal Ministero Pubblico, che viene istituito per esercitare avanti le Autorità giudiziarie una costante attenzione, che in ogni materia riguardante gli attributi delle medesime le Leggi dello Stato sieno intese, e osservate in piena conformità del loro disposto, che le persone delle classi privilegiate, le quali dalle Leggi sono particolarmente assistite, ottengano quella protezione che è loro dovuta, e per dedurne e sostenere nei casi particolari i mezzi legali convenienti all'uno, ed all'altro oggetto: sempre senza pregiudizio alcuno della indipendenza, e della libertà pel voto dei Giudici. (d. *Art.* 19.)

21. — Il Regio Procuratore Generale stabilito in Firenze sarà il Capo del Ministero Pubblico costituito presso i Tribunali dello Stato. (d. *Art.* 20.)

22. — Il Regio Procuratore Generale avrà presso di se due Avvocati Generali, e due Sostituti, ed un Segretario. (d. *Art.* 21.)

23. — Egli stesso interverrà avanti la Real Consulta, come Corte Suprema di Cassazione, allorchè non ne sarà impedito, e in caso di suo impedimento, potrà deputare un Avvocato Generale. Formerà pure suo incarico l'assistenza presso le diverse Camere della Corte Regia compatibilmente al disimpegno delle altre sue incumbenze, e distribuendo il servizio fra se, li Avvocati Generali, ed i suoi Sostituti. (d. *Art.* 22.)

24. — Presso il Tribunale di Prima Istanza di Firenze vi sarà un Procuratore Regio con due Sostituti. (d. *Art.* 23.)

25. — Vi sarà un Regio Procuratore, ed un Sostituto presso i Tribunali di Prima Istanza di Siena, di Arezzo, di Pistoja, e di Grosseto. (d. *Art.* 24.)

26. — Il Regio Procuratore stabilito presso il Tribunale di Prima Istanza di Livorno avrà due Sostituti, uno nel suo proprio Uffizio in Livorno, e l'altro residente in Portoferrajo; e due Sostituti avrà del pari il Regio Procuratore addetto al Tribunale di Prima Istanza di Pisa, uno dei quali nel suo proprio Uffizio in Pisa, e l'altro in Pontremoli, perchè vengano respettivamente disimpegnate avanti gli Auditori di Prima Istanza di dette due Città di Pontremoli, e Portoferrajo le parti del Ministero Pubblico negli affari, e nelle cause, che possono richiamarne l'intervento. (d. *Art.* 25.)

27. — Presso i Tribunali di Prima Istanza di Samminiato, di Montepulciano, e di Rocca S. Casciano vi sarà il solo Procuratore Regio. (d. *Art.* 26.)

28. — I Regj Procuratori presso i Tribunali di Prima Istanza per le direzioni ministeriali loro occorrenti, corrisponderanno col Regio Procuratore Generale Capo del Ministero Pubblico. (d. *Art.* 27.)

29. — Con i Ruoli normali da Noi approvati vengono determinati i trattamenti annui assegnati ai Componenti le diverse Magistrature Collegiali, agli Auditori Giudici di Prima Istanza, ai Giudici Civili, ai Giudici Direttori degli Atti Criminali, e ai Componenti l'Ordine del Pubblico Ministero: nè competeranno ai medesimi altre percezioni. (d. *Art.* 28.)

30. — I Vicarj Regj, i Giudici Civili, e i Potestà hanno una giurisdizione contenziosa, ed una volontaria nelle materie civili. (d. *Art.* 29.)

31. — Nel contenzioso la loro giurisdizione è limitata alle cause di un merito certo non eccedente il valore delle lire 400. (d. *Art.* 30.)

32. — Per fissare il valore della causa si attenderà la domanda dell'attore; ma se il pagamento della somma richiesta sia fondato sopra un titolo avente tratto ulteriore, e che non si estingua col relativo domandato pagamento, se questo istesso titolo venga impugnato, si avrà riguardo alla importanza del medesimo per misurare il valore della causa, e perciò la competenza del Giudice. (d. *Art.* 31.)

33. — Nelle cause dirette ad ottenere l'adempimento, o la rescissione di un contratto, anche per capo di lesione, il merito della causa verrà determinato dal prezzo pattuito per la cosa dedotta in contratto. (d. *Art.* 32.)

34. — Se il reo convenuto opporrà una eccezione, che qualora fosse proposta per via d'azione eccederebbe i limiti della competenza del Vicario, Giudice Civile, o Potestà, potrà il Vicario, Giudice Civile, o Potestà avanti il quale è stata dedotta, o decidere la causa sulla domanda dell'attore riservando l'eccezione al Tribunale competente, o astenersi dal pronunziare, e rinviare le parti avanti il Trib. di Prima Istanza. (d. *Art.* 33.)

35. — I frutti che decorreranno durante il giudizio non si terranno a calcolo per determinare la competenza, ma bensì quelli decorsi, e compresi nella domanda. (d. *Art.* 34.)

36. — Nelle cause, che hanno per soggetto la dichiarazione del diritto in genere al conseguimento di un annuo canone, o altra rendita perpetua, il valore della causa si desumerà dal cumulato importare di venti annate della rendita reclamata. (d. *Art.* 35.)

37. — Nelle cause, che hanno per oggetto la dichiarazione del diritto in genere al conseguimento di rendite vitalizie, di annui legati, e di altre prestazioni che cessano colla vita dell'assegnatario, il valore della causa si desumerà dal cumulato importare di dieci annate della rendita domandata, comunque possa essere calcolata la vita presunta del reclamante. (d. *Art.* 36.)

38. — Nelle cause relative al proseguimento, o cessazione di un affitto, il valore della causa verrà stabilito dal cumulato importare del canone di tutti gli anni che rimangano al termine del contratto. (d. *Art.* 37.)

39. — Nelle cause per la sodisfazione di obbligazioni composte a rate, il merito della causa si desumerà dall'importare della obbligazione intiera, per quanto non ne venga domandata che una rata. (d. *Art.* 38.)

40. — Se alla domanda di un capitale verrà aggiunta quella di una somma certa di frutti decorsi, si attenderà la somma cumulata dell'uno, e degli altri per determinare la competenza. Egualmente se sarà stato chiesto il pagamento di più debiti tra medesime persone, per determinare la competenza si attenderà la somma cumulata. (d. *Art.* 39.)

41. — Le regole stesse si osserveranno se all'azione principale si aggiungerà la domanda dei danni, e degl'interessi. (d. *Art.* 40.)

42. — La liquidazione delle accessioni, dei frutti, degl'interessi, e dei danni, dei quali non sia specificato l'importare, sarà di competenza del Giudice, che avrà deciso sulla domanda principale. (d. *Art.* 41.)

43. — Se il valore della causa non oltrepasserà la somma di Lire 70., le sentenze dei Vicarj Regj, Giudici Civili, e Potestà saranno inappellabili, nè si ammetterà contro le medesime alcun ricorso, salvo quello in Cassazione per il solo capo però della incompetenza. — Al di sopra di Lire 70. sino alle 400., le sentenze sopraddette saranno appellabili al respettivo Tribunale di Prima Istanza. (d. *Art.* 42.)

44. — I suddetti Giusdicenti pronunzieranno indipendentemente dalla stima, e valore della causa — 1. Nelle cause di possessorio sommarissimo, e cioè sulla denunzia delle turbative delle quali si parla nell'art. 562. e seguenti del vegliante Regolamento di Procedura, — 2. Sulla denunzia di attentati, ed innovazioni sopra il corso delle acque inservienti all'agricoltura commesse dentro l'anno, — 3. Nelle cause di remozione di termini, allorquando si tratta del puro fatto, cioè di vedere se abbia avuto luogo la remozione, o la traslocazione dei termini dentro l'anno, —

4. Nelle cause di somministrazioni giornaliere, o mensuali, ed in quelle di alimenti benchè dovuti per la disposizione della Legge, o dell'uomo; ma in queste cause pronunzieranno per modo di provvisione, bene inteso, che quantunque il decreto conceda una somma non maggiore di Lire 70., ciò non ostante esso potrà essere riformato, o revocato dal Tribunale davanti a cui si porterà la questione in merito, per essere il di lei titolo superiore alle Lire 400., non ritardata però la esecuzione del medesimo, — 5. Nelle cause di mercedi dovute agli operaj, giornalieri, ed altre persone salariate, — 6. Nelle cause tra padroni, e coloni per dependenza del contratto di colonìa, e delle somministrazioni o in generi, o in denaro fatte a questi ultimi, — 7. Nelle cause interessanti la riparazione dei fondi locati che insorgono tra locatori, e conduttori, — 8. Nelle cause che hanno per soggetto l'azione redibitoria, o estimatoria nelle contrattazioni di bestiame. (d. *Art.* 43.)

45. — Le pronunzie dei suddetti Giusdicenti nelle materie di cui ai num. 1. 2. 3. dell'articolo precedente non faranno stato veruno nè in quanto al possessorio plenario, nè in quanto al petitorio. (d. *Art.* 44.)

46. — Nelle cause di cui ai num. 5. 6. 7. e 8., se il valore della causa non supererà le Lire 70., le suddette sentenze saranno inappellabili, nè ammetteranno che il ricorso in Cassazione, come è detto all'art. 42.; ma qualora le superi fino a qualunque somma, saranno soggette all'appello davanti al respettivo Trib. di Prima Istanza, o al respettivo Auditore di Prima Istanza. (d. *Art.* 45.)

47. — Le cause beneficiarie, e quelle relative ai diritti onorifici, e ogni altra interessante lo stato delle persone, non sono della competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, come non lo sono neppure le reivindicatorie, nè le confessorie, nè le negatorie, nè quelle di possesso relativamente agli stabili, o alle servitù reali, fermo stante quanto è detto relativamente al possessorio sommarissimo. — Qualora una questione di quelle dell'indicata specie venisse promossa in via di eccezione, la competenza dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà si regolerà come all'art. 33. (§ 34.) (d. *Art.* 46.)

48. — I Vicarj, i Giudici Civili, e i Potestà osserveranno nel contenzioso che sopra la procedura attualmente seguitata per le cause sommarie, ed esecutive. (d. *Art.* 47.)

49. — La giurisdizione volontaria dai Vicarj, dai Giudici Civili, e dai Potestà s'interpone in tutti gli affari indipendentemente dall'importare del merito pecuniario, i quali in conformità delle Leggi esistenti non acquistano legale efficacia senza autorizzazione giudiciaria, e per le persone che dalle Leggi stesse sono obbligate a ricercarla dal ministero dei detti Giusdicenti; la interpongono, richiamate per ciascun atto le solennità prescritte dagli Ordini, e pratiche attuali di procedura. (d. *Art.* 48.)

50. Dai decreti definitivi dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà interposti colla loro volontaria giurisdizione competerà il ricorso alla parte interessata che ne abbia il diritto, avanti il Tribunale Collegiale di Prima Istanza, o l'Auditore di Prima Istanza del circondario in cui sarà compreso il Vicario, Giudice Civile, o Potestà che lo avrà interposto, osservati i termini, e i modi ammessi dalla procedura. (d. *Art.* 49.)

51. — Per il pagamento dei diritti degli atti negli affari, e cause civili trattate nei Tribunali dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà avranno luogo le tariffe approvate dai veglianti Ordini per i Potestà. (d. *Art.* 50.)

52. — Quella parte della giurisdizione volontaria che riguarda l'amministrazione delle tutele, e delle curatele, e dell'economico dei minori, e degl'interdetti, è attribuita ai Vicarj Regj, ai Giudici Civili, e ai Potestà di prima classe per tutta la estensione delle loro giurisdizioni territoriali, e i predetti Vicarj, Giudici Civili, e Potestà eserciteranno questa giurisdizione, osservate le forme, e discipline seguenti, in aumento, o modificazione di quelle volute dagli Ordini veglianti. (d. *Art.* 51.)

53. — Ciascuna tutela, e curatela avrà l'assistenza di un Consiglio di Famiglia. (d. *Art.* 52.)

54. — La convocazione del Consiglio di Famiglia si dovrà fare di uffizio dal Vicario R., Giudice Civile, o Potestà di prima classe, appena che in qualsivoglia maniera gli perverrà la notizia

della morte di taluno che abbia lasciati figli minori di età nel circondario della sua giurisdizione. (d. *Art.* 53.)

55. — Potranno provocarla specialmente i tutori testamentarj se esistono, e chiunque abbia un vincolo di parentela, o abbia degli interessi con i minori. (d. *Art.* 54.)

56. — Resta fermo l'obbligo di tutti gli Ufficiali pubblici, come lo hanno dai veglianti Regolamenti, di dare avviso all'Autorità locale delle relative morti appena ne vengono informati. (d. *Art.* 55.)

57. — Il Consiglio di Famiglia sarà composto di cinque individui. (d. *Art.* 56.)

58. — L'avo paterno, non ricadendo i figli del defunto nella di lui potestà, farà parte di pieno diritto del Consiglio di Famiglia, e così pure la madre, e in di lei difetto, l'avo materno. (d. *Art.* 57.)

59. — La madre vi rimarrà non ostante il di lei passaggio alle seconde nozze, a meno di circostanze gravi, che inducessero l'Autorità giudiciaria ad obbligarla ad astenersene, e perciò a surrogarle un altro tra gl'individui eligibili. (d. *Art.* 58.)

60. — Niun'altra femmina potrà far parte del Consiglio di Famiglia, se non che può esservi nominata l'avola paterna. (d. *Art.* 59.)

61. — La qualità di tutore, o di tutrice è incompatibile con quella di membro del Consiglio suddetto. (d. *Art.* 60.)

62. — Gli Ecclesiastici che abbiano altronde le qualità necessarie possono esservi nominati. (d. *Art.* 61.)

63. — Le altre nomine si faranno dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà tra i più prossimi agnati, o cognati del defunto, e questi non bastando, si farà luogo agli affini ed ai confidenti della famiglia abitanti nel circondario della giurisdizione civile del minore. (d. *Art.* 62.)

64. — Ciò non ostante il suddetto Vicario, Giudice Civile, o Potestà potrà non curare la prossimità del grado, se la prudenza, e la sua cognizione delle persone, o dei riguardi di località gli faranno giudicare opportuno di preferire i meno prossimi, o anche gli affini, o gli estranei. (d. *Art.* 63.)

65. — I suddetti ascendenti che si trovassero esclusi per motivo d'incapacità potranno ricorrere al Tribunale di Prima Istanza. (d. *Art.* 64.)

66. — Non ostante la pendenza di questo ricorso non resterà ritardata la convocazione, nè verranno sospese le deliberazioni del Consiglio composto delle persone già nominate. (d. *Art.* 65.)

67. — Quando il padre di famiglia defunto abbia nel suo testamento, o con un codicillo, e non in altro modo, nominato tutti, o in parte i Componenti il Consiglio di Famiglia, dovrà eseguirsi la di lui volontà, nè i nominati da esso potranno esserne esclusi, se non che per gravi cagioni, nel qual caso però avranno il diritto di ricorso come sopra. (d. *Art.* 66.)

68. — I membri del Consiglio di Famiglia non potranno dispensarsi dall'uffizio loro deferito, e nemmeno nel concorso di quelle cause, che a norma dei veglianti Regolamenti dispensano dall'esercizio della tutela. (d. *Art.* 67.)

69. — Nella prima seduta che avrà luogo avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, verranno avvertiti i Componenti il Consiglio di Famiglia delle loro incumbenze, e verrà da questi prescelto un Notaro di Rogito, che avrà la cura di formare, e distendere l'atto, ossia il processo verbale della adunanza, e quindi verrà fissato il giorno della successiva convocazione. Frattanto in questa prima seduta il Vicario, Giudice Civile, o Potestà concerterà col Consiglio i temperamenti di urgenza da prendersi per la cura sì della persona, che del patrimonio del minore sino alla installazione della relativa tutela. — Neppure il Notaro potrà essere dispensato; e quello scelto avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà continuerà la sua assistenza al Consiglio di Famiglia per tutta la durata della minore età, e della interdizione. — In questa seduta avanti il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, i Componenti il Consiglio di Famiglia procederanno ad eleggere quello tra essi che debba esserne il capo nelle successive convocazioni, e dirigerne le discussioni, ed altro che possa sostituire il primo nel caso di suo legittimo impedimento. — La elezione potrà cadere anche sul Notaro. — Ove non si conciliassero i voti, l'eletto

sarà quello preferito dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà. (d. *Art.* 68.)

70. — Nei Consigli, che successivamente verranno convocati il Vicario, Giudice Civile, o Potestà, non avrà intervento, e si convocheranno presso il Notaro. (d. *Art.* 69.)

71. — Il Consiglio di Famiglia sarà convocato tutte le volte che occorrerà — 1. Confermare, o nominare tutori, o sostituirne dei nuovi in luogo dei mancanti, o per eleggerne degli straordinarj per qualche oggetto particolare, nel caso d'impedimento degli ordinarj, il tutto in conformità delle Leggi, — 2. Dividere le incumbenze, e la responsabilità della amministrazione tra più tutori quando vi è luogo, o assegnarla ad un solo, — 3. Esaminare, e deliberare sopra le cauzioni di bene e fedelmente amministrare, e procurare che in tempo debito vengano accese ai registri dei Conservatori le ipoteche competenti ai minori sui patrimonj dei respettivi tutori in ordine all'art. 64. num. 2. del Mot. de' 2. Maggio 1836. (V. Ipoteche § 65.) — 4. Regolare il termine alla compilazione dell'inventario tutelare, e tutto ciò che vi ha relazione, — 5. Ricevere ed esaminare il rendimento di conti, e deliberare sopra il medesimo, — 6. Esaminare, e deliberare sopra le cause di remozione. (d. *Art.* 70.)

72. — I tutori dovranno sottoporre alla deliberazione dei Consigli di Famiglia tutti quei negozj per i quali a norma delle presenti Leggi dovrebbero essi ricercare le risoluzioni, e le autorizzazioni dei relativi Giudici, o Tribunali pupillari. (d. *Art.* 71.)

73. — Se nel Consiglio si vorrà mettere in discussione qualche oggetto indipendentemente dalla iniziativa del tutore, potrà farsi, ma prima di deliberare dovrà esser sentito il di lui parere. (d. *Art.* 72.)

74. — In tutti i casi i tutori dovranno somministrare al Consiglio di Famiglia gli schiarimenti opportuni, e rendere ostensibili al medesimo i libri, e i bilanci dell'amministrazione quando ne siano ricercati. (d. *Art.* 74.)

75. — Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà potrà ordinare a convocazione del Consiglio tutte le volte che giudicherà con-

veniente, e dovrà poi sempre convocarlo sulle istanze del tutore, o tutori, o di taluno dei componenti il medesimo; ma quando gliene facciano istanza i Terzi, egli dovrà innanzi esaminare la necessità ed opportunità. (d. *Art.* 74.)

76. — Le deliberazioni del Consiglio di Famiglia non potranno essere eseguite, e non avranno efficacia sinchè non saranno omologate dal Vicario Regio, Giudice Civile, o Potestà. — I decreti di negata, o conceduta omologazione dovranno essere scritti in piè dei processi verbali. (d. *Art.* 75.)

77. — I processi verbali muniti di omologazione del respettivo Vicario, Giudice Civile, o Potestà rimarranno nell'archivio del di lui Tribunale, e le parti interessate quando che occorra, potranno vederli, ed ottenerne copia. Riguardo ai documenti annessi ai suddetti atti, in quanto alla loro conservazione, o ritiro, si osserverà il sistema vegliante. — La copia che sopra dovrà darsi in carta libera colla percezione del diritto, che sarà detto nelle Istruzioni che seguiranno il presente Motup. (d. *Art.* 76.)

78. — Nel caso in cui fosse denegata la omologazione, o che venisse dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà modificata la deliberazione del Consiglio, egli dovrà farlo con decreto motivato, ed il tutore, o tutori, e ciascuno dei membri del Consiglio che avessero adottato la deliberazione potranno interporre ricorso nel termine di un mese contando dal giorno del decreto di rejezione davanti il Tribunale di Prima Istanza, o il respettivo Auditore Giudice di Prima Istanza. (d. *Art.* 77.)

79. — Competerà pure il detto ricorso ai tutori; la remozione dei quali venisse deliberata dal Consiglio di Famiglia, ed omologata dal Vicario, Giudice Civile, o Potestà. (d. *Art.* 78.)

80. — La presenza di quattro membri sarà richiesta per la legalità dell'adunanza, e la pluralità del voti dei congregati formerà deliberazione; ciò non ostante in caso di parità, potrà il tutore, e qualsivoglia membro del Consiglio, ed anche il Terzo, che giustifichi di avervi interesse, portare il negozio alla cognizione del Vicario, Giudice Civile, o Potestà che risolverà definitivamente. (d. *Art.* 79.)

81. — I membri del Consiglio che fossero gravemente impediti potranno farsi rappresentare da altri durante l'impedimento, purchè questi siano nel ceto degli eligibili. (d. *Art.* 80.)

82. — I membri per la di cui assenza le sedute del Consiglio dovranno differirsi, saranno responsabili dei danni che resultassero dal ritardo, ammenochè non giustifichino la sopravvenienza di una proporzionata cagione che loro abbia impedito d'intervenire, e di valersi della suddetta facoltà. (d. *Art.* 81.)

83. — Sarà in facoltà del Consiglio di fare intervenire alle sue riunioni il pupillo quando egli non sia giunto all'età di 18. anni; ma questa compiuta, dovrà egli essere chiamato, e sentito nel Consiglio di Famiglia prima di deliberare sopra gli oggetti riguardanti la di lui persona, o il di lui patrimonio, quando non fosse impedito da malattia o da assenza per causa di educazione, e in tal caso dovrà farsene menzione nel processo verbale. (d. *Art.* 82.)

84. — I Vicarj Regj, i Giudici Civili, e i Potestà trasmetteranno al Procuratore Regio del Tribunale di Prima Istanza un estratto delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Famiglia alla sua prima convocazione in ogni tutela. (d. *Art.* 83.)

85. — Gli somministreranno tutte le informazioni che credesse opportuno di prendere in ogni tempo circa le persone, e l'economico dei minori sottoposti ai respettivi loro Trib. (d. *Art.* 84.)

86. — La giurisdizione dei Trib. Collegiali di Prima Istanza nel contenzioso civile comprenderà, senza eccezione di alcuna, tutte le cause reali, personali, miste, esecutive, e commerciali, che eccedano la competenza civile assegnata ai Vicarj, Giudici Civili, e ai Potestà dentro i limiti dei respettivi loro circondarj. (d. *Art.* 85.)

87. — I Tribunali Collegiali di Prima Istanza giudicheranno sempre in ciascuna causa col voto di tre dei loro Componenti, ed a pluralità. (d. *Art.* 86.)

88. — Le loro udienze saranno pubbliche. (d. *Art.* 87.)

89. — Nei Tribunali composti di un maggior numero di tre Giudici compreso il Presidente, il Turno incaricato del servizio

civile sarà formato al principio dell'anno curiale con Regolamento del Presidente, che avrà cura di trasmetterne copia alla R. Consulta, e di farlo tenere costantemente affisso nella Cancelleria. — Lo stesso avrà luogo per la formazione dei due Turni civili del Tribunale di Prima Istanza di Firenze. (d. *Art.* 88.)

90. — Nel caso d'impedimento di alcuno dei Giudici di uno dei Turni del Tribunale, verrà supplito da altro, secondo la destinazione del Presidente, quando il suo numero lo permetta. (d. *Art.* 89.)

91. — Presso ogni Tribunale di Prima Istanza vi sarà un numero di Supplenti scelti dalla classe degli Avvocati, e dei Procuratori, e che Ci riserviamo di approvare per ciascun Tribun., sulle proposizioni che Ci verranno rassegnate dalla R. Consulta, e tra i quali il Presidente potrà destinare il Supplente al Giudice impedito, allorchè, o il numero del Collegio, o il servizio degli altri suoi Componenti non permetta di destinarlo tra questi. L'uffizio dei Supplenti sarà gratuito. (d. *Art.* 90.)

92. — I Tribunali di Prima Istanza conosceranno delle cause di appello introdotte dalle sentenze proferite dai Vicarj Regj, dai Giudici Civili, e dai Potestà colla loro competenza appellabile. (d. *Art.* 91.)

93. — Conosceranno egualmente dei ricorsi che verranno loro deferiti dai decreti dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà negli affari di volontaria giurisdizione. Tratteranno però, e risolveranno in Camera di Consiglio i detti affari. (d. *Art.* 92.)

94. — Le sentenze che i Tribunali Collegiali, e i due Auditori Giudici di Prima Istanza proferiranno sino al merito di Lire 800. toscane saranno inappellabili, e non si ammetterà contro di esse che il ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione. (d. *Art.* 93.)

95. — Quelle che proferiranno in merito superiore alle Lire 800. saranno appellabili alla Corte Regia di Firenze. (d. *Art.* 94.)

96. — Le sentenze, e i decreti, che dai predetti Tribunali, e Auditori di Prima Istanza si pronunzieranno colla loro competenza di seconda Istanza in conferma, o revoca delle sentenze,

e dei decreti dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà, nelle materie sì di giurisdizione contenziosa, che volontaria, saranno inappellabili. — Saranno però tutte suscettibili del ricorso in Cassazione avanti la Corte Suprema, ma pel solo capo della incompetenza, quelle sentenze, o decreti interessanti giurisdizione volontaria. (d. *Art.* 95.)

97. — Le cause, e gli affari si tratteranno avanti i Tribun. Collegiali di Prima Istanza, e gli Auditori Giudici di Prima Istanza con i metodi, e le discipline della procedura civile vegliante, in ogni parte che non venga regolata successivamente in un modo diverso. — Per le cause commerciali si manterrà la procedura speciale attualmente osservata quanto alle medesime. (d. *Art.* 96.)

98. — Per il pagamento dei diritti dovuti alle Cancellerie dei Tribunali di Prima Istanza di Firenze, Livorno, Pisa, Siena, Pistoja, e Arezzo nelli atti delle cause, ed affari che si tratteranno avanti i Trib. predetti, continueranno ad osservarsi le tariffe civili state sino al presente in vigore nei Tribunali di Prima Istanza di dette Città, che resteranno soppressi. — Alle Cancellerie dei Tribunali di Grosseto, Montepulciano, Samminiato, Rocca S. Casciano, Pontremoli, e Portoferrajo, verranno corrisposti i detti diritti come portano le tariffe civili veglianti attualmente per i Tribunali di Vicariato. (d. *Art.* 97.)

99. — I Presidenti dei Tribunali Collegiali, e i due Auditori Giudici di Prima Istanza soprintenderanno al buon'andamento del servizio delle respettive loro Cancellerie in ogni parte, e daranno attenzione a tutte le richieste, ed osservazioni che in questo rapporto venissero ai medesimi dirette dai Regj Procuratori. (d. *Art.* 98.)

100. — Apparterranno alla competenza ordinaria dei Trib. Collegiali di Prima Istanza, e dei due Auditori Giudici di Prima Istanza i giudizj d'interdizione, e di sottoposizione al curatore, sì per il capo della prodigalità, che per quello della demenza in ordine alle Leggi veglianti. (d. *Art.* 99.)

101. — Rimarrà fermo il disposto dalle Leggi stesse quanto alle persone private autorizzate a provocare la interdizione, e quanto ai provvedimenti che dal Tribunale possono prendersi nella pendenza del relativo giudizio. (d. *Art.* 100.)

102. — Il diritto di provocarla di uffizio non apparterrà che ai Procuratori Regj, allorchè manchi la istanza privata. (d. *Art.* 101.)

103. — Delle cause d'interdizione i Tribunali conosceranno con procedura sommaria in Camera di Consiglio; ma pronunzieranno i decreti relativi in udienza pubblica. (d. *Art.* 102.)

104. — Il decreto col quale nella pendenza del giudizio, e attese le specialità dei casi ricorrenti, eseguite le debite verificazioni, e sentito il reo convenuto, si assegnerà al medesimo un curatore provvisorio, non sarà appellabile colla definitiva se non che in devolutivo. (d. *Art.* 103.)

105. — Dalle sentenze del Tribunale di Prima Istanza nelle cause d'interdizione competerà l'appello al succumbente avanti la Regia Corte che ne conoscerà sommariamente nella Camera di Consiglio. — L'appello dovrà essere interposto nel modo, e nel termine assegnato dalla procedura vegliante per li appelli dalle sentenze dei Tribunali civili di Prima Istanza. (d. *Art.* 104.)

106. — Quando sia spirato il termine ad appellare all'effetto sospensivo dalla sentenza che avrà pronunziata la interdizione, o avendo avuto luogo l'appello, il giudicato di prima istanza sia confermato, il Pubblico Ministero nell'un caso, e nell'altro ne farà partecipazione al Vicario, Giudice Civile, o Potestà di prima classe del domicilio dell'interdetto, affinchè sia proceduto a provvedere l'interdetto di curatore stabilmente. (d. *Art.* 105.)

107. — Lo stesso si praticherà nel caso che in appello fosse pronunziata l'interdizione in revoca della sentenza assolutoria di prima istanza; anche il Tribunale superiore potrà prima ancora della definitiva, provvedere provvisoriamente alla sorte del convenuto. (d. *Art.* 106.)

108. — Il Vicario, Giudice Civile, o Potestà in tutti i suddetti casi, qualora si tratti d'interdizione piena, convocherà senza ritardo il Consiglio di Famiglia dell'interdetto, per procedere alla nomina dei curatori. (d. *Art.* 107.)

109. — La convocazione dei Consigli di Famiglia, la loro composizione, gli oggetti delle loro adunanze, i modi di legittimare, e portare ad effetto le loro deliberazioni dipenderanno in ogni rapporto dalle regole stesse dettate di sopra pei Consigli di

Famiglia nelle tutele. Solo se esiste il padre dell'interdetto, od altro ascendente paterno dovrà questi far parte del Consiglio di Famiglia, e quanto ad ogni altro avrà riflesso il Vicario, Giudice Civile, o Potestà alla maggior prossimità coll'interdetto, ma compatibilmente sempre colle esigenze dei casi particolari, e colla prudenza del buon padre di famiglia. (d. *Art.* 108.)

110. — Al momento della definitiva installazione dei curatori cesseranno le funzioni dei provvisorj, che dovranno render conto del loro operato davanti al Consiglio sudd. (d. *Art.* 109.)

111. — Se il giudizio sarà terminato colla interdizione meno piena, il curatore nominato dal Tribunale che l'avrà pronunziata, continuerà nelle sue funzioni; ma qualora venga a dispensarsi, o cessare per qualsivoglia ragione, spetterà al Vicario, Giudice Civile, o Potestà del luogo del sottoposto a provvederlo di nuovo curatore. (d. *Art.* 110.)

112. La liberazione dalla interdizione dovrà esser domandata al Tribunale di Prima Istanza dall'interdetto, o dalle persone autorizzate a provocarla, e il Tribunale pronunzierà, osservati i modi stessi del giudizio sommario d'interdizione. (d. *Art.* 111.)

113. — Anche la semplice reclusione di una persona per causa di demenza negli Spedali, Ospizj ec. nei quali si ha cura, e custodia di coloro che ne sono attaccati, non potrà aver luogo che in forza di un decreto che l'autorizzi del Tribun. di Prima Istanza del domicilio della persona stessa dopo una sommaria verificazione in Camera di Consiglio, o nel segreto quanto ai due Auditori Giudici di Prima Istanza, del fatto della demenza, e sulla istanza che ne sia stata fatta da alcuno di quelli che ne hanno diritto per la interdizione, o dal Regio Procuratore. (d. *Art.* 112.)

114. — I Ministri di Polizia, e Buon Governo potranno per altro secondo che potrà essere della esigenza dei casi, e per assicurare il buon ordine, adottare anche innanzi la cautela di sequestrare, o far trasportare nelle camere di deposito esistenti in detti Spedali, e Ospizj la persona che sia loro denunziata, e che resulti affetta di demenza, se non giudicheranno abbastanza cautelata la custodia domestica; ma nelle ore ventiquattro dal rila-

scio dell' ordine dovranno renderne informato il Regio Procurat. del Tribunale di Prima Istanza, con accompagnare al medesimo le carte, e notizie giustificative. Il Regio Procuratore ricevuta la comunicazione che sopra dal Ministro, o Uffizio di Buon Governo, non senza raccogliere altre verificazioni se le giudicasse opportune, dovrà portar l'affare alla più prossima udienza del turno civile del Tribunale di Prima Istanza, che, o nell'udienza stessa, o nella successiva dovrà risolvere, o definitivamente, o provvisoriamente. (d. *Art.* 113.)

115. — Senza il detto decreto non potrà operarsi il passaggio della persona allo stato di definitiva custodia nello Spedale, o Ospizio, e altrimenti mancherà all'Amministrazione dello Spedale, o Ospizio l' azione per qualunque rimborso di spedalità o contro il patrimonio del recluso, o contro la Comunità, salve all' Amministrazione stessa le sue azioni d' indennità contro gli amministratori. (d. *Art.* 114.)

116. — Competerà il ricorso dai decreti in questa materia ad ogni parte avanti la Corte Regia, e sino all' esito del medesimo non potrà essere innovato sulla custodia della persona, sia stata questa ordinata domestica, o nella stanza di deposito dell' Ospizio, salvo sempre alla Corte di ordinare in via provvisoria come crederà. (d. *Art.* 115.)

117. — Avrà luogo in questi affari la procedura stessa della interdizione, eccetto che nella parte che riguarda la convocazione dei Consigli di Famiglia, che si praticherà quando alla istanza per la reclusione sia unita quella della sottoposizione al curatore. (d. *Art.* 116.)

118. — Parimente la dimissione del recluso dall' Ospizio, o Spedale in cui si trovi, attesa la salute dal medesimo riacquistata, dovrà da esso, o dall' Amministraz. dello Spedale, o Ospizio, o dalle persone che abbiano diritto d' interessarsene, che sono quelle stesse alle quali compete di provocare la reclusione, esser chiesta al Tribunale di Prima Istanza, e da questo sentito il R. Procuratore, dichiarata. (d. *Art.* 117.)

119. — Ritenuto in sistema generale, che per le alienazioni dei beni mobili, e immobili dei minori, e degli interdetti, allor-

chè, previa la osservanza delle forme indotte di sopra all' Art. 53. (§ 54.) e successivi, verranno deliberate, debbano queste, a forma degli Ordini, e Istruz. veglianti, preferibilmente a ogni altro metodo, eseguirsi all' asta pubblica nei Tribunali dei Vicarj Regj, e dei Giusdicenti investiti delle stesse competenze pupillari, dai quali respettivamente dipenderanno i Consigli di Famiglia, in qualche caso, e attese le particolari circostanze, non rimarrà impedito ai Consigli di Famiglia sulla proposizione del tutore, o del curatore, o di alcuno dei Componenti il Consiglio stesso, di prendere in esame la maggior convenienza di procedere privatamente alla vendita, e alienazione, omessa la formalità degli incanti, e di deliberare l'esecuzione di questo metodo, e tanto innanzi che gl' incanti abbiano avuto luogo, che dopo l' esperimento dei medesimi riuscito inutile, e in qualunque loro periodo. (d. *Art.* 118.)

120. — Potrà questo temperamento adottarsi dal Consiglio di Famiglia quando, esaminata la relativa bontà di un' offerta esistente, la stima, e la condizione dei beni, la causa che determina l' alienazione, e tutte considerate nel loro complesso le speciali circostanze dell' affare, colla prudenza del padre di famiglia, verrà ad emergere più conveniente ed utile all' interesse del patrimonio del minore, o dell' interdetto, assicurare il contratto alle condizioni offerte dal privato attendente fuori della pubblica subasta, che correre l' eventualità di questa. (d. *Art.* 119.)

121. — In questi casi avrà attenzione il Consiglio di Famiglia che la vendita, e l'alienazione al privato offerente segua sempre con un aumento non inferiore almeno al dieci per cento sul prezzo resultante dalla stima dello stabile, o mobile da alienarsi, quando gravi difficoltà meritevoli di tenersi prudentemente a calcolo non impongano facilitazioni ancora in questa parte. (d. *Art.* 120.)

122. — Allorchè il Consiglio di Famiglia preferirà il sistema della vendita, o alienazione privata, in questo caso, ottenuta che avrà questa deliberazione, a norma del Regolamento, l'omologazione del Vicario, Giudice Civile, o Potestà, dovrà il tutore, o curatore dirigere l' istanza scritta per esservi autorizzato,

al Tribunale Collegiale, o all' Auditore di Prima Istanza del domicilio del minore, o interdetto, esibendola nella sua Cancelleria, corredata della deliberazione del Consiglio di Famiglia debitamente omologata, e di ogni altro documento che potesse servire a farne chiaramente conoscere la maggiore convenienza, ed utilità. (d. *Art.* 121.)

123. — Sarà debito della Cancelleria di rendere informato di tale istanza il Regio Procuratore. (d. *Art.* 122.)

124. — Il Regio Procuratore o dal tutore e curatore, o dal Giudice competente, o per ogni altro mezzo che reputerà opportuno, potrà prendere altri schiarimenti, ed altre informazioni, se crederà occorrerne, per meglio convalidare la regolarità della istanza. (d. *Art.* 123.)

125. — Quando la informazione della medesima sia completa, sarà cura del Regio Procuratore, nel giorno da combinarsi col Presidente del Tribunale, o coll' Auditore Giudice di Prima Istanza, e da rendersi noto alla parte istante, di dedurla avanti il Turno civile di detto Tribunale riunito nella Camera di Consiglio, o all' Auditore predetto, che sentito sulla istanza lo stesso Regio Procuratore, ed anche, ove gli piacesse intervenire, il tutore, e curatore, o altro dal medesimo deputato a rappresentarlo, previo l' esame sommario della convenienza ed utilità della detta istanza, deciderà della ammissione, o rejezione della medesima. (d. *Art.* 124.)

126. — La lettura del suo decreto dovrà esser fatta alla pubblica udienza. (d. *Art.* 125.)

127. — Il Tribunale, o Auditore Giudice di Prima Istanza per assicurarsi della maggiore convenienza ed utilità dell' atto, non mancherà di riassumere in esame quelle operazioni amministrative che il Consiglio di Famiglia avrà avute presenti per stabilire il giusto prezzo dei beni, la importanza dei carichi da dimettersi, degli impieghi da formarsi col prezzo, ne prescriverà delle più regolari, quando non resultassero tali, nè sodisfacenti quelle praticate, e si terrà costantemente a quella norma di prudenza amministrativa segnata al Consiglio di Famiglia. (d. *Art.* 126.)

128. — Avvertirà nel decreto col quale approverà la vendita, o alienazione privata, di trascrivere dettagliatamente le condizioni principali, colle quali l'atto di vendita, o di alienazione dovrà essere stipulato. (d. *Art.* 127.)

129. — Dal decreto che ammetterà, o rigetterà la vendita privata competerà il ricorso avanti la Corte Regia, e con effetto sospensivo, al tutore, o curatore istante, e al Regio Procurat.', ma a questo soltanto per il capo della incompetenza, e per quello della violazione delle forme indotte dal presente Regolamento, nel qual caso il ricorso sarà operativo anche per l'interesse della parte privata, nè dopo il decreto o confermatorio, o revocatorio della Regia Corte competerà più alcun altro rimedio. (d. *Art.* 128.)

130. — Il ricorso dovrà esser fatto negli otto giorni immediatamente successivi alla prolazione del decreto nella Cancelleria dello stesso Tribunale di Prima Istanza e dovrà da questa, senza dilazione, d'uffizio rimettersi alla Cancelleria della Corte Regia. Decorsi gli otto giorni non vi sarà altrimenti luogo per alcuno al ricorso, e non potrà neppure riceversi. Il detto termine si comporrà di giorni tutti continui. (d. *Art.* 129.)

131. — Il decreto di approvazione della vendita privata pronunziato dal Tribunale, e da cui non sia stato ricorso come sopra, opererà la dispensa legale dalla solennità degl' incanti, e basterà a stabilire la validità delle operazioni e del relativo contratto, senza bisogno di altra forma derogatoria. (d. *Art.* 130.)

132. — Per il pagamento dei diritti alle Cancellerie degli atti occorrenti nella trattativa degli affari, di che dall'Artic. 99. (§ 100.) sino al 130. (§ 131.) inclusive, si prenderà norma da quanto le tariffe esistenti prescrivono in casi analoghi interessanti la giurisdizione volontaria civile. (d. *Art.* 131.)

133. — Le due Camere civili della Regia Corte si comporranno ciascuna di un Vice-Presidente, e di quattro Consiglieri: Una dovrà essere preseduta dal Presidente, che dovrà pure, almeno due volte all'anno, presedere l'altra. (d. *Art.* 132.)

34. — Le cause ed affari civili di competenza della R. Corte si alterneranno tra le due Camere con eguale distribuzione a

turno: Il registro di distribuzione verrà tenuto dal Cancelliere, e invigilerà sulla sua manutenzione direttamente il Presidente. (d. *Art.* 133.)

135. — Il Turno di servizio dei Consiglieri della Corte in dette Camere verrà regolato dal Presidente al cominciare dell'anno curiale, partecipato alla Real Consulta, e tenuto costantemente affisso nella Cancelleria. (d. *Art.* 134.)

136. — La Regia Corte conoscerà di tutti gli appelli, che le verranno deferiti dalle sentenze, e dai decreti pronunziati dai Tribunali di Prima Istanza colla loro competenza di prima istanza, e appellabili. (d. *Art.* 135.)

137. — Non potrà conoscere, e risolvere in nessuna causa con minor numero di cinque voti. Deciderà a pluralità di suffragj, e pronunzierà le sue sentenze alla pubblica udienza. (d. *Art.* 136.)

138. — La procedura da osservarsi avanti le sue Camere civili sarà quella stessa che attualmente si osserva nelle terze istanze, salve le correzioni, e modificazioni che ci riserviamo di ordinare. Il pagamento pure dei diritti degli atti nelle cause che si tratteranno avanti le dette Camere civili, si corrisponderà a norma delle tariffe che vegliano ora per le cause di terza istanza. (d. *Art.* 137.)

139. — Conoscerà in Camera di Consiglio, ma pronunzierà in udienza pubblica le relative decisioni in tutte le cause ed affari che ai Tribunali di prima istanza è prescritto di trattare in Camera di Consiglio. (d. *Art.* 138.)

140. — Le decisioni della Regia Corte in ordine agli appelli dalle sentenze, e dai decreti dei Tribunali di Prima Istanza, sia che revochino, sia che confermino le sentenze, o i decreti appellati, saranno inappellabili, e non rimarrà alla parte succumbente che il ricorso in Cassaziono avanti la Corte Supr. (d. *Art.* 139.)

141. — Alla Corte Regia potrà chiedersi la sospensione della esecuzione delle sentenze soggette in merito al rimedio ordinario dell'appello, ma al solo effetto devolutivo, e potrà dalla Corte essere accordata, previo esame conveniente, allorchè sieno ordinati pagamenti, o a favore di forestieri non aventi domicilio, o

possesso di beni stabili nel Granducato, o a favore di persone di dubbiosa idoneità, previa la giustificazione che il succumbente abbia legalmente depositato l'importare della condanna, e non altrimenti, ovvero quando la esecuzione fosse per portare un grave pregiudizio al succumbente allorchè esso giustifichi, e tanto in questo, quanto nel caso che sopra, di avere già introdotto il rimedio ordinario dalle sentenze che lo aggravano. Di tali istanze conoscerà la Camera civile della Corte Regia preseduta dal Presidente. (d. *Art.* 140.)

142. — Il Presidente della Corte Regia inoltra a Noi per il canale della Real Consulta le proposizioni pei posti dei Vice-Presidenti, e Consiglieri della detta Corte, dei Presidenti, Vice-Presidenti, e Auditori dei Tribunali Collegiali, degli Auditori di prima istanza, dei Vicarj Regj, dei Giudici Civili, dei Giudici Direttori degli Atti, dei Potestà, dei Cancellieri, e Impiegati subalterni delle Cancellerie dei detti Tribunali, e Giusdicenti. Resta ferma nel Presidente del Buon Governo la prerogativa di fare le sue proposizioni a Noi per l'organo stesso della Real Consulta in quanto ai Vicarj, loro Cancellieri, e Coadjutori, e ai Potestà. (d. *Art.* 141.)

143. — Il Presidente della Corte Regia ha sul ministero, e servizio della Cancelleria della Corte la soprintendenza stessa di che, e come all'Art. 98. (§ 99.) (d. *Art.* 142.)

144. — Il ricorso per la cassazione delle sentenze, e dei decreti della Corte Regia, e dei Tribunali Collegiali di Prima Istanza che non ammettono rimedio ordinario di appello, o di ricorso, non potrà essere interposto che avanti la Real Consulta, alla quale apparterrà di ammettere, o di rigettare le istanze relative delle parti private, o del Pubblico Ministero nei termini, e nei modi da dirsi. (d. *Art.* 143.)

145. — La Real Consulta per l'esercizio di questo suo attributo si formerà in Corte Suprema di Cassazione, che non potrà comporsi di un minor numero di cinque votanti. Risolverà a pluralità di suffragj. (d. *Art.* 144.)

146. — Il primo fra i Componenti la Real Consulta designati per il servizio della Corte di Cassazione presederà nell'anno

le adunanze di essa. Sarà peraltro in facoltà del Presidente della Real Consulta di presedere la Corte di Cassazione tutte le volte che crederà di intervenirvi, e ne avrà l'obbligo quattro volte l'anno. Se alcuno dei Componenti la Corte di Cassazione si troverà impedito, il Presidente della Real Consulta nominerà fra i rimanenti del Collegio quello che dovrà supplire. (d. *Art.* 145.)

147. — Le udienze della Real Consulta formata in Corte di Cassazione saranno pubbliche. (d. *Art.* 146.)

148. — Il ricorso per la cassazione s'intenterà con semplice scrittura di domanda da esibirsi nella Cancelleria della Corte di Cassazione colla nomina del procuratore legale. (d. *Art.* 147.)

149. — Questa domanda dovrà essere esibita nel termine di giorni quarantacinque correnti dalla parte privata, se riguarderà una sentenza proferita da un Tribunale Collegiale, o da uno dei due Auditori Giudici di Prima Istanza colla sua competenza inappellabile, sia nel primo, o nel secondo grado della sua giurisdizione civile; dovrà essere esibita nel termine di giorni novanta correnti, se riguarderà una sentenza della Regia Corte; Inoltre la parte che avrà esibita la domanda contro una sentenza di un Tribunale Collegiale, o di un Auditore Giudice di Prima Istanza, o della Corte Regia, dovrà aver notificata la domanda stessa all'altra parte interessata, o alle altre parti dentro il termine di giorni otto decorrendi da quello della esibizione della domanda nella Cancelleria della Corte. Si avrà per nulla ad ogni effetto, e come non avvenuta la domanda, quando non sia stata esibita, e notificata nei termini respettivamente di sopra assegnati. (d. *Art.* 148.)

150. — Dalla parte, o parti notificate della domanda, l'opposizione dovrà farsi con scrittura di repliche esibita in detta Cancelleria, e dovrà nella scrittura nominarsi il procuratore legale. (d. *Art.* 149.)

151. — Vi sarà un relatore in ciascuna causa, e una discussione avanti il Collegio tra le parti, e vi dirà le sue conclusioni il Ministero Pubblico allorchè vi prenda interesse. (d. *Art.* 150.)

152. — La Corte, quando gravi circostanze lo rendano opportuno, potrà continuare la discussione in una udienza succes-

siva, nella quale dovrà aver luogo la pronunzia della risoluzione finale della istanza. (d. *Art.* 151.)

153. — Il termine a risolvere per la Corte di Cassazione non potrà mai eccedere i mesi quattro dal giorno della esibita della domanda di cassazione; quando decorresse senza che avesse luogo pronunzia della Corte, si avrà come rigettata ad ogni effetto la domanda, e come se non fosse avvenuta. Il detto termine resterà però interrotto nei casi soltanto previsti dal Regolamento di Procedura al num. 1. dell'art. 98. per tutto il tempo ivi contemplato, ed ai num. 4. 5. e 6. per la metà del tempo. (d. *Art.* 152.)

154. — Le risoluzioni della Corte predetta sulle istanze di cassazione saranno concepite nella forma, e collo stile dei decreti, come ogni pronunzia giudiciaria, e iniziati in nome della Corte di di Cassazione. I detti decreti saranno motivati, e la loro pronunzia sarà fatta all'udienza. (d. *Art.* 153.)

155. — La Corte Suprema potrà accogliere il ricorso, e pronunziare la cassazione della sentenza, o del decreto contro di cui sia stato interposto, onde l'effetto sia, che si abbia come se non fosse mai intervenuto, allorchè verrà a resultarle, che la sentenza, o il decreto contenga una contravvenzione alla Legge; e vi sarà contravvenzione semprechè la sentenza, o il decreto sia pronunziato da un Tribunale, o Giudice incompetente, o abbia applicata al caso una Legge diversa da quella che doveva influirvi, o non abbia data la sua giusta intelligenza alla Legge applicata, o sia incorsa la omissione di una forma sostanziale. Potrà congiuntamente alla cassazione della sentenza, o decreto dichiarare ancora quella delli atti serviti al giudizio, o di una loro parte secondo che si risentano del pregiudizio medesimo. Apparterrà pure alla Corte di Cassazione di decidere su i conflitti di giurisdizione, e di giudicati fra Tribunale e Tribunale, e tra l'Autorità giudiciaria, ed ogni altra diversa. (d. *Art.* 154.)

156. — Fatti nuovi non potranno esser dedotti in appoggio delle domande, o istanze predette; nè potrà nell'esame avanti la Corte aumentarsi, o cangiarsi il processo dei fatti, che ha servito alla pronunzia delle sentenze, o decreti deferiti alla medesima. (d. *Art.* 155.)

157. — Allorchè la Corte di Cassazione decreterà la cassazione della sentenza contro di cui sarà stata dalla parte privata portata lagnanza, se la sentenza predetta sarà di una Camera civile della Corte Regia, ordinerà che la causa venga portata avanti l'altra Camera civile della Corte Regia, che non ne avrà conosciuto, onde vi sia nuovamente trattata, e risoluta, o con li atti stessi quando questi pure non siano stati annullati, o con nuovi atti in luogo di quelli, che fossero stati annullati insieme con la sentenza. Se la Sentenza cassata sarà di un Tribunale Collegiale di Prima Istanza composto di sei, o più Giudici, la commissione di conoscere della causa in un nuovo giudizio verrà fatta per l'effetto, come è stato detto di sopra, al Turno dello stesso Tribunale che non avrà giudicato. E se la sentenza cassata sarà di un Tribunale Collegiale di Prima Istanza composto di meno di sei Giudici, o del Tribunale di un Auditore Giudice di Prima Istanza, la commissione sarà fatta al Tribunale Collegiale di Prima Istanza più prossimo a quello di cui sarà stato annullato il giudicato. Le sentenze, o i decreti di qualunque Tribunale, o Giusdicente cassati per capo di incompetenza, si rimetteranno a quel Giudice, o Tribunale che la Corte di Cassazione avrà dichiarato competente, invece di quello la di cui sentenza per il detto capo verrà annullata. (d. *Art.* 156.)

158. — La Camera civile della Corte Regia, il Tribunale, o Giusdicente cui verrà commesso il nuovo giudizio, dovrà nella risoluzione del caso particolare uniformarsi intieramente alla dichiarazione sull'articolo di diritto che sarà stata emessa dalla detta Corte di Cassazione col decreto che avrà cassato la precedente sentenza.

159. — Per dedurre il ricorso in Cassazione, come per gli atti della relativa procedura avanti la Corte di Cassazione, non avrà luogo che il pagamento dei diritti che determinerà la relativa tariffa da pubblicarsi, ferma stante anche in dette cause la esenzione indotta dalle Leggi a benefizio dei poveri, e dei miserabili. (d. *Art.* 158.)

160. — Il ricorso in Cassazione non induce sospensione della esecuzione della sentenza, o decreto inappellabile contro di cui

sia eccitato: nè può essere accordata dalla Corte di Cassazione. (d. *Art.* 159.)

161. — Quando non provvedendosi in Cassazione alcuna delle parti private, crederà il Ministero Pubblico che ricorra l'interesse della Legge per denunziare come meritevole di cassazione una sentenza, o decreto che non ammetta altro riparo, potrà esso intentare il ricorso con sua istanza scritta da esibirsi in Cancelleria. La Corte risolverà come crederà giusto sulla detta istanza, rigettandola, o ammettendola, e diverrà normale la sua decisione sul puoto di diritto che avrà dichiarato colla med. (d. *Art.* 160.)

162. — Il Pubblico Ministero non potrà intentare il suo ricorso per interesse della Legge, che decorso il termine conceduto alla parte privata a dedurlo nell'interesse proprio. (d. *Art.* 161.)

163. — Però i decreti proferiti dalla Corte di Cassazione in ordine al predetto articolo, non saranno di alcuno effetto quanto alle parti private, tra le quali sarà intervenuta la sentenza annullata, e cassata, la quale nel loro interesse particolare manterrà tutta la sua efficacia. (d. *Art.* 162.)

164. — Gli attributi, ed incarichi del Ministero Pubblico nelle materie civili avanti la Real Consulta formata in Corte di Cassazione, la Regia Corte, e i Tribunali, e Auditori Giudici di Prima Istanza, dependentemente dalla sua instituzione dichiarata dall'Art. 19. (§ 20.) oltre quei già detti colle precedenti disposizioni, sono i seguenti; — 1. D'intervenire, e pronnnziare la sua opinione in tutte le cause riguardanti l'ordine pubblico, ed in quelle nelle quali hanno interesse i Corpi Morali, i pupilli, i minori, le Chiese, ed altri Stabilimenti, o persone privilegiate; di dare le sue conclusioni in tutti i ricorsi in affari di volontaria giurisdizione riguardanti i pupilli, gl'interdetti, e le donne che saranno interposti avanti i Tribunali, e i dne Auditori Giudici di Prima Istanza, che dovranno risolversi in Camera di Consiglio. Può altresì interporre il suo ministero in tutte le cause nelle quali crederà opportuno il suo intervento, e debbe intervenire in tutte quelle cause, in cui fosse richiamato dal Tribunale. Non ha luogo il detto ministero nelle cause nelle quali compariscono come attori, o rei convenuti i Regj Dipartimenti, atteso l'intervento o

mediato, o immediato dell'Avvocato Regio. Che se nelle dette cause intervengono Corpi, o persone per le quali debbe essere sentito il Ministero Pubblico, esercita nelle medesime liberamente il suo ufficio; — 2. D'interporre ricorso in Cassazione per l'interesse della Legge, e di intervenire avanti la Corte di Cassazione quando lo creda, anche nei casi di ricorsi di parti private. Debbe poi intervenire nei casi di che al num. 1., e quando sia richiesto dalla Corte stessa. (d. *Art.* 163.)

165. — Il Procuratore Regio invigila che le Leggi ed Istruzioni veglianti per il regolamento economico dei minori ed interdetti abbiano la loro piena ed esatta osservanza, e che i Consigli di Famiglia corrispondano in ogni caso al fine della loro instituzione, eccitando ogni volta, e quanto possa occorrere, l'autorità dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà rivestiti di competenza pupillare, e corrispondendo analogamente con i superiori Dicasteri, conformemente alle Istruzioni generali veglianti. (d. *Art.* 164.)

166. — È cura del Regio Procuratore Generale di raccogliere dai diversi Regj Procuratori dei Tribunali di Prima Istanza i prospetti annui dei minori, e degli interdetti, e di trasmetterne alla Real Consulta lo stato generale. (d. *Art.* 165.)

167. — Ad esso appartengono le proposizioni per il canale della Real Consulta, degli Avvocati Generali, e Sostituti del suo Uffizio, dei Regj Procuratori e loro Sostituti, ed altri Impiegati subalterni del Ministero Pubblico, come ad esso pure appartengono le proposizioni dei Titolari, e impiegati enunciati all'Artic. 141. (d. *Art.* 166.)

168. — Il Regio Procuratore Generale regola il servizio degli Avvocati Generali, e dei suoi Sostituti presso le diverse Camere della Regia Corte, e i Regj Procuratori regolano quello dei respettivi Sostituti presso i Turni dei Tribunali ai quali sono addetti. (d. *Art.* 167.)

169. — Egli si tiene informato dei modi del servizio di tutti i Tribunali, e Giusdicenti, e loro Cancellerie, e corrisponde a tal'uopo con i Presidenti dei Tribunali stessi, e provoca per il canale della Real Consulta ogni conveniente provvedimento. (d. *Art.* 168.)

170. — I Regj Procuratori hanno attenzione al servizio dei Tribunali, e Magistrati presso i quali sono stabiliti, e delle respettive loro Cancellerie, e al servizio dei Tribunali dei Vicarj, Giudici Civili, e Potestà in tutte le parti relative al disciplinario, e all' amministrativo della giustizia, e l' hanno pure alle classi dei difensori legali, e provocano in proposito ogni occorrente misura dalla Real Consulta per il canale del Regio Procuratore generale cui riferiscono. (d. *Art.* 169.)

171. — Nel caso di legittimo impedimento del Regio Procuratore che manchi di Sostituto presso alcuno dei Tribunali di Prima Istanza, quello tra i Giudici dello stesso Tribunale, che è l' ultimo in ordine di nomina, fa le di lui veci. (d. *Art.* 170.)

172. — Il Ministero Pubblico distende tutti gli atti di qualunque sorta in carta libera: le Cancellerie gli prestano il servizio occorrente. (d. *Art.* 171.)

173. — L' amministrazione della Giustizia punitiva delle azioni qualificate per delitti e trasgressioni dalle Leggi dello Stato è attribuita — Alla Real Consulta come Corte di Cassazione, — Alla Regia Corte, — Ai Tribunali Collegiali di Prima Istanza, — Ai Vicarj Regj, ed ai Giudici Direttori degli Atti Criminali. (d. *Art.* 172.)

174. — L' amministrazione della Giustizia punitiva è assistita dal Regio Procuratore Generale, e dai Titolari del suo Uffizio avanti la Corte di Cassazione, e la Corte Regia, e dai Regj Procuratori, e loro Sostituti avanti i Tribunali di Prima Istanza. (d. *Art.* 173.)

175. — La Real Consulta come Corte di Cassazione, ammette, o rigetta le domande di cassazione delle sentenze inappellabili proferite dai Tribunali criminali dello Stato, tanto siano presentate dal Pubblico Ministero per interesse della Legge, quanto dalle parti private che si credessero pregiudicate dalle sentenze medesime. (d. *Art.* 174.)

176. — La Corte Regia conosce e giudica inappellabilmente dei delitti, e trasgressioni che per il Diritto penale vigente nel Granducato, sono puniti con pena superiore a quella dell' esilio dal Compartimento Governativo. (d. *Art.* 175.)

177. — I Tribunali di Prima Istanza conoscono e giudicano inappellabilmente dei delitti, e trasgressioni che si commettono nella estensione dei respettivi loro circondarj giurisdizionali, e che per il Diritto penale vigente si puniscono coll' esilio dal Compartimento Governativo, o altra pena inferiore alla suddetta sino a quella riservata alla competenza di che nel seguente articolo. (d. *Art.* 176.)

178. — I Vicarj Regj, ed i Giudici Direttori degli Atti Criminali giudicano dei modici furti semplici, e dei danni dati ancorchè qualificati solamente da asportazione non eccedenti le lire 10., e delle leggere offese, ed ingiurie che non portino a pene maggiori della carcere per giorni otto, e della multa di lire venticinque: Provvedono alla istruzione del processo in ogni causa criminale. (d. *Art.* 177.)

179. — I Commissarj di Polizia di Firenze, e Livorno, ed i Potestà saranno rivestiti degli attributi, ed avranno gli oneri dei Ministri di Polizia giudiciaria per la scoperta dei delinquenti, e per assicurarsi prontamente delle tracce immediate dei delitti nei modi, e conformemente agli Ordini della Procedura criminale. (d. *Art.* 178.)

180. — Saranno solleciti gl' Impiegati soprarammentati di rimetter subito al Vicario Regio, o al Giudice Direttore degli Atti da cui dipendono gli atti di accesso, e di visita, i fatti esami, e tutti i processi verbali delle operazioni alle quali avranno dato luogo per occasione di delitti commessi nella loro giurisdizione. (d. *Art.* 179.)

181. — Ne accompagneranno sempre, senza ritardo, un estratto al Regio Procuratore. (d. *Art.* 180.)

182. — Gli Esecutori pure, e Capi Posti di Picchetti stabiliti per il servizio della Polizia giudiciaria, rimetteranno al detto Regio Procuratore il duplicato di ogni denunzia, o referto che avranno presentato al Vicario, o al Giudice Direttore di Atti respettivo, concernente delitti, e trasgressioni contemplate dalle Leggi criminali veglianti nel Granducato, e senza porre ritardo dal momento in cui ne avranno acquistata la notizia. (d. *Art.* 181.)

183. — I Vicarj Regj, e i Giudici Direttori di Atti ragguaglieranno il Regio Procuratore dell'iniziamento di ogni procedura, o informazione interessante un delitto, o un fatto contemplato come punibile dalle Leggi criminali, e inoltre gli rimetteranno rapporto di ogni delitto, o fatto punibile come sopra accaduto nella loro giurisdizione criminale, appena che ne siano stati in qualunque forma intesi. (d. *Art.* 182.)

184. — Il Regio Procuratore predetto corrisponderà con i Vicarj, Giudici Direttori di Atti, Commissarj di Polizia, e Potestà, e richiederà il loro uffizio sopra tutto ciò che può concernere la scoperta dei delitti, e delle trasgressioni per eccitare le premure dei medesimi nei casi individui, onde non sfuggano i materiali delle prove, e prontamente si ottenga la repressione dei colpevoli. (d. *Art.* 183.)

185. — I Vicarj, i Giudici Direttori di Atti, i Commissarj di Polizia, ed i Potestà daranno sempre attenzione, e daranno sfogo alle richieste del Regio Procuratore in tutto ciò che può concernere la scoperta dei delitti, e dei delinquenti, e la più completa e sollecita istruzione del processo. (d. *Art.* 184.)

186. — La maniera d'iniziare i giudizj criminali, e la istruzione del processo scritto continueranno a tenersi coerentemente agli Ordini, e Regolamenti veglianti, eccettochè nelle parti riformate, o cambiate come vien detto in appresso. (d. *Art.* 185.)

187. — Allorchè il Vicario, o il Giudice Direttore degli Atti crederà di non accogliere la querela, anche se si tratti di delitto riguardante la di lui minor competenza, la rimetterà corredata di un decreto motivato al Regio Procuratore del Trib. di Prima Istanza nel cui circondario è situata la sua criminale giurisdizione, affinchè sia da esso provocata la risoluzione del detto Tribunale sull'ammissione, o rejezione della querela medesima. (d. *Art.* 186.)

188. — Il Regio Procuratore farà conoscere al Vicario, o al Giudice Direttore remittente la risoluzione pronunziata dal Trib., e se la querela sarà stata ammessa, il Vicario, o il Giudice pred. procederà immediatamente alla istruzione degli atti informativi. (d. *Art.* 187.)

189. — Non potrà aver luogo la carcerazione dell'imputato di un delitto, o di una trasgressione, fuori dei casi nei quali, attesa la natura del fatto delittuoso, la custodia dell'imputato pendente il processo sia ordinata dalle Leggi, e mai potrà essere ordinata per il solo capo di esperimentarlo, ed ottenerne un mezzo di prova. — Non potrà neppure in qualunque processo aver luogo la carcerazione del testimone, sia indotto dal Fisco, o dall'imputato per la causa detta di sopra di farne esperimento, e mezzo di prova. (d. *Art.* 188.)

190. — Se nella istruzione degli atti informativi, il Vicario, o il Giudice Direttore degli Atti incontrerà difficoltà che gli rendano necessarj schiarimenti per la ulteriore regolare prosecuzione, si rivolgerà per ottenerli al Regio Procuratore. (d. *Art.* 189.)

191. — Compilata la procedura coll'esaurimento di tutte le verificazioni, e coll'esame obiettivo dell'imputato, o imputati, ed omessi i confronti tanto degli imputati fra loro, che di questi con i testimoni deponenti a loro carico, il Vicario Regio, o il Giudice Direttore degli Atti rimetterà il processo cartolato, e corredato di spoglio al Regio Procuratore, e renderà notificato l'imputato del giorno della detta trasmissione, e ne prenderà nota in processo, e trovandosi l'imputato in carcere, o nel territorio del Tribunale Vicariale, ove è stata compilata la procedura, dopo fattagli personalmente la notificazione di che sopra, dovranno essere accolte le istanze e dichiarazioni che credesse di fare, per essere unite al processo da inviarsi al Tribunale di Prima Istanza. — La notificazione personale all'imputato di che sopra, potrà eseguirsi in fine dell'ultimo costituto, ove ne dovrà esser fatta espressa menzione, siccome ancora delle istanze, e dichiarazioni che l'imputato facesse. (d. *Art.* 190.)

192. — Se l'imputato si troverà detenuto nelle carceri di un altro Tribunale, o avrà dimora in altra giurisdizione criminale, le notificazioni suddette si eseguiranno per mezzo di lettera di sussidio. Il Tribunale richiesto, uniformandosi alle disposizioni contenute nel presente articolo, riceverà le dichiarazioni dell'imputato. (d. *Art.* 192.)

193. — In quei delitti peraltro, e in quelle contravvenzioni nelle quali la competenza del Tribunale di Prima Istanza fosse per la regola di che all'art. 176. (§ 177.) intuitivamente dimostrata, e la cui verificazione sì nel materiale, come nello speciale si presentasse tale da potersi eseguire immediatamente nella sua totalità, potrà omettersi la procedura scritta, e portarsi l'affare a diligenza del Regio Procuratore, con semplice citazione all'imputato, o imputati alla pubblica udienza del Tribunale di Prima Istanza. — In questo caso il Vicario Regio, o il Giudice Direttore degli Atti, ricevuta la ratifica della querela, nella quale potrà, qualora lo creda utile, far meglio sviluppare i fatti, ed i mezzi di provarli, e dopo aver pronunziato sull'ammissione della medesima, la rimetterà al R. Procuratore, perchè se sarà creduto conveniente, sia proceduto al pubblico giudizio. (d. *Art.* 192.)

194. — I Vicarj Regj, ed i Giudici Direttori degli Atti Criminali nei giudizj, che spediscono con la competenza criminale di cui sono rivestiti io ordine all'art. 177. (§ 178.) dovranno prima compilare le necessarie verificazioni nei modi sommarj, e colle forme che verranno successivamente prescritte. (d. *Art.* 193.)

195. — Qualora i Vicarj, e Giudici predetti credendosi competenti in ragione del titolo, e qualità del delitto abbiano istituito processo sommario, e dallo sviluppo del medesimo venga a resultare delitto più grave, e superiore alla loro competenza, debbono immediatamente supplire con tutti gli atti occorrenti per la completa regolarità di un ordinario processo informativo, e proseguire in tal guisa fino alla sua trasmissione al R. Procuratore, com'è detto all'art. 190. (§ 191.) o rimetterli nello stato in cui si trovano, qualora si verifichi quanto è prescritto all'art. 192. (§ 193.) (d. *Art.* 194.)

196. — Ai condannati nei giudizj di che agli art. 177. e 193. (§§ 178. e 194.) competerà l'appello al Tribunale Collegiale di Prima Istanza, che dovrà essere interposto nei cinque giorni successivi alla notificazione del decreto, ed esibito nel Tribunale del Vicario, o Giudice Direttore che lo avrà proferito, e sarà cura del Vicario stesso, o del Giudice Direttore di trasmetterne l'atto con l'inserto del processo sommario alla Cancelleria del Tribun. di Prima Istanza. (d. *Art.* 195.)

197. — Potrà appellare pure, ma per il solo capo della incompetenza, il R. Procuratore dai decreti, che i Vicarj Regj, e i Giudici Direttori degli Atti Criminali pronunzieranno in ordine all'art. 177. (§ 178.) — Nel caso poi di contravvenzione alla Legge in ordine all'art. 154. (§ 155.) competerà al R. Procuratore il ricorso in Cassazione, ma pel solo interesse della Legge. (d. *Art.* 196.)

198. — Per interporre l'appello che sopra il R. Procuratore non avrà che un termine di dieci giorni continui dalla data del decreto. (d. *Art.* 197.)

199. — Nella pendenza del suddetto termine, e durante la istanza alla quale sia luogo, resta sospesa l'esecuzione del decreto. (d. *Art.* 198.)

200. — Per altro se il R. Procuratore dichiarerà di renunziare al diritto di appello, la sentenza si renderà eseguibile, decorso il più breve termine conceduto al condannato. (d. *Art.* 199.)

201. — I Vicarj Regj, e i Giudici Direttori degli Atti rimetteranno copia dei decreti che spediscono in ordine alla competenza di che si tratta al Regio Procuratore, e senza ritardo dopo la loro pronunzia. (d. *Art.* 200.)

202. — Dell'appello interposto dal Regio Procuratore, e che dovrà esibire nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza, verrà fatta notificazione a sua premura all'imputato, e al querelante. (d. *Art.* 201.)

203. — Gli atti dei relativi processi dovranno essere rimessi al R. Procuratore ad ogni sua richiesta. (d. *Art.* 202.)

204. — Il Commissario Regio di Pontremoli, i Vicarj, e Potestà di quel Commissariato, l'Auditor Vicario di Portoferrajo, il Potestà di Marciana, e tutti gli Agenti della pubblica forza nei circondarj che sopra, che in ordine al disposto nei precedenti articoli dovrebbero corrispondere col R. Procuratore, corrisponderanno invece respettivamente con i Sostituti dei Regj Procuratori di Pisa, e Livorno residenti in Pontremoli, e Portoferrajo, i quali saranno tenuti a render conto della corrispondenza suddetta ai rammentati Regj Procuratori. (d. *Art.* 203.)

205. — Nei Tribunali istruenti i processi criminali saranno osservate le tariffe attualmente veglianti. (d. *Art.* 204.)

206. — I Tribunali Collegiali di Prima Istanza esercitano la loro giurisdizione criminale, e deliberano, sia in udienza pubblica, sia in Camera di Consiglio sempre col voto di tre Giudici, che formano il Turno criminale, e a pluralità di suffragj. — Se alcuno dei Giudici componenti il Turno predetto si trovi impedito, può esser supplito, come è detto agli art. 89. e 90. (§§ 90. e 91.) (d. *Art.* 205.)

206. — La formazione del Turno incaricato del servizio criminale nell'anno, nei Tribunali composti di un numero maggiore di tre Auditori, ha luogo come è detto all'art. 88. (§ 89.) (d. *Art.* 206.)

208. — Le istanze che il R. Procuratore può dirigere al Tribunale in ordine all'art. 186. (§ 187.) si risolveranno in Camera di Consiglio. (d. *Art.* 207.)

209. — Rimesso che sia il processo criminale, dopo compiuta la istruzione, e come è detto all'art. 190. (§ 191.), il R. Procuratore lo sottoporrà ai Giudici riuniti nella Camera del Consiglio, e provocherà sul medesimo la conveniente risoluzione. (d. *Art.* 108.)

210. — Il Turno suddetto, preso in esame il processo insieme colla richiesta del R. Procuratore, dovrà dichiarare se dalle verificazioni raccolte resultino riscontri, e prove sufficienti da autorizzare a carico dell'imputato, o imputati un pubblico giudizio: nel caso negativo, ordinerà non esser luogo a procedere più oltre, abilitato l'imputato, o imputati dalla carcere, qualora siano detenuti. (d. *Art.* 209.)

211. — Se il predetto Turno dichiarerà essere i fatti contro l'imputato, o imputati dedotti sufficientemente verificati, e rileverà che il processo presenta un titolo di delitto, o una trasgressione interessante la competenza criminale del Tribunale di Prima Istanza, ne decreterà il rinvio al giudizio pubblico del proprio Tribunale, e la trasmissione del processo alla propria Cancelleria; e se giudicherà che il titolo del delitto interessi la competenza criminale della Corte Regia, ordinerà che sia trasmesso al Regio Procuratore Generale, affinchè vi abbia corso, come verrà stabilito in appresso; e se lo ritrovasse della competenza deferita ai

Vicarj, e Giudici Direttori degli Atti, lo rimetterà al Vicario, o Giudice Direttore, cui apparterrà affinchè ne conosca a forma degli Ordini. (d. *Art.* 210.)

212. — Se lo stesso processo presenterà due delitti connessi respettivamente interessanti la maggiore, e la minor competenza, il Tribunale che sopra senza dividere il giudizio, ordinerà la trasmissione del processo alla Cancelleria della Corte Regia; mancando fra i delitti connessione, il Turno riterrà il processo, e conoscerà dell'affare per il capo che riguarda la sua giurisdizione, e rimetterà poi le carte per la cognizione dell'altro, o altri alla Corte Regia, ordinando l'occorrente onde non abbiano luogo ritardi. (d. *Art.* 211.)

213. — Se il Turno riunito in Camera di Consiglio ritroverà incompleti gli atti informativi, potrà in tutti i casi ordinare al Tribunale istruente che vi sia supplito. (d. *Art.* 212.)

214. — All'adunanza della Camera del Consiglio non interviene che il Procuratore Regio, e il Cancelliere, che serve alla lettura degli atti; ambedue si ritirano al momento che incomincia l'esame, e la deliberazione dei Giudici, rimanendo il processo, ed ogni suo corredo sul loro tavolino; non vi si ammettono nè le parti, nè i loro difensori, nè testimonj; non resta però impedito alle parti interessate di passare quelle memorie che credono del loro interesse sino al giorno in cui segua il rapporto del R. Procuratore alla Camera, e spetta al Cancelliere di porle sotto gli occhi dei Giudici, e farne lettura ai medesimi. (d. *Art.* 213.)

215. — Dai decreti pronunziati nella Camera del Consiglio competerà l'appello al R. Procuratore avanti la Corte Regia, ed all'effetto sospensivo, ma dovrà interporlo nei tre giorni successivi alla prolazione del decreto. Questo appello a cura dello stesso Regio Procuratore sarà notificato all'imputato, o imputati. (d. *Art.* 214.)

216. — Questi decreti pronunziati dal Turno suddetto dovranno motivarsi e quanto al fatto, e quanto al diritto. (d. *Art.* 215.)

217. — Tanto nel caso in cui sia stato decretato l'invio dell'imputato al pubblico giudizio, quanto nell'altro preveduto dall'art. 192. (§ 193.) il Presidente del Tribunale destinerà il

giorno della discussione della causa avanti il Turno decidente. (d. *Art.* 216.)

218. — Sarà a diligenza del Regio Procuratore notificato all'imputato il decreto con il quale è stato inviato al pubblico giudizio del Tribunale di Prima Istanza, e contemporaneamente citato a comparire alla pubblica udienza del Tribunale stesso, il giorno destinato per la discussione e decisione della causa. — Nel caso previsto dall'art. 192. (§ 193.) si notificherà all'imputato il decreto del Tribunale, che destina il giorno della pubblica discussione congiuntamente alla citazione a comparire alla discussione medesima. (d. *Art.* 217.)

219. — Il Presidente del Tribunale di Prima Istanza destinerà d'uffizio all'imputato, che non si è scelto un difensore, un Avvocato descritto nel Ruolo delle Corti, o un Procuratore addetto al Ruolo del Tribunale. (d. *Art.* 218.)

220. — I Giudici che hanno deliberato nella Camera di Consiglio, non saranno impediti d'intervenire, e dar voto anche nel giudizio in merito nel Turno decidente. (d. *Art.* 219.)

221. — Le Cause criminali della competenza del Tribunale di Prima Istanza verranno trattate, discusse, e risolute in udienza pubblica. In questa, sulle tracce raccolte col processo scritto, ove abbia avuto luogo, e sopra ogni altra emergente alla pubblica udienza, saranno sentiti, presente ogni parte, gl'imputati, e i testimonj citati a richiesta del Pubblico Ministero, del Presidente di uffizio, o degli imputati medesimi, e sul resultamento delle loro dichiarazioni, e di ogni altra verificazione che abbia avuto luogo, sentito il Pubblico Ministero, e il difensore degli imputati, che sempre avrà l'ultimo la parola, il Tribunale pronunzierà la sentenza definitiva. (d. *Art* 220.)

222. — Se il Turno decidente del Tribunale di Prima Istanza nelle cause discusse avanti di esso in pubblica udienza pronunziasse la competenza della Corte, una tale pronunzia dovrà nello stesso modo che è stato prescritto all'art. 210. (§ 211.) esser trasmessa col relativo processo alla Camera delle Accuse perchè decida. (d. *Art.* 221.)

223. — I Giudici quanto al fatto pronunzieranno secondo la loro morale convinzione limitandosi a dichiarare se costa, o non

costa in genere ed in specie del delitto, o della trasgressione, e delle sue circostanze se ne concorreranno ad aggravare, o attenuare la imputabilità; quanto al diritto, in caso di condanna infliggeranno la pena ordinaria, e motiveranno in questa parte la sentenza, riportando il Testo della Legge penale applicata al caso. — Rimane abolito perciò l'uso della condanna in pena straordinaria nei casi di prova imperfetta. — Ma si conserva nel suo vigore per tutti i delitti, niuno escluso, nè eccettuato, il disposto all'art. 28. della Legge del 30. Agosto 1795. (a) rapporto alla facoltà rilasciata ai Giudici di diminuire le pene tassativamente prescritte dalle vigenti Leggi penali, avuto riguardo al concorso di circostanze diminuenti il dolo. (d. *Art.* 222.)

224. — Le forme regolatrici del pubblico giudizio avanti il Tribunale di Prima Istanza dipendentemente dai principj che sopra, verranno separatamente ordinate. (d. *Art.* 223.)

225. — Se nel tempo della pubblica discussione nella sala di udienza, e sue pertinenze, sarà commesso qualche delitto della competenza dei Vicarj Regj, o dei Direttori degli Atti Criminali, o del Tribunale di Prima Istanza, il Presidente del Tribunale medesimo dopo aver compilato il processo verbale del fatto, sospesa la prima discussione, sentirà i testimonj e l'imputato, e il Tribunale, udito il Pubblico Ministero, e il difensore dell'imputato stesso, pronunzierà sentenza nel modo, e colle forme che sopra; se il delitto sarà della competenza della Corte Regia, il Presidente del Tribunale, compilato il processo verbale dei fatti, ordinerà l'arresto dell'imputato, o imputati, e li rimanderà al Tribunale d'istruzione del luogo. — Le dette disposizioni però verranno osservate quando, avuto riguardo alla gravità dei casi, non si giudicasse dal Tribunale più conveniente di ordinare la procedura scritta per proseguirsi come di ragione. (d. *Art.* 24.)

226. — I delitti commessi nella pubblica udienza dei Trib. sì civili, che criminali, di qualunque natura essi sieno, saranno tutti di pubblica azione. (d. *Art.* 226.)

227. — Li appelli dai decreti proferiti dai Vicarj Regj, e dai Giudici Direttori degli Atti Criminali in ordine alla compe-

(a) *V. Pene per Delitti, Rapporti di irrogazione* § 8.

tenza ad essi attribuita nell' art. 177. si tratteranno dai Tribunali di Prima Istanza con le forme che saranno determinate con successiva Notificazione. L' esito del giudizio influirà sulla sorte degli appellanti, o le sentenze siano riformate in loro favore, o in loro aggravio. (d. *Art.* 226.)

228. — Tutte le sentenze dei Turni decidenti dei Tribunali di Prima Istanza saranno inappellabili, nè competerà contro le medesime altro rimedio, sia alla parte privata, che al R. Procuratore, che quello della cassazione avanti la Corte di Cassazione. (d. *Art.* 227.)

229. — Le tariffe criminali attualmente veglianti si osserveranno per gli atti delle cause che si tratteranno nei Tribunali di Prima Istanza. (d. *Art.* 228.)

230. — La giurisdizione criminale propria della Corte Regia sarà esercitata da una Camera ordinaria decidente della medesima, e da una Camera di Accuse che conoscerà ancora degli appelli dai decreti della Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza provocati in ordine al disposto dell' art. 214. (§ 215.) Vi sarà inoltre una Camera decidente straordinaria per conoscere delle cause nelle quali venga rinnuovato il giudizio dopo la cassazione intervenuta con decreto della Corte Suprema di altro precedente giudizio della Camera ordinaria di detta Corte Regia. (d. *Art.* 229.)

231. — Le dette due Camere ordinaria, e straordinaria si comporranno ciascuna di un Vice-Presidente, e di cinque Consiglieri. — La Camera di Accuse si comporrà di un Vice-Presid., e due Consiglieri. — Il Turno di servizio dei Consiglieri che dovranno comporre le dette Camere, sarà formato tutti gli anni, come è detto all' art. 134. (§ 135.) (d. *Art.* 230.)

232. — Il giudizio sarà pubblico avanti le due Camere decidenti; risolveranno esse a pluralità di suffragj, e quando resulti parità di voti, prevarrà la deliberazione più favorevole all' accusato. — Però, allorquando si tratterà d' infliggere la pena capitale, questa pena non potrà pronunziarsi quando a deliberarla non concorra il voto unanime del Collegio. Se concorra la sola

pluralità, sarà inflitta la pena, che immediatamente sussegue, quella cioè dei pubblici lavori a vita. (d. *Art.* 231.)

233. — La Camera di Accuse delibererà in Camera di Consiglio, e a pluralità di suffragj, e senza intervento di difensori, o di parti. (d. *Art.* 232.)

234. — Sarà cura del Regio Procuratore Generale di sottoporre alla Camera delle Accuse con suo specificato rapporto nei cinque giorni successivi al loro ricevimento, i processi dei delitti che i decreti della Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza avranno dichiarati della competenza della Corte Regia, e saranno stati loro rimessi in ordine all' art. 210. (§ 211.) d. *Art.* 233.)

235. — La Camera delle Accuse ritenendo le stesse discipline ordinate all'art. 213. (§ 214.) dopo aver sentito il rapporto, e la richiesta speciale del Pubblico Ministero, esaminerà se il fatto emergente dal processo, e dalle carte che avrà sul suo tavolino importi un delitto della competenza della Corte Regia, e se le resultanze del processo sieno tali che bastino per porre il prevenuto in stato di accusa, e quando tutto ciò le resulti, delibererà che l' imputato sia posto in accusa, e che il medesimo insieme col processo sia inviato alla Camera decidente della Corte stessa per essere sottoposto al giudizio pubblico avanti la Camera medesima. — Se al contrario le resultanze processali le compariranno insufficienti a tener debitore in giudizio l'imputato del delitto di cui sia stato querelato, o verrà a resultarle un fatto che le Leggi del Granducato non ripongono tra i delitti, ordinerà che l'imputato sia posto in libertà, quando per altre cause non si trovi detenuto. — E se le apparirà che le resultanze processali pongano in essere un delitto, o una trasgressione compresa nella competenza criminale attribuita ai Tribunali di Prima Istanza, o ai Vicarj, o Giudici Direttori degli Atti, ordinerà che il processo sia rimesso al Tribunale di Prima Istanza, o Vicario, o Giudice Direttore degli Atti che designerà nel suo decreto, affinchè dal Tribunale, Vicario, o Giudice predetto venga ai termini di ragione risoluto. — La Camera di Accuse delibererà di seguito sopra ogni affare, e non potrà protrarre la sua dichiarazione oltre

i tre giorni dal rapporto del Procurator Generale, dopo il quale non conferirà più con chicchessia. — I decreti della Camera delle Accuse saranno motivati. (d. *Art.* 234.)

236. — La pronunzia della Camera delle Accuse con cui venga dichiarato non esser luogo all'accusa produrrà soltanto l'effetto, che l'imputato non possa esser tradotto nuovamente in giudizio pel delitto imputatogli in quello stato di atti. (d. *Art.* 235.)

237. — Se la suddetta Camera delle Accuse trovasse gli atti incompleti, potrà con decreto ordinarne il supplemento, che a cura del Regio Procuratore Generale sarà direttamente eseguito dal Tribunale, che avrà istruito la procedura, o da qualunque altro che venisse per giusti motivi dalla suddetta Camera delegato. (d. *Art.* 236.)

238. — I decreti che emaneranno dalla Camera delle Accuse sulla competenza della Corte Regia, dovranno esser notificati a diligenza del Regio Procuratore Generale all'imputato, o imputati. (d. *Art.* 237.)

239. — Dal decreto della Camera delle Accuse potrà ricorrersi in Cassazione se il fatto sul quale il decreto è fondato non è delittuoso, se il Ministero Pubblico non è stato sentito, e se il decreto è stato pronunziato da un numero di Giudici minore del prescritto. (d. *Art.* 238.)

240. — L'atto di accusa dovrà distendersi immediatamente dopo la pronunzia del decreto dal Regio Procuratore Generale, e dovrà in esso specificarsi il delitto di cui venga dato debito all'imputato, e riportarsi in compendio le resultanze processali importanti, e segnatamente quelle che possono legalmente servire ad aggravare, o attenuare l'imputazione, e dovrà terminare con esprimere che l'individuo è accusato del delitto di cui si tratta nel decreto di accusa, indicandolo col suo nome, e con le sue circostanze, e citando la Legge che lo contempla. (d. *Art.* 239.)

241. — Quanto agli appelli, che dai Regj Procuratori verranno interposti coerentemente all'art. 214. (§ 215.) la Camera delle Accuse ne conoscerà, e risolverà su i medesimi come di ragione, osservati i termini, e i modi di che agli art. 233. e 234, (§ 234. e 235.) e rimetterà alle respettive competenze o della

Camera decidente, o dei Tribunali di Prima Istanza, o dei Vicarj, o Giudici Direttori degli Atti quei processi, nei quali oppostamente ai decreti della Camera di Consiglio giudicasse dovere aver luogo un'ulterior corso di giustizia. (d. *Art.* 240.)

242. — Stabilita la competenza della Camera decidente della Corte Regia avrà luogo il giudizio pubblico avanti la medesima, coerentem. al prescritto nei precedenti art. 220. e 222. (§ 221. e 223.) con le forme che saranno separatamente dettate. (d. *Art.* 241.)

243. — Se la Camera decidente riconoscerà nei processi rimessi da quella delle Accuse al suo giudizio titoli interessanti una minor competenza criminale, e non la propria, li risolverà non ostante in merito conformemente alle Leggi. (d. *Art.* 242.)

244. — Se un delitto qualunque fosse commesso nella sala d'udienza della Corte Regia, e sue pertinenze nel tempo della pubblica discussione delle cause criminali, avrà luogo sul delitto medesimo il pubblico giudizio nei modi prescritti all'art. 224. — La Corte Regia pronunzierà immediatamente, quando pure si tratti di delitto della propria competenza, quando non giudichi conveniente di ordinare la procedura scritta per proseguire come di ragione. (d. *Art.* 243.)

245. — Contro le sentenze definitive della Camera criminale decidente non compete a chiunque, se non che il ricorso per la cassazione. Questo ricorso competerà al condannato, ed al Pubblico Ministero. (d. *Art.* 244.)

246. — Se l'accusato non si sarà scelto un difensore, lo destinerà al medesimo il Presidente della Camera criminale fra gli Avvocati ascritti al Ruolo delle Corti. (d. *Art.* 245.)

247. — Le tariffe attualmente in vigore per le Cancellerie dei Tribunali criminali del Granducato, si osserveranno pure per gli atti delle cause criminali avanti le Camere criminali della Corte Regia. (d. *Art.* 246.)

248. — Il disposto dei precedenti art. 143. 144. 145. 149. 150. 153. 154. 157. 158. e 160. (§§ 144. ec. ec.) si estenderà ancora, e sarà comune alle cause che verranno portate alla Corte Suprema col ricorso per la cassazione di sentenze proferite dalle

Camere criminali della Corte Regia, dai Turni criminali di Prima Istanza, o dai Vicarj Regj, e Giudici Direttori di Atti suscettibili di un simil ricorso, coerentemente agli ordini del presente Motuproprio. (d. *Art.* 247.)

249. — Potranno intentare il detto ricorso avanti la Corte di Cassazione ancora i Militari condannati dai Consigli di Guerra ad alcune delle pene indicate all'art. 57. del Regol. di procedura crim. per i Trib. militari de' 19. Giugno 1819. (a) La Corte pred. conoscerà di tali ricorsi, e sentito il Ministero Pubblico, li risolverà prontam. e in preferenza alle altre cause ordinarie. (d. *Art.* 248.)

250. — Il ricorso per la cassazione non potrà intentarsi contro le sentenze criminali pronunziate nella contumacia degl'imputati. (d. *Art.* 249.)

251. — Il termine ad esibire la domanda di cassazione nelle cause crim. sarà di giorni cinque continui per quanto la parte privata, che per il Ministero Pubbl.; questo termine incomincerà a decorrere, quanto alla prima, dal giorno della notificaz. della sentenza, e quanto al secondo, dal dì della pronunzia della sentenza medesima. (d. *Art.* 250.)

252. — Nei dieci giorni successivi a quello in cui sia stata esibita la detta domanda, dovrà il ricorrente presentare la sua memoria comprensiva i motivi creduti opportuni a giustificare il ricorso intentato. — Potrà il condannato unirvi copia di tutti gli atti che egli ravvisasse utili al proprio intento. (d. *Art.* 251.)

253. — Tanto la domanda di cassazione, quanto la memoria ad essa relativa, dovranno nei respettivi loro termini essere esibite nella Cancelleria della Corte, o del Tribunale da cui la sentenza sarà stata proferita, e dovranno a cura della stessa Cancelleria esser trasmesse all'altra della Corte di Cassazione unitamente all'inserto di tutte le carte attinenti alla causa. (d. *Art.* 252.)

254. — I termini che sopra saranno di rigore, sicchè ogni atto presentato fuori dei medesimi si avrà come nullo, e di nessuno effetto. (d. *Art.* 253.)

255. — L'esperimento del ricorso per la cassaz. opererà la sospens. della sentenza contro cui sarà stato interp. (d. *Art.* 254.)

(a) *V. Militari nei rapporti di procedura criminale* § 60.

256. — Allorchè il detto ricorso sarà ammesso, e verrà quindi cassata la relativa sentenza, se questa sarà stata proferita dalla Camera decidente della Corte Regia, il nuovo giudizio sarà commesso alla Camera straordinaria criminale di detta Corte Regia, e il medesimo avrà luogo nei modi, e colle forme di quello cassato, e coerentemente all'art. 241. (§ 242.) (d. *Art.* 255.)

257. — Se poi la sentenza cassata apparterrà ad un Turno criminale di un Tribunale di Prima Istanza, in tal caso, se il Tribunale sarà composto di sei, o più Giudici, il nuovo giudizio sarà deferito all'altro Turno del Tribunale medesimo che non avrà giudicato, e se il Tribunale sarà composto di meno di sei Giudici, il nuovo giudizio sarà rimesso al Tribunale di Prima Istanza più prossimo a quello, la di cui sentenza sarà stata cassata, ed in tal nuovo giudizio si osserveranno le forme, e quanto altro è prescritto agli art. 220. 222. e 223. (§§ 221. 223. e 224.) (d. *Art.* 256.)

258. — Avrà luogo il disposto del precedente art. 156. (§ 157.) al paragrafo ultimo circa le sentenze di qualunque Trib., o Giusd., le quali siano state cassate per il capo della incompetenza. (d. *Art.* 257.)

259. — Se verrà dalla Corte di Cassazione ammesso il ricorso da sentenze di un Consiglio di Guerra, la commissione del nuovo giudizio verrà fatta al Consiglio di Revisione stabilito all'art. 59. (§ 60.) del precitato Regolamento di procedura criminale. (d. *Art.* 258.)

260. — Allorchè una sentenza della Camera criminale della Corte Regia, che importi condanna ad una pena inferiore a quella della morte, venga cassata per non essere stata dalla medesima applicata questa pena, la Camera della stessa Corte Regia, cui verrà rimesso il nuovo giudizio, non dovrà pronunziare nel caso particolare deferitole, non ostante la sua unanimità, che la pena immediatamente successiva alla capitale. (d. *Art.* 259.)

261. — Le sentenze dei nuovi Giudici influiranno sì in aggravio, che in favore sulla sorte delle parti che avranno intentato il detto ricorso per la cassazione, e dovranno eseguirsi nei modi prescritti dagli Ordini. (d. *Art.* 260.)

262. — Il ricorso alla grazia dalle condanne criminali, dovrà presentarsi per il canale della Real Consulta, che procederà in questa parte a forma delle sue presenti Istruzioni. Il detto ricorso non avrà effetto sospensivo fuori che per le condanne alla pena capitale, e a quella dei lavori pubblici a vita, o a tempo, e della reclusione nella Casa di lavori forzati a Volterra. (d. *Art.* 261.)

263. — Il difensore del condannato alla pena capitale, o ad alcuna dei lavori pubblici dovrà d' uffizio presentare alla Real Consulta il ricorso per la grazia nei cinque giorni successivi alla notificazione della sentenza la quale non potrà avere effetto prima che costi della rejezione del ricorso, deliberata dalla Real Consulta. (d. *Art.* 262.)

264. — I difensori che mancassero a questo loro obbligo in detto termine, quando il ricorso alla grazia non fosse stato interposto dal condannato stesso, incorreranno nella sospensione dall' esercizio della professione per il tempo che sarà creduto dalla Real Consulta. (d. *Art.* 263.

265. — Appartiene al Ministero Pubblico la difesa dell' ordine pubblico in tutti i rapporti, nei quali resta pregiudicato dai delitti, e dalle contravvenzioni, ed esercita per questo l' azione pubblica nella scoperta dei fatti delittuosi, e per la loro repressione avanti i Tribunali criminali, onde questa abbia luogo in ciascun caso particolare a forma, e nel senso delle Leggi dello Stato: è incaricato ancora di fare eseguire le sentenze, e i decreti dei Tribunali stessi. (d. *Art.* 264.)

266. — Eccita, e richiede il ministero che applica alla istruzione dei processi ed alle incumbenze della Polizia giudiciaria, e richiede la forza pubblica per le ricerche, ed operazioni che reputi conveniente di muovere all'oggetto di assicurare nei fini sopradivisati la più pronta ed efficace amministrazione di giustizia criminale in ogni caso speciale, e particolarmente quanto agli attributi che gli sono conferiti agli art. 163. a 169. inclusive (§§ 164. a 180.) e debbe ai di lui eccitamenti e alle sue richieste immediatamente corrispondersi dai Ministri, Agenti, e Uffiziali cui sono state dirette. (d. *Art.* 265.)

267. — Nei casi di delitto flagrante ei può accorrere sul posto, raccoglierne tutte le tracce, e comporre il relativo processo

verbale; e se già vi fosse accorso un Titolare di Polizia giudiciaria, può richiedere il medesimo di ogni operazione, e nota che reputi conveniente di far resultare. (d. *Art.* 266.)

268. — Invigila il servizio dei Tribunali criminali, e quello di Polizia giudiciaria; e per il canale della Real Consulta comunica ogni sua osservazione in questo rapporto, e provoca quelle misure disciplinarie che si richiedano per la buona amministraz. — Interviene, e prende parte in tutti i giudizj criminali avanti i Tribunali di Prima Istanza, le Camere criminali della Corte Regia, e la Corte di Cassazione. (d. *Art.* 167.)

269. — Emette in ogni causa il suo voto alla udienza in voce, e lo rilascia scritto prima della emanazione della sentenza. (d. *Art.* 268.)

270. — Se in qualche caso non resultando al Pubblico Ministero fondamenti valevoli a introdurre il ricorso in Cassazione, gli resulterà peraltro il concorso di gravi circostanze da meritare attenzione a favore del condannato in linea di grazia, potrà in questo caso rivolgersi alla Nostra Consulta con memoria motivata, e richiederla di conoscere, e risolvere a forma delle sue Istruzioni. (d. *Art.* 269.)

271. — Non è fatta innovazone alcuna ai Regolamenti attualmente veglianti per l'ordine delli Avvocati, e per quello dei Procuratori descritti al Ruolo del Supremo Consiglio di giustizia che diviene Ruolo delle Corti, e del Tribunale di Prima Istanza di Firenze. (d. *Art.* 270.)

272. — Ciascuno degli altri Tribunali di Prima Istanza avrà un Ruolo ordinario, e potrà averne uno straordinario di Procuratori ai termini della Legge dei 23. Agosto 1834. (a) da pubblicarsi a cura della Real Consulta dentro l'anno dalla attivazione dei Tribunali predetti, sulle proposizioni dei medesimi, e le norme, che avremo approvate. — Intanto provvisoriamente potranno esercitare avanti il respettivo nuovo Tribunale di Prima Istanza, qualora stabiliscano residenza presso di esso i Procuratori di diritto già ammessi in ordine alla precitata Legge dei 23. Agosto

(a) *V. Procuratori di Ruolo: Riforme.*

1834., e che possono comparire nei Tribunali di Vicariato, o di Potesteria. (d. *Art.* 271.)

273. — Sono soppressi gli Avvocati dei Poveri nelle cause criminali. La difesa degl' imputati, e degli accusati, è imposta come ufficio gratuito agli Avvocati ed ai Procuratori, i quali nominati nei modi prescritti agli art. 218. e 245. (§§ 219. e 246.) ad assumerla, non potranno ricusarvisi, senza incorrere nelle censure le più gravi contemplate dai vigenti Regolamenti. (d. *Art.* 272.)

274. — Gli esami ai quali in ordine al vegliante Regolamento si sottopongono avanti il Consiglio Supremo, o la Regia Ruota Civile di Firenze i laureati che sollecitano la loro ammissione all' esercizio dell' Avvocatura, e della Procura saranno tenuti in avvenire da una Camera civile della Corte Regia. — La Camera straordinaria decidente della stessa Corte Regia terrà gli esami pei giovani che sollecitano le loro abilitazioni agli impieghi del ministero giudiciario, e che ora hanno luogo avanti il Consiglio Supremo di Giustizia, e la Ruota criminale. — Una delle Camere civili della Corte Regia darà gli esami ordinati dal Regolamento pei Notari di Rogito ai soggetti che trattano di abilitarsi all' esercizio del Notariato in qualunque parte dello Stato. (d. *Art.* 273.)

275. — Verrà istituita una Camera di Disciplina dei Procuratori addetti alle Corti, e al Tribunale di Prima Istanza di Firenze, ed una presso ogni Tribunale di Prima Istanza delle altre Città, e si comporranno dei soggetti scelti nei respettivi ceti. — La composizione di queste Camere di Disciplina apparterrà alla Real Consulta sulle proposizioni, per Firenze, della Corte Regia, sentito il Regio Procuratore Generale, e per le altre Città di residenza di un Tribunale di Prima Istanza, sulle proposizioni del Tribunale respettivo, sentito il Regio Procuratore, e dovrà ottener sempre preferenza il merito e il credito più distinto. — Tre mesi dopo l' attivazione dei presenti Ordini dovranno esser formate ovunque le sopraindicate Camere di Disciplina. Il Regolamento delle medesime verrà successivamente sanzionato, e pubblicato. (d. *Art.* 274.)

276. — Le presenti Nostre Disposizioni incominceranno a porsi in attività nel dì undici Novembre 1838. (d. *Art.* 175.)

277. — Dal detto giorno s'intenderanno abolite, derogate, e ritirate tutte le Leggi, e Osservanze precedenti che disponevano nelle materie, e sulle istituzioni che Noi ora abbiamo ordinate. (d. *Art.* 276.)

278. — Le regole di procedura da osservarsi nei nuovi Tribunali, e nelle differenti materie sulle quali abbiamo disposto col presente Motuproprio, alle quali non supplirebbe l'attuale Regolamento civile, e criminale, e le correzioni, e modificazioni portate in ciascuna materia al Regolamento stesso nel piano dei presenti Ordini verranno fatte pubblicamente conoscere con successiva Notificazione, come è stato detto nelle parti precedenti. (d. *Art.* 277.)

279. — Le tutele, e curatele esistenti nel dì in cui comincerà l'esecuzione del presente Motuproprio passeranno nello stato in cui si trovano sotto l'assistenza dei Consigli di Famiglia, e le discipline del relativo nuovo Regolamento, e ne sarà premura dei respettivi Vicarj, Giudici Civili, e Potestà, ai quali dovrà appartenere in avvenire la sopriutendenza, e dei Regi Procuratori nei respettivi loro circondarj. — Le Cancellerie dei Tribunali civili, che vanno a sopprimersi dovranno per il detto effetto comunicare ai Giusdicenti tra i quali rimarranno distribuite le tutele, e cure che si amministrano attualmente dai detti loro Tribunali, le note relative di quelle che a ciascuno dei detti Giusdicenti potranno appartenere con gl'inserti delle carte, e documenti che riguardano il loro attuale stato, ed invigilerà il Pubblico Ministero sulla sollecitudine ed esattezza delle dette comunicaz. (d. *Art.* 278.)

280. — Tutte le cause civili, nelle quali al giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio non abbia avuto luogo la discussione, nello stato, e nei termini nei quali si troveranno, se avranno un merito eccedente la competenza civile dei Vicarj, dei Giudici Civili, e dei Potestà, si deferiranno al Tribunale di Prima Istanza che procederà a forma dei Regolamenti a conoscerne ulteriormente e deciderle. (d. *Art.* 279.)

281. — Le cause che al dì 11. Novembre 1838. rimarranno pendenti nei Tribunali dei Vicarj Regj, e dei Potestà rimasti soppressi, dalle parti che vi avranno interesse, si riporteranno nei

modi regolari avanti i Tribunali, cui ne apparterrà la nuova giurisdiz., onde proseguano a forma della procedura. (d. *Art.* 280.)

282. — Le cause civili pendenti attualmente avanti le Ruote Civili di prime appellazioni, e pendenti avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, verranno a cura delle parti riportate avanti la Corte Regia, e a quella delle Camere civili della medesima, cui secondo il Turno potranno appartenere, onde proseguano a forma della procedura, e ad ogni effetto dei presenti Ordini. (d. *Art.* 281.)

283. — Le cause civili risolute già dalle Ruote di prime appellazioni, e nelle quali o sia stato interposto appello avanti il Supremo Consiglio, o corrano sempre i termini utili a dedurlo, potranno portarsi e trattarsi avanti la Corte Regia come sopra. (d. *Art.* 282.)

284. — Tutte le cause criminali, nelle quali al giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio, non sia stato deliberato sulla trasmissione della speciale inquisizione; e che siano sempre pendenti nell'informativo presso i Tribunali istruenti, proseguiranno conformemente alle discipline criminali indotte col presente Motuproprio. — Quei fra i processi suddetti che apparterranno ai Vicariati soppressi, o a quei luoghi che vengono riuniti ad altri Vicariati, sì esistenti, che di nuova creazione, saranno immediatamente rimessi ai Tribunali, ai quali per le presenti Nostre Disposizioni apparterranno, perchè si proseguano come sopra. (d. *Art.* 283.)

285. — I processi criminali pendenti al Turno di Revisione della Ruota Criminale, e gli altri al medesimo non per anche pervenuti, su i quali i Tribunali istruenti abbiano deciso non esser luogo a inquisire, saranno inviati ai Regj Procuratori presso i Tribunali di Prima Istanza, al cui circondario i Trib. istruenti appartengono, perchè sieno secondo il prescritto agli art. 209. 210. 211. e 212. risoluti. (§§ 210. ec.) (d. *Art.* 284.)

286. — I processi criminali pendenti avanti i Turni ordinarj decidenti della detta Ruota, e quelli per anco non pervenuti alla di lei Cancelleria, su i quali i Tribunali istruenti abbiano ordinata e trasmessa la speciale inquisizione, saranno rimessi come

sopra ai summenzionati Regj Procuratori, perchè dietro le loro conclusioni, la Camera di Consiglio dei Tribunali di Prima Istanza pronunzi sulla competenza soltanto secondo il prescritto ai rammentati art. 209. 210. 211. e 212. (§§ 210. ec.) (d. *Art.* 285.)

287. — I processi criminali pendenti in appello ai Turni ordinarj, e di Revisione della Ruota suddetta, e gli altri pendenti al Turno straordinario dei sei Giudici su i quali abbia sull'inquisizione pronunziato il Turno di Revisione rimarranno alla Camera delle Accuse quelli pendenti in appello, e alla Camera decidente della Corte Regia li altri già trasmessi al Turno dei sei Giudici, per essere risoluti quanto ai primi secondo i Regolamenti vigenti avanti l'attivazione del presente Motuproprio, e quanto agli altri, per essere decisi in merito conformemente alle disposizioni del Motuproprio medesimo. (d. *Art.* 286.)

288. — Le domande di Revisione che rimarranno pendenti avanti la Real Consulta al giorno in cui cominceranno a porsi in attività gli Ordini del presente Motuproprio, sia che riguardino sentenze di Magistrati, Tribunali, o Giudici civili, o sentenze di Magistrati, o Tribunali criminali, verranno trattate, e risolute dalla Real Consulta nei modi sin qui osservati, ritenuto il numero stesso di voti, e dipendentemente dalle norme di diritto, e agli effetti medesimi che si prescrivono dalle Leggi che hanno regolato la materia delle Revisioni. (d. *Art.* 287.)

289. — Anche dopo il giorno in cui si renderà attivo il presente Motuproprio, potrà essere introdotto il rimedio straordinario della revisione in ordine alle Leggi precedenti, e nei termini delle medesime dalle sentenze sì civili, che criminali che i soppressi Magistrati, e Tribunali avranno pronunziate sino a detto giorno, e che anderanno soggette al detto rimedio; ma dovrà essere iniziato avanti la Corte di Cassazione che ne conoscerà, osservata la procedura che ha luogo nei giudizj che le appartengono, e referendosi per le risoluzioni alle norme di diritto delle Leggi precedenti, e mantenendone tutti gli effetti. (d. *Art.* 288.)

FINE DEL TOMO OTTAVO.